



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 154

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 13 giugno 2007

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 26
3 ^a - Affari esteri	» 46
4 ^a - Difesa	» 52
5 ^a - Bilancio	» 69
6 ^a - Finanze e tesoro	» 78
7 ^a - Istruzione	» 87
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 93
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 115
10 ^a - Industria, commercio, turismo	» 123
11 ^a - Lavoro	» 128
12 ^a - Igiene e sanità	» 131
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 136
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	» 192

Commissioni riunite

7 ^a (Istruzione) e 12 ^a (Igiene e sanità)	Pag. 5
---	--------

Commissioni congiunte

5 ^a (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera)	Pag. 24
--	---------

Commissioni bicamerali

Questioni regionali	Pag. 216
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	» 224
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale	» 229
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione	» 232
Inchiesta sul ciclo rifiuti e connesse attività illecite	» 233

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale	Pag. 266
--	----------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Consumatori: Misto-Consum; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.

Sottocommissioni permanenti

3 ^a - Affari esteri - Pareri	Pag. 271
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 272
10 ^a - Industria, commercio, turismo - Pareri	» 276
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	» 277

CONVOCAZIONI	Pag. 278
------------------------	----------

COMMISSIONI 7^a e 12^a RIUNITE

**7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)**

12^a (Igiene e sanità)

Mercoledì 13 giugno 2007

11^a Seduta

Presidenza della Presidente della 7^a Commissione
Vittoria FRANCO

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Zucchelli.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(1334) Interventi per il settore sanitario e universitario

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 giugno scorso.

Si passa alla votazione degli ordini del giorno e degli emendamenti, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il senatore ASCIUTTI (*FI*) insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1, già accolto dal Governo.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, l'ordine del giorno n. 1 è quindi approvato dalle Commissioni riunite ai fini della sua trasmissione all'Assemblea.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Posto ai voti, l'emendamento 1.5 risulta approvato.

La PRESIDENTE fa presente che l'emendamento 1.3 (testo 2) risulterebbe precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.2 (testo 2).

Chiede pertanto ai firmatari se intendano trasformarlo quale subemendamento riferito all'1.2 (testo 2).

La senatrice EMPRIN GILARDINI (*RC-SE*), accogliendo il suggerimento della PRESIDENTE, trasforma l'emendamento 1.3 (testo 2) nel subemendamento 1.2 (testo 2)/1.

Il senatore CURSI (*AN*) ritiene improprio fissare *a priori* una data per la conclusione delle sperimentazioni gestionali.

La senatrice EMPRIN GILARDINI (*RC-SE*) puntualizza che, in base alla legislazione in vigore, le sperimentazioni gestionali devono avere una durata quadriennale, onde evitare il protrarsi illimitato di modelli sperimentali.

Posto ai voti, il subemendamento 1.2 (testo 2)/1 è approvato.

Le Commissioni riunite approvano altresì l'emendamento 1.2 (testo 2) come modificato; e conseguentemente l'emendamento 1.1 risulta da esso assorbito.

La PRESIDENTE comunica che la Commissione bilancio ha subordinato il parere favorevole sull'emendamento 1.4 (testo 2) a che esso sia riformulato nei termini indicati dall'1.4 (testo 3).

Il senatore CURSI (*AN*) ritiene che l'1.4 (testo 3) sia formulato in maniera troppo generica, al punto che non risulta chiaro lo strumento di reperimento delle risorse finanziarie.

Le Commissioni riunite, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 1.4 (testo 3), 1.11 e 1.6.

La relatrice per la 12^a Commissione, senatrice BINETTI (*Ulivo*), ritira l'emendamento 1.8 (testo 2) in considerazione del parere contrario *ex* articolo 81 della Costituzione reso dalla Commissione bilancio, riservandosi di presentarne una nuova formulazione in Assemblea, su cui si augura che la Commissione bilancio possa esprimere parere favorevole.

Per le medesime motivazioni, il senatore TOMASSINI (*FI*) ritira l'emendamento 1.12.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.1 non è approvato.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Dopo che la relatrice per la 12^a Commissione, senatrice BINETTI (*Ulivo*), ha ritirato l'emendamento 2.4 (testo 2), riservandosi anche in que-

sto caso di riformularlo in Assemblea, con distinte votazioni, le Commissioni riunite approvano gli emendamenti 2.1, 2.3 e 2.2.

Si passa indi all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3.

Le Commissioni riunite accolgono l'emendamento 3.1, nonché, con separata votazione, l'emendamento 3.2.

In sede di votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4, le Commissioni riunite accolgono l'emendamento 4.3.

Per dichiarazione di voto sull'emendamento 4.4 ha la parola il senatore TOMASSINI (*FI*), il quale sollecita l'approvazione della proposta volta a superare l'elemento di autoreferenzialità che caratterizza gli organismi attualmente previsti per la valutazione del rischio clinico.

Con successive e distinte votazioni è respinto l'emendamento 4.4, mentre sono accolti gli emendamenti 4.2 e 4.1.

Il senatore TOMASSINI (*FI*) sollecita l'approvazione dell'emendamento 4.0.1, ritenendo necessaria l'introduzione di disposizioni volte a migliorare la sicurezza della pratica clinica, al fine di rendere cogente quanto già previsto nell'ordine del giorno G/1334/1/7 e 12 testè accolto.

L'emendamento 4.0.1 è respinto.

Si passa indi all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 5.

Le senatrici PELLEGATTA (*IU-Verdi-Com*) ed EMPRIN GILARDINI (*RC-SE*) ritirano, rispettivamente, gli identici emendamenti 5.1 e 5.2.

Ha indi la parola la senatrice EMPRIN GILARDINI (*RC-SE*), la quale preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 5.3, volto a riformulare il comma 1 dell'articolo 5 nel senso di demandare agli atenei la funzione di orientamento ai fini dell'inserimento nel mercato del lavoro, espungendo ogni riferimento all'attività di intermediazione.

Interviene indi il senatore RANIERI (*Ulivo*), il quale – senza manifestare contrarietà nei confronti della finalità sottesa all'emendamento in esame – esprime perplessità in ordine all'attuale formulazione, che non circoscrive l'esclusione dall'esercizio dall'attività di intermediazione al solo ambito universitario, estendendola impropriamente a tutti i soggetti contemplati all'articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

La senatrice EMPRIN GILARDINI (*RC-SE*) dichiara la propria disponibilità ad una riformulazione dell'emendamento 5.3 al fine di meglio definire gli obiettivi dello stesso. Chiede pertanto un breve accantonamento della proposta emendativa.

Le Commissioni riunite convengono indi di accantonare l'emendamento 5.3.

Il senatore ADRAGNA (*Ulivo*), raccogliendo la disponibilità dimostrata dal rappresentante del Governo in una precedente seduta, riformula l'emendamento 5.4 in un nuovo testo che conferma le disposizioni già recate all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003, prevedendo che i direttori dell'Accademia di arte drammatica e dell'Accademia di danza in carica mantengano le funzioni fino alla cessazione del rapporto per effetto del verificarsi di cause previste dalla normativa vigente.

Il relatore FONTANA (*Ulivo*) conferma il parere contrario anche sulla nuova formulazione della proposta emendativa, atteso che essa vanificherebbe le finalità recate dall'articolo 5, comma 2.

Il sottosegretario ZUCCHELLI si esprime in senso conforme al relatore.

Previa dichiarazione di voto contraria del senatore SILVESTRI (*IU-Verdi-Com*), le Commissioni riunite respingono l'emendamento 5.4 (testo 2).

Rispondendo ad una richiesta di chiarimento del senatore VALDITARA (*AN*) sull'emendamento 5.5, la presidente Vittoria FRANCO ribadisce il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, invitando i proponenti a ritirare la proposta emendativa e procedere ad una riformulazione in vista dell'esame in Assemblea.

Il sottosegretario ZUCCHELLI conferma il proprio orientamento favorevole ad un'eventuale riformulazione, nel senso già indicato in sede di espressione dei pareri sulle proposte emendative, in vista dell'esame in Aula.

Il senatore CURSI (*AN*) ritira indi l'emendamento 5.5, riservandosi di riformularlo in Assemblea.

In esito a separate e successive votazioni, le Commissioni riunite accolgono l'emendamento 5.0.4 (testo 2), respingono l'emendamento 5.0.1 e accolgono gli emendamenti 5.0.2 e 5.0.3.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 5.0.6 ha la parola il senatore TOMASSINI (*FI*), il quale richiama l'esigenza di un intervento legislativo in materia di turnazione del personale sanitario, volto a sancire che il riposo giornaliero riconosciuto al lavoratore soggetto a turni possa essere fruito anche in modo non consecutivo. Ciò consentirebbe alle strutture sanitarie che – in presenza di significative carenze di organico – non sono in grado di effettuare le turnazioni secondo le modalità previste dalla normativa vigente di non incorrere in sanzioni, talvolta estremamente onerose.

Il senatore CURSI (*AN*) preannuncia a sua volta il voto favorevole sulla proposta emendativa, rilevando l'esigenza di individuare una soluzione alle attuali difficoltà ad assicurare un'efficace turnazione attesa l'inadeguatezza degli organici, dovuta anche al perdurante blocco delle assunzioni. Senza uno specifico intervento normativo, paventa il rischio che si determinino conseguenze negative in termini di prestazioni sanitarie nei confronti dei cittadini.

Il senatore SILVESTRI (*IU-Verdi-Com*), pur preannunciando il proprio voto contrario sull'emendamento 5.0.6 in considerazione del parere ostativo della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, invita il Governo a prendere in considerazione la necessità di un sollecito intervento in materia di turnazione del personale sanitario.

Il senatore BODINI (*Ulivo*) auspica che il presentatore intenda trasformare l'emendamento in apposito ordine del giorno diretto a impegnare il Governo a studiare con attenzione la questione della turnazione e ad individuare soluzioni con il coinvolgimento dei sindacati.

Il senatore TOMASSINI (*FI*) trasforma l'emendamento 5.0.6 nell'ordine del giorno G/1334/2/7 e 12.

Dopo che il sottosegretario ZUCHELLI ha dichiarato di accogliere l'ordine del giorno G/1334/2/7 e 12, quest'ultimo è posto ai voti e approvato dalle Commissioni riunite ai fini della trasmissione in Assemblea.

Si passa indi alla votazione dell'unica proposta emendativa presentata all'articolo 6 (6.1) che – posta ai voti – risulta accolta.

La presidente Vittoria FRANCO avverte indi che si procederà all'esame dell'emendamento 5.3, d'anzì accantonato.

La senatrice EMPRIN GILARDINI (*RC-SE*) ritira la proposta emendativa 5.3, riservandosi di ripresentarla in Assemblea dopo un più approfondito vaglio.

Le Commissioni riunite conferiscono indi il mandato ai relatori di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, con gli emendamenti approvati.

La seduta termina alle ore 15.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1334

G/1334/1/7 e 12

TOMASSINI, BIANCONI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO, ASCIUTTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1334, recante «Interventi per il settore sanitario e universitario»,

premesso che:

l'articolo 4 reca disposizioni in materia di sicurezza dei pazienti e della cura quale obiettivo primario del Piano sanitario nazionale 2006-2008, in particolare promuove l'adozione, nelle strutture del Servizio sanitario nazionale, di misure di controllo e gestione del rischio clinico, nonché il monitoraggio degli errori e degli eventi avversi connessi a procedure diagnostiche e terapeutiche, con un'autorizzazione di spesa di 200.000 euro per il 2007 e di 1 milione di euro a decorrere dal 2008,

al fine di fornire maggiori risposte ed azioni alle urgenze esistenti in materia di sicurezza si reputa necessario istituire l'Unità di valutazione delle tecnologie, affinché la valutazione delle tecnologie avvenga attraverso una metodologia scientifica che consenta di esaminare le implicazioni cliniche, economiche e organizzative dell'introduzione delle tecnologie mediche nella struttura sanitaria

l'Unità di valutazione delle tecnologie dovrà essere composta da:

1 dirigente medico della Direzione sanitaria;

1 ingegnere biomedico;

1 ingegnere esperto in qualità;

1 esperto di economia sanitaria;

un supporto segretariale/organizzativo per il coordinamento delle attività operative;

l'Unità di valutazione delle tecnologie dovrà fornire supporto:

1) alla Direzione sanitaria, nel definire le strategie di sviluppo aziendale, di programmazione e di organizzazione dei servizi, ed in particolare:

– attività di valutazione degli investimenti;

– valutazione delle tecnologie esistenti, del loro corretto collaudo, funzionamento e manutenzione;

– attività di valutazione sull'evoluzione e la contestualizzazione dell'organizzazione dei servizi sanitari;

– o attività di ricerca e sviluppo in tema di servizi sanitari;

2) ai dirigenti clinici, per favorire l'implementazione e l'utilizzo di strumenti di governo clinico all'interno delle Unità operative assistenziali della struttura sanitaria, in particolare:

– valutare l'efficacia dei diversi protocolli diagnostico-terapeutici rispetto alla popolazione interessata valutando, nello stesso tempo, i costi di erogazione del servizio;

– esaminare e valutare le implicazioni cliniche, economiche e organizzative dell'introduzione delle tecnologie mediche in particolar modo relativamente alle seguenti aree: terapie farmacologiche, apparecchiature elettromedicali, procedure mediche e chirurgiche, sistemi di supporto, sistemi di organizzazione e gestione,

impegna il Governo a promuovere l'istituzione dell'Unità di valutazione delle tecnologie, d'intesa con le regioni, e nel rispetto dei richiamati criteri.

G/1334/2/7 e 12

TOMASSINI, BIANCONI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO, ASCIUTTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1334, recante «Interventi per il settore sanitario e universitario»,

preso atto della carenza di personale che rende talvolta problematica l'effettuazione delle turnazioni secondo le modalità previste dalla normativa vigente,

invita il Governo a verificare l'opportunità di modificare la normativa in materia di turnazione del personale sanitario prevista all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2003, nel senso di consentire che, tra le ore 0 e le ore 24, ai lavoratori a turni siano concesse almeno undici ore di riposo anche non consecutive.

Art. 1.**1.5**BINETTI, *relatore*

Al comma 1, primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: «ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517».

1.2(testo 2)/1 (già emendamento 1.3 testo 2)

CAPELLI, EMPRIN GILARDINI, GAGLIARDI, VALPIANA

All'emendamento 1.2 (testo 2), al comma 2, dopo le parole: «fatte comunque salve» inserire le seguenti: «non oltre la scadenza.».

1.2 (testo 2)

CURSI, GRAMAZIO, TOTARO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Sono fatte comunque salve le sperimentazioni gestionali, già approvate con specifici protocolli regionali d'intesa entro il 31 dicembre 2006), concernenti modelli alternativi di integrazione dell'attività assistenziale con quelle di didattica e ricerca, ferma restando la caratterizzazione esclusivamente pubblica da conferire alle soluzioni istituzionali sperimentate all'atto del loro consolidamento conseguente alla verifica positiva della sperimentazione».

1.3 (testo 2)

CAPELLI, EMPRIN GILARDINI, GAGLIARDI, VALPIANA

Al comma 2, dopo le parole: «fatte comunque salve» inserire le seguenti: «non oltre la scadenza.».

1.1

CAPELLI, EMPRIN GILARDINI, GAGLIARDI, VALPIANA

Al comma 2, sopprimere le parole: «e fino ad un anno successivo a tale data».

1.4 (testo 2)

BAIO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, i protocolli di intesa, ivi previsti, sono stipulati secondo criteri di analogia ed equiparazione, anche per gli aspetti relativi ai sistemi di finanziamento e remunerazione, con le aziende integrate ospedaliero-universitarie di cui al presente articolo. Con la legge finanziaria sono stanziati le risorse per dare graduale attuazione ai protocolli d'intesa, secondo i criteri suindicati, in funzione delle somme reperite e vincolandone temporalmente l'attuazione stessa al previo reperimento delle risorse di copertura».

1.4 (testo 3)

BAIO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, i protocolli di intesa, ivi previsti, sono stipulati secondo criteri di analogia ed equiparazione, anche per gli aspetti relativi ai sistemi di finanziamento e remunerazione, con le aziende integrate ospedaliero-universitarie di cui al presente articolo. L'attuazione dei protocolli d'intesa è subordinata all'approvazione dello specifico provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti per la relativa copertura. L'attuazione dei protocolli deve comunque avvenire nei limiti delle risorse stanziati con il provvedimento legislativo e successivamente alla disponibilità delle risorse di copertura stesse».

1.11

TOMASSINI, BIANCONI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO, ASCIUTTI

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «novanta».

1.6BINETTI, *relatore*

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I policlinici universitari a gestione diretta per i quali la trasformazione in azienda integrata ospedaliera-universitaria comporti l'attribuzione di personalità giuridica di diritto pubblico provvedono ad adeguare la propria struttura con le risorse umane, strumentali e finanziarie attualmente disponibili».

1.8 (testo 2)BINETTI, *relatore*

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per quanto di rispettiva competenza, nella definizione dei protocolli d'intesa di cui al comma 3 e in sede di rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro viene assunto come riferimento il principio della parità del trattamento economico da assicurare alla dirigenza medica, sanitaria, tecnica e amministrativa, nonché al restante personale a parità di funzioni svolte, indipendentemente dalla rispettiva appartenenza ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell'università.

3-ter. I protocolli d'intesa università-regioni prevedono le forme e le modalità di accesso dei dirigenti sanitari del Servizio sanitario nazionale, impegnati in attività didattica, ai fondi di ateneo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. Del pari le aziende di riferimento delle facoltà di medicina e chirurgia sono equiparate agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nell'accesso ai fondi di ricerca di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».

1.12

TOMASSINI, BIANCONI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO, ASCIUTTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. In caso di mancata emanazione dei protocolli di intesa di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, sentite le università interessate, nominano un commissario *ad acta*».

1.0.1

CURSI, GRAMAZIO, TOTARO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.***(Nomina del direttore generale)*

1. Il direttore generale è nominato dalla regione, acquisito il parere del rettore dell'università».

Art. 2.**2.4 (testo 2)**BINETTI, *relatore**Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 2, comma 1, della legge 2 aprile 2001, n. 136, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "In applicazione del presente articolo, i beni appartenenti al patrimonio indisponibili dello Stato comunque in uso alle università sono trasferiti alle stesse. I verbali di consistenza redatti dalle università, da notificarsi all'Agenzia del demanio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, costituiscono titolo per la trascrizione dei beni, senza che ne derivino oneri, diritti o tributi da corrispondere da parte delle università. I beni del demanio dello Stato comunque in uso alle università statali per le finalità istituzionali per le facoltà di medicina e chirurgia e tutti i beni immobili, per i quali è in corso di verifica l'interesse culturale, sono concessi in uso gratuito, finché permane l'utilizzo istituzionale; il concessionario esercita i diritti del proprietario e ne assume gli oneri, nei limiti imposti dalla natura de-

maniale del bene. L'esito negativo della verifica dell'interesse culturale determina il trasferimento in proprietà."».

2.1

CAPELLI, EMPRIN GILARDINI, GAGLIARDI, VALPIANA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La cessione di cui al comma 1 cessa di avere efficacia qualora non venga rispettato il vincolo di destinazione per finalità istituzionali».

2.3

BINETTI, *relatore*

Aggiungere infine il seguente comma:

«4-bis. Gli immobili oggetto di trasferimento alle università sono inalienabili».

2.2

CURSI, GRAMAZIO, TOTARO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. I beni demaniali di cui al presente articolo non possono essere utilizzati per alcun fine lucrativo. I beni immobili e mobili già destinati in modo prevalente all'attività assistenziale hanno il vincolo di destinazione ad attività assistenziale».

Art. 3.

3.1

TOMASSINI, BIANCONI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO, ASCIUTTI

Al comma 1 sostituire le parole: «il Ministero della salute e il Ministero dell'università e della ricerca» con le seguenti: «le regioni e le province autonome» e le parole: «sentite la regione e l'università interessate» con le seguenti: «sentite le università interessate».

3.2

TOMASSINI, BIANCONI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO, ASCIUTTI

Al comma 2, sostituire le parole: «il Ministero della salute, il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero dell'economia e delle finanze» *con le seguenti:* «le regioni e le province autonome» *e le parole:* «sentite la regione e le università interessate» *con le seguenti:* «sentite le università interessate».

Art. 4.**4.3**

TOMASSINI, BIANCONI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO, ASCIUTTI

Al comma 1, dopo le parole: «diagnostiche e terapeutiche» *inserire le seguenti:* «sono istituite, in tutte le aziende ospedaliere, le aziende integrate ospedaliero-universitarie, gli IRCCS e le aziende USL dotate di presidi ospedalieri, le Unità di gestione del rischio clinico. A tal fine».

4.4

TOMASSINI, BIANCONI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO, ASCIUTTI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le regioni e le province autonome identificano organismi per la valutazione, l'efficacia e l'efficienza delle Unità di gestione del rischio clinico di cui al comma 1».

4.2BINETTI, *relatore*

Al comma 2, sostituire le parole: «dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2008 e 2009» *con le seguenti:* «dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007».

4.1

CAPELLI, EMPRIN GILARDINI, GAGLIARDI, VALPIANA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana le linee guida che precisano le procedure diagnostiche e terapeutiche, connesse alle singole patologie, al fine di ridurre al massimo qualsiasi tipo di infezione nosocomiale».

4.0.1

TOMASSINI, BIANCONI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO, ASCIUTTI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:***«Art. 4-bis.***(Misure per migliorare la sicurezza della pratica clinica)*

1. Allo scopo di migliorare la sicurezza della pratica clinica le regioni e le province autonome istituiscono, nelle aziende ospedaliere, nelle aziende integrate ospedaliero-universitarie, negli IRCCS e nelle aziende USL dotate di presidi ospedalieri, una Unità di valutazione delle tecnologie ad integrazione della Unità di gestione del rischio clinico.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni e le province autonome definiscono con regolamento le modalità di istituzione, funzionamento e finanziamento di dette Unità».

Art. 5.**5.1**

PELLEGATTA

Sopprimere il comma 1.

5.2

CAPELLI, EMPRIN GILARDINI, GAGLIARDI, VALPIANA

Sopprimere il comma 1.

5.3

CAPELLI, EMPRIN GILARDINI, GAGLIARDI, VALPIANA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la parola: "intermediazione" è sostituita, ovunque ricorra, dalle seguenti: "di orientamento, anche tramite fornitura di strumenti e servizi, ai fini dell'inserimento nel mercato del lavoro"».

5.4

ADRAGNA, PAPANIA, BOSONE, ROSSI Paolo, CUSUMANO, FUDA, BAIO, BOBBA, FERRANTE, FAZIO, ROILO, RANDAZZO, MONTALBANO, CURSI

Sopprimere il comma 2.

5.4 (testo 2)

ADRAGNA, PAPANIA, BOSONE, ROSSI Paolo, CUSUMANO, FUDA, BAIO, BOBBA, FERRANTE, FAZIO, ROILO, RANDAZZO, MONTALBANO, CURSI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I direttori dell'Accademia di arte drammatica e dell'Accademia di danza in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, mantengono le funzioni fino alla cessazione del rapporto per effetto del verificarsi di cause previste dalla normativa vigente».

5.5

CURSI, GRAMAZIO, TOTARO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai professori e ai ricercatori universitari strutturati con funzioni assistenziali, oltre alle indennità previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, spetta l'indennità di equiparazione

di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nella misura occorrente ad equiparare il loro stipendio universitario a quello del dirigente medico ospedaliero di pari mansioni, funzioni e anzianità».

5.0.4 (testo 2)

BINETTI, *relatore*

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Scuole di specializzazione)

1. Può essere ammesso in soprannumero alla formazione specialistica chi sia già in possesso di titolo di specialista. L'ammissione in soprannumero è disposta, a seguito di specifica graduatoria, nella misura massima del 20 per cento dei posti previsti a bando nella singola scuola e comunque nel limite dei posti previsti a statuto dalla singola scuola, al fine di garantire il percorso formativo professionalizzante. La metà di detti posti in soprannumero è riservata al personale medico di ruolo negli ospedali pubblici, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, in strutture assistenziali identificate nei protocolli d'intesa università-regione o in altre strutture assistenziali a tal fine indicate dalla regione; gli interessati debbono allegare alla domanda di partecipazione al concorso di ammissione un atto formale della direzione sanitaria della struttura che certifichi:

- a) l'essere in servizio all'atto della presentazione della domanda;
 - b) l'interesse della struttura a che il medico in questione consegua la specializzazione avendo in atto o avendo disposto con atto ufficiale approvato dalla regione l'istituzione di una struttura clinica corrispondente alla specializzazione stessa;
 - c) il mantenimento della corresponsione degli emolumenti per tutta la durata della specializzazione;
 - d) l'autorizzazione ad adempiere agli obblighi connessi con il percorso formativo».
-

5.0.1

PERRIN, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, TONINI, MOLINARI, BOSONE, MONTALBANO, NEGRI, RUBINATO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norme in materia di università non statali istituite ai sensi dell'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

1. In conseguenza del particolare regime di finanziamento delle Università non statali autorizzate a rilasciare titoli accademici aventi valore legale e istituite ai sensi dell'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, l'inserimento delle stesse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istat ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, rileva unicamente a fini statistici.

2. La facoltà della Regione autonoma Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano di applicare le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti strumentali, nonché per gli enti a ordinamento regionale o provinciale, prevista all'articolo 1, comma 663, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è estesa anche nei confronti delle università di cui al comma 1 del presente articolo».

5.0.2

CURSI, GRAMAZIO, TOTARO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Convocazione delle organizzazioni sindacali)

1. Nei policlinici universitari in cui vi siano dipendenti del servizio sanitario regionale debbono essere convocate dalla parte pubblica anche le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità».

5.0.3

CURSI, GRAMAZIO, TOTARO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Convocazione delle organizzazioni sindacali della dirigenza medica e veterinaria)

1. Nei policlinici universitari debbono essere convocati dalla parte pubblica le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica e veterinaria per la discussione dell'applicazione di quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517».

5.0.6

TOMASSINI, BIANCONI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO, ASCIUTTI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure urgenti per la turnazione del personale sanitario)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. In tutte le strutture di ricovero e cura, tra le ore 0 e le ore 24, ai lavoratori a turni debbono essere concesse almeno undici ore di riposo anche non consecutive. La presente disposizione si applica a far data dal 29 aprile 2003"».

Art. 6.**6.1**BINETTI, *relatore*

Al comma 1, sostituire le parole: «delle disposizioni della presente legge» con le seguenti «degli articoli 1, 2, 3 e 5».

COMMISSIONI CONGIUNTE

5^a (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Mercoledì 13 giugno 2007

21^a Seduta

*Presidenza del Presidente della Commissione bilancio
della Camera dei deputati*

Lino DUILIO

Interviene il ministro dell'economia e delle finanze, Tommaso Padoa-Schioppa.

La seduta inizia alle ore 20,40.

AUDIZIONI

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento del Senato e dell'articolo 143 del Regolamento della Camera dei deputati, in ordine alla riclassificazione del bilancio dello Stato

Lino DUILIO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso e trasmissione sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori del deputato Antonio Giuseppe Maria VERRO, alla quale risponde il ministro dell'economia e delle finanze, Tommaso PADOA-SCHIOPPA, il presidente Lino DUILIO introduce l'audizione.

Il ministro dell'economia e delle finanze Tommaso PADOA-SCHIOPPA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono i deputati Gianfranco CONTE (*FI*), Daniela GARNERO SANTANCHÈ (*AN*), Ettore PERETTI (*UDC*), Antonio Giuseppe Maria VERRO (*FI*), Maria LEDDI MAIOLA (*Ulivo*), il senatore Enrico MORANDO (*Ulivo*), presidente della Commissione bilancio del Senato, i deputati Marino ZORZATO (*FI*), Rolando NANNICINI (*Ulivo*), Michele VENTURA (*Ulivo*), i senatori Amedeo CICCANTI (*UDC*), Gianfranco MORGANDO (*Ulivo*), i deputati Francesco Piro, Adriano MUSI (*Ulivo*) ed il senatore Raffaele TECCE (*RC-SE*), ai quali replica il ministro dell'economia e delle finanze, Tommaso PADOA-SCHIOPPA ed il ragioniere generale dello Stato, Mario CANZIO.

Lino DUILIO, *presidente*, dopo aver compiuto alcune considerazioni conclusive, ringrazia il ministro dell'economia e delle finanze, Tommaso Padoa-Schioppa e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 23.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 13 giugno 2007

125^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

CALVI

indi del Presidente

BIANCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali Naccarato e per la giustizia Daniela Melchiorre.

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Micheli.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(1119) ZANETTIN ed altri. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 12 giugno.

Il presidente CALVI (*Ulivo*), relatore, ricorda le condizioni indicate dalla Commissione bilancio nel suo parere sul disegno di legge che, inoltre, è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione anche su alcuni emendamenti. Prendendo atto di tali condizioni, si riserva di elaborare alcune proposte di modifica del testo da sottoporre alla stessa Commissione bilancio insieme ad una relazione tecnica del Governo, che propone pertanto di richiedere una volta che saranno disponibili i nuovi emendamenti.

Il senatore PALMA (*FI*) esprime riserve sul fondamento del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio su alcune disposizioni e condivide la proposta di chiedere una relazione tecnica sulle nuove propo-

ste di modifica appena preannunciate, da integrare con elementi informativi circa il trattamento economico dei magistrati interessati dalla norma transitoria di cui all'emendamento 9.1.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1518) Contributo al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio dell'articolo 208 del disegno di legge governativo

(Parere alla 13^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore VILLONE (*SDSE*) illustra il disegno di legge in titolo il quale non suscita rilievi di costituzionalità; propone quindi di esprimere un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere formulato dal relatore.

(1169) Vittoria FRANCO ed altri. – Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento

(Parere alla 7^a Commissione su testo ed emendamento. Esame. Parere favorevole con condizioni sul testo. Parere favorevole con condizioni e osservazioni sull'emendamento 1.100)

Il relatore VILLONE (*SDSE*) illustra il disegno di legge n. 1169 e l'emendamento della relatrice 1.100, interamente sostitutivo. Nel condividere le finalità perseguite dall'intervento così realizzato, propone di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge, a condizione che l'articolo 3 sia riformulato nel senso di prevedere che l'accertamento delle difficoltà di apprendimento, ai fini di cui al disegno di legge in esame, sia affidato al Servizio sanitario nazionale. Inoltre, propone di formulare un parere di contenuto identico sull'emendamento 1.100.

La senatrice GAGGIO GIULIANI (*RC-SE*) esprime riserve sulla previsione di interventi idonei a individuare i casi sospetti di DSA da parte delle scuole di ogni ordine e grado: in proposito, ritiene che un accertamento diagnostico non possa essere effettuato prima dei sei o sette anni di età.

Condivide la proposta di parere avanzata dal relatore, sottolineando la circostanza che i sintomi di DSA possono essere anche simulati: al fine di evitare possibili abusi, è opportuno affidare la responsabilità della diagnosi a un medico specialista appartenente al Servizio sanitario nazionale.

Il senatore SAPORITO (*AN*) non condivide l'esigenza di prescrivere l'appartenenza al Servizio sanitario nazionale dello specialista che effettua la diagnosi, paventando il rischio che tale previsione non assicuri la necessaria tempestività dell'accertamento. Considera, infine, incongruo esprimere un parere sia sul disegno di legge n. 1169 sia sull'emendamento della relatrice 1.100, interamente sostitutivo, che si configura sostanzialmente come un nuovo testo per l'iniziativa in titolo e che ritiene costituisca la base della discussione che si sta svolgendo nella Commissione di merito.

Il presidente CALVI ritiene opportuna la condizione proposta dal relatore in quanto l'accertamento della patologia dà luogo a una differente modalità di fruizione del servizio scolastico e dunque non può escludersi che in taluni casi vi siano degli abusi. Inoltre osserva che una delle disposizioni contenute sia nel disegno di legge, sia nell'emendamento 1.100 assicura vantaggi, indubbiamente giustificati, anche per i familiari degli alunni stessi: tali prescrizioni, pertanto, dovrebbero trovare fondamento in un accertamento sanitario svolto dalle strutture pubbliche.

Il senatore SINISI (*Ulivo*) osserva che l'intervento del Servizio sanitario nazionale potrebbe essere limitato alla fase della certificazione, dovendo però rimanere libera la facoltà di rivolgersi a uno specialista non appartenente al Servizio sanitario nazionale. In ogni caso, ritiene pleonastico il riferimento a uno specialista «qualificato».

Il senatore PALMA (*FI*) ritiene che la patologia possa essere diagnosticata da uno specialista di fiducia. Successivamente, come accade in altri casi simili, a fronte della richiesta di servizi specifici, l'amministrazione scolastica potrebbe verificare la certificazione attraverso l'intervento di uno specialista del Servizio sanitario nazionale.

Esprime inoltre alcune perplessità sulla compatibilità costituzionale dell'articolo 3, comma 4 dell'emendamento 1.100 che prevede attività di identificazione precoce per individuare gli alunni a rischio di DSA.

Il presidente CALVI propone di inserire nel parere un'osservazione attraverso la quale si chieda alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di inserire all'articolo 1, comma 1, le parole: «Ai fini della presente legge». Sarebbe incongruo, infatti, definire in via legislativa, senza quella condizione, fenomeni i cui caratteri sono fondati invece su qualificazioni scientifiche.

Inoltre, ritiene che l'emendamento 1.100, che intende sostituire l'intero testo del disegno di legge, debba essere inteso in conformità alla procedura legislativa prevista dalla Costituzione, come l'insieme di una serie coerente di distinte proposte di modifica. In tal senso appare dunque corretto pronunciarsi sia sul disegno di legge, sia sull'emendamento.

Il relatore VILLONE (*SDSE*) concorda con il rilievo formulato dal presidente Calvi sulle disposizioni definitorie, che propone di inserire come ulteriore condizione al parere favorevole sia sul disegno di legge sia sull'emendamento. Riguardo all'obiezione procedurale avanzata dal senatore Saporito, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimersi sia sul testo del disegno di legge n. 1169 adottato dalla Commissione come testo base, sia sull'emendamento della relatrice 1.100, che va inteso come una proposta unica che raccoglie una pluralità di emendamenti. Propone che tale precisazione costituisca l'oggetto di un'osservazione sull'emendamento stesso. Quanto all'obiezione sollevata dal senatore Palma, precisa che lo stesso articolo 3, comma 4, specifica che l'esito delle attività di identificazione precoce non costituisce comunque una diagnosi di DSA.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori e previa dichiarazione di voto contrario del senatore SAPORITO (*AN*), la Commissione approva i pareri formulati dal relatore, pubblicati in allegato al resoconto.

(1484) Disposizioni in materia di delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto

(Parere alla 8^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con condizione, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore VILLONE (*SDSE*) illustra un parere in parte non ostativo con condizione, in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo sugli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere formulato dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto.

IN SEDE REFERENTE

(947) MANTOVANO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione della donna di origine extracomunitaria presente in Italia

(1443) Silvana AMATI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione della donna straniera immigrata presente in Italia

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 giugno.

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti al testo unificato proposto dalla relatrice, già pubblicato in allegato al resoconto della seduta precedente, che si intendono illustrati.

La relatrice ALBERTI CASELLATI (*FI*) invita i proponenti a ritirare entrambi gli emendamenti che, a suo avviso, restringono eccessivamente l'ambito dell'inchiesta parlamentare.

La senatrice AMATI (*Ulivo*) ritiene che le proposte di modifica in esame siano migliorative del testo e non condivide il giudizio della relatrice secondo la quale essi comprimerebbero l'attività della Commissione d'inchiesta. Tuttavia, al fine di assicurare il consenso sulla iniziativa legislativa, ritira l'emendamento 2.1 mentre insiste per l'accoglimento dell'emendamento 2.2.

Il senatore MANTOVANO (*AN*) si compiace per il ritiro dell'emendamento 2.1 che, a suo giudizio, avrebbe potuto limitare l'ambito dell'inchiesta.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 2.2 è posto in votazione e risulta accolto.

La senatrice GAGGIO GIULIANI (*RC-SE*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di istituire una Commissione d'inchiesta parlamentare in base al testo formulato dalla relatrice. Sottolinea la circostanza che i fenomeni di violenza interessano anche e forse soprattutto le donne italiane e ritiene che un'indagine conoscitiva sulla condizione femminile nei luoghi di lavoro consentirebbe un'analisi più accurata dei fenomeni di disagio e di emarginazione. Inoltre, ritiene che l'ingerenza della Commissione d'inchiesta, che agisce anche in base ai poteri dell'autorità giudiziaria, scoraggerebbe la collaborazione delle associazioni degli immigrati e le denunce di episodi di violenza. Infine, chiede di precisare la fonte dei dati sulla condizione delle donne immigrate citati dalla relatrice.

Il senatore SINISI (*Ulivo*) condivide le osservazioni svolte dalla senatrice Gaggio Giuliani e tuttavia ritiene che l'oggettiva maggiore debolezza delle donne immigrate, che incontrano difficoltà a utilizzare gli strumenti per la tutela dei loro diritti, suggerisce l'opportunità di un'inchiesta parlamentare sulla condizione delle donne straniere che vivono in Italia.

Inoltre, i poteri dell'autorità giudiziaria riconosciuti alle Commissioni parlamentari d'inchiesta sono esercitati con grande prudenza e solo al fine di acquisire atti e documenti, senza fini coercitivi verso le persone interessate dall'inchiesta: il primo obiettivo della Commissione dovrà essere proprio quello di ricercare la più ampia collaborazione con le associazioni dei migranti.

Il presidente BIANCO invita la senatrice Gaggio Giuliani a riconsiderare la posizione contraria del Gruppo a cui appartiene e a tradurre le proprie preoccupazioni circa l'esercizio dei poteri della Commissione d'inchiesta in un apposito ordine del giorno.

Il senatore MANTOVANO (AN) ricorda la cautela con cui le Commissioni d'inchiesta utilizzano i poteri loro riconosciuti: in base alla proposta in esame l'attenzione si soffermerà su particolari tipi di violenza, talvolta teorizzata in base a principi culturali o religiosi. La Commissione d'inchiesta avrà il compito di raccogliere informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative del fenomeno e non avrà alcun interesse a indebite ingerenze nei confronti delle persone interessate dall'inchiesta.

La senatrice AMATI (*Ulivo*), preannunciando il voto favorevole del suo Gruppo, esprime apprezzamento per la formulazione del testo a cui si è giunti con l'esame in Commissione.

La relatrice ALBERTI CASELLATI (*FI*) precisa che i dati da lei forniti nella relazione introduttiva sono tratti da fonti della Caritas.

Replicando alle osservazioni svolte dalla senatrice Gaggio Giuliani, ricorda che numerose indagini anche in sede parlamentare non sono state abbastanza efficaci e non hanno prodotto effetti significativi sulla condizione delle donne. In mancanza di una Commissione d'inchiesta parlamentare, si delegherebbe ancora una volta solo alla magistratura il compito di accertare i fenomeni di violenza sulle donne immigrate.

Infine, sottolinea che le associazioni dei migranti saranno gli interlocutori privilegiati nell'attività d'inchiesta.

La senatrice GAGGIO GIULIANI (*RC-SE*) preannuncia per la discussione in Assemblea la presentazione di un ordine del giorno, tendente a precisare le modalità di esercizio dei poteri della Commissione d'inchiesta nei confronti delle associazioni dei migranti, sul quale la relatrice Alberti Casellati assicura fin d'ora un parere favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce alla relatrice Alberti Casellati il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del testo unificato elaborato per i disegni di legge in titolo, come modificato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BIANCO comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha fatto conoscere preventivamente il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva in tema di servizi di informazione per la sicurezza: seguito dell'audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Enrico Micheli

Prosegue l'indagine conoscitiva, avente ad oggetto il disegno di legge n. 1335 (servizi di informazione per la sicurezza) e i disegni di legge connessi, sospesa nella seduta del 5 giugno. Prosegue l'audizione del sottosegretario Micheli, sospesa nella seduta precedente.

Il sottosegretario MICHELI ritiene che possa essere risolto altrimenti lo stretto collegamento, previsto attualmente nel disegno di legge n. 1335, tra il trattamento economico del personale dei servizi di informazione per la sicurezza e di quello della Polizia di Stato. Si sofferma sui compiti del DIS, di analisi strategica, amministrativi e di coordinamento dei servizi di informazione e sottolinea l'opportunità delle disposizioni, contenute nel disegno di legge, concernenti la revisione della disciplina del segreto di Stato, tenendo conto della necessità di modificare tempestivamente le regole sulla durata della classificazione, anche per assicurarne l'omogeneità con le normative degli altri Paesi.

Ricorda, quindi, gli specifici compiti del RIS nell'ambito della logistica e delle strategie delle Forze armate, che consigliano di prevedere una posizione distinta da quella del Servizio di informazione per l'estero, mentre è opportuno disciplinare le forme di collaborazione con il sistema delle informazioni per la sicurezza.

Infine, ritiene opportuno ridurre il numero dei componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza, anche per assicurare il massimo di riservatezza dell'organo, e giudica preferibile che la redazione dei regolamenti applicativi sia demandata agli stessi servizi di informazione, coordinati dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, salva la possibilità di un successivo intervento da parte di una commissione di esperti.

Il PRESIDENTE ringrazia il sottosegretario Micheli e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SULLA DESIGNAZIONE DEL NUOVO RAPPRESENTANTE IN COMMISSIONE DEL GRUPPO DELL'ULIVO

Il PRESIDENTE rivolge un augurio di buon lavoro al senatore Sinisi, designato dal suo Gruppo quale rappresentante nella Commissione.

Si associa la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1335) *Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierio; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierio; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga

(68) *MALABARBA. – Norme in materia di durata del segreto di Stato e modifica dell'articolo 204 del codice di procedura penale concernente l'esclusione del segreto di Stato per i reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione e per i delitti di strage*

(139) *MANTOVANO ed altri. – Norme sulla riforma dell'organizzazione e dei processi relativi alla politica informativa e di sicurezza*

(246) *BULGARELLI ed altri. – Disposizioni in materia di accesso ai documenti di Stato e istituzione di una Commissione per la desecretazione degli atti di Stato*

(280) *VITALI ed altri. – Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo*

(328) *RAMPONI. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e la disciplina del segreto di Stato*

(339) *COSSIGA. – Riforma dei Servizi di informazione e di sicurezza*

(360) *COSSIGA. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza*

(367) *COSSIGA. – Attribuzione al comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di commissione parlamentare d'inchiesta*

(765) *COSSIGA. – Disposizioni in materia di segretezza delle comunicazioni degli agenti dei servizi di informazione e sicurezza*

(802) *Massimo BRUTTI. – Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato*

(972) *RIPAMONTI. – Nuove norme in materia di esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato ai processi penali che proseguono con le norme previgenti*

(1190) *CAPRILI ed altri. – Riforma dell'ordinamento del sistema delle informazioni per la sicurezza*

(1203) *COSSIGA. – Norme di principio sulla fiducia internazionale e abrogazione della legge 24 ottobre 1977, n. 801, in materia di istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato*

– e petizioni nn. 45 e 399 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 giugno.

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1335, assunto come base per l'esame, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 30 maggio.

Il senatore MANTOVANO (AN) illustra l'emendamento 2.3, tendente a mantenere l'attuale denominazione dei servizi di informazione per la sicurezza. Dà conto anche degli emendamenti 4.8 e 4.10: il primo prevede l'istituzione di un Consiglio per il personale con il compito di verificare la correttezza dei sistemi di reclutamento e della gestione del personale; il secondo risponde all'esigenza di indicare processi definiti per le promozioni e per l'avanzamento in carriera degli operatori dei servizi. Ricorda anche l'emendamento 4.9, che assicura l'unitarietà della gestione del personale nel settore tecnico-logistico dell'intero sistema di informazioni per la sicurezza.

Auspica una riflessione sul rapporto tra il personale dei servizi di informazione e l'albo dei giornalisti professionisti: in proposito ricorda gli emendamenti 17.8 e 21.32.

Inoltre richiama l'emendamento 43.1, che prevede la costituzione di un comitato per la redazione dei regolamenti attuativi della legge, composto da sei esperti nominati dal Governo e dal Comitato parlamentare per la sicurezza.

Dà poi per illustrati i rimanenti emendamenti a propria firma.

Il presidente BIANCO esprime perplessità sull'opportunità di una designazione di alcuni componenti il comitato per i regolamenti da parte del Comitato parlamentare, che ha compiti di controllo sui servizi.

Conviene il senatore SINISI (*Ulivo*), il quale sostiene la stessa obiezione a proposito della composizione del Consiglio per il personale proposto con l'emendamento 4.8.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(20) Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione

(129) CUTRUFO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza

(600) Helga THALER AUSSERHOFER ed altri. – Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento

(904) CASSON ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1118) Laura BIANCONI. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l'accesso alle cariche elettive

(1391) SALVI e VILLONE. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati

(1392) CALDEROLI. – *Modificazioni della normativa per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*

(1442) CABRAS ed altri. – *Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(1450) TONINI ed altri. – *Introduzione del sistema elettorale proporzionale in circoscrizioni provinciali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1455) CUTRUFO. – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*

(1474) CALDEROLI. – *Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1572) PETERLINI ed altri. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature plurime*

(1573) PETERLINI ed altri. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati per la regione Trentino – Alto Adige*

(1583) Silvana AMATI ed altri. – *Misure per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive*

– e petizioni nn. 69, 189, 385, 387 e 439 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 20, 129, 600, 904, 1118, 1391, 1392, 1442, 1450 e 1474, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 1455, 1572, 1573 e 1583 e rinvio. Esame dei disegni di legge nn. 1455, 1572, 1573 e 1583, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 20, 129, 600, 904, 1118, 1391, 1392, 1442, 1450 e 1474 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 16 maggio.

Il PRESIDENTE dà conto dell'assegnazione dei disegni di legge nn. 1455, 1572, 1573 e 1583, che propone di esaminare congiuntamente agli altri disegni di legge in titolo.

La Commissione conviene.

Il presidente BIANCO (*Ulivo*), relatore, ricorda la dichiarazione d'urgenza per l'affare inerente ai disegni di legge in materia di riforma elettorale, pronunciata dall'Assemblea del Senato e il termine previsto per la raccolta delle firme sulla proposta di *referendum* abrogativo in materia. Sottolinea l'opportunità di un intervento legislativo di revisione della legge elettorale, che potrebbe essere approvato prima di quel termine almeno in un ramo del Parlamento.

Invita quindi i Gruppi parlamentari ad esprimere i rispettivi orientamenti su tre ipotesi principali di esame. La prima fa capo alla proposta di

tornare al previgente sistema elettorale, abrogando la legge approvata nella scorsa legislatura; la seconda ipotesi si ispira al modello tedesco, cioè un impianto proporzionale senza premio di maggioranza e con soglia di sbarramento; la terza, sostanzialmente conforme alle linee di indirizzo a suo tempo illustrate dal ministro Chiti, prevede modifiche alla disciplina vigente dirette a promuovere un maggior grado di governabilità, attraverso un adeguamento dei meccanismi per l'attribuzione del premio di maggioranza, a evitare un eccesso di frammentazione del sistema dei partiti, con soglie di sbarramento più efficaci, e a ripristinare e valorizzare il rapporto tra gli elettori e gli eletti mediante il tradizionale voto di preferenza ovvero facendo ricorso a collegi uninominali o a circoscrizioni di dimensioni ridotte.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*) ritiene che i Gruppi parlamentari dovrebbero pronunciarsi immediatamente sulle ipotesi di lavoro prospettate dal presidente relatore, in modo da scongiurare il rischio che il termine di quattro settimane disposto nella dichiarazione d'urgenza del Senato decorra senza che nei fatti si possa pervenire a un testo da sottoporre all'Assemblea.

Il senatore SAPORITO (*AN*) condivide tale preoccupazione e rileva che da parte della maggioranza non è pervenuta una proposta di testo per proseguire l'esame della riforma elettorale.

Il presidente BIANCO (*Ulivo*) precisa che la materia della riforma elettorale non riguarda la sola maggioranza e presuppone un consenso più ampio; in tale contesto, non sarebbe opportuna una proposta della maggioranza da sottoporre alle altre forze politiche.

Anche il senatore TIBALDI (*IU-Verdi-Com*) sollecita l'individuazione di un testo da assumere quale base per l'esame e informa che la sua parte politica presenterà presto un'ulteriore iniziativa di revisione della legge elettorale, analoga a quella contenuta nel disegno di legge n. 1474, di iniziativa del senatore Calderoli.

Tenuto conto dell'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, il PRESIDENTE propone di sospendere temporaneamente i lavori.

Conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 16,30, riprende alle ore 16,45.

Il senatore SARO (*DCA-PRI-MPA*) sottolinea la necessità di un'ampia intesa per modificare la legge elettorale vigente, riconsiderando la scelta del bipolarismo che, a suo avviso, non è in grado di garantire la stabilità e la governabilità.

La situazione del sistema politico non consente di risolvere tutti i problemi connessi al meccanismo elettorale: in particolare, a suo giudizio non è possibile ridurre la frammentazione del sistema politico, poiché misure in tale direzione troverebbero senza dubbio l'ostilità dei partiti minori.

Auspica, allora, un'intesa tra le forze politiche maggiori, che preferibilmente aderisca al modello elettorale tedesco.

Il senatore PASTORE (FI) ricorda il favore del suo Gruppo per le proposte illustrate dal ministro Chiti a seguito della consultazione svolta presso i Gruppi parlamentari e le forze politiche: in particolare, la conferma del bipolarismo, la riduzione della frammentazione del sistema politico, la scelta attraverso la consultazione elettorale del candidato alla carica di Presidente del Consiglio, della maggioranza parlamentare e del programma di governo.

Riafferma la validità del sistema elettorale approvato nella scorsa legislatura: esso è stato apprezzato dall'elettorato, come dimostra la partecipazione al voto e, a suo giudizio, può garantire un buon livello di governabilità. Al contrario, esclude il ritorno alla legge elettorale vigente fino al 2006, che solo casualmente ha consentito la formazione di maggioranze certe. Esclude anche l'opzione del modello elettorale tedesco: anch'esso non assicura un adeguato livello di governabilità e il suo funzionamento ha avuto successo in Germania solo in presenza di una consistente soglia di sbarramento e grazie al bando delle forze politiche più estremiste.

Propende, quindi, per il progetto presentato dal senatore Calderoli (disegno di legge n. 1474), che recepisce nella sostanza anche le ipotesi di soluzione illustrate a suo tempo dal ministro Chiti.

Il senatore RUSSO SPENA (RC-SE) ribadisce l'orientamento del suo Gruppo, favorevole a una riforma della vigente legge elettorale attraverso un progetto condiviso dalle forze politiche della maggioranza e dell'opposizione e diretto a evitare il *referendum* abrogativo. Sottolinea la preferenza per il modello elettorale tedesco, da correggere per renderlo coerente al sistema politico italiano, escludendo tuttavia la concomitanza di una clausola di sbarramento (fissata preferibilmente al 4 per cento) con l'attribuzione di un premio di maggioranza.

Inoltre, è auspicabile l'approvazione di una riforma costituzionale che introduca anche nel nostro ordinamento la cosiddetta sfiducia costruttiva nel senso tradizionale di quell'istituto.

Il senatore SINISI (Ulivo), a nome del suo Gruppo, condivide l'esigenza di una riforma della legge elettorale e ribadisce la preferenza per il sistema maggioritario con doppio turno di collegio. Prendendo atto, tuttavia, che tale ipotesi non registra un sufficiente consenso tra le forze politiche, dichiara la disponibilità a confrontarsi sul modello elettorale che, tra quelli indicati dal presidente relatore, avrà la più ampia preferenza delle forze politiche. In particolare, auspica che si rafforzi il rapporto

tra eletti e cittadini elettori, anche per soddisfare una delle principali esigenze sottolineate dai promotori dei quesiti referendari.

Il senatore SAPORITO (*AN*) prende atto della preferenza manifestata da alcuni Gruppi politici sull'ipotesi di un testo che si ispiri al disegno di legge n. 1474, di iniziativa del senatore Calderoli.

Il senatore PALMA (*FI*) fa presente che il suo Gruppo svolgerà domani un'apposita riunione sul tema della riforma elettorale e si riserva di indicare l'orientamento conseguente sulle ipotesi formulate dal presidente relatore. In mancanza di una proposta unitaria da parte della maggioranza, per comprensibili ragioni politiche legate alla fragilità della coalizione, rileva che i Gruppi parlamentari propendono per assumere quale testo base la proposta avanzata dal senatore Calderoli. Esprime comunque una riserva sull'ipotesi di ripristinare il voto di preferenza.

Il senatore PASTORE (*FI*), commentando alcune notizie rilanciate da agenzie di stampa in merito a una dichiarazione dell'onorevole Berlusconi, favorevole alla reintroduzione del sistema elettorale vigente fino al 2006 (cosiddetto *Mattarellum*) precisa che le affermazioni del presidente di Forza Italia sono nel senso di osservare che quel sistema elettorale, nella situazione attuale, favorirebbe senz'altro la coalizione di centrodestra.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*FI*) precisa che il suo Gruppo aderisce all'ipotesi di assumere quale testo base il disegno di legge n. 1474.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*) sottolinea che non vi sarebbe un sufficiente consenso sulla proposta di adottare anche in Italia il modello elettorale vigente in Germania, in particolare per le resistenze dei partiti minori, che sarebbero danneggiati dalla soglia di sbarramento, a suo giudizio connaturata a quel modello. Escludendo il ritorno al cosiddetto *Mattarellum*, che pure non trova un adeguato supporto tra le forze politiche, dichiara l'adesione del suo Gruppo all'ipotesi di assumere come base di esame i principi della cosiddetta bozza Chiti, che egli ha trasferito con alcuni adattamenti nel disegno di legge n. 1474, sul quale si verifica il consenso di molte forze politiche.

Il senatore MAFFIOLI (*UDC*) esprime la preferenza del suo Gruppo per il modello elettorale tedesco, in particolare per la proposta avanzata dai senatori Salvi e Villone (disegno di legge n. 1391). Dichiarò comunque la disponibilità a esaminare un progetto che, tra l'altro, favorisca la governabilità del sistema e consenta di ridurre il numero dei partiti politici rappresentati in Parlamento.

Il presidente BIANCO (*Ulivo*), relatore, riassumendo i termini del dibattito rileva che emerge una propensione per assumere quale testo base

per il seguito dell'esame il disegno di legge n. 1474 del senatore Calderoli, che modifica e sviluppa l'impianto normativo vigente, ovvero un testo che adatti al contesto italiano il modello elettorale tedesco, mentre sembra escluso il ripristino della legge elettorale vigente fino al 2006.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*) insiste affinché l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari adotti un calendario dei lavori della Commissione che consenta di definire tempestivamente un testo di riforma elettorale da sottoporre all'Assemblea del Senato.

Il PRESIDENTE si riserva di sottoporre una proposta in tal senso all'Ufficio di Presidenza, che si riunirà all'inizio della prossima settimana.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta domani, giovedì 14 giugno, alle ore 8,30, in particolare per proseguire l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1335.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1484

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1484, esprime, per quanto di competenza i seguenti pareri:

– parere non ostativo sugli emendamenti 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18 e 1.19 a condizione che siano integrati con la determinazione di specifici principi e criteri direttivi, in conformità all'articolo 76 della Costituzione;

– parere non ostativo sugli emendamenti 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51 e 1.52 invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l'incidenza che la modifica di principi e criteri direttivi di una legge che ha conferito una delega già esercitata dal Governo può determinare sui decreti legislativi nel frattempo adottati;

– parere non ostativo sui restanti emendamenti.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1169
E SUL RELATIVO EMENDAMENTO**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole a condizione che l'articolo 3 sia modificato prevedendo che l'accertamento della dislessia, disgrafia e discalculia (DSA) ai fini della disciplina recata dal ddl n. 1169 sia affidato al Servizio Sanitario Nazionale. È infatti chiaro che una diversità nella fruizione di un servizio pubblico quale il servizio scolastico trova appropriato fondamento nella certificazione di un soggetto parimenti pubblico, anche al fine di una necessaria uniformità di trattamento che eviti il rischio di ingiustificate disparità. Il parere favorevole è inoltre condizionato a una riformulazione dell'articolo 1 che chiarisca che le definizioni normative delle difficoltà di apprendimento ivi contenute sono dettate esclusivamente ai fini della disciplina così introdotta.

Esaminato inoltre l'emendamento 1.100, nel presupposto che la proposta sia da intendere quale pluralità di emendamenti sostitutivi dei singoli articoli del disegno di legge n. 1169, in conformità a quanto sancito dall'articolo 72 della Costituzione, la Commissione esprime per quanto di competenza un parere favorevole, a condizione che il suo articolo 3 sia riformulato prevedendo che l'accertamento della dislessia, disgrafia e discalculia (DSA) ai fini della disciplina recata dal ddl n. 1169 sia affidato al Servizio Sanitario Nazionale. È infatti chiaro che una diversità nella fruizione di un servizio pubblico quale il servizio scolastico trova appropriato fondamento nella certificazione di un soggetto parimenti pubblico, anche al fine di una necessaria uniformità di trattamento che eviti il rischio di ingiustificate disparità. Il parere favorevole è inoltre condizionato a una riformulazione del suo articolo 1 che chiarisca che le definizioni normative delle difficoltà di apprendimento ivi contenute sono dettate esclusivamente ai fini della disciplina così introdotta.

**TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA RELATRICE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 947 E 1443**

**(Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulla condizione della donna straniera immigrata in Italia)**

Art. 1.

(Istituzione della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, fino alla presentazione alle Camere di una relazione conclusiva dei lavori, e comunque non oltre il termine di durata della XV legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», sulla condizione della donna straniera immigrata in Italia, e più in generale sul rispetto dei diritti fondamentali della persona sanciti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nei luoghi di lavoro e nelle formazioni sociali.

Art. 2.

(Funzioni della Commissione)

1. La Commissione ha il compito di:

a) svolgere indagini per fare emergere le reali condizioni di vita quotidiana all'interno dei nuclei familiari, nei luoghi di lavoro e nelle formazioni sociali, con particolare riferimento alle comunità di origine presenti in Italia;

b) accertare il grado di rispetto, in tali contesti, dei diritti fondamentali della persona, ai sensi dell'articolo 1, la qualità delle violazioni di tali diritti e le relative cause;

c) verificare la congruità della normativa vigente in materia e della sua applicazione;

d) accertare il grado di attenzione e la capacità di intervento delle autorità, in primo luogo delle pubbliche amministrazioni competenti a svolgere un'attività di prevenzione delle violazioni dei diritti di cui alla lettera *b)*;

e) formulare proposte di carattere amministrativo e, se necessario, legislativo al fine di realizzare la più adeguata prevenzione e il più efficace contrasto di ogni violazione dei diritti di cui alla lettera b).

Art. 3.

(Poteri della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori in uno o più comitati, secondo il regolamento di cui all'articolo 7.

3. La Commissione termina i lavori con una relazione al Parlamento, da approvare a maggioranza assoluta dei componenti, nella quale illustra l'attività svolta, le conclusioni di sintesi e le proposte, in conformità a quanto stabilito dagli articoli 1 e 2.

4. Possono essere presentate e discusse in Commissione relazioni di minoranza, che sono trasmesse al Parlamento unitamente alla relazione approvata.

Art. 4.

(Composizione e articolazione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno una delle Camere.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente, da un vicepresidente e da due segretari, ed è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nella elezione del presidente, se nessun componente riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. Per la elezione del vicepresidente e dei due segretari, ciascun componente della Commissione può scrivere sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti, e in caso di parità il più anziano di età.

Art. 5.

(Audizioni, testimonianze, atti e documenti)

1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366, 372 e 384 del codice penale.

2. La Commissione può acquisire, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti riguardanti procedimenti penali e inchieste in corso, garantendo la segretezza fino a quando essi siano coperti da segreto, nonché copie di atti e di documenti custoditi negli uffici della pubblica amministrazione, garantendo la riservatezza dei soggetti coinvolti.

3. L'autorità giudiziaria può ritardare la trasmissione delle copie degli atti e dei documenti richiesti, con decreto motivato, esclusivamente per esigenze istruttorie e per un periodo non superiore a sei mesi.

Art. 6.

(Segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale addetti alla stessa e i consulenti sono tenuti al segreto quanto agli atti e ai documenti di cui all'articolo 5.

2. La violazione del segreto è sanzionata ai sensi dell'articolo 326 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Art. 7.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati sono disciplinati da un regolamento approvato dalla Commissione prima dell'avvio dell'attività di inchiesta.

2. La Commissione può avvalersi della collaborazione di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, e dei consulenti che ritenga necessari.

3. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali, strumenti operativi e risorse posti a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa fra loro.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA RELATRICE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 947 E 1443**

Art. 2.

2.1

AMATI, LIVI BACCI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) svolgere indagini sulla condizione delle donne immigrate, con particolare riguardo al rispetto della parità di genere, nelle relazioni familiari, sociali, lavorative e con riferimento alle comunità di origine presenti in Italia;».

2.2

AMATI, LIVI BACCI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «, in tali contesti.».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 13 giugno 2007

52^a Seduta

Presidenza del Presidente

DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Di Santo.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1465) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica federale dell'Etiopia sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma il 26 settembre 2006

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente DINI ricorda che, in correlazione con l'esame del disegno di legge in titolo, nella seduta di ieri è stato proposto da vari senatori lo svolgimento di un dibattito sulla situazione in Etiopia, e più in generale, sulla situazione nel Corno d'Africa, esigenza che è stata rappresentata al Governo con il quale è in corso di definizione la data per lo svolgimento di un'apposita audizione.

Per quanto attiene più direttamente al provvedimento in esame, essendo stati acquisiti i pareri previsti, ovvero essendo scaduti i relativi termini, propone di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea chiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva, infine, all'unanimità la proposta del Presidente.

(1538) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica greca per lo sviluppo dell'interconnessione tra Italia e Grecia – Progetto IGI, fatto a Lecce il 4 novembre 2005

(Rinvio del seguito dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 giugno scorso.

Su proposta del presidente DINI, non essendo ancora pervenuti alcuni dei pareri previsti in relazione all'esame del disegno di legge in titolo, la Commissione conviene di rinviarne il seguito dell'esame.

(Doc. XXII, n. 14) BULGARELLI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 giugno scorso.

Il presidente DINI, con riferimento a quanto emerso nel corso della discussione generale apertasi nella scorsa seduta, evidenziando come la proposta in titolo abbia suscitato l'interesse della Commissione, sottolinea al riguardo l'opportunità di verificare preliminarmente, come proposto dal relatore, prima di assumere una decisione nel merito, l'eventuale sussistenza di elementi nuovi o non accertati nell'ambito della precedente inchiesta parlamentare idonei a giustificare l'istituzione di una nuova Commissione mediante l'avvio di un ciclo di audizioni di alcuni organi dello Stato e dell'Associazione «Ilaria Alpi» da concludersi in tempi rapidi.

Il senatore MELE (*SDSE*) esprime le proprie preoccupazioni in ordine allo svolgimento delle procedure informative proposte dal relatore posto che a suo avviso potrebbero rappresentare un fattore di impedimento nell'ambito del processo decisionale della Commissione. Rileva al riguardo come, alla luce del fatto che la precedente Commissione non ha prodotto risultati soddisfacenti, da una dilazione dei tempi di decisione potrebbero discendere numerose difficoltà di ordine politico, non soltanto in relazione alle aspettative della famiglia della giornalista uccisa, ma anche con riferimento all'opinione pubblica.

Il senatore COSSUTTA (*IU-Verdi-Com*) interviene rendendo noto come da parte dei presentatori della proposta siano state avanzate forti contrarietà all'orientamento assunto dalla Commissione nel corso della seduta precedente, lamentando il rischio che il programma di audizioni che si intenderebbe svolgere, sul quale aveva peraltro già espresso il proprio avviso favorevole, determini una dilazione della decisione in merito. Nel richiamare le conclusioni complessivamente non soddisfacenti della

precedente Commissione di inchiesta, ritiene prioritario avviare in modo serrato le procedure informative che si riterrà opportuno svolgere nella prospettiva di una rapida decisione da parte della Commissione sull'argomento.

Il senatore MARTONE (*RC-SE*), associandosi alle preoccupazioni espresse dai senatori testé intervenuti, precisa il senso del sostegno espresso nel corso della precedente seduta circa l'opportunità del ciclo di audizioni, a suo avviso, da svolgere non tanto nella prospettiva di riscontrare elementi nuovi, quanto piuttosto per operare una ricognizione dello stato dell'arte che, messo a disposizione della istituenda Commissione di inchiesta, possa essere oggetto degli ulteriori approfondimenti che in quella sede potranno essere condotti. In questo quadro esprime l'auspicio che siano assicurati tempi rapidi per lo svolgimento delle audizioni proposte dal relatore.

Il senatore FRUSCIO (*LNP*), con riferimento al quadro complessivo che emerge dall'esposizione del relatore, rileva come la eventuale decisione di istituire una nuova Commissione di inchiesta non debba nascere dall'esigenza di rimediare alle carenze dei lavori della precedente Commissione ma sia connessa alla opportuna verifica, se del caso, circa la sussistenza di fatti e circostanze nuovi rilevanti ai fini di una revisione delle conclusioni. In proposito, laddove non dovessero venire in evidenza tali elementi di novità, ritiene necessario che la Commissione affari esteri prenda definitivamente atto delle risultanze della precedente inchiesta, ancorché ritenute insoddisfacenti da parte di talune componenti politiche, in ragione del rispetto istituzionale dovuto all'attività compiuta da un organismo del Parlamento nella precedente legislatura. Al riguardo, esprime inoltre l'esigenza che i presentatori della proposta si adoperino per offrire gli opportuni spunti di approfondimento, rilevando come non sia sufficiente unicamente, per un'eventuale determinazione in senso positivo da parte della Commissione, un pur condivisibile sentimento di comprensione umanitaria nei confronti della famiglia Alpi, posto che l'eventuale delusione delle aspettative di chiarificazione sulla vicenda potrebbero aggravarne ulteriormente lo stato di demoralizzazione.

Il relatore POLITO (*Ulivo*) osserva che, avendo formalmente concluso i propri lavori la Commissione d'inchiesta istituita nella scorsa legislatura dalla Camera dei deputati, sebbene siano emerse perplessità e opinioni divergenti sul contenuto delle conclusioni, si pone l'esigenza preliminare di optare tra due ipotesi alternative sotto il profilo istituzionale e metodologico. La prima consiste nel riscontrare l'esistenza di una volontà politica volta comunque a istituire una nuova Commissione, la quale verrebbe in tal modo a costituire una sorta di prova d'appello rispetto alla precedente inchiesta per il fatto di svolgersi in un altro ramo del Parlamento e con una diversa maggioranza ed in tal caso – sottolinea – non sarebbe di grande utilità procedere con le audizioni proposte nella prece-

dente seduta. La scelta opposta consiste invece nel verificare, attraverso le procedure informative precedentemente ipotizzate, se sussistano nuovi elementi che giustifichino la decisione di costituire una nuova Commissione d'inchiesta. In tal caso lo svolgimento delle suddette audizioni, lungi dal rispondere a un intento dilatorio, potrebbe avvenire in tempi sufficientemente rapidi ascoltando i rappresentanti dei ministeri degli affari esteri e della giustizia e dei servizi di informazione e sicurezza nonché, eventualmente in via informale, l'Associazione «Ilaria Alpi» ed i familiari della giornalista scomparsa. In proposito dà anche conto di una lettera trasmessagli dai rappresentanti di tale Associazione che segnalano l'emergere di elementi di novità che giustificherebbero una nuova Commissione.

Il senatore MORSELLI (AN), nel sottolineare la necessità di acquisire elementi nuovi mediante procedure informative *ad hoc*, al fine di procedere ad un riesame, eventualmente, degli esiti della precedente Commissione di inchiesta, rileva tuttavia come tale ciclo di audizioni debba essere svolto con sollecitudine, tenendo conto dell'esigenza di evitare che si realizzi un'inutile duplicazione dell'attività conoscitiva laddove sia eventualmente costituita la Commissione di inchiesta di cui alla proposta in titolo. Si associa, infine, all'orientamento espresso dal relatore, rimettendosi al prudente apprezzamento del Presidente in ordine alla definizione delle modalità di svolgimento delle procedure informative ritenute opportune.

Il senatore MENARDI (AN), nel dichiararsi favorevole alla proposta di dar luogo ad un ciclo di audizioni preliminari, ritiene che l'esigenza di verificare la sussistenza di eventuali elementi di novità si colloca nella prospettiva di salvaguardare l'attività della Commissione di inchiesta, di cui la Commissione esteri si appresta, ove sussistano i presupposti, a deliberare l'istituzione.

Il senatore POLLASTRI (Ulivo), alla luce dei percorsi alternativi testé delineati dal relatore, ritiene opportuno procedere nell'acquisizione di ulteriori elementi informativi in via preliminare, posta la difficoltà di operare una decisione meramente politica che non sia supportata da elementi di novità.

Il presidente DINI, nel rilevare come la Commissione abbia mostrato una forte sensibilità politica con riferimento alla tematica di cui al documento in titolo, sottolinea come – laddove la decisione sia fatta oggetto di una mera valutazione di ordine politico volta esclusivamente a ribaltare le risultanze della Commissione di inchiesta che ha concluso i suoi lavori presso l'altro ramo del Parlamento nel corso della XIV legislatura – potrebbero sorgere difficoltà in sede di esame in Assemblea sulla proposta di istituire una nuova Commissione d'inchiesta che non sia accompagnata da elementi di novità idonei ad evidenziarne la ragion d'essere. Rileva peraltro come si tratti di una decisione particolarmente impegnativa in termini di risorse da impiegare e di incisività dei poteri esercitabili.

Ribadisce pertanto l'opportunità di ascoltare, nell'ambito del citato ciclo di audizioni, esponenti dell'Associazione «Ilaria Alpi», non soltanto a testimonianza della serietà dell'impegno della Commissione nell'esaminare il documento parlamentare, ma anche in quanto portatori delle istanze fatte proprie dai presentatori della proposta in titolo.

Alla luce delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, propone quindi di avviare rapidamente un ciclo di audizioni secondo il programma illustrato dal relatore.

La Commissione conferisce quindi mandato al Presidente a prendere gli opportuni contatti per svolgere in tempi solleciti le procedure informative, anche informali, proposte dal relatore e conviene di rinviare il seguito dell'esame.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore POLITO (*Ulivo*) ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri ha chiesto di ascoltare il Governo con la massima urgenza in ordine al deterioramento della situazione a Gaza e negli altri territori palestinesi in presenza di un accentuarsi degli scontri tra Hamas e Al Fatah, soggetti ad un'ulteriore *escalation* in queste ore.

Il senatore MORSELLI (*AN*) si associa alla richiesta del senatore Polito.

Il presidente DINI fa presente che in relazione alla richiesta del senatore Polito sono stati già presi gli opportuni contatti con il Governo affinché riferisca sulla situazione a Gaza e nei territori palestinesi quanto prima possibile e, comunque, entro la prossima settimana. A tal fine – aggiunge – la Commissione potrebbe evitare di iscrivere la prossima settimana all'ordine di giorno nuovi disegni di legge di ratifica di accordi internazionali proprio al fine di lasciare maggiore spazio allo svolgimento della suddetta procedura informativa, unitamente alle audizioni dianzi ipotizzate in correlazione con l'esame del documento XXII, n. 14, recante l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.

Avverte, inoltre, che mercoledì 20 giugno, alle ore 15,15 si terrà in Senato una seduta congiunta delle Commissioni riunite 3^a e 14^a del Senato e delle Commissioni riunite III e XIV della Camera per lo svolgimento di comunicazioni del Ministro degli affari esteri D'Alema sul prossimo Consiglio europeo del 21 e 22 giugno.

In merito ai disegni di legge in materia di cooperazione allo sviluppo (n. 83, 517, 1260, 1398 e 1537), in relazione all'esame dei quali la Commissione ha costituito un Comitato ristretto, comunica infine che gli stessi saranno formalmente reiscritti all'ordine del giorno delle sedute della prossima settimana per disporre la congiunzione con l'esame del disegno

di legge n. 1599, d'iniziativa dei senatori Tonini ed altri, appena assegnato alla Commissione.

La Commissione prende atto delle comunicazioni del Presidente.

Il senatore COSSUTTA (*IU-Verdi-Com*) ricorda che già in passato è stata posta l'esigenza di svolgere un dibattito sulla questione dello scudo antimissile proposto dagli Stati Uniti.

Il senatore MENARDI (*AN*) ricorda che la Commissione ha deliberato di svolgere, congiuntamente con la Commissione industria, un'indagine conoscitiva sulla politica internazionale e le fonti di approvvigionamento energetico, di cui sollecita l'avvio sottolineandone l'urgente attualità.

Il presidente DINI rileva come, alla luce dell'interesse dimostrato dal presidente degli Stati Uniti Bush per le proposte avanzate dal presidente russo Putin nel recente vertice del G8 di Heiligendamm, la questione della realizzazione dello scudo antimissile in Europa, pur permanendo di grande rilevanza, sembra assumere minor urgenza. Prende tuttavia nota della richiesta del senatore Cossutta riservandosi di formulare una proposta alla Commissione sulle modalità più opportune per approfondire l'argomento.

Per quanto concerne l'indagine conoscitiva sulla politica internazionale e le fonti di approvvigionamento energetico, si riserva di verificare con il Presidente della 10^a Commissione la possibilità di convocare a breve termine una riunione degli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite per definire il programma dettagliato delle relative audizioni.

La seduta termina alle ore 16,05.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 13 giugno 2007

73^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

DE GREGORIO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Verzaschi.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1335) Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierio; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierio; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga

(68) MALABARBA. – *Norme in materia di durata del segreto di Stato e modifica dell'articolo 204 del codice di procedura penale concernente l'esclusione del segreto di Stato per i reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione e per i delitti di strage*

(139) MANTOVANO ed altri. – *Norme sulla riforma dell'organizzazione e dei processi relativi alla politica informativa e di sicurezza*

(246) BULGARELLI ed altri. – *Disposizioni in materia di accesso ai documenti di Stato e istituzione di una Commissione per la desecretazione degli atti di Stato*

(280) VITALI ed altri. – *Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo*

(328) RAMPONI. – *Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e la disciplina del segreto di Stato*

(339) COSSIGA. – *Riforma dei Servizi di informazione e di sicurezza*

(360) COSSIGA. – *Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza*

(367) COSSIGA. – *Attribuzione al comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di commissione parlamentare d'inchiesta*

(765) *COSSIGA*. – *Disposizioni in materia di segretezza delle comunicazioni degli agenti dei servizi di informazione e sicurezza*

(802) *Massimo BRUTTI*. – *Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato*

(972) *RIPAMONTI*. – *Nuove norme in materia di esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato ai processi penali che proseguono con le norme previgenti*

(1190) *CAPRILI ed altri*. – *Riforma dell'ordinamento del sistema delle informazioni per la sicurezza*

(1203) *COSSIGA*. – *Norme di principio sulla fiducia internazionale e abrogazione della legge 24 ottobre 1977, n. 801, in materia di istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato*

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni e condizioni)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 giugno scorso.

Il relatore *RAMPONI (AN)* illustra una nuova proposta di parere (allegato al resoconto della seduta odierna), che recepisce gli ulteriori rilievi avanzati nel corso della precedente seduta. Accede quindi ad una richiesta della senatrice *VILLECCO CALIPARI (Ulivo)*, che ritiene che l'espressione «escludendo quindi questi ultimi dall'esercizio dello stesso», di cui al punto 13 della bozza, possa dar luogo a difficoltà interpretative, modificando conseguentemente il testo.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore *DIVINA (LNP)*, premesso apprezzamento per l'approfondito lavoro svolto dal relatore, osserva che le numerose condizioni e osservazioni contenute nella proposta di parere integrano una richiesta di radicale modifica del disegno di legge n. 1335 e che di fatto danno luogo ad un parere contrario. Per tali ragioni, si asterrà dalla votazione.

Il senatore *NIEDDU (Ulivo)*, nel dichiarare il proprio voto favorevole, esprime apprezzamento per l'approfondita e puntuale attività svolta nella fase istruttoria e per lo sforzo del relatore volto a recepire le osservazioni provenienti da tutte le forze politiche. Ciò, in un contesto politico come l'attuale, rappresenta, a suo avviso, un elemento di notevole positività.

Il relatore *RAMPONI (AN)*, nel richiamarsi alle osservazioni del senatore *Divina*, rileva che le numerose proposte di modifica contenute nello schema di parere, lungi dallo stravolgere l'impianto della riforma, intendono piuttosto migliorare il testo del disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il presidente DE GREGORIO, espressa soddisfazione per il lavoro svolto dal senatore Ramponi e per lo spirito di collaborazione che ha animato i lavori, auspica che la Commissione di merito tenga conto delle puntuali osservazioni contenute nel parere.

Previa verifica della presenza del prescritto numero dei senatori, pone quindi ai voti lo schema di parere proposto dal relatore, come da ultimo modificato, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 9,25.

NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1335

La Commissione difesa,

esaminato il disegno di legge 1335, scelto dalla Commissione di merito come testo base,

esprime, per quanto di competenza,

PARERE FAVOREVOLE

con le osservazioni e le condizioni di seguito riportate.

Le condizioni si sostanziano nella richiesta alla Commissione di merito di introdurre le seguenti modifiche al testo:

1. a capo del Dipartimento di informazione per la Sicurezza (DIS) sia posto un Sottosegretario alla informazione per la Sicurezza espressamente nominato dal Presidente del Consiglio, che rimane, pur sempre, il titolare dell'alta direzione e della responsabilità generale della politica di informazione per la Sicurezza;

2. il DIS sia costituito da una Direzione e dai due Servizi SIE e SIN;

3. il Sottosegretario a capo del Dipartimento della politica di informazione e Sicurezza sia il responsabile dei compiti attribuiti al DIS dall'articolo 4;

4. per le materie di competenza i direttori dei due Servizi e del DIS riferiscano direttamente al Sottosegretario;

5. al direttore del DIS rimanga la competenza di coordinatore della struttura secondo le linee di politica informativa definita dal Sottosegretario a capo del Dipartimento della politica di informazione e Sicurezza. In conseguenza, debbono essere cancellate tutte le norme che indicano il direttore del DIS, che è un pubblico funzionario, come tramite tra i Direttori dei Servizi e l'autorità politica delegata o addirittura il Presidente del Consiglio;

6. siano definiti in modo più compiuto i compiti del RIS ed i rapporti funzionali e di coordinamento tra il RIS, il SIE e il SIN;

7. sia previsto il coinvolgimento del Ministero della difesa nella definizione degli obiettivi e delle correlate attività del SIE e del SIN, nonché nella ricerca della migliore idoneità ed efficacia delle loro strutture, per quanto concerne la sicurezza militare (personale, mezzi e infrastrutture), sia sul territorio nazionale che nelle aree operative all'estero;

8. sia evidenziato in legge il legame funzionale tra SIE e RIS, che dovrebbe prevedere la possibilità per il SIE di continuare ad avvalersi delle potenzialità informative del RIS e dei dispositivi tattici di sorveglianza dei teatri delle Forze armate, nonché l'interesse del RIS all'attività di ricerca delle informazioni, soprattutto nelle aree di crisi e di supporto delle reti HUMINT;

9. il comma 3 dell'articolo 13 sia sostituito dal seguente: «3. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole «per la prevenzione di attività terroristiche o di eversione dell'ordinamento costituzionale» sono sostituite con le seguenti: «per la prevenzione di attività terroristiche o di eversione dell'ordinamento costituzionale o di ogni pericolo o forma di eversione dei gruppi criminali organizzati che minacciano le istituzioni e lo sviluppo della civile convivenza». Per i dati relativi alle comunicazioni si applica l'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, così come modificato dal presente articolo.»;

10. all'articolo 21, dopo il comma 3, venga inserito un ulteriore comma che preveda l'attribuzione al CO.PA.CO. del controllo sull'attività del Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della Difesa e sull'attività di *intelligence* svolta da reparti *ad hoc* delle diverse istituzioni della Pubblica Amministrazione;

11. sempre all'articolo 21, venga modificata la previsione dell'allineamento del trattamento economico alle qualifiche del personale delle Forze di polizia, atteso che la delicatezza dell'attività svolta e i rischi che essa comporta giustificano un compenso differenziato, e sia invece mantenuto l'attuale trattamento o ne sia definito uno nuovo, calibrato in base alle diverse funzioni svolte e alla maggiore o minore delicatezza dei compiti svolti dal personale, considerando oltretutto che spesso il rientro nelle amministrazioni di provenienza comporta disagi e svantaggi per coloro che hanno svolto attività di *intelligence* per un determinato numero di anni;

12. all'articolo 24, comma 1, sia previsto che il Sottosegretario competente ascolti i direttori del SIE e del SIN prima di autorizzare l'uso di documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali;

13. all'articolo 25, comma 1, sia previsto che il Sottosegretario competente autorizzi, su proposta dei direttori dei servizi di sicurezza, l'esercizio di attività economiche simulate, escludendo quindi questi ultimi dall'esercizio dello stesso;

14. sia indicata in legge la competenza della Corte Costituzionale per dirimere il conflitto di competenza tra il legislativo e l'esecutivo di cui all'articolo 31, comma 10;

15. al fine di evitare ridondanze e difficoltà di interpretazione, siano cancellate le ripetizioni di norme che compaiono in articoli diversi. In questo quadro, andranno pertanto cassati i commi da 1 a 8 dell'articolo 41, che ripetono quanto già detto al comma 1 dell'articolo 40, e il comma

9 del medesimo articolo 41 andrà inserito nell'ambito delle disposizioni dell'articolo 31, poiché trattano entrambi delle funzioni del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Si segnala inoltre che il comma 1 (paragrafo 8) dell'articolo 28 è identico al comma 1 (paragrafo 8) dell'art. 40; occorre quindi che le due disposizioni vengano meglio coordinate.

Si suggerisce inoltre alla Commissione di merito di apportare al testo le seguenti modifiche:

- all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole «non possono» con «non devono», al fine di dare maggiore cogenza alla disposizione;
- all'articolo 17, comma 2, nell'elenco dei delitti, introdurre anche quelli volti a ledere l'integrità psichica degli individui; al comma 5 del medesimo articolo, inserire un riferimento anche ai Consigli provinciali;
- all'articolo 18, comma 4, eliminare l'aggettivo «assoluta», che appare eccessivo, considerate le esigenze operative dei Servizi;
- all'articolo 22, introdurre il ricorso ad una camera di conciliazione, che consenta la possibilità di ricorrere a transazioni, sul modello di quanto accade per le controversie dei rapporti di lavoro;
- all'articolo 28, comma 1, paragrafo 1, individuare nella figura del Procuratore generale il responsabile della secretazione e della custodia degli atti e dei documenti, attualmente definito in modo generico;
- all'articolo 30, comma 1, si suggerisce uno snellimento del numero dei componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; si invita inoltre ad eliminare il comma 6 del medesimo articolo, perché pleonastico;
- all'articolo 36, comma 2, si segnala l'opportunità di un inasprimento della pena prevista per eventuali violazioni del segreto da parte di membri del Comitato parlamentare.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1335**

La Commissione difesa,

esaminato il disegno di legge 1335, scelto dalla Commissione di merito come testo base,

esprime, per quanto di competenza,

PARERE FAVOREVOLE

con le osservazioni e le condizioni di seguito riportate.

Le condizioni si sostanziano nella richiesta alla Commissione di merito di introdurre le seguenti modifiche al testo:

1. a capo del Dipartimento di informazione per la Sicurezza (DIS) sia posto un Sottosegretario alla informazione per la Sicurezza espressamente nominato dal Presidente del Consiglio, che rimane, pur sempre, il titolare dell'alta direzione e della responsabilità generale della politica di informazione per la Sicurezza;

2. il DIS sia costituito da una Direzione e dai due Servizi SIE e SIN;

3. il Sottosegretario a capo del Dipartimento della politica di informazione e Sicurezza sia il responsabile dei compiti attribuiti al DIS dall'articolo 4;

4. per le materie di competenza i direttori dei due Servizi e del DIS riferiscano direttamente al Sottosegretario;

5. al direttore del DIS rimanga la competenza di coordinatore della struttura secondo le linee di politica informativa definita dal Sottosegretario a capo del Dipartimento della politica di informazione e Sicurezza. In conseguenza, debbono essere cancellate tutte le norme che indicano il direttore del DIS, che è un pubblico funzionario, come tramite tra i Direttori dei Servizi e l'autorità politica delegata o addirittura il Presidente del Consiglio;

6. siano definiti in modo più compiuto i compiti del RIS ed i rapporti funzionali e di coordinamento tra il RIS, il SIE e il SIN;

7. sia previsto il coinvolgimento del Ministero della difesa nella definizione degli obiettivi e delle correlate attività del SIE e del SIN, nonché nella ricerca della migliore idoneità ed efficacia delle loro strutture, per quanto concerne la sicurezza militare (personale, mezzi e infrastrutture), sia sul territorio nazionale che nelle aree operative all'estero;

8. sia evidenziato in legge il legame funzionale tra SIE e RIS, che dovrebbe prevedere la possibilità per il SIE di continuare ad avvalersi delle potenzialità informative del RIS e dei dispositivi tattici di sorveglianza dei teatri delle Forze armate, nonché l'interesse del RIS all'attività di ricerca delle informazioni, soprattutto nelle aree di crisi e di supporto delle reti HUMINT;

9. il comma 3 dell'articolo 13 sia sostituito dal seguente: «3. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole «per la prevenzione di attività terroristiche o di eversione dell'ordinamento costituzionale» sono sostituite con le seguenti: «per la prevenzione di attività terroristiche o di eversione dell'ordinamento costituzionale o di ogni pericolo o forma di eversione dei gruppi criminali organizzati che minacciano le istituzioni e lo sviluppo della civile convivenza». Per i dati relativi alle comunicazioni si applica l'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, così come modificato dal presente articolo.»;

10. all'articolo 21, dopo il comma 3, venga inserito un ulteriore comma che preveda l'attribuzione al CO.PA.CO. del controllo sull'attività del Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della Difesa e sull'attività di *intelligence* svolta da reparti *ad hoc* delle diverse istituzioni della Pubblica Amministrazione;

11. sempre all'articolo 21, venga modificata la previsione dell'allineamento del trattamento economico alle qualifiche del personale delle Forze di polizia, atteso che la delicatezza dell'attività svolta e i rischi che essa comporta giustificano un compenso differenziato, e sia invece mantenuto l'attuale trattamento o ne sia definito uno nuovo, calibrato in base alle diverse funzioni svolte e alla maggiore o minore delicatezza dei compiti svolti dal personale, considerando oltretutto che spesso il rientro nelle amministrazioni di provenienza comporta disagi e svantaggi per coloro che hanno svolto attività di *intelligence* per un determinato numero di anni;

12. all'articolo 24, comma 1, sia previsto che il Sottosegretario competente ascolti i direttori del SIE e del SIN prima di autorizzare l'uso di documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali;

13. all'articolo 25, comma 1, sia previsto che il Sottosegretario competente autorizzi, su proposta dei direttori dei servizi di sicurezza, l'esercizio di attività economiche simulate;

14. sia indicata in legge la competenza della Corte Costituzionale per dirimere il conflitto di competenza tra il legislativo e l'esecutivo di cui all'articolo 31, comma 10;

15. Al fine di evitare ridondanze e difficoltà di interpretazione, siano cancellate le ripetizioni di norme che compaiono in articoli diversi. In questo quadro, andranno pertanto cassati i commi da 1 a 8 dell'articolo 41, che ripetono quanto già detto al comma 1 dell'articolo 40, e il comma 9 del medesimo articolo 41 andrà inserito nell'ambito delle disposizioni

dell'articolo 31, poiché trattano entrambi delle funzioni del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Si segnala inoltre che il comma 1 (paragrafo 8) dell'articolo 28 è identico al comma 1 (paragrafo 8) dell'art. 40; occorre quindi che le due disposizioni vengano meglio coordinate.

Si suggerisce inoltre alla Commissione di merito di apportare al testo le seguenti modifiche:

- all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole «non possono» con «non devono», al fine di dare maggiore coerenza alla disposizione;
- all'articolo 17, comma 2, nell'elenco dei delitti, introdurre anche quelli volti a ledere l'integrità psichica degli individui; al comma 5 del medesimo articolo, inserire un riferimento anche ai Consigli provinciali;
- all'articolo 18, comma 4, eliminare l'aggettivo «assoluta», che appare eccessivo, considerate le esigenze operative dei Servizi;
- all'articolo 22, introdurre il ricorso ad una camera di conciliazione, che consenta la possibilità di ricorrere a transazioni, sul modello di quanto accade per le controversie dei rapporti di lavoro;
- all'articolo 28, comma 1, paragrafo 1, individuare nella figura del Procuratore generale il responsabile della secretazione e della custodia degli atti e dei documenti, attualmente definito in modo generico;
- all'articolo 30, comma 1, si suggerisce uno snellimento del numero dei componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; si invita inoltre ad eliminare il comma 6 del medesimo articolo, perché pleonastico;
- all'articolo 36, comma 2, si segnala l'opportunità di un inasprimento della pena prevista per eventuali violazioni del segreto da parte di membri del Comitato parlamentare.

74^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
DE GREGORIO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Verzaschi.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo concernente: «Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale» (n. 96)

(Osservazioni alla 13^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Illustra l'atto il relatore ZANONE (*Ulivo*), il quale rileva che il nuovo decreto stabilisce che il trattamento dei rifiuti e la bonifica dei siti sia disciplinato con procedure speciali, da definire di concerto tra i Ministeri della difesa, dell'ambiente e della salute entro sei mesi, a partire dal 1° gennaio 2007. In sostanza, mentre la precedente normativa rinviava alle speciali norme di settore, lasciando all'Amministrazione militare il vincolo di rispettare i principi di tutela dell'ambiente, il nuovo decreto stabilisce che le procedure speciali siano definite con decreto interministeriale. Il relatore precisa altresì che sulla materia esiste una normativa interna di carattere amministrativo concernente la gestione dei materiali fuori uso, risalente al 1987, che va aggiornata in particolare per quanto concerne la questione dei veicoli, delle scorie radioattive e degli oli usati, nonché per quanto attiene ai dosimetri, finalizzati al controllo delle radiazioni. Conclusivamente, propone la formulazione di osservazioni non ostative.

Il sottosegretario VERZASCHI evidenzia l'opportunità che il termine di sei mesi per l'adozione del decreto ministeriale venga fatto decorrere dal momento dell'adozione dell'atto.

Il relatore ZANONE (*Ulivo*) conviene e dà lettura di uno schema di osservazioni (allegato al resoconto della seduta odierna).

La senatrice BRISCA MENAPACE (*RC-SE*) esprime perplessità per l'assenza nell'atto in discussione di riferimenti alle problematiche con-

nesse all'uranio impoverito, che pure hanno indotto il Senato ad istituire nuovamente in questa legislatura una Commissione d'inchiesta.

Si unisce a tali perplessità il senatore GIANNINI (*RC-SE*), rilevando che il riferimento ai dosimetri è evidentemente connesso all'esistenza di qualche fonte radiogena accertata, e di cui tuttavia è ignoto il livello.

Il presidente DE GREGORIO ritiene che la previsione di un atto adottato di concerto tra più Dicasteri, come evidenziato dal Relatore, costituisca comunque un elemento di garanzia.

Il relatore ZANONE (*Ulivo*), nel rimettersi ai chiarimenti che verranno dati dal rappresentante del Governo, nota che l'Esercito dispone di reparti appositamente incaricati del controllo dei rischi di radiazioni. Poiché tali apparecchiature, come tutte le altre, sono sottoposte a obsolescenza, il loro smaltimento dovrà essere oggetto di determinate e specifiche cautele.

Il sottosegretario VERZASCHI ritiene che il fatto che la gestione di questi rifiuti ora debba avvenire sulla base di una normativa stabilita di concerto tra più Dicasteri costituisca un elemento di garanzia ai fini della esatta valutazione della tipologia dei rifiuti e dell'adozione di adeguate tecniche di smaltimento. Precisa inoltre che la tematica dell'uranio impoverito è estranea all'atto oggi in discussione.

Previa verifica della presenza del prescritto numero dei senatori, il PRESIDENTE mette quindi ai voti lo schema di osservazioni proposto dal Relatore, che risulta approvato, con l'astensione del senatore Divina.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero della difesa, per l'anno 2007 (n. 95)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

Illustra l'atto il presidente relatore DE GREGORIO (*Misto-Inm*), il quale rileva che la Relazione si inserisce nell'ambito dell'applicazione della legge 448 del 2001 che, istituendo il Fondo per gli investimenti del Ministero della difesa, obbliga quest'ultimo a presentare alla Commissione competente una relazione annuale sugli investimenti del Fondo stesso.

La somma che si intende stanziare per il 2007 è di 69 milioni di euro, in linea con le scelte già individuate nel DPEF, nella legge finanziaria e nel bilancio di previsione del Ministero. Questo stanziamento si rende necessario soprattutto per operare un ammodernamento dello strumento militare in base a talune priorità politiche: sorveglianza degli spazi strategici

di interesse nazionale, sviluppando nel contempo una maggiore interoperabilità con le Forze armate di altri paesi; rafforzamento di alcune «aree di eccellenza», quali la difesa chimica, biologica e nucleare (CBRN), la cooperazione civile-militare, le unità specializzate dei Carabinieri (MSU); maggiore cooperazione militare a livello internazionale; razionalizzazione e snellimento della struttura organizzativa centrale e periferica.

Per quanto concerne il settore dell'investimento, si pone particolare attenzione – in un quadro di riduzione di spesa del settore – alle esigenze della ristrutturazione dello strumento militare. In particolare, la Relazione si focalizza, tra l'altro, sullo sviluppo e l'acquisizione dei mezzi e sistemi d'arma e sulla necessità di riferirsi principalmente ad un sistema integrato pluridimensionale e interoperabile con i Paesi dell'UE e della NATO atto a garantire il dominio dell'informazione necessario a sviluppare la velocità di decisione che i nuovi contesti operativi richiedono.

In sintesi, la Relazione si riferisce ad una razionalizzazione quantitativa e qualitativa dello strumento militare, di cui sarebbe tuttavia necessario conoscere i termini concettuali e programmatici.

Per quanto concerne il settore dell'ammodernamento, nel riferirsi al piano di ammodernamento e rinnovamento dei mezzi e sistemi, la Relazione conferisce priorità ai programmi già avviati, indirizzando le risorse per migliorare le capacità dedicate alla protezione, prevenzione e proiezione. I programmi pluriennali vengono tuttavia individuati con una insufficiente indicazione di dettaglio; il Presidente relatore auspica pertanto che il Governo fornisca ulteriori dettagli tecnici, anche con riferimento agli impegni di spesa e ai criteri di necessità tecnico-militare individuati.

In particolare, egli sollecita elementi sul programma MEADS per contrastare la difesa di missili balistici tattici e sul SAMP – T, anch'esso per la difesa antimissile. Anche per quanto concerne il veicolo JSF o del sistema AGS riterrebbe interessante conoscere meglio le ambizioni del Governo in termini di impegni di spesa e di previsione quantitativa di acquisizione.

Quanto poi alla attività programmata di ricerca tecnologica, la Relazione individua i comparti tecnologici; anche in questo caso egli riterrebbe interessante conoscere nel dettaglio gli impegni di spesa, rilevando che le priorità politiche e gli obiettivi, nell'affrontare il problema reale dell'ammodernamento dello strumento militare nazionale, debbono tener conto di un approccio interforze teso a non creare duplicazioni capacitive tra le Forze Armate. In particolare, egli reputa necessario valutare l'ammodernamento delle Forze Armate conferendo priorità programmatica a quelle imprese che prevedono un impiego più probabile negli scenari operativi prevedibili; valorizzare quei sistemi operativi e quelle capacità che, per intrinseca adattabilità alle diverse situazioni d'impiego e versatilità, risultano possedere un più vantaggioso rapporto costo/efficacia anche in termini di «usabilità» nei diversi scenari; bilanciare l'esigenza di mantenere il *know how* nel campo dei sistemi d'arma ad elevata tecnologia con quella di mantenere i costi di acquisizione ed esercizio in limiti accettabili, attraverso un'oculata valutazione delle reali possibilità di utilizzo dei mezzi

da approvvigionare; privilegiare scelte tendenti a conferire allo strumento militare, nel suo insieme, la complementarità tra le componenti, necessaria ad esaltare la *jointness*, rifuggendo scelte settoriali e specialistiche; valutare i settori di ricerca tecnologica necessari ad uno sviluppo armonico e integrato dello strumento militare nazionale, privilegiando i settori che possano garantire protezione ed efficacia delle forze destinate ad assolvere gli impegni operativi più probabili.

Nel quadro di situazione attuale, che vede una disponibilità limitata di risorse, il parametro di probabilità dovrebbe a suo avviso acquisire priorità nell'ambito della pianificazione dello strumento militare: ciò in quanto uno strumento militare strutturato sulla base di parametri di pianificazione dettati dal caso peggiore di impiego, quale ad esempio il caso dei costosi programmi pluriennali già avviati ad alto contenuto tecnologico, consentirebbe in via prioritaria l'acquisizione di sistemi d'arma che, nel contesto attuale, garantirebbero un rapporto costo/efficacia insufficiente ed una limitata «usabilità». La valorizzazione del parametro della probabilità, invece, consente di disporre di assetti e capacità sufficientemente flessibili da poter essere impiegati in tutto lo spettro delle operazioni senza ricevere significativi adattamenti e garantirebbe dunque una maggiore «usabilità» dello strumento militare.

Infine, ribadisce la necessità di indirizzare le risorse finanziarie e gli eventuali accantonamenti resi disponibili a favore delle attività di ricerca e sviluppo nei comparti tecnologici afferenti ai campi capacitivi: protezione, prevenzione ed efficacia. In un quadro di esiguità di risorse destinate allo specifico settore, reputa infatti necessario valutare se sia opportuno proseguire con il finanziamento di programmi già avviati nel passato, ma non afferenti agli scenari più probabili di impiego, per gravitare su nuovi progetti che garantiscano maggiore efficacia al nostro strumento militare.

Conclusivamente, il Presidente relatore ritiene che la Commissione non possa nel caso di specie esimersi dal chiedere ulteriori chiarimenti al Segretario generale della Difesa, nella sua veste di Direttore generale degli armamenti. Coglie altresì l'occasione per stigmatizzare l'esiguità dei tempi a disposizione degli organi parlamentari per l'esame di atti di tale delicatezza.

Si apre il dibattito.

Interviene per primo il senatore NIEDDU (*Ulivo*), il quale, premesso che la legge 28 dicembre 2001, n. 448 istituisce un Fondo per gli investimenti, nel quale confluiscono gli stanziamenti finanziari destinati al settore di ogni Ministero, definiti per ogni esercizio finanziario, rileva che, per la programmazione delle attività di ricerca scientifica e tecnologica della Difesa, da realizzare nell'esercizio finanziario 2007, è stato destinato al Fondo un finanziamento pari a quello dell'anno 2006, e precisamente di 69 milioni di euro. Tali disponibilità, che avevano subito una notevole contrazione nel 2005 e che rispecchiavano le ristrettezze di bilancio

emerse già nel 2004, hanno avuto un'inversione di tendenza nel 2006, allorché sono state legate in maniera obbligatoria al PIL.

La destinazione delle risorse iscritte nel predetto Fondo appare in linea con gli obiettivi e gli indirizzi programmatici tracciati nel decreto del Ministro della difesa del 5 gennaio 2007.

Le scelte del Ministero, per quanto riguarda gli investimenti, pongono particolare attenzione alla ristrutturazione dello strumento militare ed al suo adeguamento alle realtà operative connesse alle nuove tipologie di minacce. A tale scopo, lo sviluppo e l'acquisizione dei mezzi e dei sistemi d'arma dovranno inquadrarsi in direzione di un sistema integrato dove il «dominio dell'informazione» risulta basilare per l'incremento di efficacia, tempestività, protezione e sopravvivenza delle forze in campo. Dopo aver illustrato le priorità politiche individuate per l'esercizio finanziario 2007, l'oratore rileva che per l'ammodernamento delle Forze armate risultano essenziali la prosecuzione del completamento, nel limite del volume delle risorse disponibili, dei principali programmi già avviati e ritenuti indifferibili, nonché la destinazione delle risorse al miglioramento delle capacità funzionali allo svolgimento dei compiti assegnati per la protezione, prevenzione, proiezione e ricerca tecnologica.

Con riferimento agli ambiti istituzionali di ricerca, il Fondo per l'investimento sarà destinato al finanziamento di programmi di ricerca scientifica e tecnologica, che saranno sviluppati in vari settori di ricerca, quali quello NATO, quelli europei (EDA ed ETAP), e nel contesto del piano nazionale della ricerca militare (PNRM). I progetti di ricerca tecnologica per l'anno 2007 sono stati individuati sulla base degli atti di indirizzo formulati dal Ministro e dal Capo di SMD.

Rileva quindi l'esiguo ammontare delle risorse destinate alle attività di ricerca non ha permesso di avviare nuove iniziative significative; i progetti di ricerca scientifica e tecnologica inseriti nell'esercizio finanziario 2007 sono, nella maggior parte dei casi, costituiti dalle fasi successive di programmi già avviati in passato.

Nell'analogo atto sottoposto a parere parlamentare lo scorso anno risultavano essere meno generiche la natura della ricerche finanziate ed i soggetti cui le stesse sarebbero state affidate, ma non erano state fornite adeguate informazioni riguardo i programmi specifici finanziati e i destinatari dei singoli finanziamenti; nel documento attuale viene invece allegata una tabella specifica per ogni Direzione Generale, nella quale sono dettagliatamente elencati i progetti di quella Direzione Generale ed i gruppi industriali ai quali il progetto sarà assegnato.

In conclusione, per l'oratore la Relazione fornisce informazioni soddisfacenti sulle nuove iniziative di ricerca oggetto di finanziamento, sui risultati della ricerca, sui progetti cui si prevede la prosecuzione e sui soggetti beneficiari dei finanziamenti in relazione anche ai criteri mediante i quali essi sono stati selezionati; egli riscontra inoltre un sostanziale accoglimento da parte del Governo delle richieste effettuate precedentemente dalla Commissione in relazione alla adeguatezza delle informazioni ri-

guardo i programmi specifici finanziati e ai destinatari dei singoli finanziamenti.

La Relazione specifica che il Fondo per l'investimento per il 2007 verrà destinato al finanziamento di alcuni programmi di ricerca scientifica e tecnologica; anche quest'anno, essa non contiene indicazioni sui programmi NATO, che vengono unicamente citati, senza specificarne il contenuto.

Nel sottolineare come la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere sulle risorse effettivamente stanziare nel Fondo, e non a valutare la congruità dell'importo complessivo in quanto tale, chiede al Governo chiarimenti circa le motivazioni dei significativi scostamenti verificatisi, rispetto allo scorso anno, nei finanziamenti dei programmi di ricerca in ambito istituzionale: da una parte si registrano infatti notevoli e positivi incrementi sui programmi di dimensione europea; dall'altra, tuttavia, si verifica un dimezzamento delle risorse destinate al finanziamento dei programmi di sviluppo.

Ritiene conclusivamente importante che la Commissione esprima il proprio parere, scongiurando il rischio di lasciare decadere inutilmente il termine, attesa la forte valenza politica dell'atto in questione.

Il PRESIDENTE RELATORE invita i commissari ad una serena valutazione delle cose, ritenendo paradossale che, a fronte di notevoli stanziamenti a favore dell'industria degli armamenti, si riscontri una situazione nella quale lo strumento militare non riesce invece ad approvvigionarsi neppure di elementi di base.

La senatrice BRISCA MENAPACE (*RC-SE*), con riferimento alla Relazione, segnala che l'espressione «difesa nucleare» ivi utilizzata è in contrasto con il diritto internazionale. Avanza inoltre critiche per il fatto che nell'atto si parli di svolgimento di operazioni dimenticando il riferimento testuale «di pace». Coglie altresì l'occasione per invitare all'utilizzo di espressioni meno sessiste, riferendosi sempre alla protezione «umana», anziché a quella «degli uomini». Tanto premesso, sottolinea che, in assenza di alcuna cognizione sulle linee del nuovo modello di difesa, non è in grado di prendere alcuna decisione riguardo all'atto oggi in discussione e ribadisce la necessità che il Governo chiarisca finalmente nella naturale sede parlamentare le linee di quel modello, cui peraltro fanno continuamente riferimento i Capi di Stato maggiore d'Arma e il Capo di SMD.

Il senatore ZANONE (*Ulivo*) ritiene che la relazione illustrativa dell'atto offra il destro a qualche confusione, giacché contiene riferimenti a obiettivi e strumenti, quasi fossero l'oggetto specifico dell'atto medesimo. Esso riguarda invece unicamente le attività di ricerca scientifica e tecnologica per una cifra, 69 milioni di euro, che, pur se ragguardevole, non sarebbe evidentemente proporzionata a questa complessiva strumentazione. Conviene comunque che la scadenza del termine per l'espressione

del parere sia eccessivamente ravvicinata e condivide la necessità di ascoltare il responsabile della Direzione nazionale degli Armamenti.

Concorda con tali considerazioni la senatrice PISA (*SDSE*), la quale sottolinea come il documento citi programmi già finanziati al solo fine di giustificare la spesa prevista per la ricerca scientifica. Chiede inoltre chiarimenti specifici in ordine al programma MTMD, un programma di ricerca e sviluppo le cui linee non sono mai state discusse in Parlamento. Concorda altresì con le perplessità espresse dalla senatrice Brisca Menapace e con l'esigenza di disporre quantomeno del quadro delle linee strategiche del nuovo modello di difesa e delle strategie del Capo di SMD. Nell'unirsi alla richiesta di ascoltare sul tema il responsabile della Direzione Nazionale degli armamenti, ritiene che, ove la Commissione non fosse in grado di esprimere il parere sull'atto, ciò costituirebbe comunque un segnale politico di grande forza, attesa la necessità che il Parlamento disponga di tempi di esame più congrui.

Il senatore BERSELLI (*AN*), nel lamentare il ritardo cronico con cui il Governo invia al Parlamento documenti sui quali esso è chiamato a esprimere il parere, rileva che destinatari dei finanziamenti di cui all'atto n. 95 sono anche istituti di ricerca ed università, sottolineando che gli stanziamenti a favore della ricerca hanno evidenti ricadute anche sul futuro sviluppo dell'industria della Difesa. Nota quindi che il vero problema è rappresentato dalla legge n. 185, che rappresenta un sostanziale ostacolo all'industria italiana, che non è messa in condizioni di concorrere a livello europeo. In questo quadro, egli segnala l'opportunità di affrontare il problema dell'*export* degli armamenti, anche con riferimento ad aziende che non fanno parte di Finmeccanica, al fine di evitare di finanziare un'industria che non sarà mai in condizioni di effettuare esportazioni e la cui produzione evidentemente non può, come quella statunitense, essere assorbita dal mercato interno. Concorda in questo quadro con l'opportunità di ascoltare il responsabile della Direzione Nazionale degli armamenti.

Aderisce a tali considerazioni il senatore MANNINO (*UDC*).

Riassumendo i termini del dibattito, il PRESIDENTE assicura che chiederà alla Presidenza del Senato di voler concedere una proroga del termine per l'espressione del parere e di voler autorizzare la Commissione ad ascoltare il Segretario Generale della Difesa/Direttore Nazionale degli Armamenti.

In considerazioni dell'imminente inizio dei lavori in Assemblea, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

**OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 96**

La Commissione difesa,

esaminato l'atto in titolo,
ravvisata la necessità di una adeguata proroga dei termini di presentazione del decreto, inizialmente previsti entro sei mesi dal 1° gennaio 2007,

preso atto dei chiarimenti del Governo,
esprime, per quanto di competenza,

OSSERVAZIONI NON OSTATIVE.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 13 giugno 2007

101^a Seduta*Presidenza del Presidente***MORANDO**

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Casula e per i trasporti Gentile.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente le variazioni degli accantonamenti operati sulle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato per l'anno 2007 (n. 91)

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 giugno 2007.

Il presidente MORANDO (*Ulivo*), in qualità di relatore, illustra una proposta di parere (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna). In particolare, fa presente che, nel dibattito recente, emergono forti pressioni delle amministrazioni pubbliche che richiedono nuovi stanziamenti per assicurare l'ordinaria attività, a fronte dei tagli subiti con la legge finanziaria. In tal caso, quindi, l'efficacia dei tagli orizzontali risulta estremamente attenuata, se non ne viene previamente e puntualmente valutata la sostenibilità.

Il senatore AZZOLLINI (*FI*) rileva che l'analisi svolta dal relatore e le proposte ivi contenute sono sostanzialmente condivisibili. Tuttavia, preannuncia un voto contrario della propria parte politica in quanto ritiene che le conclusioni sarebbero dovute essere più vincolanti nei confronti del Governo. Ritiene, infatti, che sarebbe stato necessario trasformare gli ac-

cantonamenti in riduzioni di stanziamenti. Ciò, infatti, consentirebbe di rispettare tutte le prerogative del Parlamento in materia di decisione di spesa. Il ricorso agli accantonamenti operati con provvedimenti di natura amministrativa rappresenta uno strumento che lascia ampia discrezionalità al Governo e che si rivela, in taluni casi, di dubbia efficacia, ove i tagli orizzontali si dimostrano non sostenibili. La riduzione degli stanziamenti costituisce, invece, uno strumento alternativo che richiede necessariamente una decisione parlamentare e che rende più certe le risorse a disposizione delle amministrazioni interessate. Qualora gli auspici formulati nel parere dovessero trovare attuazione con provvedimenti legislativi, si potrebbe determinare lo spazio per una decisione condivisa.

Il senatore MORGANDO (*Ulivo*) esprime apprezzamento al relatore per avere inquadrato l'esame dell'atto in questione nell'ambito del processo di riclassificazione del bilancio. Ciò consente anche di svolgere una verifica del lavoro svolto dalla Commissione e dal Comitato paritetico per il monitoraggio della spesa pubblica. Condivide quindi l'impianto complessivo della proposta di parere e delle osservazioni ivi contenute. Svolge alcune considerazioni aggiuntive in merito allo strumento dei tagli trasversali di cui al comma 507 dell'articolo 1, della legge finanziaria per l'anno 2007 che, seppure presenta i limiti segnalati dal relatore, tuttavia costituisce la sintesi migliore rispetto alle soluzioni analoghe adottate nelle finanziarie precedenti. Parte dei limiti segnalati attengono, a suo giudizio, anche all'applicazione dello strumento stesso e, in tal senso, vanno interpretati i rilievi del relatore sul ricorso al Fondo di riserva. Condivide, infine, l'opportunità di esplicitare gli accantonamenti relativi agli stanziamenti di bilancio per l'anno 2008. Preannuncia, quindi, il voto favorevole della propria parte politica alla proposta di parere del relatore.

Il senatore ALBONETTI (*RC-SE*) rileva che sarebbe stato auspicabile che il Governo specificasse l'analisi svolta sulla spesa storica per determinare gli accantonamenti, esplicitando perlomeno la metodologia utilizzata. Condivide l'osservazione del relatore sulla particolare attenzione da porre all'analisi della sostenibilità dei tagli orizzontali di spesa, prima della loro adozione, e chiede chiarimenti sulla possibilità che i fondi reintegrati possano essere destinati a finalità non contenute nella legge finanziaria.

Il presidente MORANDO (*Ulivo*), in qualità di relatore, condivide l'opportunità di integrare la proposta di parere previamente illustrata con l'osservazione del senatore Albonetti in merito all'opportunità che il Governo avesse esplicitato la metodologia impiegata per determinare gli accantonamenti sulla base degli andamenti storici.

La Commissione, previa verifica del prescritto numero dei senatori, approva la nuova proposta di parere del relatore (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna).

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni in ordine al trasferimento di strutture dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero dello sviluppo economico (n. 90)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, 10 e 25-ter, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. Seguivo dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 giugno 2007.

Il relatore Giovanni BATTAGLIA (*SDSE*) ricorda l'illustrazione dello schema in esame già effettuata nella seduta di mercoledì 6 giugno 2007.

Il sottosegretario CASULA dà quindi lettura di una nota esplicativa che deposita agli atti e che viene quindi resa disponibile, nella quale si afferma l'invarianza finanziaria del provvedimento con particolare riguardo alla questione della creazione di nuovo personale dirigenziale, nonché con riferimento al trasferimento degli organici dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero dello sviluppo economico. Rileva inoltre che la funzionalità delle attività della nuova struttura ministeriale risulta assicurata sul piano delle funzioni informatiche attraverso la Consip in una prima fase, dovendo poi provvedere l'amministrazione del Ministero dello sviluppo economico ad esito del distacco delle relative strutture, assicurando altresì l'invarianza finanziaria per quanto attiene le spese fisse per le strutture.

Il senatore FERRARA (*FI*) evidenzia come i chiarimenti del Governo di ampio tenore e meritevoli di ulteriore approfondimento risultano forniti solo in data odierna per cui non sembra ragionevole che si proceda all'esame e alla votazione del relativo parere della Commissione, che non avrebbe in tal senso modo di valutare i profili particolarmente critici delle questioni poste. Evidenzia inoltre che il riordino dei ministeri operato nel 2006 non può che avere conseguenze di natura finanziaria in termini di maggiori oneri, per cui i chiarimenti forniti dal Governo con riferimento al provvedimento in esame non possono ritenersi esaustivi, con particolare riferimento al rilievo che viene dato nella nota letta dal sottosegretario all'organico di diritto piuttosto che all'organico di fatto delle strutture trasferite al nuovo Ministero dello sviluppo economico. Non può che profilarsi infatti una duplicazione delle strutture medesime, con difficoltà oggettive per i ministeri, ponendosi profili particolarmente problematici anche con riferimento all'ampliamento dei ruoli dirigenziali di seconda fascia, al quale si accompagna una previsione di premi ulteriori per il raggiungimento dei risultati, con conseguenti maggiori oneri. In ordine alla garanzia della funzionalità delle amministrazioni ad esito del riordino dei ministeri, evidenzia i profili critici che conseguono alla duplicazione degli uffici amministrativi nonché degli uffici di ragioneria, attualmente previsti presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Rileva che al

provvedimento fa seguito la nascita di un nuovo dipartimento per lo sviluppo delle politiche di coesione, con evidenti effetti anch'esso di duplicazione in ordine alle relative strutture e alle spese fisse di gestione. In tale quadro sussistono dunque le condizioni per l'espressione di un parere contrario, non risultando sufficiente l'espressione di presupposti e osservazioni con riferimento al provvedimento.

Il relatore Giovanni BATTAGLIA (*SDSE*), sulla scorta delle questioni illustrate dal rappresentante del Governo, illustra una proposta di parere (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il presidente MORANDO propone la riformulazione dei presupposti recati dalla proposta di parere in termini di condizione, in riferimento al secondo e al quarto presupposto, ciò anche al fine di recepire le osservazioni del senatore Ferrara in ordine alla precisazione dell'assenza di effetti di duplicazione sulle spese di gestione delle strutture.

Il relatore Giovanni BATTAGLIA (*SDSE*) concorda con la proposta del Presidente, impegnandosi dunque a riformulare il testo del parere proposto nel senso indicato, al fine di poterlo esaminare nel corso della successiva seduta plenaria.

Il senatore FERRARA (*FI*) propone inoltre l'introduzione nell'ambito della proposta di parere di un riferimento al vincolo di tenere presente gli organici di fatto anziché quelli di diritto, al fine di garantire l'assenza di onerosità connessa a tale profilo.

Il PRESIDENTE propone dunque di rinviare il seguito dell'esame, invitando il relatore ad esaminare le proposte di riformulazione emerse e a predisporre la relativa proposta di parere che verrà esaminata nella successiva seduta.

Il seguito dell'esame viene dunque rinviato

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata domani, giovedì 14 giugno 2007, alle ore 9,15, per il seguito dell'esame degli argomenti già iscritti all'ordine del giorno e non conclusi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 91

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema in titolo,

premessi che:

è stato rispettato il divieto, previsto all'articolo 1, comma 507 della legge finanziaria per l'anno 2007, di disaccantonare risorse di parte corrente mediante compensazione con risorse di conto capitale;

le proposte di variazione sono state definite tenendo conto degli andamenti storici della spesa;

è stata effettuata una stima accurata – anche se non sviluppata al livello di dettaglio sottostante quello delle categorie generali di spesa – dell'impatto sul fabbisogno e sull'indebitamento dei disaccantonamenti e delle misure compensative;

tenuto, altresì, conto che:

i disaccantonamenti sono stati compensati prevalentemente con risorse relative ai consumi intermedi ed ai fondi di riserva relativi al medesimo ministero richiedente il disaccantonamento, con ciò determinando, in relazione alle singole fattispecie, un'elevata eterogeneità di proposte di variazione;

le compensazioni sono avvenute prevalentemente sui fondi di riserva;

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole.

Osserva, tuttavia, che il ricorso alle compensazioni attraverso i fondi di riserva denota una scarsa capacità o disponibilità delle singole Amministrazioni di procedere ad una rigorosa individuazione delle priorità e ad una verifica dell'efficacia della spesa basata su un sistema di obiettivi e risultati ben organizzato. Le scelte delle Amministrazioni effettuate nell'attuazione del comma 507 citato si pongono in rapporto antinomico con il tentativo – lodevolmente messo in atto dal Governo – di procedere ad una riclassificazione del bilancio funzionale al conseguimento di tre obiettivi tra di loro strettamente connessi: più forte trasparenza delle scelte allocative; più forte sollecitazione dell'efficienza dell'Amministrazione; più facile verifica dei risultati, e una maggiore responsabilizzazione delle scelte allocative di spesa.

Osserva, altresì, che il meccanismo indicato nel comma 507 dell'articolo 1 citato è suscettibile di incrementare il grado di opacità del bilancio a legislazione vigente posto che i risparmi connessi ad ogni accanto-

namiento (poi eventualmente modificato attraverso una misura di disaccantonamento compensato) non sono esplicitati nel bilancio di previsione. Essi emergono a consuntivo sulla base di effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, fissati dalla legge finanziaria e impliciti nel bilancio di previsione. Ai fini dell'esame della prossima sessione di bilancio, tale osservazione rileva in quanto il disegno di legge di bilancio per l'anno 2008 dovrà tener conto degli effetti finanziari per il 2008 già scontati dal comma 507 della legge finanziaria per il 2007, ma non sarà predisposto sulla base delle scelte di disaccantonamento (e della relativa compensazione) intervenute con il provvedimento in titolo. A ciò si aggiunga che gli stanziamenti di bilancio per l'anno 2008 effettivamente disponibili saranno inferiori a quelli indicati perché saranno a loro volta interessati dalle scelte di accantonamento, relative al 2008, per effetto del comma 507 in questione.

Al fine di rendere più trasparente la decisione di bilancio, La Commissione segnala al Governo l'opportunità che almeno con note a margine di carattere meramente informativo, sia indicata la quota di accantonamento per ogni u.p.b. interessata dall'applicazione del comma 507 per l'anno 2008.

La Commissione auspica che si possa superare il meccanismo di flessibilità previsto dal comma 507 in questione, tipico strumento di controllo dell'emergenza finanziaria, passando ad una gestione più flessibile degli stanziamenti resa possibile dalla riclassificazione del bilancio secondo missioni e programmi.

Auspica che, per favorire la trasparenza di bilancio e sulla scorta dell'esperienza compiuta nel 2007 – fermi restando gli effetti su fabbisogno e indebitamento – possa essere valutata l'opportunità di procedere, con un intervento normativo, alla trasformazione degli accantonamenti per il 2008 e 2009 in riduzione dei relativi stanziamenti.

Si osserva infine che la tecnica dell'accantonamento attraverso interventi di tipo orizzontale potrebbe creare le premesse – come è avvenuto in altre circostanze (tagli orizzontali di spesa per consumi intermedi) – per successive e inderogabili esigenze di reintegro degli stanziamenti oggetto di accantonamento.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 91

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema in titolo,

premessi che:

è stato rispettato il divieto, previsto all'articolo 1, comma 507 della legge finanziaria per l'anno 2007, di disaccantonare risorse di parte corrente mediante compensazione con risorse di conto capitale;

le proposte di variazione sono state definite tenendo conto degli andamenti storici della spesa, anche se non è stato dato conto della metodologia seguita;

è stata effettuata una stima accurata – anche se non sviluppata al livello di dettaglio sottostante quello delle categorie generali di spesa – dell'impatto sul fabbisogno e sull'indebitamento dei disaccantonamenti e delle misure compensative;

tenuto, altresì, conto che:

i disaccantonamenti sono stati compensati prevalentemente con risorse relative ai consumi intermedi ed ai fondi di riserva relativi al medesimo ministero richiedente il disaccantonamento, con ciò determinando, in relazione alle singole fattispecie, un'elevata eterogeneità di proposte di variazione;

le compensazioni sono avvenute prevalentemente sui fondi di riserva;

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole.

Osserva, tuttavia, che il ricorso alle compensazioni attraverso i fondi di riserva denota una scarsa capacità o disponibilità delle singole Amministrazioni di procedere ad una rigorosa individuazione delle priorità e ad una verifica dell'efficacia della spesa basata su un sistema di obiettivi e risultati ben organizzato. Le scelte delle Amministrazioni effettuate nell'attuazione del comma 507 citato si pongono in rapporto antinomico con il tentativo – lodevolmente messo in atto dal Governo – di procedere ad una riclassificazione del bilancio funzionale al conseguimento di tre obiettivi tra di loro strettamente connessi: più forte trasparenza delle scelte allocative; più forte sollecitazione dell'efficienza dell'Amministrazione; più facile verifica dei risultati, e una maggiore responsabilizzazione delle scelte allocative di spesa.

Osserva, altresì, che il meccanismo indicato nel comma 507 dell'articolo 1 citato è suscettibile di incrementare il grado di opacità del bilancio a legislazione vigente posto che i risparmi connessi ad ogni accantonamento (poi eventualmente modificato attraverso una misura di disaccan-

tonamento compensato) non sono esplicitati nel bilancio di previsione. Essi emergono a consuntivo sulla base di effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, fissati dalla legge finanziaria e impliciti nel bilancio di previsione. Ai fini dell'esame della prossima sessione di bilancio, tale osservazione rileva in quanto il disegno di legge di bilancio per l'anno 2008 dovrà tener conto degli effetti finanziari per il 2008 già scontati dal comma 507 della legge finanziaria per il 2007, ma non sarà predisposto sulla base delle scelte di disaccantonamento (e della relativa compensazione) intervenute con il provvedimento in titolo. A ciò si aggiunga che gli stanziamenti di bilancio per l'anno 2008 effettivamente disponibili saranno inferiori a quelli indicati perché saranno a loro volta interessati dalle scelte di accantonamento, relative al 2008, per effetto del comma 507 in questione.

Al fine di rendere più trasparente la decisione di bilancio, La Commissione segnala al Governo l'opportunità che almeno con note a margine di carattere meramente informativo, sia indicata la quota di accantonamento per ogni u.p.b. interessata dall'applicazione del comma 507 per l'anno 2008.

La Commissione auspica che si possa superare il meccanismo di flessibilità previsto dal comma 507 in questione, tipico strumento di controllo dell'emergenza finanziaria, passando ad una gestione più flessibile degli stanziamenti resa possibile dalla riclassificazione del bilancio secondo missioni e programmi.

Auspica che, per favorire la trasparenza di bilancio e sulla scorta dell'esperienza compiuta nel 2007 – fermi restando gli effetti su fabbisogno e indebitamento – possa essere valutata l'opportunità di procedere, con un intervento normativo, alla trasformazione degli accantonamenti per il 2008 e 2009 in riduzione dei relativi stanziamenti.

Si osserva infine che la tecnica dell'accantonamento attraverso interventi di tipo orizzontale potrebbe creare le premesse – come è avvenuto in altre circostanze (tagli orizzontali di spesa per consumi intermedi) – per successive e inderogabili esigenze di reintegro degli stanziamenti oggetto di accantonamento.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 90

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo esprime parere favorevole nel presupposto che:

– il meccanismo compensativo di cui all'articolo 2, comma 3, risulta idoneo a garantire l'invarianza della spesa, garantendo l'assenza di effetti di duplicazione in ordine all'affidamento degli incarichi dirigenziali, atteso che il Ministero dello sviluppo economico potrà eventualmente rinnovare soltanto gli incarichi dirigenziali corrispondenti alla quota massima stabilita dalla normativa vigente, mentre gli altri verranno recuperati dal Ministero dell'economia e delle finanze, che potrà nuovamente disporre di tali incarichi solo a seguito della scadenza degli stessi presso in Ministero dello sviluppo economico;

– la stima delle risorse finanziarie trasferite di cui all'articolo 2, comma 5, sia stata effettuata sulla base delle risultanze gestionali iscritte nel bilancio del Ministero dell'economia (centro di responsabilità n. 5) e del dato del costo economico «storico» per cui, ove dovessero emergere scostamenti dei costi effettivi rispetto a quelli previsti, si ricorrerà a variazioni compensative nell'ambito delle unità previsionali di base interessate;

– la continuità dei servizi relativi alle attività informatiche, di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, in una prima fase (fino a quando il Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione sarà ricompreso nella rete del Ministero dell'economia e delle finanze) risulta assicurata attraverso la CONSIP, mentre, nella fase successiva al distacco del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, i servizi saranno forniti dall'amministrazione di appartenenza, alla quale soltanto da quel momento saranno trasferite le relative risorse finanziarie, corrispondenti ai minori costi sostenuti dal Ministero dell'Economia e delle finanze;

– le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 7 non danno luogo ad alcuna revisione dei posti in organico tra le amministrazioni interessate.

Il parere è altresì reso con l'osservazione che all'articolo 4, comma 3, le parole «alla data del presente decreto» siano sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore del presente decreto».

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 13 giugno 2007

91^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BENVENUTO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Grandi.

La seduta inizia alle ore 9.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BENVENUTO ricorda che nell'odierna seduta pomeridiana prenderà l'avvio l'indagine conoscitiva sull'evoluzione del sistema creditizio italiano, con l'audizione dei rappresentanti dell'ACRI.

Sottolinea inoltre che durante la riunione di ieri del comitato ristretto costituito per l'esame dei disegni di legge sulle banche popolari sono stati acquisiti utili elementi di valutazione, grazie alle informazioni fornite da alcuni rappresentanti della Banca d'Italia: tale documentazione è stata messa a disposizione della Commissione.

Propone quindi che il predetto collegio minore torni a riunirsi mercoledì mattina della settimana prossima.

Invita il sottosegretario Grandi a rappresentare al Governo l'esigenza di prodigarsi affinché venga anticipato il più presto possibile l'esame, da parte dell'Assemblea, del disegno di legge n. 1485, licenziato dalla Commissione la scorsa settimana e iscritto all'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea per la settimana 19-21 giugno, dal momento che, al Parlamento, sono pervenute numerose sollecitazioni in tal senso da parte degli organismi di categoria, in considerazione del fatto che il provvedimento contiene non soltanto diverse scadenze tributarie ma anche norme fiscali di favore.

Il sottosegretario GRANDI, ritenendo che l'inizio dell'esame del disegno di legge n. 1485, previsto per giovedì prossimo 21 giugno, potrebbe risultare non in linea con la necessità di una sua celere approvazione, as-

sicura il proprio impegno affinché l'esame del provvedimento possa essere anticipato, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea.

SULL'ITER DEL DECRETO-LEGGE N. 67 DEL 2007, IN MATERIA DI CUNEO FISCALE

Il presidente BENVENUTO richiede chiarimenti al sottosegretario Grandi in merito alla conversione del decreto-legge n. 67 del 2007, attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Il sottosegretario GRANDI, per quanto riguarda il decreto-legge n. 67 del 2007, all'esame della Commissione finanze della Camera dei deputati (disegno di legge n. 2695), fa presente che esso è volto a integrare la disciplina introdotta con i commi 266 e 267 della legge finanziaria per il 2007, in materia di deduzioni dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), al fine di garantire che i benefici concessi alla generalità delle imprese in ragione del disposto della vigente normativa acquistino piena e immediata efficacia. Dopo aver riepilogato le motivazioni dell'intervento d'urgenza osserva, in relazione all'ambito soggettivo di applicabilità delle misure di riduzione del cosiddetto cuneo fiscale che il Governo, in sede di Consiglio dei ministri, ha assunto l'impegno a estendere i benefici in questione alle imprese operanti nei settori bancario, assicurativo e finanziario, mentre, per quanto attiene all'esclusione delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste e telecomunicazioni e della raccolta e smaltimento dei rifiuti, l'orientamento degli organismi comunitari è apparso meno rigido, trattandosi di soggetti che non operano in condizioni di piena concorrenza. Tuttavia, egli prosegue, la decisione di estendere i benefici fiscali anche ai soggetti attualmente esclusi ha posto il problema della individuazione della necessaria copertura finanziaria: atteso dunque che tale questione è al momento ancora aperta e considerando anche i profili di compatibilità con il diritto comunitario, il Governo ha deciso di non sollecitare la conversione in legge del decreto-legge n. 67 del 2007, preferendo affrontare le predette questioni nell'ambito di un provvedimento d'urgenza dal carattere più ampio, in merito all'adozione del quale il Governo assumerà una decisione per la fine del mese di giugno.

IN SEDE REFERENTE

(486) BENVENUTO ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 25 luglio 2000, n. 213, in materia di asseverazione della documentazione doganale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame del disegno di legge sospeso nella seduta del 16 maggio scorso.

Il presidente BENVENUTO ricorda che nella precedente seduta si è proceduto alla illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge, sui quali occorre acquisire il parere del Governo.

Il senatore VENTUCCI (*FI*), presentatore degli emendamenti 1.1, 1.3 e 1.5, sottolinea che le norme di interpretazione autentica proposte potrebbero risultare anche non necessarie ai fini della comprensibilità e applicabilità della norma interpretata, dal momento che la formula dell'articolo 2 della legge n. 213 del 2000 presenta a suo avviso un sufficiente livello di chiarezza. Preso atto tuttavia delle difficoltà applicative emerse, ritiene utile l'intervento proposto con il disegno di legge, da migliorare ulteriormente con gli emendamenti a sua firma, al fine di chiarirne la portata normativa. Su tali aspetti inoltre ricorda l'orientamento non contrario espresso dal vice ministro Visco, dichiarando l'opportunità di prevedere un'occasione al fine di esplicitare tale avviso. Conclude ribadendo il convincimento che le incertezze applicative derivino anche da una oggettiva complessità della disciplina doganale che non sempre trova attenta e adeguata valutazione in ambito scientifico universitario e in ambito politico e amministrativo.

Il sottosegretario GRANDI motiva, a titolo meramente personale, la propria contrarietà al provvedimento in questione, facendo salva ovviamente la posizione eventualmente assunta dal Governo: a suo giudizio, infatti, al fine di chiarire la portata applicativa della norma interpretata sarebbe sufficiente anche un provvedimento di carattere amministrativo dell'Agenzia delle Dogane.

Il presidente BENVENUTO ritiene necessario che la Commissione dedichi all'esame degli emendamenti una specifica seduta da convocare per mercoledì o giovedì della prossima settimana. Riepiloga quindi la natura dell'iniziativa in questione, che discende dall'esigenza di rendere effettivamente operante la legge n. 2163 del 2000, che attribuisce agli speditieri doganali il potere di asseverare la regolarità delle operazioni doganali.

Sempre a titolo personale, il sottosegretario GRANDI si dichiara contrario anche agli emendamenti presentati dal senatore Ventucci, le cui proposte non sembrano essenziali ai fini di una chiara delucidazione della portata normativa del disegno di legge. Ribadisce la propria preferenza per il mantenimento del testo attualmente in vigore, rinviando la questione ai poteri interpretativi dell'Amministrazione delle dogane.

Osservato che nella scorsa legislatura sul punto specifico era stata presentata una risoluzione presso l'altro ramo del Parlamento, che metteva capo anche a un intervento interpretativo dell'Agenzia delle Dogane, il senatore VENTUCCI (*FI*) rimarca tuttavia come sia tutt'al più preferibile una iniziativa da parte del legislatore.

Dà quindi conto delle ragioni che hanno determinato la non operatività del dettato normativo in questione: si tratta evidentemente di atteggiamenti diffusi nei gruppi dirigenti dell'amministrazione di settore, atteso che l'attribuzione agli spedizionieri di alcune funzioni di supporto all'attività di accertamento doganale si pone come elemento di intermediazione tra l'utenza e il ceto dirigenziale dell'amministrazione, con il rischio, da quest'ultima paventato, di una sottrazione di poteri che l'oratore giudica infondata.

Il presidente BENVENUTO sottopone al rappresentante del Governo l'esigenza di trovare al più presto una soluzione definitiva al problema, dal momento che si è in presenza sin dalla genesi della norma di una situazione di grave incertezza normativa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(809) BENVENUTO. – *Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti*

(1283) COSTA. – *Creazione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge sospeso nella seduta del 9 maggio scorso.

Il presidente BENVENUTO, dopo aver ricordato che il relatore Barbolini, ha illustrato una proposta di testo unificato, propone di fissare per giovedì 21 giugno alle ore 19 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

92^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BENVENUTO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato Giuseppe Guzzetti, presidente dell'ACRI – Associazione delle Casse di risparmio italiane e delle Fondazioni di origine bancaria, e il dottor Antonio Patuelli, vice presidente, accompagnati dal dottor Antonio Miglio, presidente Comitato consultivo Fondazioni, e dal dottor Alessandro Del Castello, vice direttore generale della medesima associazione.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BENVENUTO fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, nonché di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità prevista, e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sull'evoluzione del sistema creditizio italiano: audizione dei rappresentanti dell'ACRI – Associazione delle Casse di risparmio italiane e delle Fondazioni di origine bancaria

Il presidente BENVENUTO introduce i temi oggetto dell'odierna audizione, con la quale prende l'avvio l'indagine conoscitiva sulle linee evolutive del sistema creditizio italiano. Dopo aver richiamato le finalità della procedura informativa, nell'ottica di operare un'analisi dello sviluppo del mercato, si sofferma sui processi di fusione e di aggregazione che hanno dato origine a gruppi di dimensioni europee, con riferimento alle problematiche relative alle banche costituite in forma di S.p.A., alle banche po-

polari e alle banche di credito cooperativo. Ricorda quindi il quadro informativo recentemente illustrato dal Governatore della Banca d'Italia, a tenore del quale, una volta concluse le aggregazioni annunciate, le prime due banche italiane saranno al terzo e all'undicesimo posto nella graduatoria europea per capitalizzazione di borsa; le prime tre banche popolari avranno una quota pari al 73 per cento dell'attivo di categoria.

Si sofferma quindi sull'incremento dei servizi offerti alle imprese e ai risparmiatori, nonché sui fattori strategici di sviluppo dell'economia italiana in termini di una maggiore concorrenzialità e apertura dei mercati, richiamati anche dal Governatore della Banca d'Italia. Riepiloga le finalità di informazione e analisi perseguite dalla Commissione, per valutare gli effetti della formazione di gruppi di grandi dimensioni, con particolare riguardo all'eventuale opportunità di modificare il vigente quadro normativo nonché alle possibili ricadute sui livelli occupazionali.

Dopo aver consegnato una documentazione scritta, prendendo le mosse dall'analisi del ruolo svolto dalle Fondazioni nel processo di consolidamento del sistema bancario, il presidente GUZZETTI delinea un quadro completo dell'evoluzione del processo di dismissione delle partecipazioni bancarie. Passa quindi in rassegna le diverse operazioni di aggregazione realizzate dalle banche partecipate dalle Fondazioni. Svolge altresì alcune approfondite osservazioni sull'attuale situazione delle partecipazioni detenute dalle Fondazioni nelle banche conferitarie. Sottolinea inoltre il ruolo delle Fondazioni nel finanziamento dei sistemi produttivi locali, richiamando anche le considerazioni espresse dal Governatore della Banca d'Italia. Evidenzia infine il rilievo delle Fondazioni quali corpi intermedi nell'ordinamento giuridico, chiamati ad attuare il principio di sussidiarietà orizzontale.

Il dottor PATUELLI dà conto della complessiva posizione delle Casse di risparmio nel sistema bancario italiano, rimarcandone il contributo dato alla genesi di gruppi bancari di grandi dimensioni. Delinea quindi il quadro relativo alla loro presenza nei principali gruppi bancari, descrivendo anche la situazione delle Casse di minori dimensioni, legate ai territori di origine e detenute principalmente dalle Fondazioni. Sottolinea altresì l'importanza delle Fondazioni di piccole dimensioni, che hanno una partecipazione nelle rispettive Casse, in qualità di investitori istituzionali a medio e lungo termine con forte radicamento locale.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) chiede di conoscere l'orientamento degli auditi sul rapporto tra le Fondazioni e le banche popolari, in particolare per ciò che concerne la partecipazione delle prime al capitale delle seconde: a suo avviso non è condivisibile l'assunto che attribuisce la qualifica di investitori istituzionali alle Fondazioni, dal momento che esse agiscono prive dei controlli e dei limiti propri degli investitori istituzionali e non debbono rispondere degli investimenti effettuati ai risparmiatori. Un ulteriore profilo di analisi che segnala agli auditi concerne le varie propo-

ste di determinazione delle soglie di partecipazione delle Fondazioni al capitale sociale degli istituti di credito. Dopo aver svolto considerazioni critiche sulla fusione tra Intesa S.p.A. e San Paolo-IMI, rileva criticamente le numerose situazioni di partecipazioni incrociate che non rendono trasparente il mercato. Sotto altro profilo, chiede di sapere se le partecipazioni incrociate nelle imprese di produzione di beni non diano luogo a una situazione di anomalia, ponendo quindi il problema di analizzare in modo più approfondito il quadro complessivo dei rapporti fra le Fondazioni di origine bancaria e il tessuto delle piccole e medie imprese. Conclude chiedendo chiarimenti sulle partecipazioni detenute dalle Fondazioni nel capitale sociale della Banca d'Italia.

Dopo aver riconosciuto che la formazione di gruppi bancari di dimensione europea ha indubbiamente creato ricchezza in termini di remunerazione del capitale, il senatore BARBOLINI (*Ulivo*) chiede di conoscere se esistono meccanismi di stabilizzazione del patrimonio delle Fondazioni, sotto il profilo della redditività degli investimenti, per assicurare l'attuazione di progetti di medio e lungo termine finalizzati alla promozione dello sviluppo economico locale. Chiede poi conto dell'attività della Fondazione per il Sud. Infine, ritiene che le Fondazioni potrebbero assumere un ruolo propulsivo nell'alimentare un fondo nazionale da costituire nell'ambito di un'azione di sostegno alle fasce sociali più disagiate.

Secondo il senatore BONADONNA (*RC-SE*) costituisce un'indiscutibile discrasia la divaricazione esistente tra il rafforzamento e la crescita del sistema bancario, da un lato, e la perdurante sottocapitalizzazione delle imprese industriali, dall'altro: in merito ritiene necessario acquisire chiarimenti dagli auditi sui complessivi rapporti tra il mondo industriale e il sistema del credito. Sollecita quindi un'ulteriore valutazione sull'analisi dei principali fattori che determinano il costo del denaro. Pone poi l'accento sul fenomeno per il quale la funzione di utilità sociale delle Fondazioni sembra essersi progressivamente ridotta: alla luce di tale circostanza, evidenza come risulterebbe ingiustificato, in ipotesi, prevedere un trattamento fiscale di favore per tali istituti. Infine, chiede informazioni in merito alle strategie di investimento del patrimonio con particolare riguardo agli specifici settori oggetto delle attività erogative.

Evidenziate le maggiori difficoltà esistenti nel Mezzogiorno rispetto alla possibilità di accesso al credito, il senatore FUDA (*Misto-PDM*) chiede di sapere se le Fondazioni possono concorrere, nell'ambito di una politica di sostegno al credito per le imprese meridionali, con le iniziative poste in essere dai confidi e dai fondi pubblici di garanzia.

Il senatore COSTA (*FI*) chiede una valutazione su quale debba essere la funzione primaria di tali organismi nell'attuale quadro dell'economia italiana.

Il presidente BENVENUTO chiede che vengano fornite specifiche informazioni sulle quote di partecipazione detenute dalle Casse di risparmio nelle banche popolari. Evidenzia quindi l'importanza della Fondazione per il Sud e ritiene utile, al riguardo, che vengano forniti ulteriori elementi di valutazione.

Dà quindi conto del calendario dell'indagine, che proseguirà la prossima settimana, con l'audizione, nei giorni 20 e 21, dei rappresentanti di Banca Intesa-San Paolo e dell'ABI.

Risponde ai quesiti posti il vice presidente dell'Associazione, dottor PATUELLI facendo presente che l'uscita dei soggetti quotisti dal capitale sociale della Banca d'Italia potrà avvenire solo nel rispetto delle norme attraverso un equo indennizzo. A suo parere, inoltre, le partecipazioni delle Fondazioni nelle banche non costituiscono un fattore di condizionamento e laddove esse posseggono la maggioranza del capitale, le Casse di risparmio sono gestite nell'interesse dei territori di riferimento. A suo parere, inoltre, non è condivisibile l'idea di un trattamento privilegiato dei grandi gruppi da parte delle banche, mentre invece l'intera platea dei contribuenti può certamente giovare di una forte concorrenza tra tutti gli intermediari. Chiarisce inoltre che l'ACRI non ha mai avuto una posizione in materia di banche popolari. Risponde poi analiticamente al senatore Barbolini in relazione alla gestione dei fondi da parte delle singole Fondazioni, chiarendo che l'investimento effettuato risponde ad una logica di differenziazione del rischio e che comunque il rendimento ottenuto dagli investimenti effettuati dal settore creditizio va man mano scemando. Ritiene inoltre che la crescita del sistema bancario rispetto al sistema produttivo del Paese rappresenti l'esito di un processo storico di lungo periodo all'interno del quale ha giocato certamente un ruolo l'azione regolatrice della Banca d'Italia. Fornisce poi indicazioni relativamente alla struttura dei costi, osservando che la remunerazione delle banche costituisce, tra l'altro, la copertura del costo di rischio oltre che di una crescente pressione fiscale. La funzione sociale delle Casse di risparmio è quella di sostenere, grazie ad una conoscenza diretta e capillare, i clienti e soprattutto le piccole e medie imprese. Conclude osservando che in alcuni casi le Casse di risparmio sono state incorporate dalle banche popolari, riservandosi di fornire successivamente dati più precisi.

Il dottor MIGLIO ritiene che il pluralismo delle tipologie bancarie presenti sul territorio, in particolare per le zone rurali, rappresenta certamente una ricchezza per il tessuto economico nelle quali operano le banche. A suo parere, inoltre, le Fondazioni agiscono in una logica di lungo periodo anche per quanto riguarda la gestione delle Casse di risparmio, avendo di mira la costante crescita dell'investimento rispetto invece ad intenti puramente speculativi. In particolare, fa riferimento al collegamento molto stretto tra la dinamica dell'economia locale e l'operatività delle Casse di risparmio, citando il caso della provincia di Cuneo.

Risponde quindi alle domande il presidente GUZZETTI, il quale chiarisce che alcune Fondazioni possiedono partecipazioni in banche popolari non per una scelta autonoma, ma in relazione a processi aggregativi cui hanno preso parte. Non vi è dubbio peraltro che in alcuni casi vi è un superamento delle soglie previste dalla legge e che in caso di obbligo di cessione delle azioni possedute in eccedenza rispetto a tali soglie potrebbe verificarsi un notevole danno patrimoniale per le Fondazioni stesse. Per quanto riguarda la *governance* dei gruppi bancari, chiarisce che allo stato non è previsto più alcun patto di sindacato, nemmeno per quanto riguarda Intesa, ma solo un patto di consultazione, chiarendo analiticamente la differenza giuridica tra i due istituti. Allo stato non esistono partecipazioni di Fondazioni bancarie in gruppi industriali, poiché gli investimenti effettuati dalle Fondazioni hanno un esclusivo carattere finanziario. Anche per gli investimenti effettuati nelle aziende di erogazione dei servizi pubblici locali, l'impegno finanziario delle Fondazioni ha l'obiettivo di perseguire gli interessi e i vantaggi dei consumatori. Per quanto riguarda, più in generale il tema dei rapporti tra banche e imprese, richiama i casi di successo degli impegni assunti dai gruppi bancari a sostegno della Fiat e della Piaggio, casi nei quali il rischio finanziario assunto dalle banche è stato ampiamente ripagato dalla notevole ripresa di quote di mercato delle industrie citate. Dà poi conto analiticamente degli investimenti che la legge consente alle Fondazioni, facendo riferimento al fondo di salvaguardia del patrimonio e al fondo di stabilizzazione delle erogazioni. Fa presente inoltre che la stessa logica di crescita patrimoniale e stabilizzazione dei rendimenti ha guidato le Fondazioni nella decisione di partecipare al capitale della Cassa depositi e prestiti, al fine di contribuire agli investimenti infrastrutturali.

Dà quindi notizia dell'iniziativa varata con la costituzione della Fondazione per il Sud, il cui patrimonio iniziale ammonta a 315 milioni di euro, al fine di contribuire alla realizzazione di importanti e rilevanti infrastrutture sociali nel Mezzogiorno. Si dichiara poi assolutamente contrario all'ipotesi di costituire un fondo nazionale per le attività del *Welfare*, osservando che il ruolo delle Fondazioni nel settore sociale non potrà mai essere di supplenza rispetto alla mano pubblica, bensì di attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà.

Il presidente BENVENUTO dichiara quindi chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 13 giugno 2007

91^a Seduta

Presidenza della Presidente

Vittoria FRANCO

Intervengono il vice ministro della pubblica istruzione Mariangela Bastico e il sottosegretario di Stato per la salute Zucchelli.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUL REGOLAMENTO IN MATERIA DI RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI UNIVERSITARI

Il senatore VALDITARA (AN) rinnova la richiesta di ritiro del regolamento sul reclutamento dei ricercatori universitari, su cui già nella seduta di ieri ha espresso forti critiche. Lamenta quindi l'esautoramento del Parlamento, che non è stato messo in condizione di rendere un parere sul provvedimento, tanto più che quest'ultimo rappresenta la più importante riforma del Centro-sinistra in materia di università.

La scelta di escludere il Parlamento è inoltre a suo giudizio totalmente miope, in quanto l'opposizione avrebbe potuto offrire un contributo positivo per migliorare il provvedimento – come peraltro accaduto in occasione del disegno di legge sugli enti di ricerca – senza ricorrere ad uno scontro frontale.

Dà indi conto delle procedure di selezione attualmente in vigore in altri Paesi europei, stigmatizzando le informazioni rese dal Ministro circa la presunta analogia con quelle contenute nel regolamento. In particolare, si sofferma sul meccanismo di cooptazione previsto nel sistema tedesco in cui prevale il reclutamento disciplinare, come peraltro in Svizzera. Al riguardo segnala che, in assenza di una legge quadro federale, le leggi dei cantoni svizzeri dispongono la presenza di esperti del settore scientifico-disciplinare relativo ai posti messi a concorso.

Dopo aver richiamato anche la normativa prevista in Francia e in Spagna, ritiene che il sistema voluto dal ministro Mussi si collochi al di fuori del panorama europeo. Rammenta inoltre che l'ordinamento ameri-

cano stabilisce una efficace competizione tra atenei non essendo previsto il valore legale del titolo di studio.

Dopo aver rimarcato lo scontento del mondo accademico, ritiene che il provvedimento non avrà il parere favorevole della Corte dei conti e coglie l'occasione per lamentare altresì il taglio degli scatti stipendiali dei docenti disposto dall'ultima legge finanziaria, fortemente osteggiato dall'università.

IN SEDE CONSULTIVA

(1249) Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute

(Parere alla 12^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 12 giugno scorso.

Il relatore RANIERI (*Ulivo*), ad integrazione della sua replica, fa presente che presso la Commissione di merito sono stati presentati alcuni emendamenti che offrono risposte adeguate ai dubbi sollevati durante la discussione, in particolare all'autocertificazione riferita alle vaccinazioni obbligatorie e all'esonero parziale e totale dalle esercitazioni pratiche di educazione fisica.

Quanto al primo aspetto richiama l'emendamento 1.7 (testo 2), attraverso il quale si attua una semplificazione completa a vantaggio del cittadino, pur garantendo la certezza dell'avvenuta esecuzione delle vaccinazioni mediante la predisposizione di periodici contatti tra l'azienda sanitaria locale e le istituzioni scolastiche.

Con riferimento alle esercitazioni pratiche di educazione fisica, sottolinea che il docente della materia deve essere messo in condizione di valutare l'opportunità dell'esonero nonché la tipologia di attività alternative; reputa quindi che l'emendamento 2.2 costituisca un'efficace mediazione tra i compiti spettanti al medico curante, al preside ed al docente della disciplina.

Passando all'abolizione dei certificati sulla sana e robusta costituzione, valuta positivamente lo snellimento burocratico, tanto più che la dizione in esame risulta datata e non in grado di fornire adeguate informazioni circa le nuove patologie emergenti.

Interviene in sede di replica il sottosegretario ZUCCHELLI il quale osserva preliminarmente che l'obiettivo di semplificazione consente indubbi vantaggi nei confronti dei cittadini.

In merito alle vaccinazioni obbligatorie, comunica che la rete delle aziende sanitarie è pienamente in grado di verificare d'ufficio lo stato delle vaccinazioni di tutti i cittadini, anche *extra* comunitari, al punto da rendere superfluo l'obbligo a carico delle famiglie di produrre le relative certificazioni. Valuta quindi positivamente l'emendamento 1.7 (testo

2) presentato presso la Commissione di merito in quanto attraverso il controllo incrociato tra aziende sanitarie e scuole è possibile raggiungere un soddisfacente livello di conoscenza dello stato di salute.

Quanto all'educazione fisica, nel ritenere necessario distinguere la parte teorica da quella pratica, giudica opportuno che i docenti della disciplina siano coinvolti nella procedura finalizzata al rilascio dell'esonero, tanto più che nella materia in questione è prevista la votazione finale. In proposito segnala che è stato presentato dall'opposizione l'emendamento 2.3 volto ad introdurre l'adeguata motivazione nel certificato rilasciato dal medico curante, su cui il Governo concorda.

Passando all'obbligo di presentare il certificato di sana e robusta costituzione, reputa inutile tale procedura burocratica tanto più che essa non è idonea ad assicurare un controllo durante tutto l'arco di vita dei pubblici impiegati e non rende informazioni accurate circa le nuove patologie.

Replica a sua volta il vice ministro Mariangela BASTICO la quale, associandosi alle considerazioni del relatore, precisa che la questione più importante attiene alla distinzione tra la parte pratica e quella teorica dell'educazione fisica.

Valuta inoltre che il meccanismo di interrelazione tra le aziende sanitarie e le scuole previsto dall'emendamento 1.7 (testo 2) possa rappresentare uno strumento corretto e sicuro per il controllo sulle vaccinazioni obbligatorie.

Sottolinea altresì la necessità di estendere la certificazione ai cittadini stranieri, almeno con riferimento alle vaccinazioni eseguite nei Paesi d'origine. Richiama inoltre l'opportunità di includere i candidati privatisti tra i soggetti che possono richiedere l'esonero dalle esercitazioni pratiche di educazione fisica, come peraltro già previsto nella normativa vigente.

Quanto alla certificazione di sana e robusta costituzione, si associa alle considerazioni espresse dal sottosegretario Zucchelli.

Il senatore ASCIUTTI (*FI*) si interroga sulle concrete possibilità di conoscere la pericolosità di patologie contratte da pubblici impiegati e, in particolare dagli insegnanti, al fine di salvaguardare la collettività.

Il senatore MARCONI (*UDC*) nel richiamare alcune positive esperienze regionali orientate ad abolire l'obbligo di certificazione a favore di controlli spettanti direttamente al datore di lavoro, suggerisce di introdurre una dichiarazione a carico di ciascun soggetto all'atto di assunzione nella quale rendere noto lo stato attuale di salute.

Nel condividere le osservazioni circa la scarsa efficacia del certificato di sana e robusta costituzione reputa comunque indispensabili forme di controllo durante tutto l'arco lavorativo.

Il senatore VALDITARA (*AN*) invita il Governo ad approfondire ulteriormente il tema in questione dati l'importanza e l'allarme sociale conseguente ad una diminuzione dei controlli sui luoghi di lavoro. Nell'evi-

denziare l'opportunità di una riflessione attenta e rapida onde dare risposte a fondate esigenze di garanzia, esprime qualche dubbio sulla possibilità di attribuire ulteriori compiti di verifica dello stato di salute in capo al dirigente scolastico.

Nel concordare sulla inidoneità del certificato di sana e robusta costituzione per assicurare la tutela sanitaria, auspica l'introduzione di forme periodiche di controllo.

Il relatore RANIERI (*Ulivo*) illustra quindi uno schema di parere favorevole con osservazioni (allegato al presente resoconto) che richiama i contenuti delle proposte emendative già presentate presso la Commissione di merito e recepisce le considerazioni emerse nel dibattito.

Il senatore ASCIUTTI (*FI*) ne chiede la votazione per parti separate.

Previa verifica del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva quindi a maggioranza il dispositivo dalle parole «La Commissione» fino a «esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni» e all'unanimità le osservazioni da 1 a 4. Approva infine a maggioranza lo schema di parere nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 16,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1249

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

manifestata viva preoccupazione per l'articolo 1, comma 10, che dispone la sostituzione delle certificazioni riguardanti l'avvenuta esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie richiamate dal Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione per le scuole di ogni ordine e grado (decreto legislativo n. 297 del 1994) con l'autocertificazione di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, paventando il rischio di un calo dell'attenzione sociale su temi di grande rilievo;

rilevata l'insufficienza dell'articolo 2, comma 1, laddove sostituisce l'articolo 303 del Testo unico delle disposizioni in materia di istruzione stabilendo che l'esonero parziale o totale dalle lezioni di educazione fisica è rilasciato dal capo di istituto sulla base della certificazione del medico curante;

preso atto che l'articolo 2, al comma 2 elimina l'obbligo di presentare il certificato sanitario per l'ammissione ai soggiorni di vacanza per i minori, in un'ottica di semplificazione burocratica, mentre al comma 3 abroga gli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 264 del 1961 sui controlli sanitari della popolazione scolastica, nonché l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1518 del 1967, in materia di tenuta dei registri di medicina scolastica;

anche alla luce degli emendamenti presentati presso la Commissione di merito,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. in ordine all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), che abolisce il certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego, preso atto della sostanziale inefficacia di tale strumento così come configurato dalla normativa vigente, si sottolinea la necessità di nuovi strumenti di controllo, anche in considerazione delle patologie emergenti;

2. con riferimento l'articolo 1, comma 10, in un'ottica di dialogo fra amministrazioni, si valuta favorevolmente l'ipotesi di attribuire ai dirigenti scolastici il compito di trasmettere gli elenchi degli alunni iscritti alla prima classe della scuola primaria, nonché gli elenchi degli alunni iscritti per la prima volta, al competente servizio dell'azienda sanitaria locale ai fini della certificazione dell'avvenuta esecuzione delle vaccinazioni. Si segnala tuttavia l'esigenza che gli alunni con cittadinanza non

italiana, all'atto della prima iscrizione ad una scuola italiana, certifichino le eventuali vaccinazioni eseguite nel Paese di provenienza, a tutela degli alunni stranieri e dell'intera comunità scolastica;

3. per quanto concerne l'articolo 2, comma 1, si segnala l'opportunità di chiarire che l'esonero riguarda le esercitazioni pratiche di educazione fisica. Si valuta altresì positivamente l'ipotesi di attribuire la competenza sugli esoneri al capo dell'istituto, sentito il parere del docente della disciplina, sulla base di una certificazione adeguatamente motivata redatta dal medico curante;

4. sempre con riferimento all'articolo 2, comma 1, si rileva la necessità di riprodurre il riferimento all'esonero per i candidati privatisti, previsto dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento, si chiede la pubblicazione del presente parere in allegato alla relazione che la Commissione di merito presenterà all'Assemblea.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 13 giugno 2007

80^a Seduta

Presidenza della Presidente

DONATI

Intervengono il vice ministro delle infrastrutture Capodicasa e il sottosegretario di Stato per i trasporti Annunziata.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di addendum n. 4 al contratto di programma 2001-2005 tra il Ministero delle infrastrutture e Rete ferroviaria italiana S.p.A. (n. 103)

(Parere al Ministro delle infrastrutture, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238. Esame e rinvio)

Il relatore MAZZARELLO (*Ulivo*), nel riferire sul provvedimento in titolo, rileva come l'accordo stipulato fra il Ministero delle infrastrutture e la Rete Ferroviaria Italiana consenta di utilizzare le risorse messe a disposizione dalla legge finanziaria per il 2006, che ha modificato le modalità di finanziamento del settore ferroviario, da un lato, prevedendo l'istituzione di un fondo per i trasferimenti correnti alle imprese nel quale sono confluiti anche i contributi in conto esercizio destinati al Gruppo Ferrovie dello Stato, pari a 901,77 milioni di euro, e dall'altro, disponendo con la Tabella D uno stanziamento di complessivi 1.700 milioni di euro per il biennio 2007-2008, quale finanziamento concesso al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, a titolo di contributo in conto impianti.

Illustra quindi più nel dettaglio la destinazione delle risorse aggiuntive di cui all'Addendum, in particolare per quanto riguarda lo stanziamento di 901,77 milioni di euro, assegnato in conto esercizio, e sottolinea come esso sia finalizzato alla copertura degli indennizzi e degli oneri per la gestione della circolazione e per il mantenimento in esercizio delle linee e degli impianti, ivi compresi i contributi per adempiere agli obblighi di

collegamento ferroviario via mare con le isole della Sicilia e della Sardegna.

Relativamente alle risorse per la realizzazione di investimenti, rileva che lo stanziamento complessivamente disponibile, che viene ripartito con il provvedimento in esame, ammonta a 1.915 milioni di euro di cui 161 milioni di euro provengono dalla riallocazione di fondi TEN (151 milioni) e FERS (10 milioni).

Dopo aver sottolineato come l'allocazione dei finanziamenti sia disposta tenendo conto della priorità assegnata dal Documento di programmazione economico-finanziaria agli interventi di manutenzione straordinaria e a quelli inerenti la sicurezza e gli obblighi di legge, nonché a quelli in avanzata fase di realizzazione o ad alta valenza strategica, procede alla puntuale illustrazione della Tabella 2 annessa all'Accordo in esame. Con riferimento agli interventi che assorbono le quote maggiori di risorse, segnala che sono destinati alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria 661,2 milioni di euro, mentre 240,5 milioni sono finalizzati al nuovo valico del Brennero e 136,2 milioni agli interventi connessi alla rete AV/AC.

Nel dar conto del parere del Cipe trasmesso alle Camere in allegato allo schema in esame, rileva come complessivamente le risorse per i corridoi 1 e 5 ammontino a 386 milioni di euro mentre gli stanziamenti previsti per la rete tradizionale e per la sicurezza sono invece, rispettivamente, di 674 e 189 milioni di euro.

Conclude dando conto del fatto che l'articolo 6 dell'Accordo in esame, al fine di assicurare la continuità nel completamento degli interventi prioritari per la sicurezza e il mantenimento degli obblighi di gestione dell'infrastruttura nazionale, prevede la proroga del periodo di validità del Contratto di programma 2001-2005 fino alla sottoscrizione del nuovo Contratto.

Interviene, quindi, il senatore MARTINAT (*AN*) osservando come, nonostante le ripetute critiche mosse nella scorsa Legislatura dall'attuale maggioranza alle scelte dell'Esecutivo di centro-destra nel settore ferroviario, il Governo in carica abbia, oggi, deciso di sottoporre al parere della Commissione un provvedimento che consente di utilizzare le risorse messe a disposizione dalla Legge finanziaria 2006.

Il senatore MONTINO (*Ulivo*), nell'auspicare che su tale provvedimento si esprimono favorevolmente anche i Senatori dell'opposizione, sottolinea come non si tratti di un atto adottato ed elaborato dal precedente Governo, ma piuttosto il risultato di una trattativa svolta dall'attuale Ministro delle infrastrutture con la società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A..

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1484) Disposizioni in materia di delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 maggio scorso.

La presidente DONATI, dopo aver ricordato che nella precedente seduta si è conclusa la discussione generale e sono intervenuti la relatrice Vano e il Rappresentante del Governo, comunica che si passerà all'esame degli emendamenti presentati al disegno di legge, pubblicati in allegato al resoconto della seduta.

Il senatore CICOLANI (*FI*) procede all'illustrazione di tutti gli emendamenti, a sua firma, riferiti all'articolo 1.

Dopo aver rilevato come gli emendamenti da 1.3 a 1.10 siano tutti volti, attraverso il differimento del termine per l'esercizio della delega, a conferire al Governo un maggior periodo di tempo per procedere all'adozione di eventuali decreti integrativi e correttivi, si sofferma in particolare sugli emendamenti 1.1, finalizzato alla soppressione dell'articolo 1, e 1.11, tendente a circoscrivere l'ambito di esercizio del potere di delega alla sola modifica del decreto legislativo n. 286 del 2005. Relativamente agli emendamenti 1.13, 1.14, 1.15 e 1.16 osserva come essi mirino a favorire la concorrenza nei diversi ambiti del settore dell'autotrasporto.

Si sofferma infine sull'emendamento 1.18, il quale reca la delega al Governo ad adottare gli elementi ed i parametri per la definizione dei casi di dolo e colpa grave da parte del trasportatore.

Si danno quindi per illustrati l'emendamento 1.2, l'ordine del giorno n. 1, nonché tutti gli emendamenti volti ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1.

La relatrice VANO (*RC-SE*) esprime parere contrario sull'ordine del giorno, nonché su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1 e su quelli volti ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1.

Il sottosegretario ANNUNZIATA esprime parere conforme alla relatrice.

Si passa quindi alla votazione dell'ordine del giorno n. 1, il quale, previa verifica del prescritto numero legale, è posto ai voti e respinto dalla Commissione.

Interviene per dichiarazione di voto sugli identici emendamenti 1.1 e 1.2 il senatore Cicolani, invitando la Commissione ad approvarli.

L'emendamento 1.1, identico all'emendamento 1.2, è quindi posto ai voti e respinto.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore Cicolani, l'emendamento 1.3 è posto ai voti e respinto.

Il senatore CICOLANI (*FI*) sollecita quindi la Commissione ad esprimersi favorevolmente sull'emendamento 1.4, volto ad estendere il termine per l'esercizio del potere di delega.

Posto ai voti l'emendamento 1.4 è quindi respinto.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 1.5, il senatore Cicolani interviene insistendo per l'approvazione dell'emendamento 1.6, anch'esso finalizzato al differimento del termine di esercizio della delega.

L'emendamento 1.6, posto ai voti, è respinto.

La relatrice VANO (*RC-SE*), modificando il parere precedentemente reso, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.8 ed invita il Relatore al ritiro dell'emendamento 1.7.

Il sottosegretario ANNUNZIATA si esprime in senso conforme al Relatore.

Il senatore CICOLANI (*FI*), nell'insistere per la votazione dell'emendamento 1.7, osserva come il differimento possa consentire al Governo un più ponderato esercizio del potere delegato.

L'emendamento 1.7 è quindi posto ai voti e respinto.

Con il parere favorevole del Relatore e del Governo la Commissione approva l'emendamento 1.8. Risultano, quindi, preclusi gli emendamenti 1.9 e 1.10.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

La presidente DONATI avverte che la seduta, già convocata per domani giovedì 14 giugno 2007, alle ore 14,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,20.

**EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1484**

G/1484/1/8

STIFFONI

Il Senato,

tenuto conto che, la legge 1° marzo 2005, n. 32 ha delegato il Governo a adottare uno o più decreti legislativi finalizzati alla liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasporto;

tenuto conto altresì che, in attuazione di tale delega, sono stati emanati i decreti legislativi 21 novembre 2005, nn. 284 e 286;

osservato che, le disposizioni normative contenute nei suddetti decreti legislativi rimandano il completamento della riforma del settore dell'autotrasporto merci all'emanazione di ulteriori decreti ministeriali o dirigenziali;

ritenuto che, l'autotrasporto merci è un settore strategico per la crescita economica del Nord, dove esiste un'alta concentrazione di imprese di settore, ma anche dell'intero Paese; con le sue 185 mila imprese, il settore movimentata l'80% delle merci e produce circa il 10% del prodotto interno lordo;

osservato che, la mancata attuazione di tali provvedimenti attuativi minaccia seriamente la competitività delle imprese nazionali, le quali hanno gravi difficoltà a sostenere la concorrenza delle ben strutturate ed organizzate imprese di autotrasporto europee;

impegna il Governo:

ad emanare tempestivamente tutti i decreti ministeriali o dirigenziali attuativi, previsti dalle diverse disposizioni normative delegate con la legge 10 marzo, 2005, n.32 e contenute nei citati decreti legislativi, al fine di consentire il completo riassetto del settore dell'autotrasporto merci.

Art. 1.**1.1**

CICOLANI

Sopprimere l'articolo.

1.2

STIFFONI

Sopprimere l'articolo.

1.3

CICOLANI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I termini di cui al comma 4, articolo 1 della legge 10 marzo 2005, n. 32, sono prorogati al 31 marzo 2008. Il Governo può adottare, nel rispetto dei commi 2 e 3 del suddetto comma 4, articolo 1 della legge 10 marzo 2005, n. 32, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi previsti dal successivo articolo 2, comma 2, lettera *b*), limitatamente ai numeri 2), 3), 6), 7) e 9), uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1 del medesimo articolo 2».

1.4

CICOLANI

Al comma 1, sostituire le parole: «Entro il 31 marzo 2008» con le seguenti: «Entro il 31 dicembre 2009»

1.5

CICOLANI

Al comma 1, sostituire le parole: «Entro il 31 marzo 2008» con le seguenti: «Entro il 30 settembre 2009».

1.6

CICOLANI

Al comma 1, sostituire le parole: «Entro il 31 marzo 2008» con le seguenti: «Entro il 30 giugno 2009».

1.7

CICOLANI

Al comma 1, sostituire le parole: «Entro il 31 marzo 2008» con le seguenti: «Entro il 31 marzo 2009».

1.8

CICOLANI

Al comma 1, sostituire le parole: «Entro il 31 marzo 2008» con le seguenti: «Entro il 31 dicembre 2008».

1.9

CICOLANI

Al comma 1, sostituire le parole: «Entro il 31 marzo 2008» con le seguenti: «Entro il 30 settembre 2008».

1.10

CICOLANI

Al comma 1, sostituire le parole: «Entro il 31 marzo 2008» con le seguenti: «Entro il 30 giugno 2008».

1.11

CICOLANI

Al comma 1, sostituire le parole: «dei decreti legislativi di cui al comma 1», con le seguenti: «del decreto legislativo di cui al comma 1, lettera b)».

1.12

CICOLANI

Al comma 1, aggiungere al termine, dopo le parole: «comma 1», le seguenti: «lettere a) e b)».

1.13

CICOLANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Governo è delegato ad adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo in materia di disciplina del soccorso stradale in autostrada, istituendo un apposito elenco dei soggetti autorizzati, nel rispetto della normativa vigente, ad eseguire servizi di soccorso in autostrada, al fine di garantire la possibilità di scelta agli utenti tra una pluralità di imprese autorizzate a renderli».

1.14

CICOLANI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Governo è delegato ad adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo in materia di regolamentazione del trasporto di cose in conto proprio, anche al fine di prevenire fenomeni di abusivismo nell'esercizio dell'attività».

1.15

CICOLANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Governo è delegato ad adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo in materia di accesso al mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, differenziando le imprese in funzione del numero dei veicoli in loro disponibilità'».

1.16

CICOLANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 1, della legge 1° marzo 2005, n. 32, inserire il seguente:

"5. Il Governo è delegato ad adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo in materia di accesso al mercato prevedendo che le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi che si iscrivono all'albo dimostrando i soli requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale previsti dal decreto legislativo 395/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, possano esercitare senza vincoli e limiti la professione di autotrasportatore"».

1.17

CICOLANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 della legge 1° marzo 2005, n.32, aggiungere il seguente:

"5. Il Governo è delegato ad adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo per stabilire importi, modalità e procedure per il finanziamento agevolato dell'acquisito di autoveicoli più rispettosi dell'ambiente da parte di imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, tenuto conto delle linee guida comunitarie in materia"».

1.18

CICOLANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 1, della legge 1° marzo 2005, n. 32, inserire il seguente:

"5. Il Governo è delegato ad adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli elementi ed i parametri per definire i casi di dolo e colpa grave da parte del trasportatore, che ne escludano il limite al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate, intervenendo anche a modifica del limite attualmente previsto per unificarlo a quello fissato nella convenzione relativa ai trasporti internazionali di merci su strada, ratificata con legge 6 dicembre 1961, n. 1621"».

1.19

CICOLANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 della legge 1° marzo 2005, n.32, aggiungere il seguente:

"5. Il Governo è delegato ad adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli elementi ed i parametri per definire i casi di dolo e colpa grave da parte del trasportatore, che ne escludano il limite risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate"».

1.20

CICOLANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera a) dopo le parole finali "in un'ottica di mercato aperto e concorrenziale", aggiungere le seguenti: "di rispetto delle regole vigenti"».

1.21

CICOLANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera c) dopo le parole finali "della sicurezza sociale", aggiungere le seguenti: "e dei contratti collettivi di lavoro e delle regole che normano i subappalti"».

1.22

CICOLANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 1° marzo 2005, n. 32, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

"e) coordinamento dell'attività amministrativa svolta dalle Amministrazioni Provinciali con le direttive impartite dal Ministero dei Trasporti riguardo alle materie dell'accesso alla professione, della tenuta dell'albo e dell'accesso al mercato"».

1.23

CICOLANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 2, lett. b), dell'art. 2 della legge 1° marzo 2005, n.32, sostituire il n. 2) con il seguente: "n. 2) libera contrattazione dei prezzi e delle condizioni per i servizi di autotrasporto merci"».

1.24

CICOLANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2, della legge 1° marzo 2005 n. 32, aggiungere dopo le parole finali "autotrasporto di merci" le seguenti: "prevedendo altresì i termini di pagamento"».

1.25

CICOLANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 2, lett. b), dell'art. 2 della legge 1° marzo 2005, n.32, sostituire il n. 3) con il seguente: "n. 3) responsabilità soggettiva ai sensi della normativa vigente e, ove accertata del committente, caricatore e proprietario delle merci nel caso di violazione di specifiche norme del decreto 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito elencate. Il committente può essere responsabile nel caso di violazione dell'articolo 142, comma 9, dell'articolo 167, comma 9 e dell'art. 174, comma 4 del decreto legislativo 285/92. Il caricatore può essere responsabile esclusivamente per la violazione degli articoli 61, 62, 164 e 167 del decreto legislativo 285/92. Il proprietario delle merci può rispondere per le stesse violazioni compiute dal soggetto che commissiona il trasporto. Committente, caricatore e proprietario delle merci nel caso di affidamento del servizio di trasporto ad un vettore non provvisto del titolo abilitativo possono rispondere ai sensi dell'art. 26 della legge 298/74"».

1.26

CICOLANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 2, lettera b), n. 3, della legge 1° marzo 2005, n. 32, sopprimere le parole da: "ove accertata" fino a "pubbliche funzioni"».

1.27

CICOLANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 4) della legge 1° marzo 2005 n. 32, aggiungere al termine le seguenti parole: "individuando gli elementi essenziali del contratto stipulato in forma scritta, validi per i vettori nazionali e per quelli comunitari"».

1.28

CICOLANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 1° marzo 2005, n. 32, sopprimere il numero 5».

1.29

CICOLANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 1° marzo 2005, n. 32, sopprimere il numero 6».

1.30

CICOLANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 2, lett. b), dell'art. 2 della legge 1° marzo 2005, n. 32, sostituire il n. 6) con il seguente:

"6) previsione, in caso di controversie legali relative a contratti non in forma scritta, dell'applicazione degli usi e delle consuetudini raccolti nei bollettini predisposti dalle camere di commercio, industria, artigianato. Gli usi e le consuetudini non potranno fare riferimento alla disciplina del sistema delle tariffe obbligatorie a forcina"».

1.31

CICOLANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 2, lettera b), n. 6, della legge 1° marzo 2005 n. 32, aggiungere al termine le seguenti parole: ''; in mancanza dei bollettini predisposti dalle Camere di Commercio, applicazione dei costi di esercizi elaborati dall'Osservatorio costituito presso la Consulta generale dell'autotrasporto e della logistica''».

1.32

CICOLANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 6) della legge 1° marzo 2005 n. 32, aggiungere al termine le seguenti parole: "da emanare entro il 31 dicembre 2007"».

1.33

CICOLANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 2, lett. b), dell'art. 2 della legge 1° marzo 2005, n. 32, sostituire il n. 7) con il seguente:

"n. 7) definizione sulla base della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, dei limiti di risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate"».

1.34

CICOLANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 7) , della legge 1° marzo 2005, n. 32, aggiungere al termine le seguenti parole: "da adeguare periodicamente alla variazione costo della vita"».

1.35

CICOLANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 8) , della legge 1° marzo 2005, n. 32, anteporre alle parole iniziali le seguenti: "fermo restando le libertà e l'autonomia dell'impresa" e successivamente sopprimere le parole: "dell'autonomia dell'impresa"».

1.36

CICOLANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 2, lettera *b*), numero 8, della legge 1° marzo 2005, n. 32, inserire dopo le parole: "come quelle", le seguenti: "dei trasporti con veicoli eccezionali o in condizioni di eccezionalità"».

1.37

CICOLANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 2, lettera *b*), numero 9) della legge 1° marzo 2005, n. 32, sostituire le parole: "possibilità di previsione", con le seguenti: "possono essere derogate le norme dei punti precedenti tramite"».

1.38

CICOLANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 2, lettera *b*), numero 9) della legge 1° marzo 2005, n. 32, della legge 10 marzo 2005, n. 32, inserire dopo le parole: "diritto privato", le seguenti: "conclusi tra la maggioranza delle"».

1.39

CICOLANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 2, lettera *b*), numero 9) della legge 1° marzo 2005, n. 32, inserire dopo le parole: "diritto privato", le seguenti: "finalizzati ad individuare parametri, anche di carattere economico, che meglio garantiscano la sicurezza sociale"».

1.40

CICOLANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 1° marzo 2005 n. 32, aggiungere dopo il numero 10, il seguente:

''11) introduzione di un numero minimo giornaliero di controlli per provincia, da effettuarsi su strada nei confronti delle imprese che effettuano servizi di trasporto delle merci, anche mediante l'istituzione di un nucleo speciale di forze di polizia stradale, con la presenza di funzionari del Ministero dei Trasporti, utilizzando in tal senso parte delle risorse messe a disposizione dal Comitato Centrale per l'Albo Nazionale degli Autotrasporti''».

1.41

CICOLANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 1° marzo 2005 n. 32, aggiungere dopo il numero 10 il seguente:

''11) istituzione di un documento obbligatorio della merce trasportata a bordo di veicoli, al fine di garantire la tracciabilità del percorso da essa seguito, dal proprietario all'utilizzatore finale, e per assicurare l'individuazione delle responsabilità della catena del trasporto ai fini della sicurezza stradale e la trasparenza delle operazioni per il consumatore finale;''».

1.42

CICOLANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 1° marzo 2005 n. 32, aggiungere dopo il numero 10, il seguente:

''11) liberalizzazione della realizzazione degli impianti di distribuzione automatica dei carburanti;''».

1.43

CICOLANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 1° marzo 2005, n. 32, aggiungere dopo il numero 10), il seguente:

''11) introduzione di disposizioni normative volte al recupero delle risorse pubbliche destinate alle imprese di trasporto merci su strada, che non dimostrano di essere in regola con le disposizioni relative ai versamenti fiscali e previdenziali obbligatori;».

1.44

CICOLANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 1° marzo 2005, n. 32, aggiungere dopo il numero 10), il seguente:

''11) affidamento in concessione quinquennale delle revisioni annuali previste per i veicoli a motore di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e loro rimorchi a Consorzi o società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte di autoriparazione che svolgano la loro attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista, ognuna almeno in una diversa sezione del registro di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni''».

1.45

CICOLANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 1° marzo 2005, n. 32, aggiungere dopo il numero 10), il seguente:

''11) eliminazione dalla tassa automobilistica dovuta per i trattori, e per la loro parte rimorchiabile, destinati dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi al prevalente servizio di trasporto di unità di carico, quali semirimorchi, casse mobili e container da spedire per ferrovia. Al riguardo si considera prevalente la destinazione del trattore alla movimentazione delle indicate unità di carico, quando questa è svolta per la maggior parte del periodo annuale, con specifica dichiarazione da parte della stessa impresa di autotrasporto.

La copertura delle minori entrate conseguenti all'eliminazione della tassa automobilistica in materia di trasporto combinato è assicurata con risorse tratte dal Fondo per la mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, comma 1121 della legge 27 dicembre 2006, n. 296''».

1.46

CICOLANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 1° marzo 2005, n. 32, aggiungere dopo il numero 10) il seguente:

''11) introdurre una deroga permanente, dall'applicazione dei divieti di circolazione per i veicoli fuori dai centri urbani nei giorni festivi ed in quelli particolari previsti dal calendario fissato annualmente dal Ministro dei trasporti, per i complessi veicolari che effettuano trasporto combinato strada-ferrovia, a condizione che detti complessi circolino nel raggio massimo di 150 chilometri dal centro ferroviario di imbarco o sbarco delle unità di carico''».

1.47

CICOLANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 1° marzo 2005, n. 32, aggiungere dopo il numero 10) il seguente:

''11) previsione che alla violazione dell'esercizio abusivo dell'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi ed alla violazione del trasporto abusivo in conto proprio consegua sempre per il proprietario della merce la sanzione della confisca della merce trasportata''».

1.48

CICOLANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 1° marzo 2005, n. 32, aggiungere dopo il numero 10) il seguente:

''11) assegnazione del 40 per cento delle disponibilità del Fondo per la mobilità sostenibile, istituito dall'articolo 1, comma 1121 della legge 27

dicembre 2006, n. 296, alla finalità di cui alla lettera *b*) del successivo comma 1122. A tal fine, alle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, che si impegnano contrattualmente per un triennio con il Ministero dei Trasporti e con un'impresa ferroviaria a realizzare un quantitativo minimo annuo di treni completi di trasporto combinato, è riconosciuto un contributo in funzione dei treni-chilometro effettuati sul territorio italiano nel triennio 2007-2009. La misura del contributo ed i requisiti per l'erogazione sono stabiliti con decreto del Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'Economia e delle finanze»».

1.49

CICOLANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 2, lettera *b*), della legge 1° marzo 2005, n. 32, aggiungere dopo il numero 10) il seguente:

»11) previsione di un sistema che garantisca la certezza della data di stipula del contratto di trasporto delle merci o della documentazione che accompagna il trasporto»».

1.50

CICOLANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 2, lettera *b*), della legge 1° marzo 2005, n. 32, aggiungere dopo il numero 10) il seguente:

»11) previsione di un sistema di responsabilità condivise per i soggetti della filiera del trasporto basato sulle medesime violazioni alle disposizioni del codice della strada tanto nel caso del contratto stipulato in forma scritta, quanto nell'ipotesi di contratto non stipulato in tale forma»».

1.51

CICOLANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 1° marzo 2005, n. 32, aggiungere dopo il numero 10) il seguente:

''11) previsione, nel caso di accertamento della responsabilità condivisa dei diversi soggetti della filiera, di termini di richiesta della documentazione di accompagnamento del trasporto non superiori a 7 giorni dalla contestazione della violazione''».

1.52

CICOLANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 1° marzo 2005, n. 32, aggiungere dopo il numero 10) il seguente:

''11) previsione, nel caso di accertamento della responsabilità condivisa dei diversi soggetti della filiera, di termini di esibizione della documentazione di accompagnamento del trasporto non superiori a 15 giorni dalla notifica della richiesta''».

1.0.1

CICOLANI

Dopo l'articolo 1, introdurre il seguente:

«Art. 1-bis.

L'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge 1° marzo 2005, n. 32 è modificato come segue:

dopo le parole: "delle azioni da esercitare" inserire le seguenti: "per il recupero dei crediti tariffari derivanti dai contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge"».

1.0.2

STIFFONI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. I decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1, articolo 1, della legge 1° marzo 2005, n. 32, prevedono inoltre l'introduzione della fissazione di un limite minimo del corrispettivo riconosciuto al vettore per i servizi di trasporto merci su strada, tale da rendere il corrispettivo coerente con i costi minimi che il vettore è tenuto a sostenere per lo svolgimento del servizio richiesto».

1.0.3

STIFFONI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. I decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1, articolo 1, della legge 1° marzo 2005, n. 32, prevedono che gli accordi volontari tra le associazioni dei committenti e dei vettori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, comprendano obbligatoriamente anche le condizioni di corrispettivo minimo, al fine di consentire l'erogazione di un servizio che sia conforme alla normativa in materia di sicurezza della circolazione stradale».

1.0.4

STIFFONI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il Governo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce un tavolo di concertazione con i rappresentanti della categoria delle imprese di autotrasporto, al fine di eliminare gli ostacoli che

impediscono al settore di raggiungere livelli maggiormente competitivi, nel rispetto di comuni regole di mercato, e di aumentare i livelli della sicurezza della circolazione stradale».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 13 giugno 2007

84^a Seduta

Presidenza del Presidente

CUSUMANO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Antonio Nicoletti, responsabile nazionale Aree protette e territorio di Legambiente e la dottoressa Mariagrazia Midulla, responsabile del Programma clima di WWF-Italia.

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Mongiello.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CUSUMANO avverte che il Presidente del Senato ha autorizzato la pubblicità dei lavori della seduta attraverso l'attivazione della trasmissione radiofonica.

Avverte altresì che è garantita ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, la pubblicità dei lavori mediante impianti televisivi a circuito chiuso, già autorizzata dal Presidente del Senato.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle prospettive di sviluppo dell'uso di biomasse e di biocarburanti di origine agricola e sulle implicazioni per il comparto primario: audizione del Presidente di Legambiente e del Presidente del WWF-Italia

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 30 maggio scorso.

Il presidente CUSUMANO introduce l'odierna procedura informativa e rivolge un saluto di benvenuto ai rappresentanti di Legambiente e di WWF-Italia.

La dottoressa MIDULLA sottolinea l'importanza di predisporre, a livello comunitario, delle apposite linee guida sulle biomasse, individuando delle certificazioni che contengano degli *standard* comuni tra i vari paesi europei. Evidenzia, inoltre, l'opportunità di avere una visione globale e programmatica che tenga conto della tutela dell'ambiente e della salvaguardia dell'agricoltura. A tale proposito evidenzia l'opportunità di promuovere l'utilizzo di biomasse per la produzione combinata di calore ed elettricità in moderni impianti di piccole dimensioni, tarati sulla reale disponibilità delle risorse presenti nelle aree coinvolte, secondo un concetto di filiera corta. Richiama, inoltre, l'attenzione sull'opportunità di valutare i rischi legati all'utilizzo di colture che minacciano la biodiversità. A tale riguardo ricorda l'attuale situazione della deforestazione in atto in larghe aree dell'Asia a seguito dell'impianto di numerose colture destinate alla produzione di olio di palma.

Conclude sottolineando l'opportunità di stabilire dei criteri per l'utilizzo dei fertilizzanti e manifesta preoccupazione per la recente promozione dell'utilizzo di organismi geneticamente modificati in agricoltura.

Il dottor NICOLETTI richiama le norme contenute nella legge finanziaria 2007 relative alle bioenergie e auspica che l'agricoltore rivesta un ruolo di protagonista nell'ambito della filiera agroenergetica. Sottolinea, inoltre, l'importanza di prevedere dei bilanci energetici sostenibili e di creare degli impianti di piccole dimensioni, che immettono nell'atmosfera dei bassi quantitativi di anidride carbonica. Fornisce, infine, alcuni dati relativi alla superficie delle foreste, in Italia, che è aumentata negli ultimi anni, e richiama i rischi legati ad un eccessivo processo di riconversione delle colture alimentari in colture *no food*.

Il senatore SCARPA BONAZZA BUORA (FI), espresso apprezzamento per l'apporto conoscitivo dell'odierna audizione, richiama l'importanza del ruolo rivestito dall'agricoltura italiana, particolarmente impegnata nella produzione di prodotti di qualità, tutelati da specifiche norme che ne certificano la provenienza. Sottolinea, pertanto, l'opportunità di continuare a promuovere tali prodotti.

La senatrice ALLEGRINI (AN) dichiara di condividere le considerazioni svolte dai rappresentanti delle organizzazioni intervenute, con particolare riguardo alle perplessità manifestate circa l'impatto che la promozione e lo sviluppo delle agroenergie può produrre sull'agricoltura italiana, che presenta delle peculiarità tali da essere considerata un'agricoltura di nicchia.

Interviene, quindi, il senatore MARCORA (*Ulivo*), che dichiara di condividere le considerazioni svolte dai rappresentanti intervenuti, e richiama l'importanza di tenere in debita considerazione il bilancio ambientale, evitando che lo sviluppo delle agroenergie possa produrre dei processi di deforestazione, come quelli in atto in alcune aree dell'Asia. Evidenzia, inoltre, l'opportunità di promuovere delle filiere agroenergetiche di tipo corto e di realizzare degli impianti di piccole dimensioni che possono essere più facilmente accettati dalle popolazioni locali. Richiama, infine, il contenuto di alcune proposte emendative che sono state presentate al disegno di legge Bersani in materia energetica.

Il presidente CUSUMANO ringrazia i rappresentanti delle organizzazioni intervenute e dichiara chiusa l'odierna procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, recante attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2005/26/CE, 2005/63/CE e 2004/77/CE, in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari» (n. 92)

(Osservazioni alle Commissioni 10ª e 12ª riunite. Esame. Osservazioni favorevoli con condizioni)

Il relatore MARCORA (*Ulivo*) illustra l'Atto del Governo n. 92, sul quale la Commissione agricoltura dovrà esprimere le proprie osservazioni alle Commissioni 10ª e 12ª riunite, relativo ad uno schema di decreto legislativo che introduce alcune modifiche al decreto legislativo n. 114 del 2006 (in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari). Ricorda che tale decreto legislativo, emanato nel corso della passata legislatura, era volto a dare attuazione alla direttiva comunitaria n. 89 del 2003, che fissava l'obiettivo, per i singoli Stati membri, di prevedere degli obblighi specifici, nei confronti degli operatori del settore dei prodotti alimentari, per garantire una corretta informazione dei soggetti che soffrono di allergie e intolleranze alimentari. Lo schema di decreto in esame, composto di soli due articoli, secondo la relazione illustrativa, interviene, sull'impianto normativo del decreto legislativo n. 114 del 2006, con l'obiettivo di eliminare le incongruenze che si registrerebbero tra gli obblighi contenuti nella citata direttiva e il decreto legislativo di recepimento. In particolare la direttiva comunitaria n. 89 stabiliva l'obbligo di indicare, nell'etichetta degli alimenti, gli ingredienti (elencati in un apposito Allegato III-*bis*) che, generalmente, possono produrre delle reazioni sui soggetti affetti da allergie o intolleranze alimentari. Rileva, quindi, che con l'articolo 1 dello schema in esame viene sostituito l'articolo 6 del decreto legislativo n. 114 del 2006 (in materia di recepimento delle direttive comunitarie sulla indicazione degli ingredienti dei prodotti ali-

mentari), introducendo un nuovo comma *2-bis*. Ricorda che il decreto n. 114 operava una serie di modifiche testuali al decreto n. 109 del 1992, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, e che il citato articolo 6 – che viene ora sostituito – apportava modifiche all'articolo 7 del decreto n. 109 del 1992, prevedendo che le esenzioni dall'indicazione obbligatoria degli ingredienti non si applicassero nei soli casi previsti dal comma 1 dell'articolo 7. Evidenzia come la modifica ora proposta prevede che, anche per i prodotti elencati all'articolo 7, comma 2, del citato decreto n. 109/1992 non si applica l'esenzione dall'indicazione obbligatoria, qualora si tratti di ingredienti indicati all'Allegato 2, sezione III, del medesimo decreto legislativo. Ricorda, a tale proposito, che tale Allegato riguarda espressamente la categoria degli «Allergeni alimentari», e che, a titolo esemplificativo, in tale elenco, sono inclusi, oltre ai cereali contenenti glutini e i prodotti derivati, i crostacei, le uova, il pesce, le arachidi, la soia, anche il latte e i relativi prodotti derivati.

In particolare, il relatore sottolinea che, come già sollevato nel corso del dibattito presso la Camera dei deputati, sussiste una esigenza di chiarimento interpretativo in relazione ai prodotti del latte e ai relativi derivati, in particolare i formaggi. Con la modifica ora proposta con il comma *2-bis* si esclude – per tutti i prodotti citati nell'Allegato 2, sezione III del decreto n. 109 – l'esenzione prevista in linea generale per i prodotti di cui al comma 2 del citato articolo 7. L'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 109, in particolare alle lettere *a*) e *c*), infatti, prevedeva che l'indicazione degli ingredienti non è richiesta, fra l'altro, nei prodotti costituiti da un solo ingrediente (lettera *a*) citata), oppure (lettera *c*)) «nel latte o nelle creme di latte fermentati, nei formaggi, nel burro, purché non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai costituenti propri del latte, dal sale o dagli enzimi e colture di microrganismi necessari alla loro fabbricazione; in ogni caso l'indicazione del sale è richiesta per i formaggi freschi, per i formaggi fusi e per il burro».

In primo luogo, sul piano del *drafting*, rileva che, per maggiore chiarezza, si sarebbe potuto operare la modifica normativa, intervenendo direttamente sull'articolo 7 del decreto n. 109 (senza modificare la norma interposta dell'articolo 6 del decreto n. 114 del 2006).

Con riguardo al settore lattiero-caseario, il relatore richiama l'attenzione su un problema di coordinamento normativo fra la soppressione delle esenzioni originariamente previste per il latte e i formaggi, che verrebbe disposta dal nuovo comma *2-bis* e quanto previsto direttamente dalla stessa direttiva comunitaria 2000/13/CE del 20 marzo 2000, sempre in materia di etichettatura, all'articolo 6, paragrafi 2 e 10. Il paragrafo 2 di tale articolo prevede infatti che «l'indicazione degli ingredienti non è richiesta nel latte e nelle creme di latte fermentate, nei formaggi, nel burro, purché non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai costituenti propri del latte, dal sale o dagli enzimi e colture di microrganismi necessari alla loro fabbricazione». Il paragrafo 10 dell'articolo 6 della direttiva tuttavia prevede che in deroga al paragrafo 2 gli ingredienti utilizzati nella produzione di un prodotto alimentare e presenti nel prodotto finito anche se

in altra forma, elencati nell'Allegato III-*bis*, o derivati da un ingrediente derivato dell'Allegato III-*bis*, devono essere riportati sull'etichetta indicando chiaramente il nome degli ingredienti in questione.

Ritiene pertanto che, sulla portata di quanto previsto al paragrafo 10, vanno effettuati degli indispensabili approfondimenti interpretativi, alla luce anche delle Linee guida emanate dalla Commissione europea (relativamente proprio all'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva n. 89), in materia di indicazione degli ingredienti allergenici in etichetta, direttive che sembrano meno restrittive delle disposizioni di cui al comma 2-*bis* proposto.

In particolare fa rilevare che il paragrafo 10 citato fa riferimento ai prodotti indicati nel paragrafo 2 (latte e creme di latte fermentati, formaggi, burro) ma li prende in considerazione solo in quanto li considera ulteriori ingredienti di altri prodotti alimentari finiti, diversi da quelli elencati al paragrafo 2.

Chiede pertanto conferma di tale interpretazione al rappresentante del Governo, ritenendo opportuno configurare tale valutazione come espressa condizione alle osservazioni favorevoli, da rendere alle competenti Commissioni.

Si sofferma inoltre sull'articolo 2, che prevede la possibilità, per i produttori, di continuare ad utilizzare, per un arco temporale limitato (90 giorni) le etichette non conformi alla nuova normativa, già in possesso delle imprese. A questo proposito segnala l'opportunità di prevedere un ampliamento del periodo transitorio previsto, per permettere l'utilizzo degli imballaggi e delle etichette (non più conformi alla nuova normativa); richiama, inoltre, l'attenzione della Commissione sulla opportunità di stabilire un'ulteriore condizione relativa alla previsione di un aumento del periodo transitorio per l'utilizzo delle etichette, non più conformi alla nuova normativa, dai 90 giorni attualmente previsti dallo schema di decreto, a 120 giorni (al fine di consentire così l'esaurimento delle scorte delle etichette) e, comunque, non oltre la data di scadenza del prodotto.

Segnala, infine, che il 25 gennaio scorso anche la Conferenza delle Regioni ha espresso un parere favorevole sullo schema di decreto in esame, richiamando nel parere reso, l'opportunità di prevedere l'obbligo di indicare la presenza di ingredienti allergenici anche per i molluschi e i prodotti a base di mollusco e il lupino, e i prodotti a base di lupino, alla luce delle previsioni contenute nella recente direttiva comunitaria n. 142 del 2006. A questo proposito, ritiene che vada mantenuta l'originaria scadenza, relativa all'introduzione dell'obbligo di indicare la presenza di prodotti allergenici anche per i molluschi e i prodotti a base di mollusco e il lupino e i prodotti a base di lupino, in considerazione del fatto che la direttiva n. 142 del 2006 dovrà essere recepita entro il 23 dicembre del 2007, mentre l'entrata in vigore dei divieti di commercializzazione dei prodotti non conformi è stabilita al 23 dicembre 2008, non ravvisandosi, a suo avviso, ragioni per una introduzione anticipata della normativa comunitaria.

In conclusione, rileva, comunque, che il provvedimento in esame, nel suo complesso, migliorando l'informazione sulla composizione dei prodotti alimentari, introduce delle disposizioni destinate a produrre effetti positivi nei confronti dei consumatori che dovranno sempre più essere informati sul reale contenuto dei prodotti acquistati, così come è emerso anche nel corso dei recenti dibattiti in Commissione in sede di esame del disegno di legge comunitaria 2007 e in Assemblea in occasione dell'esame delle mozioni sul comparto agroalimentare, con particolare riferimento alle problematiche relative alla garanzia di un adeguato sistema di etichettatura dei prodotti.

Il senatore SCARPA BONAZZA BUORA (*FI*) ringrazia il senatore Marcora per l'ampia relazione svolta e sottolinea l'opportunità di operare un bilanciamento tra la necessità di fornire adeguate garanzie al consumatore attraverso un adeguato sistema di etichettatura e l'esigenza di non penalizzare eccessivamente le imprese del settore.

Alla senatrice ALLEGRINI (*AN*) che richiede alcuni chiarimenti in merito alle questioni evidenziate nel corso della relazione, replica il relatore MARCORA (*Ulivo*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente CUSUMANO dichiara chiusa la discussione generale.

Interviene, quindi, il sottosegretario MONGIELLO che, nel consegnare agli atti una specifica documentazione, prende atto della relazione svolta dal senatore Marcora e rileva che le osservazioni proposte appaiono fondate nel presupposto che il citato paragrafo 10 dell'articolo 6 della direttiva n. 89 del 2003, venga interpretato nel senso che, qualora i prodotti indicati nel paragrafo 2 dello stesso articolo 6 (latte e creme di latte fermentate, formaggi, burro) siano essi stessi ingredienti, occorre che il prodotto finito riporti chiaramente in etichetta la presenza di tali prodotti. Osserva inoltre che tale interpretazione appare condivisibile sulla base del fatto che quando si tratta del latte, dei formaggi, del burro, come prodotti finiti, a sé, la menzione degli ingredienti tipici (latte, sale, caglio) non è necessaria, essendo ben nota la loro composizione, mentre quando il latte e i prodotti derivati sono utilizzati come ingredienti di altri prodotti finiti, diversi da quelli del paragrafo 2, essi devono essere indicati in base all'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva n. 89 del 2003. Condivide, pertanto, l'opportunità che la Commissione agricoltura, nel formulare le proprie osservazioni, evidenzi le questioni richiamate, al fine di evitare complessi problemi di natura interpretativa. Rileva che appare opportuno, inoltre, un allungamento dei termini per lo smaltimento delle etichette non conformi che potrebbero essere venduti fino all'esaurimento delle scorte e comunque non oltre il termine di scadenza. Conclude osservando, con riguardo al tema dell'etichettatura dei molluschi e dei lupini che il termine di recepimento della direttiva n. 142 del 2006 è fissato al 23 dicembre

2007 e che l'entrata in vigore dei divieti di commercializzazione dei prodotti non conformi è stabilita al 23 dicembre 2008.

Interviene quindi in sede di replica il relatore MARCORA (*Ulivo*) che, anche a seguito delle osservazioni formulate dal rappresentante del Governo, formula osservazioni favorevoli con le condizioni dianzi richiamate, relativamente all'indicazione degli ingredienti allergenici in etichetta, alla previsione di un aumento del periodo transitorio per l'utilizzo delle etichette, non più conformi alla nuova normativa, a 120 giorni e, comunque, non oltre la data di scadenza del prodotto e al mantenimento della scadenza, relativa all'introduzione dell'obbligo di indicare la presenza di prodotti allergenici anche per i molluschi e i prodotti a base di mollusco e il lupino e i prodotti a base di lupino.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il presidente CUSUMANO pone in votazione le osservazioni favorevoli, con condizioni (pubblicate in allegato al resoconto della seduta odierna).

La Commissione approva all'unanimità le osservazioni con condizioni proposte dal relatore Marcora.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI OGGI E CONVOCAZIONE PER DOMANI

Il presidente CUSUMANO avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi già convocato, per la programmazione dei lavori, al termine della seduta odierna, non avrà luogo ed è convocato per domani, al termine della seduta della Commissione, già convocata alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 92

La 9^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto di competenza, esprime osservazioni favorevoli con le seguenti condizioni:

a) richiamato quanto espressamente previsto all'articolo 6, paragrafi 2 e 10 della direttiva 2003/89/CE e le relative linee guida della Commissione europea, relativamente all'indicazione degli ingredienti allergenici in etichetta, che il paragrafo 10 citato della direttiva vada interpretato nel senso che:

– quando si tratta del latte, dei formaggi, del burro, come prodotti finiti, a sé, la menzione degli ingredienti tipici (latte, sale, caglio) non è necessaria essendo ben nota la loro composizione, salva la elencazione di eventuali ulteriori ingredienti, così come espressamente previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, lettera *c)* della direttiva;

– quando il latte e prodotti derivati sono invece utilizzati come ingredienti di altri prodotti finiti, diversi da quelli del paragrafo 2 dianzi citato, essi devono essere indicati, secondo quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 10 della medesima direttiva;

b) che sia previsto un aumento del periodo transitorio per l'utilizzo delle etichette, non più conformi alla nuova normativa, dai 90 giorni attualmente previsti dallo schema di decreto, a 120 giorni (al fine di consentire così l'esaurimento delle scorte delle etichette) e, comunque, non oltre la data di scadenza del prodotto;

c) che sia mantenuta la scadenza, relativa all'introduzione dell'obbligo di indicare la presenza di prodotti allergenici anche per i molluschi e i prodotti a base di mollusco e il lupino e i prodotti a base di lupino, in considerazione del fatto che la direttiva n. 142 del 2006 dovrà essere recepita entro il 23 dicembre del 2007, mentre l'entrata in vigore dei divieti di commercializzazione dei prodotti non conformi è stabilita al 23 dicembre 2008, non ravvisandosi ragioni per una introduzione anticipata della normativa comunitaria.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 13 giugno 2007

63^a Seduta

Presidenza del Presidente

SCARABOSIO

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Stradiotto.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(1532) Deputato CAPEZZONE ed altri. – Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e disciplina dell'avvio dell'attività di impresa, approvato dalla Camera dei deputati

– e petizione n. 510 (n. 2194) ad esso attinente

(Rinvio del seguito dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta del 6 giugno scorso.

Il presidente SCARABOSIO avverte che non essendo ancora pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni 1^a e 5^a, nonché della 2^a sugli emendamenti presentati, (ed essendosi il Relatore riservato di esprimere il proprio parere dopo aver acquisito i pareri delle suddette Commissioni) non è ancora possibile procedere alle votazioni delle proposte emendative.

Sono pervenuti, nel frattempo, i pareri delle Commissioni 8^a (lavori pubblici), 9^a (agricoltura) e 13^a (ambiente).

La Commissione prende atto e pertanto il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo concernente: «Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale» (n. 96)

(Osservazioni alla 13^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente SCARABOSIO comunica che nel corso della Sottocommissione per i pareri, testé riunitasi, è stata richiesta la rimessione alla sede plenaria dell'atto del Governo in titolo. L'ordine del giorno della seduta odierna è pertanto integrato con tale argomento.

Il presidente Scarabosio, in qualità di Relatore, introduce quindi l'esame del provvedimento in titolo, sottolineando come lo schema di decreto legislativo n. 96 apporta modifiche correttive al decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152 recante: «Norme in materia ambientale». A tale proposito ricorda che l'articolo 1, comma 6, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, che conferiva la delega al Governo ad emanare il decreto ambientale, consente di modificare lo stesso decreto entro due anni dalla sua emanazione. Lo schema di decreto in titolo segue un primo provvedimento di modifica ed integrazione, il decreto legislativo 8 novembre 2006 n. 284. Come sottolineato dalla relazione illustrativa, le modifiche proposte dall'atto in esame sono finalizzate alla risoluzione di alcuni problemi applicativi e all'introduzione di ulteriori adeguamenti alla normativa comunitaria, accogliendo anche rilievi emersi durante i precedenti passaggi parlamentari presso le competenti Commissioni.

Di particolare rilievo appaiono gli adeguamenti della nozione di «rifiuto» in relazione a quanto stabilito in sede comunitaria. Con l'approvazione del citato decreto n. 152, l'Italia avrebbe eccessivamente ampliato al nozione di «materia prima secondaria», includendovi alcune categorie di prodotti della lavorazione industriale pericolosi per l'ambiente e la salute umana, come taluni residui di attività metallurgiche e siderurgiche.

Il comma 20 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame interviene quindi sulla nozione di rifiuto riscrivendo l'articolo 183 del decreto n. 152. Esso propone l'eliminazione della nozione di «materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche» che può essere costituita da rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero completo e rispondenti a determinate specifiche ovvero da rottami o scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in origine le medesime caratteristiche riportate nelle suddette specifiche. Viene inoltre eliminata la nozione di «sottoprodotto» quale prodotto dell'attività dell'impresa che, pur non costituendo l'oggetto dell'attività principale, scaturisce in via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa, destinato ad un ulteriore impiego o al consumo. Lo schema di decreto modifica, inoltre, le definizioni di «smaltimento» e «recupero».

Il comma 22 riformula l'articolo 185, relativo ai materiali non rientranti nella disciplina dei rifiuti, anche qui limitando i casi di inapplicabi-

lità di tale disciplina a quelli tassativamente previsti dalla normativa europea.

Modifiche sono inoltre apportate all'articolo 186 relativo alle terre e rocce da scavo, prevedendo che tali materiali sono sottraibili alla disciplina dei rifiuti solo quando sono destinati in modo certo e senza trattamenti preventivi all'effettivo utilizzo per reinterri e riempimenti. Occorre quindi che il progetto rilevi tali materiali e fornisca quei dati tecnici necessari a verificare che essi non superino i valori limite di concentrazione prestabiliti e certifichi la compatibilità degli stessi materiali con il sito di destinazione.

Sempre in tema di disciplina sui rifiuti il Presidente relatore si segnala che i commi 40 e 41 novellano l'articolo 229 recante disposizioni sui combustibili da rifiuti, anche di qualità elevata. Ai sensi delle definizioni contenute nell'articolo 183, per combustibile derivato da rifiuti (CDR) di qualità normale o elevata si deve intendere quel combustibile recuperato con trattamenti speciali a cui vengono sottoposti rifiuti non pericolosi finalizzati a garantire un adeguato potere calorifico e la riduzione dei rischi ambientali e sanitari. Il CDR deve inoltre essere classificabile come tale in base ad apposite norme UNI. La modifica all'articolo 229 è finalizzata ad introdurre i CDR di qualità elevata (CDR-Q) tra i rifiuti speciali.

Tra i molti profili toccati dallo schema di decreto, si può segnalare come i commi 1-7 introducano modifiche ad alcune definizioni contenute nell'articolo 74 con la finalità di fissare una netta distinzione tra acque di scarico e rifiuti liquidi. Viene inoltre modificata la nozione di «valore limite di emissione» e, mediante modifica dell'articolo 108, viene resa obbligatoria la fissazione di valori limite di emissione più restrittivi per i scarichi di sostanze pericolose. In tema di autorizzazione agli scarichi, il comma 12 propone la soppressione di quella parte del comma 7 dell'articolo 124 che prevede che l'autorizzazione si intende temporaneamente concessa in caso di silenzio dell'autorità competente al rilascio.

Il comma 15 prevede la ricostituzione del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e dell'Osservatorio sui rifiuti, soppresse dal decreto n. 152 del 2006 che istituiva un'Autorità indipendente a sua volta soppressa dal primo decreto correttivo del Codice ambientale. Per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, il Ministero potrà avvalersi del supporto tecnico dell'APAT senza maggiori oneri o spese.

Il comma 24 dello schema di decreto modifica l'articolo 189 sul catasto dei rifiuti, prevedendo l'obbligo, da parte dei produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di comunicare alle Camere di commercio, industria e agricoltura le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti mentre tale obbligo è attualmente previsto solo per i produttori di rifiuti pericolosi.

Attesa la complessità del provvedimento, il Presidente relatore ne propone il rinvio.

La Commissione conviene e pertanto il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa alla interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e ad alta velocità» (n. 94)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Riprende l'esame rinviato nella seduta di ieri, nella quale, ricorda il PRESIDENTE, il relatore Bornacin aveva svolto la relazione e proposto osservazioni di tenore favorevole.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore POSSA (*FI*) chiede chiarimenti in ordine agli effetti finanziari del provvedimento. Premesso che con tale atto si adotta un criterio generale a livello europeo per uniformare i sistemi ferroviari, il senatore chiede di approfondire la questione se tali decisioni non comportino dei costi, in particolare per quanto concerne l'eventuale necessità di adeguare i macchinari.

Il senatore BANTI (*Ulivo*) interviene dichiarandosi a favore del provvedimento. Sottolinea l'importanza del trasporto su rotaia anche per i benefici ambientali che esso comporta rispetto al trasporto su gomma. In relazione ai dubbi espressi dal senatore Possa ritiene che sia comunque opportuno arrivare all'approvazione di una cornice giuridica che consenta l'unificazione e l'armonizzazione della normativa sui sistemi ferroviari europei. Le eventuali decisioni relative all'adeguamento tecnico, ove necessario, verranno pertanto rimesse alla valutazione dei Governi e degli operatori ferroviari interessati.

Non essendovi altri interventi, il presidente SCARABOSIO chiude la discussione generale e dà la parola al Relatore per una breve replica.

Il relatore BORNACIN (*AN*), ricorda che l'articolo 16 dell'atto in titolo prevede una clausola di invarianza per gli oneri dello Stato e che comunque gli aspetti finanziari del medesimo saranno esaminati dalla Commissione bilancio. Ribadisce infine che il provvedimento in esame reca profili rilevanti per quanto riguarda il segnalamento, i locomotori, la sicurezza dei passeggeri e la liberalizzazione del mercato ferroviario, sottolineando, su tale ultimo aspetto, come essa sia ancora incompleta.

Il presidente SCARABOSIO avverte che si passerà quindi alla votazione della proposta di osservazioni favorevoli del Relatore.

Il senatore POSSA (*FI*) dichiara il proprio voto di astensione, motivato dalla considerazione che non è stata svolta un'istruttoria sufficientemente approfondita sul possibile impatto economico finanziario del provvedimento.

Il senatore PECORARO SCANIO (*IU-Verdi-Com*) dichiara il proprio voto favorevole, sottolineando i molti aspetti positivi dell'atto in esame che, nel recepire le direttive in materia, produce rilevanti effetti migliorativi per quanto riguarda l'armonizzazione delle normative in materia di interoperabilità. Sottolinea inoltre che nel provvedimento viene finalmente definito e precisato il concetto di alta velocità, sul quale spesso sorgono equivoci e incertezze interpretative.

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva quindi la proposta di rendere alla Commissione di merito osservazioni favorevoli sull'atto in titolo.

La seduta termina alle ore 15,15.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 13 giugno 2007

67^a Seduta

Presidenza del Presidente

TREU

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente TREU avverte che, a causa di concomitanti e improrogabili impegni politici, il rappresentante del Governo incaricato di rispondere alle interrogazioni all'ordine del giorno, non potrà prendere parte alla seduta. Pertanto, lo svolgimento delle predette interrogazioni è rinviato alla prossima settimana.

IN SEDE REFERENTE

(1577) POLI ed altri. – Disposizioni in materia di razionalizzazione e semplificazione dell'attività dell'INPS

(Esame e rinvio)

Il relatore POLI (*UDC*) introduce l'esame, rilevando preliminarmente che il disegno di legge n. 1577 prospetta un intervento di razionalizzazione e semplificazione dell'attività dell'INPS, con riferimento ad alcuni specifici procedimenti, al fine di rimuovere farraginosità e duplicazioni che, allo stato attuale, si ripercuotono negativamente sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini.

In particolare, gli articoli 1 e 2, riguardanti le modalità di accertamento delle prestazioni collegate al reddito, si pongono l'obiettivo di risolvere l'annosa questione delle prestazioni indebite per motivi reddituali, prendendo a riferimento non più il reddito presunto – che determina di fatto il sorgere fisiologico dell'indebitato, e del relativo contenzioso – bensì il reddito conseguito nell'anno di riferimento.

L'articolo 3, interviene sulle modalità di pagamento dilazionato dei crediti contributivi, uniformando la disciplina in materia che contempla, attualmente, un diverso sistema di rateizzazione a seconda che si tratti

di crediti iscritti a ruolo o di crediti che si trovino ancora in fase amministrativa. Infatti, mentre per i primi l'INPS può autorizzare la rateizzazione sino al limite massimo di sessanta rate, per i crediti non iscritti a ruolo la normativa vigente prevede che l'Istituto possa autorizzare la rateizzazione fino ad un limite massimo di ventiquattro rate. Con la modifica proposta, il pagamento rateale dei debiti contributivi è consentito nel limite di sessanta rate.

Con l'articolo 4 – prosegue il relatore – si estende, per evidenti ragioni di omogeneità ed economicità, anche ai procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, l'applicazione della norma dell'articolo 11 della legge 12 giugno 1984, n. 222, per la quale l'assicurato non può reiterare la domanda di assegno di invalidità o di pensione di inabilità, qualora abbia in corso un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento di tale diritto.

Le disposizioni degli articoli 5 e 6 sono volte a realizzare un significativo miglioramento dei flussi informativi che pervengono all'INPS, relativamente sia alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti che alle dichiarazioni dei redditi degli esercenti attività autonome.

In particolare l'articolo 5 mira a consolidare il flusso mensile delle informazioni in via telematica dei dati retributivi, finalizzato non solo al calcolo dei contributi ma anche al puntuale aggiornamento dell'archivio e anagrafe dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori iscritti alla gestione separata, così da rendere più tempestiva l'erogazione delle prestazioni e il rilascio dell'estratto conto certificativo.

L'articolo 6 – prosegue il relatore – razionalizza le modalità di trasmissione delle dichiarazioni dei redditi dei lavoratori autonomi, in modo tale da consentire la conoscenza tempestiva degli elementi inerenti alla determinazione dei contributi, senza dover attendere gli esiti degli accertamenti reddituali condotti dall'Agenzia delle Entrate.

La disposizione di cui all'articolo 7 riguarda la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all'INPS ed è finalizzata a rendere più celere il perseguimento degli obiettivi già previsti dalla norma inserita all'interno della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005). In particolare, si individua un termine certo a decorrere dal quale si rende obbligatoria la trasmissione telematica dei suddetti certificati, secondo le modalità definite dal decreto interministeriale, di cui comma 810, numero 5-bis, della legge finanziaria per il 2007.

Inoltre, in analogia con quanto previsto del citato comma 810, per la trasmissione telematica dei dati delle ricette mediche al Ministero dell'economia, al fine di assicurare la definitiva operatività della trasmissione telematica delle certificazioni di malattia, si propone di riconoscere un contributo ai medici che provvedono al servizio di trasmissione telematica delle certificazioni in questione.

Con l'articolo 8 – prosegue il relatore – si ridefiniscono i criteri di determinazione del valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente, per allinearli alla denuncia mensile dei contributi introdotta dalla legge n. 326 del 2003.

In occasione di particolari eventi che determinano l'interruzione o la sospensione dell'attività lavorativa, quali malattia o la maternità, il legislatore ha previsto l'accredito di contribuzione figurativa in favore del lavoratore. In questo modo la sua posizione assicurativa non subisce conseguenze negative, sotto il profilo previdenziale.

I criteri di determinazione della predetta contribuzione figurativa sono attualmente previsti dall'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155 e si basano sulla cadenza annuale delle dichiarazioni delle retribuzioni percepite dal lavoratore. Va a tal proposito rilevato che l'INPS già dal 2005 dispone dei valori retributivi di ciascun assicurato con cadenza mensile e si rende pertanto necessario utilizzare dei valori retributivi più analitici per calcolare l'accredito figurativo, in modo tale da consentire l'aggiornamento mensile dell'estratto assicurativo del soggetto anche nei casi in cui vi sia contribuzione figurativa, con il risultato di ottenere il completo raggiungimento del principale obiettivo per il quale è stata introdotta la denuncia contributiva mensile.

Si apre la discussione generale.

Il senatore ZUCCHERINI (*RC-SE*), riservandosi di intervenire ulteriormente nel corso della discussione generale, esprime perplessità sulla formulazione della disposizione contenuta all'articolo 4 del disegno di legge in titolo – volta ad escludere la possibilità di presentazione di nuove domande nel corso dell'*iter* di un procedimento di accertamento dell'invalidità civile – osservando che tale preclusione è suscettibile di ledere il diritto degli interessati nei casi di ulteriore istanza presentata a seguito di un aggravamento dello stato di salute; il differimento della facoltà di inoltro della domanda determinerebbe infatti un ritardo della decorrenza degli effetti giuridici ad essa conseguenti, che, com'è noto, retroagiscono alla data di presentazione dell'istanza.

Il relatore POLI (*UDC*), nel riconoscere la fondatezza del rilievo espresso dal senatore Zuccherini, si riserva di elaborare una proposta emendativa idonea a fornire maggiori garanzie a tutela dei soggetti che chiedono il riconoscimento della invalidità civile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente TREU, aderendo alla richiesta pervenutagli dai rappresentanti di alcuni Gruppi politici, avverte che la seduta della Commissione già convocata per domani, giovedì 14 giugno, alle ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,40.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 13 giugno 2007

84^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***SILVESTRI***Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Zucchelli.**La seduta inizia alle ore 15,40.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1566) *Conversione in legge del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti*

(Parere alla 13^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice BASSOLI (*Ulivo*) introduce il disegno di legge in titolo, ricordando che lo stesso è già stato posto all'esame della Sottocommissione per i pareri, che ha deciso la rimessione alla sede plenaria.

Fa quindi presente che il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, è finalizzato a fronteggiare la situazione di emergenza relativa allo smaltimento dei rifiuti in Campania. A questo fine, l'articolo 1 del provvedimento individua quattro siti per la realizzazione di discariche, posti nei comuni di Serre, Savignano Irpino, Terzigno e Sant'Arcangelo Trimonte. Tali discariche sono destinate allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani o speciali non pericolosi. La loro attività è indicata come coincidente con lo stato di emergenza nella Regione.

Quanto ai profili di competenza della Commissione, rileva che, ai sensi del comma 4, l'utilizzo dei siti individuati, fatto salvo il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento, può avvenire anche in deroga alla normativa in materia igienico-sanitaria. Tuttavia, il Commissario incaricato ha l'obbligo di assicurare ogni misura necessaria alla tutela della salute. Il comma 1 dell'articolo 2, prosegue la relatrice, è volto alla sostituzione del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito dalla legge n. 290 del 2006. La disposizione in esame

riguarda la facoltà del Commissario di affidare in via d'urgenza parti del processo di smaltimento a soggetti individuati dal Commissario stesso. A tale proposito la novella proposta, così come il testo vigente, vincola il Commissario ad agire nel rispetto delle necessarie garanzie sanitarie. La senatrice Bassoli precisa che la novella medesima conferisce inoltre al Commissario la facoltà di requisire e utilizzare impianti e cave: la gestione di tali siti è pertanto affidata al Commissario, il quale è tenuto ad adottare misure per la protezione della salute umana e per l'eliminazione di situazioni di pericolo.

La relatrice procede infine all'illustrazione della propria proposta di parere con osservazioni (pubblicata in allegato al presente resoconto).

Si apre la discussione generale.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) ritiene che lo schema di parere appena illustrato debba essere integrato, nelle premesse, con un preciso riferimento alla necessità di dotare i territori interessati di idonei impianti di termovalorizzazione dei rifiuti. Anziché costituire un elemento al di fuori della competenza della Commissione, il riferimento auspicato è idoneo a mettere in evidenza l'importanza di una soluzione strutturale ad un problema la cui sussistenza ha di per sé rilevanza dal punto di vista igienico-sanitario, tenuto conto che l'assenza di strutture adeguate non può che determinare la ripetizione di emergenze del tipo di quella attualmente in essere.

Il senatore IOVENE (*SDSE*), pur condividendo le ragioni di fondo espresse dal senatore Polledri, richiama l'opportunità di pervenire nel corso della seduta odierna all'espressione di un parere, che necessariamente non può contemplare riferimenti alla necessità di costruzione di termovalorizzatori, in virtù del rispetto dell'ambito di competenza della Commissione. Dichiara inoltre il proprio orientamento favorevole rispetto alla proposta di parere presentata, pur invitando ad una riflessione sull'opportunità di una riformulazione dell'osservazione di cui al punto 1), al fine di mettere maggiormente in evidenza il carattere eccezionale delle misure eventualmente disposte in deroga alla normativa igienico-sanitaria vigente, insieme ad un imprescindibile obbligo di concordare tali provvedimenti con il Ministero della salute.

Nell'esprimere, a nome del proprio Gruppo, una valutazione positiva sulla proposta illustrata dalla relatrice, la senatrice BAIIO (*Ulivo*) rileva come opportunamente il Ministro della salute, nel corso della recente audizione relativa agli aspetti sanitari della gestione dei rifiuti in Campania, abbia fatto presente il proposito di riservare alla questione un adeguato livello di attenzione, pur non risultando allo stato attuale rischi immediati per la salute delle persone.

Il senatore TOMASSINI (*FI*) giudica favorevolmente il fatto che, grazie alla rimessione in sede plenaria, la Commissione possa esaminare il provvedimento in titolo con la necessaria ampiezza, tenuto conto della particolare rilevanza della materia. Riepiloga a tale proposito alcuni dati, elaborati dal commissariato straordinario per la gestione dei rifiuti in Campania, che indicano livelli preoccupanti di mortalità e morbilità nelle aree interessate dall'emergenza. Ricorda quindi che la questione dei rifiuti in Campania rappresenta un rischio sanitario di interesse nazionale, anche in considerazione dell'ormai imminente chiusura di una delle discariche attualmente in uso. Ritiene pertanto che le osservazioni debbano essere riformulate in maniera da porre indicazioni più precise rispetto a quelle contenute nello schema di parere proposto. In particolare, considera non sufficientemente definito l'ambito della deroga richiamata al punto 1); ritiene inoltre opportuno riformulare l'osservazione di cui al punto 2) nel senso di richiamare in maniera più stringente le istituzioni responsabili alla necessità di una soluzione strutturale del problema dibattuto.

La senatrice VALPIANA (*RC-SE*) dopo aver sottolineato la rilevanza della questione oggetto del decreto-legge in esame per la Commissione, esprime il proprio apprezzamento nei confronti dell'operato della relatrice e rileva come la situazione di emergenza alla base del provvedimento in titolo non possa legittimare alcuna deroga rispetto ai principi posti dall'ordinamento a tutela della salute umana. Osserva quindi che proprio in tale ottica debbano essere lette le osservazioni contemplate nello schema di parere proposto. Fa inoltre presente l'improponibilità di un intervento della Commissione volto ad indicare gli strumenti tecnici atti a risolvere l'attuale situazione di emergenza nella gestione dei rifiuti, rientrando tale aspetto nella competenza della Commissione di merito.

Esprime un giudizio positivo sulla proposta di parere presentata dalla relatrice il senatore BOSONE (*Aut*), il quale rileva inoltre la sussistenza di un oggettivo bisogno di affrontare la situazione attuale della Campania in un contesto di emergenza, restando ferma la necessità di predisporre al più presto le strutture idonee ad una soluzione definitiva. Suggerisce infine di valutare l'eventualità di inserire nello schema di parere un riferimento all'istituzione di unità di monitoraggio sui rischi sanitari.

Il presidente SILVESTRI suggerisce l'integrazione dello schema di parere con un'osservazione tesa a sollecitare la predisposizione di una mappatura relativa ai rischi sanitari connessi alla gestione dei rifiuti.

Dopo aver rilevato la contraddizione tra il quadro descritto dal Ministro della salute in Commissione e i dati preoccupanti resi noti dal commissariato straordinario operante in Campania, la senatrice MONACELLI (*UDC*) giudica congrua l'eventuale menzione dei termovalorizzatori nel parere della Commissione, in ragione degli effetti che tali impianti comportano sul piano dell'igiene pubblica, nonché dell'esigenza di fornire in-

dicazioni aventi rilevanza nel lungo periodo. Richiama infine l'attenzione sulla necessità di indicazioni più stringenti circa la gestione degli aspetti sanitari connessi con il decreto-legge in esame.

Il senatore GRAMAZIO (AN) osserva come il Ministro della salute, nel corso dell'audizione svolta in Commissione sul problema dei rifiuti in Campania, non abbia tenuto conto dei dati rilevati dal Commissario straordinario, i quali tra l'altro devono indurre ad una riflessione in merito alle responsabilità delle amministrazioni responsabili del trattamento dei rifiuti in Campania. Invita inoltre a non prescindere da un approfondito esame dei profili connessi ai rapporti tra Commissariato straordinario, Ministero della salute, Assessorato regionale alla sanità ed aziende sanitarie operanti nel territorio.

Il senatore CURSI (AN) invita a sua volta a tenere conto dell'importanza, per chi ha la responsabilità di tutelare la salute pubblica, delle acquisizioni epidemiologiche rese note dal Commissario straordinario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1566

La 12^a Commissione permanente Igiene e Sanità, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo,

premessi che l'emergenza rifiuti deve essere affrontata tenendo conto dei profili di carattere sanitario,

alla luce delle dichiarazioni rese dal ministro Turco nell'audizione svoltasi il 5 ed il 7 giugno scorsi e delle risultanze dello studio commissionato dal Dipartimento della Protezione civile in ordine alla correlazione fra rischio ambientale da rifiuti, mortalità e malformazioni genetiche, tenuto conto dell'allarme reale della popolazione,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1) si invita la Commissione di merito a rilevare l'opportunità di valutare con attenzione l'introduzione, in via eccezionale, di norme – da concordare con il Ministero della salute – in deroga alla normativa igienico-sanitaria;

2) si invita la Commissione di merito a sollecitare il Governo a predisporre un piano di interventi strutturali per assicurare – nel contesto della gestione dei rifiuti in Campania – la tutela della salute.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 13 giugno 2007

87^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

SODANO

Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali D'Andrea.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(1566) Conversione in legge del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 3 del decreto-legge.

Il presidente SODANO ritiene utile che, prima che il relatore ed il rappresentante del Governo esprimano il proprio parere, sia svolta un'ulteriore riflessione dalla Commissione sui contenuti dell'articolo 3, che prevede il divieto di localizzazione di nuovi siti di smaltimento finale di rifiuti in alcuni comuni della provincia di Napoli. Infatti, da una parte vi è l'esigenza, tradottasi in alcuni emendamenti, di estendere tale divieto anche ad altre aree che negli ultimi anni sono state particolarmente sacrificate, dall'altra vi è la necessità di non precludere l'organizzazione di determinati siti.

Il senatore PALUMBO (*Ulivo*), dopo aver ricordato le finalità dell'emendamento 3.6 da lui presentato, invita a riflettere sull'approvazione di

eventuali proposte che potrebbero affievolire la portata prescrittiva dell'articolo 3. A tal fine, riformula gli emendamenti 3.8 e 3.9 negli emendamenti 3.8 (testo 2) e 3.9 (testo 2).

Il senatore D'ALÌ (*FI*), nel dichiarare che i senatori di Forza Italia ritengono preferibile che l'articolo 3 venga soppresso, coglie l'occasione per auspicare una precisazione lessicale circa la parola «con termine» contenuta nel medesimo articolo.

Il senatore VIESPOLI (*AN*) fa presente che l'emendamento 3.5 da lui presentato ha lo scopo di estendere il divieto di localizzazione ad altre aree oltre a quelle individuate nell'articolo 3.

Il senatore PIGLIONICA (*Ulivo*) sottolinea l'esigenza di evitare ulteriori inserimenti di aree nell'articolo 3, sebbene la sua soppressione potrebbe costituire motivo di apprensione per alcune comunità territoriali.

Ad avviso del senatore MUGNAI (*AN*) dovrebbero essere accolte quelle proposte che, modificando l'articolo 3, affermano un generale principio che vieta la localizzazione di nuovi siti in aree già particolarmente utilizzate nel passato.

Il senatore LIBÈ (*UDC*) ritiene che le aree utilizzate per i siti di smaltimento dei rifiuti siano sempre le medesime.

Il senatore MORRA (*FI*) sottolinea come il Commissario delegato non abbia alcun vero potere decisionale; pertanto, non sarebbe ragionevole affidargli la scelta di individuare le aree oggetto del divieto di localizzazione.

Il relatore, senatore CONFALONIERI (*RC-SE*), tenendo conto delle valutazioni fin qui espresse, fa presente che l'emendamento 3.7, opportunamente riformulato, potrebbe costituire una valida soluzione.

La senatrice DE PETRIS (*IU-Verdi-Com*) riformula quindi l'emendamento 3.7 nell'emendamento 3.7 (testo 2), cogliendo l'occasione per affermare la valenza del principio che stabilisce che presso aree protette non devono essere utilizzati siti di smaltimento dei rifiuti.

Dopo che sono state espresse alcune perplessità da parte del sottosegretario D'ANDREA su tale emendamento, il senatore FERRANTE (*Ulivo*) precisa che con questa proposta non si pongono dei problemi nei confronti dei siti già utilizzati, ma si afferma un divieto di localizzare i siti in aree protette.

Il senatore VIESPOLI (*AN*) non comprende come la maggioranza, così sensibile nell'estendere giustamente il divieto di localizzazione ad

aree protette, non avverta tale necessità anche nei riguardi di quelle aree che sono state particolarmente sovraccaricate negli ultimi anni a causa dell'attivazione dei siti di smaltimento.

Il relatore, senatore CONFALONIERI (*RC-SE*), invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.28, accantonato nella seduta notturna di ieri, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8 (testo 2), 3.9 (testo 2), 3.10; altrimenti il parere sarebbe contrario.

Invita altresì il proponente a modificare l'emendamento 3.3, nel senso di prevedere anche un riferimento al territorio contermine a quello della discarica di Masseria Riconta.

Il presidente SODANO riformula l'emendamento 3.3 nell'emendamento 3.3. (testo 2), recependo il suggerimento del relatore.

Il relatore, senatore CONFALONIERI (*RC-SE*), esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 3.7 (testo 2) che di fatto recepisce anche il contenuto dell'emendamento 3.3 (testo 2).

Il presidente SODANO ritira quindi l'emendamento 3.3 (testo 2).

Il sottosegretario D'ANDREA esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La Commissione respinge l'emendamento 3.1, di identico contenuto dell'emendamento 3.2.

Previa dichiarazione di voto favorevole da parte del senatore IZZO (*FI*), posto ai voti, è respinto l'emendamento 3.4.

Dopo che i senatori IZZO (*FI*) e MORRA (*FI*) vi hanno apposto la propria firma, risulta altresì respinto anche l'emendamento 3.5.

Il senatore PALUMBO (*Ulivo*) ritira gli emendamenti 3.6, 3.8 (testo 2) e 3.9 (testo 2) riservandosi di trasformarli in appositi ordini del giorno durante l'esame in Assemblea.

In esito a distinte votazioni, la Commissione approva l'emendamento 3.7 (testo 2) e respinge l'emendamento 1.28 che era stato in precedenza accantonato.

Il presidente SODANO fa proprio l'emendamento 3.10 e lo ritira in vista della presentazione di un ordine del giorno in Assemblea.

Stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ED ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente SODANO avverte che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocata per le ore 14,30 non avrà più luogo. Pertanto, la seduta pomeridiana di oggi, prevista per le ore 14,45, avrà inizio invece alle ore 14,30.

La seduta termina alle ore 9,30.

88^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SODANO

Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali D'Andrea.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1566) Conversione in legge del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Si procede all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 4.

Il relatore, senatore CONFALONIERI (RC-SE) esprime parere favorevole sull'emendamento 4.13, nonché sull'emendamento 4.12, invitando però la presentatrice a riformularne il primo periodo nel seguente modo: «In particolare dovranno essere assunte misure che tengano conto, anche attraverso sistemi di raccolta differenziata a domicilio, dell'obiettivo minimo di raccolta differenziata di cui ai commi 1108 e 1109 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti 4.5 e 4.6, mentre invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11; altrimenti il parere sarebbe contrario.

Il sottosegretario D'ANDREA esprime parere conforme con quello del relatore, sebbene per quanto concerne l'emendamento 4.5 dovrebbe essere individuata una formulazione più attenuata.

Il presidente SODANO riformula l'emendamento 4.5 nell'emendamento 4.5 (testo 2), accogliendo i suggerimenti del relatore e del rappresentante del Governo.

Si procede quindi alla votazione dell'emendamento 4.1, identico all'emendamento 4.2.

Il senatore D'ALÌ (*FI*) raccomanda la soppressione dell'articolo 4 in quanto esso risulta lesivo delle competenze degli enti locali, configurando in capo agli stessi l'obbligo di avvalersi, in via esclusiva, dei consorzi per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata.

Il senatore LIBÈ (*UDC*) si associa alle considerazioni espresse dal senatore D'Alì anche perchè non si comprendono le ragioni per far gravare ancora una volta sui comuni e sulle popolazioni locali i costi derivanti dall'inadempimento dei consorzi.

Il senatore IZZO (*FI*) si associa alle valutazioni formulate dai senatori D'Alì e Libè.

Il senatore MUGNAI (*AN*), nel dichiararsi favorevole alla soppressione dell'articolo 4, rileva che il meccanismo obbligatorio da esso configurato non ha funzionato; eppure, il comma 3 del medesimo articolo non prospetta alcun intervento efficace nel caso in cui i consorzi si siano rivelati inadempienti.

Il presidente SODANO ricorda incidentalmente che uno degli obiettivi dell'articolo 4 è anche quello di porre termini stringenti a carico dei consorzi.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 4.1, identico all'emendamento 4.2.

Il senatore IZZO (*FI*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 4.3 che attenua il meccanismo obbligatorio posto a carico dei comuni nella utilizzazione dei consorzi.

Il senatore VIESPOLI (*AN*) dichiara il proprio sostegno all'emendamento 4.3 in quanto occorre responsabilizzare maggiormente i comuni nel servizio della raccolta differenziata.

Posto ai voti, l'emendamento 4.3 è respinto.

Il senatore D'ALÌ (*FI*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 4.4 che si prefigge lo scopo di evitare futuri contenziosi a seguito della lesione delle prerogative costituzionalmente riconosciute agli enti locali.

Il senatore LIBÈ (*UDC*), dopo avervi apposto la propria firma, dichiara di condividere le finalità dell'emendamento 4.4, ribadendo le preoccupazioni sull'aumento dei costi a causa del cattivo funzionamento dei consorzi.

Il senatore MUGNAI (*AN*) esprime il proprio voto favorevole sull'emendamento 4.4, ricordando che la Commissione affari costituzionali, nel suo parere, ha raccomandato di individuare soluzioni alternative anche in modo da salvaguardare il ruolo degli enti locali. Tuttavia, tale ruolo rischia di essere gravemente ridimensionato a causa del meccanismo obbligatorio introdotto dall'articolo 4.

Il senatore PIGLIONICA (*Ulivo*), nell'annunciare il proprio voto contrario sull'emendamento 4.4, ricorda che i comuni non hanno più la privativa sullo smaltimento dei rifiuti in seguito al decreto legislativo n. 152 del 2006.

Dopo che il senatore IZZO (*FI*) vi ha aggiunto la propria firma, posto ai voti, l'emendamento 4.4 viene respinto.

Il senatore VIESPOLI (*AN*), nell'esprimere il proprio voto contrario sull'emendamento 4.5 (testo 2) fa presente che la normativa nazionale deve essere integrata con quella regionale.

Il senatore SCOTTI (*FI*) osserva che bisognerebbe rendere possibile la raccolta differenziata attraverso un maggiore coinvolgimento della popolazione.

Il senatore FERRANTE (*Ulivo*) rileva incidentalmente che, stante l'inserimento dell'esame del decreto-legge nel calendario dei lavori dell'Assemblea, a partire dalla seduta pomeridiana di oggi, occorrerebbe fare in modo che l'*iter* in Commissione possa concludersi, votando il mandato al relatore, senza per questo naturalmente comprimere gli spazi di discussione.

Il senatore LEONI (*LNP*), non condividendo le valutazioni del senatore Ferrante, ritiene che non si possa imporre per legge una serie di obiet-

tivi per il raggiungimento della raccolta differenziata in quanto essa dovrebbe essere prima adeguatamente preparata affinché la popolazione sia pronta ad accogliere quella che in primo luogo rappresenta una svolta culturale.

Il presidente SODANO ritira l'emendamento 4.5 (testo 2).

Il senatore VIESPOLI (AN), pur comprendendo le difficoltà in cui si dibatte la maggioranza – la quale non può certo pretendere che l'opposizione abdichi al proprio ruolo – ribadisce la necessità che il decreto-legge in esame sia corretto. Tuttavia, di fronte a tale obiettivo il Commissario delegato non sembra disponibile poichè ha reagito negativamente all'approvazione di un emendamento che consente l'utilizzazione di un sito posto presso il parco del Vesuvio per il solo recapito della frazione organica stabilizzata. In merito alle dichiarazioni rese dal Commissario delegato, sarebbe auspicabile un chiarimento da parte del rappresentante del Governo.

Il presidente SODANO ricorda di aver stigmatizzato le dichiarazioni rese dal Commissario delegato che non agevolano i lavori della Commissione.

Il sottosegretario D'ANDREA tiene a precisare che il Commissario delegato, come gli ha riferito in un colloquio, non era nemmeno a conoscenza dell'approvazione dell'emendamento 1.19. Più in generale, il Commissario ha posto un problema circa l'eventuale difficoltà di non poter disporre di ulteriori discariche per il superamento della fase acuta dell'emergenza.

Il presidente SODANO esprime le sue perplessità sull'emendamento 4.6 che potrebbe creare problemi nella utilizzazione dei lavoratori da parte dei consorzi.

Il senatore IZZO (FI) fa presente che lo spirito dell'emendamento è quello di favorire l'impiego dei lavoratori socialmente utili senza per questo configurare un obbligo di loro assunzione.

Ad avviso del senatore MUGNAI (AN) sarebbe opportuno comprendere quanti sono i lavoratori socialmente utili e in quali rapporti essi si trovino con i consorzi.

Il senatore VIESPOLI (AN) si dichiara a favore dell'emendamento 4.6.

Il senatore BRUNO (Ulivo) non condivide l'emendamento in esame in quanto potrebbe impedire l'utilizzazione dei lavoratori da parte di alcuni consorzi.

Dopo che il RELATORE ed il Rappresentante del GOVERNO hanno ribadito il proprio parere contrario, l'emendamento 4.6, posto ai voti, è respinto.

Il senatore IZZO (*FI*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 4.7.

Posto ai voti, l'emendamento 4.7 è quindi respinto.

Il senatore IZZO (*FI*) riformula l'emendamento 4.8 nell'emendamento 4.8 (testo 2), invitando la Commissione ad approvarlo in quanto esso mira a salvaguardare i contratti già stipulati da parte dei consorzi.

Il senatore MUGNAI (*AN*) dichiara il proprio sostegno all'emendamento 4.8 (testo 2).

Con il parere favorevole del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 4.8 (testo 2) è approvato, restando conseguentemente assorbito l'emendamento 4.9.

L'emendamento 4.10, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

Il senatore D'ALÌ (*FI*) in merito all'emendamento 4.11, prospetta una sua riformulazione volta alla soppressione della parola «significativo».

Il senatore VIESPOLI (*AN*) ritiene che debbano essere indicati incrementi specifici nelle percentuali di raccolta differenziata, non essendo sufficiente un generico richiamo agli obiettivi indicati dalla normativa vigente.

La senatrice DE PETRIS (*IU-Verdi-Com*) fa presente al senatore Viespoli che sarebbe opportuno, in linea con quanto proposto dall'emendamento 4.12, avviare il ciclo integrato dei rifiuti in modo da favorire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata posti dalla normativa vigente.

Il presidente SODANO, stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge.

La seduta termina alle ore 16,30.

89^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SODANO

indi del Vice Presidente
RONCHI

Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali D'Andrea.

La seduta inizia alle ore 17,45.

IN SEDE REFERENTE

(1566) Conversione in legge del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta pomeridiana.

Il presidente SODANO avverte di aver rappresentato al Presidente del Senato la necessità di un proseguimento dell'esame del disegno di legge in titolo al fine di consentire la conclusione del suo *iter* in conclusione.

Il Presidente del Senato ha quindi consentito alla Commissione di continuare i propri lavori, proseguendo nell'esame degli emendamenti che saranno pubblicati in allegato al resoconto della seduta.

Il relatore, senatore CONFALONIERI (*RC-SE*) ritira l'emendamento 1.200 e riformula l'emendamento 4.100 nell'emendamento 4.100 (testo 2).

Il presidente SODANO, dopo aver ricordato che si sta esaminando l'emendamento 4.11 ritiene che lo stesso debba essere riformulato in modo tale che l'incremento dei livelli di raccolta differenziata non si traduca paradossalmente in un danno nei confronti di quelle aree che già registrano buoni risultati in tale raccolta.

Il senatore IZZO (*FI*) riformula l'emendamento 4.11 nell'emendamento 4.11 (testo 2).

La senatrice DE PETRIS (*IU-Verdi-Com*) riformula l'emendamento 4.12 nell'emendamento 4.12 (testo 2).

Il senatore GIULIANO (*FI*) esprime le proprie perplessità in merito all'emendamento 4.12 (testo 2).

Previo parere favorevole del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, con separate votazioni, la Commissione approva l'emendamento 4.100 (testo 2) e gli emendamenti 4.11 (testo 2) e 4.12 (testo 2).

Su proposta del presidente SODANO, la Commissione dispone l'accantonamento dell'emendamento 4.13, che verrà esaminato prima di passare all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

La senatrice DE PETRIS (*IU-Verdi-Com*) ritira gli emendamenti 5.1 e 5.2.

Previo parere favorevole del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, la Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 5.3 e respinge l'emendamento 5.4, dopo che allo stesso ha aggiunto firma il senatore IZZO (*FI*).

Si procede quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il senatore IZZO (*FI*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 6.1, che mira a responsabilizzare, nel ruolo di subcommissario, il sindaco della città di Napoli, limitatamente al proprio territorio.

Previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, l'emendamento 6.1 è quindi respinto.

La Commissione approva quindi l'emendamento 6.2.

Il relatore, senatore CONFALONIERI (*RC-SE*), esprime parere favorevole sull'emendamento 6.3, invitando il presentatore a riformularlo nel senso di prevedere la sostituzione della parola «attuano» con le parole «programmano e attuano».

Il senatore BELLINI (*SDSE*) riformula l'emendamento 6.3 nell'emendamento 6.3 (testo 2), avente lo scopo di coinvolgere i presidenti delle province della regione Campania, in qualità di subcommissari, nella programmazione ed attuazione degli interventi.

Il senatore VIESPOLI (*AN*) manifesta la propria contrarietà su tale emendamento rilevando che dovrebbe essere svolta una riflessione preliminare sul ruolo dei presidenti delle province anche alla luce della normativa regionale.

Il senatore LIBÈ (*UDC*) rileva che i presidenti delle province sono tenuti ad attuare le misure necessarie per realizzare un corretto ciclo di smaltimento dei rifiuti.

Il senatore IZZO (*FI*) sottolinea che ciascun ambito provinciale dovrebbe agire d'intesa con il Commissario delegato.

Il senatore BRUNO (*Ulivo*) coglie l'occasione per esprimere alcune riserve sull'emendamento, in quanto se i presidenti delle province sono chiamati ad attuare gli interventi non si comprende la ragione per cui deve essere coinvolto il Commissario delegato.

Previo parere favorevole del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, la Commissione approva l'emendamento 6.3 (testo 2).

Il relatore, senatore CONFALONIERI (*RC-SE*), esprime parere favorevole sull'emendamento 6.4, invitando la presentatrice a riformularlo, nel senso di prevedere, alla fine del comma 1, l'aggiunta delle seguenti parole «con particolare riferimento all'impiantistica e all'esigenza di incrementare la raccolta differenziata».

La senatrice DE PETRIS (*IU-Verdi-Com*) riformula l'emendamento 6.4 nell'emendamento 6.4 (testo 2).

Col parere favorevole del Rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva l'emendamento 6.4 (testo 2), risultando conseguentemente assorbito l'emendamento 6.5.

Gli emendamenti 6.6 e 6.7 sono dichiarati decaduti, in assenza dei rispettivi proponenti.

Il senatore PALUMBO (*Ulivo*) ritira l'emendamento 6.8.

Il presidente SODANO avverte che, prima di passare all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 7, si procederà all'esame dell'emendamento 4.13, in precedenza accantonato.

Il senatore BRUNO (*Ulivo*) evidenzia l'opportunità di riformulare l'emendamento 4.13 nel senso di prevedere un termine di novanta giorni anziché di trenta.

Il presidente SODANO riformula l'emendamento 4.13 nell'emendamento 4.13 (testo 2).

Il senatore VIESPOLI (*AN*) esprime le proprie perplessità su tale proposta in quanto bisognerebbe prendere in considerazione il raccordo tra il comma 3 dell'articolo 4 e l'articolo 7, relativo alle tariffe per garantire la copertura dei costi dello smaltimento dei rifiuti.

Il senatore GIULIANO (*FI*), pur ritenendo meritevole tale proposta, ritiene che la stessa possa comportare alcune conseguenze negative.

Previo parere favorevole del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, l'emendamento 4.13 (testo 2) è approvato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7, nonché di quelli volti ad aggiungere un articolo aggiuntivo dopo lo stesso.

Il senatore BELLINI (*SDSE*) riformula l'emendamento 7.9 nell'emendamento 7.9 (testo 2).

Il relatore, senatore CONFALONIERI (*RC-SE*), esprime parere favorevole sull'emendamento 7.5 invitando i presentatori a riformularlo nel senso di eliminare le parole da «ad eccezione dei costi» a «rifiuti solidi urbani».

Sugli emendamenti 7.9 (testo 2) e 7.10 invita il rappresentante del Governo a fornire un chiarimento in merito alla previsione dello scioglimento dei comuni che non provvedono nei termini previsti. Inoltre, sembrerebbe opportuno stabilire la sanzione – non necessariamente lo scioglimento, ma piuttosto la nomina di commissari *ad acta* – sia per l'ipotesi della mancata copertura integrale dei costi di gestione che per quella del mancato conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata.

Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 7.7, 7.8, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, altrimenti il parere sarebbe contrario.

Il Rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore, riservandosi di fornire i chiarimenti richiesti sugli emendamenti 7.9 (testo 2) e 7.10 quando gli stessi saranno posti in votazione.

In esito a distinte votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 7.1, identico agli emendamenti 7.2 e 7.3.

La senatrice DE PETRIS (*IU-Verdi-Com*) ritira l'emendamento 7.4.

Il senatore MOLINARI (*Aut*) fa presente che appare preferibile mantenere nella formulazione dell'articolo 7, comma 1, la parola «immediatamente».

Il presidente SODANO riformula l'emendamento 7.5 nell'emendamento 7.5 (testo 2).

La Commissione, con separate votazioni, approva l'emendamento 7.5 (testo 2) e respinge l'emendamento 7.6.

Il senatore D'ALÌ (*FI*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 7.7, in quanto, così come del resto proposto dall'emendamento 8.2, non si può lasciare indeterminata la copertura delle spese derivanti dalla fase emergenziale.

Il senatore IZZO (*FI*) aggiunge la propria firma all'emendamento 7.7, cogliendo l'occasione per osservare che il costo di smaltimento nella fase emergenziale non può ricadere sui cittadini.

Il senatore PIGLIONICA (*Ulivo*) dichiara il proprio dissenso sull'emendamento 7.7, in quanto a suo avviso è arbitrario distinguere i costi dello smaltimento ordinario da quelli dello smaltimento straordinario.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 7.7 e 7.8 sono respinti.

Il sottosegretario D'ANDREA osserva che gli emendamenti 7.9 (testo 2) e 7.10, così come formulati, risulterebbero inapplicabili.

Il senatore FERRANTE (*Ulivo*) coglie l'occasione per ricordare che il secondo periodo della comma 1 dell'articolo 7 prevede meccanismi sanzionatori a carico di quei comuni che non provvedono nei termini alla applicazione di misure tariffarie idonee a garantire complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione. In ogni caso, una sanzione consistente nella nomina di commissari *ad acta* nei confronti dei comuni inadempienti risulterebbe più efficace rispetto alla sanzione dello scioglimento del consiglio comunale.

Il senatore VIESPOLI (*AN*) non comprende come da parte della maggioranza – che ha sempre manifestato un particolare rigore nei confronti degli obiettivi della raccolta differenziata – si possa poi rinunciare a sostenere la sanzione dello scioglimento nei confronti dei comuni inadempienti.

Anche ad avviso del senatore MUGNAI (*AN*) tale proposta costituirebbe un passo indietro rispetto alle previsioni contenute nell'ultima legge finanziaria.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 7.9 (testo 2) e 7.10 sono respinti.

Dopo che il senatore VIESPOLI (*AN*) dichiara il proprio voto favorevole, posti ai voti, gli emendamenti 7.0.1 e 7.0.2 sono respinti.

Risulta altresì respinto l'emendamento 7.0.3.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 8.

Il relatore, senatore CONFALONIERI (*RC-SE*), invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 8.1 e 8.2, altrimenti il parere sarebbe contrario.

Il Rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 8.1 e 8.2.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 9, nonché di quelli volti ad aggiungere un articolo aggiuntivo dopo lo stesso.

Il relatore, senatore CONFALONIERI (*RC-SE*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 9.2 e 9.6.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 9.4 invitando il presentatore a riformularlo nel senso di sopprimere, anziché sostituire, l'ultima parte del capoverso 1-*ter* del comma 1.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 9.5 invitando la presentatrice a riformularlo nel senso di sostituire le parole «Per le attività» con le seguenti: «Per la redazione del Piano».

Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 9.1, 9.3, 9.7, 9.8, 9.0.1, altrimenti il parere sarebbe contrario.

Il Rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il presidente SODANO riformula l'emendamento 9.2 nell'emendamento 9.2 (testo 2).

Il senatore BELLINI (*SDSE*) riformula l'emendamento 9.4 nell'emendamento 9.4 (testo 2).

La senatrice DE PETRIS (*IU-Verdi-Com*) riformula l'emendamento 9.5 nell'emendamento 9.5 (testo 2).

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 9.1.

Il Rappresentante del GOVERNO fa presente che desta qualche perplessità la configurazione procedurale prevista dall'emendamento 9.2 (testo 2).

Il senatore RONCHI (*Ulivo*), con riferimento all'emendamento 9.2 (testo 2), osserva che non appare assolutamente impropria la previsione

nel caso di specie di una intesa tra Commissario delegato e Ministro dell'ambiente.

La senatrice DE PETRIS (*IU-Verdi-Com*) ritira l'emendamento 9.7 e ricorda che tutte le ordinanze commissariali relative agli stati di emergenza nelle diverse regioni prevedono che i piani per i rifiuti siano adottati d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

Il senatore FERRANTE (*Ulivo*) sottolinea la rilevanza e la delicatezza delle questioni sottese all'emendamento 9.2 (testo 2).

Il senatore MOLINARI (*Aut*) rileva che in vista dell'avvento della gestione ordinaria si potrebbe anche ipotizzare di prevedere che il piano per i rifiuti sia adottato dalla regione.

Il Rappresentante del GOVERNO si riserva di approfondire le questioni sottese all'emendamento 9.2 (testo 2).

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 9.2 (testo 2), mentre l'emendamento 9.3 risulta conseguentemente precluso.

Con distinte votazioni sono quindi approvati gli emendamenti 9.4 (testo 2), 9.5 (testo 2) e 9.6.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 9.8 e 9.0.1.

Il senatore FERRANTE (*Ulivo*) ritira l'ordine del giorno n. G/1566/1/13 precedentemente accantonato.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo del decreto-legge in esame, con gli emendamenti approvati, autorizzandolo altresì a richiedere di poter svolgere la relazione orale e ad apportare eventuali modifiche necessarie in sede di coordinamento formale.

La seduta termina alle ore 20,30.

**EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1566**

al testo del decreto-legge

G/1566/1/13

FERRANTE, MONGIELLO, PIGLIONICA, SCARPETTI, PALUMBO, MOLINARI, RONCHI

Il Senato,

premesso che:

il presente decreto-legge è finalizzato a fronteggiare il contesto emergenziale in atto nella regione Campania, relativo allo smaltimento dei rifiuti, al fine di evitare danni alla salute della popolazione e situazioni di pericolo e al tempo stesso individuando soluzioni coerenti a garantire il passaggio alla gestione ordinaria,

impegna il Governo:

a presentare alle Commissioni Parlamentari competenti entro 30 giorni dall'approvazione del presente decreto, le relazioni tecniche relative ai quattro siti individuati, evidenziando l'indispensabile rispetto delle norme di salvaguardia ambientale e sanitarie.

Art. 1.

1.1

IZZO, D'ALÌ, GIULIANO, MORRA, DI BARTOLOMEO, SCOTTI, MALVANO

Sopprimere l'articolo.

1.2

D'ALÌ, DI BARTOLOMEO, SCOTTI

Sopprimere l'articolo.

1.3

LIBÈ

Sopprimere l'articolo.
_____**1.4**

LIBÈ

Il comma 1 è soppresso
_____**1.100 (testo 2)/1 (già emendamento 1.8)**

IZZO, D'ALÌ, GIULIANO, MORRA, DI BARTOLOMEO, SCOTTI, MALVANO

All'emendamento 1.100 (testo 2), sopprimere le parole: «Serre in provincia di Salerno.».
_____**1.100 (testo 2)/2 (già emendamento 1.9)**

IZZO, D'ALÌ, GIULIANO, MORRA, SCOTTI, MALVANO

All'emendamento 1.100 (testo 2), sopprimere le parole: «Savignano Irpino in provincia di Avellino.».
_____**1.100 (testo 2)/3 (già emendamento 1.10)**

MORRA, SCOTTI, IZZO, MALVANO

All'emendamento 1.100 (testo 2), sopprimere le parole: «Savignano Irpino in provincia di Avellino.».
_____**1.100 (testo 2)/4 (già emendamento 1.11)**

IZZO, D'ALÌ, GIULIANO, MORRA, DI BARTOLOMEO, SCOTTI, MALVANO

All'emendamento 1.100 (testo 2), sopprimere le parole: «Terzigno in provincia di Napoli.».

1.100 (testo 2)/5 (già emendamento 1.12)

IZZO, D'ALÌ, GIULIANO, MORRA, DI BARTOLOMEO, SCOTTI, MALVANO

Al'emendamento 1.100 (testo 2), sopprimere le parole: «e Sant'Arcangelo Trimonte in provincia di Benevento».

1.100

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Entro il termine dello stato di emergenza fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 25 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2007, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani provenienti dalle attività di selezione, trattamento e raccolta di rifiuti solidi urbani nella regione Campania, anche al fine di evitare l'insorgere di nuove situazioni emergenziali, sono attivati, anche in deroga a specifiche disposizioni vigenti in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione per la difesa del suolo, nonché igienico-sanitaria, nel rispetto dei principi fondamentali in materia di tutela della salute e dell'ambiente e salvo l'obbligo per il Commissario delegato di assicurare le misure occorrenti alla tutela della salute e dell'ambiente, i siti da destinare a discarica presso i seguenti comuni: Serre in provincia di Salerno, Savignano Irpino in provincia di Avellino, Terzigno in provincia di Napoli e Sant'Arcangelo Trimonte in provincia di Benevento».

1.100 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Entro il termine dello stato di emergenza fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 25 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2007, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi provenienti dalle attività di selezione, trattamento e raccolta di rifiuti solidi urbani nella regione Campania, anche al fine di evitare l'insorgere di nuove situazioni emergenziali, sono attivati, anche in deroga a specifiche disposizioni vigenti in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione per la difesa del suolo, nonché igienico-sanitaria, nel rispetto dei principi fondamentali in materia di tutela della salute e dell'ambiente e salvo l'obbligo per il Commissario delegato di assicurare le misure occorrenti alla tutela della salute e dell'ambiente, i siti da destinare a discarica presso i seguenti comuni: Serre in provincia di Salerno, Savignano Irpino in provincia di Avellino,

Terzigno in provincia di Napoli e Sant'Arcangelo Trimonte in provincia di Benevento».

1.5

SODANO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «o speciali non pericolosi anche».

1.6

DE PETRIS

Al comma 1, dopo le parole: «destinare a discarica» inserire le seguenti: «, assicurando, in conformità con la normativa comunitaria, la valutazione dell'impatto ambientale nonché la valutazione di incidenza, ove richiesta,».

1.7

DE PETRIS

Al comma 1, sostituire le parole da: «presso i seguenti comuni» fino alla fine del comma, con le seguenti: «presso le province di Salerno, Avellino, Napoli e Benevento».

Conseguentemente, al medesimo articolo 1:

- a) sopprimere il comma 2*
 - b) al comma 3, sopprimere il primo periodo.*
-

1.8

IZZO, D'ALÌ, GIULIANO, MORRA, DI BARTOLOMEO, SCOTTI, MALVANO

Al comma 1, sopprimere le parole: «Serre in provincia di Salerno,».

1.9

IZZO, D'ALÌ, GIULIANO, MORRA, SCOTTI, MALVANO

Al comma 1, sopprimere le parole: «Savignano Irpino in provincia di Avellino».

1.10

MORRA, SCOTTI, IZZO, MALVANO

Al comma 1, sopprimere le parole: «Savignano Irpino in provincia di Avellino».

1.11

IZZO, D'ALÌ, GIULIANO, MORRA, DI BARTOLOMEO, SCOTTI, MALVANO

Al comma 1, sopprimere le parole: «Terzigno in provincia di Napoli».

1.12

IZZO, D'ALÌ, GIULIANO, MORRA, DI BARTOLOMEO, SCOTTI, MALVANO

Al comma 1, sopprimere le parole: «e Sant'Arcangelo Trimonte in provincia di Benevento».

1.13

DE PETRIS

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'individuazione delle aree da destinare a siti di stoccaggio o discariche, il Commissario delegato dovrà tenere conto del carico e degli impatti ambientali gravanti sulle aree su cui già insistono discariche, siti di stoccaggio o altri impianti, previa verifica di assoggettabilità dei siti individuati a valutazione di impatto ambientale. La messa in sicurezza delle aree è comunque attuata in conformità alla normativa vigente, assicurando l'informazione, il coinvolgimento e la partecipazione delle comunità e degli enti locali territoriali.».

1.14

MORRA, SCOTTI, IZZO, MALVANO

Dopo il comma 1 inserire il seguente comma:

«1-bis. Prima della attivazione dei siti di cui al comma 1, o di altri da destinare a discarica situati in Campania e allocati in prossimità di centri abitati ricadenti in altre regioni, il commissario delegato adotta ogni provvedimento di concerto con i presidenti delle regioni confinanti».

1.15

MORRA, SCOTTI, IZZO, MALVANO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Prima della attivazione dei siti di cui al comma 1, o di altri da destinare a discarica situati in Campania e allocati in prossimità di centri abitati ricadenti in altre regioni, il commissario delegato adotta ogni provvedimento sentiti i presidenti delle regioni confinanti».

1.15 (testo 2)

MONGIELLO, DE PETRIS

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il Commissario delegato, qualora le discariche situate in Campania siano allocate in prossimità di centri abitati ricadenti in altre regioni, adotta ogni provvedimento d'intesa con i presidenti delle regioni confinanti.».

1.16

LIBÈ

Il comma 2 è soppresso.

1.17

SODANO

Al comma 2, dopo le parole: «L'utilizzo del sito» inserire le seguenti: «di Macchia Soprana presso il comune di Serre».

1.18

LIBÈ

Il comma 3 è soppresso.

1.19

SODANO, BELLINI, DE PETRIS, FERRANTE, MONGIELLO, PIGLIONICA, SCARPETTI, PALUMBO, MOLINARI, RONCHI

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'uso del sito ubicato all'interno del Parco nazionale del Vesuvio, nel comune di Terzigno di cui al comma 1, è consentito per il solo recapito di frazione organica stabilizzata di qualità accertata ed esclusivamente ai fini di ricomposizione morfologica del sito medesimo. Il Commissario delegato assicura la ricomposizione morfologica del sito utilizzato e l'adozione delle occorrenti misure di mitigazione ambientale, ivi compresa la bonifica e messa in sicurezza dei siti di smaltimento incontrollato di rifiuti esistenti nel territorio del comune di Terzigno, mediante la predisposizione di un piano da adottarsi di intesa con il Presidente della regione Campania e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

1.20

DE PETRIS

Al comma 3, dopo le parole: «è consentito» inserire le seguenti: «esclusivamente per la frazione organica stabilizzata (F.O.S.) utilizzabili per il ripristino ambientale e».

1.21

DE PETRIS

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel pieno rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di aree protette e con autorizzazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che può fissare limiti, condizioni e prescrizioni ulteriori».

1.22

FERRANTE, MONGIELLO, PIGLIONICA, SCARPETTI, PALUMBO, MOLINARI, RONCHI

Al comma 3, dopo le parole: «a regime del termovalorizzatore di Acerra» *aggiungere le seguenti:* «in considerazione del fatto che il sito è ubicato in area protetta, Parco nazionale del Vesuvio».

1.23

IZZO, D'ALÌ, GIULIANO, MORRA, DI BARTOLOMEO, SCOTTI, MALVANO

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il commissario per l'emergenza rifiuti in Campania, una volta assunte anche le competenze per l'emergenza idrica e per le bonifiche, dovrà predisporre in tempi brevi, sentito il Presidente della regione Campania ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un apposito Piano di misure di mitigazione ambientale e ricomposizione morfologica dei siti utilizzati, ivi compresa la bonifica e messa in sicurezza dei siti di smaltimento incontrollato di rifiuti esistenti nel territorio della regione Campania. A questo scopo, i sindaci comunicano al Commissario, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i siti da bonificare».

1.23 (testo 2)

IZZO, D'ALÌ, GIULIANO, MORRA, DI BARTOLOMEO, SCOTTI, MALVANO

Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Il commissario per l'emergenza rifiuti in Campania, una volta assunte anche le competenze per l'emergenza idrica e per le bonifiche, dovrà predisporre in tempi brevi, sentito il Presidente della regione Campania ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un apposito Piano di misure di mitigazione ambientale e ricomposizione morfologica dei siti utilizzati, ivi

compresa la bonifica e messa in sicurezza dei siti di smaltimento incontrollato di rifiuti esistenti nel territorio della regione Campania. A questo scopo, i sindaci comunicano al Commissario, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i siti da bonificare».

1.24

IZZO, D'ALÌ, GIULIANO, MORRA, DI BARTOLOMEO, SCOTTI, MALVANO

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il commissario per l'emergenza rifiuti in Campania dovrà predisporre in tempi brevi, sentito il Presidente della regione Campania ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un apposito Piano di misure di mitigazione ambientale e ricomposizione morfologica dei siti utilizzati, ivi compresa la bonifica e messa in sicurezza dei siti di smaltimento incontrollato di rifiuti esistenti nel territorio della regione Campania. A questo scopo, i sindaci comunicano al Commissario, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i siti da bonificare».

1.24 (testo 2)

IZZO, D'ALÌ, GIULIANO, MORRA, DI BARTOLOMEO, SCOTTI, MALVANO

Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Il commissario per l'emergenza rifiuti in Campania dovrà predisporre in tempi brevi, sentito il Presidente della regione Campania ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un apposito Piano di misure di mitigazione ambientale e ricomposizione morfologica dei siti utilizzati, ivi compresa la bonifica e messa in sicurezza dei siti di smaltimento incontrollato di rifiuti esistenti nel territorio della regione Campania. A questo scopo, i sindaci comunicano al Commissario, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i siti da bonificare».

1.25

FERRANTE, MONGIELLO, PIGLIONICA, SCARPETTI, PALUMBO, MOLINARI, RONCHI

Al comma 3, dopo le parole: «Il Commissario delegato assicura» *aggiungere le seguenti:* «il conferimento esclusivamente di F.O.S. al fine della».

1.26

IZZO, D'ALÌ, GIULIANO, MORRA, SCOTTI, MALVANO

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: «, ivi compresa la bonifica» fino alla fine del comma.

1.27

DE PETRIS

Al comma 3, sostituire la parola: «sentito» con le seguenti: «d'intesa con».

1.28

VIESPOLI, PONTONE, PARAVIA, CORONELLA, MUGNAI, BATTAGLIA Antonio

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel medesimo Piano sono previste opere di bonifica e interventi di riqualificazione nelle aree dei comuni di cui al successivo articolo 3».

1.29

LEONI, STEFANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il Commissario delegato promuove a livello regionale, oltre alle iniziative di informazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, una ulteriore campagna informativa volta a sensibilizzare i cittadini sui problemi e sui costi legati allo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e sui costi di smaltimento dei rifiuti attraverso la raccolta differenziata, nonché sui comportamenti individuali che contribuiscono a diffondere una corretta gestione del sistema dei rifiuti».

1.30

SODANO, BELLINI

Sopprimere il comma 4.

1.31

LIBÈ

Il comma 4 è soppresso.

1.32

STEFANI, LEONI

Sopprimere il comma 4.

1.33

IZZO, D'ALÌ, GIULIANO, MORRA, DI BARTOLOMEO, SCOTTI, MALVANO

Al comma 4, sopprimere le parole da: «anche in deroga» fino alla fine del comma.

1.34

DE PETRIS

Al comma 4, sopprimere le parole: «anche in deroga delle specifiche disposizioni vigenti in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione per la difesa del suolo, nonché igienico-sanitaria».

1.35

STEFANI, LEONI

Al comma 4, sopprimere le parole: «anche in deroga delle specifiche disposizioni vigenti in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione per la difesa del suolo, nonché igienico-sanitaria».

1.36

LIBÈ

Al comma 4 sono sopresse le parole: «di pianificazione per la difesa del suolo, nonché igienico-sanitaria».

1.37

DE PETRIS

Al comma 4, sopprimere le parole: «di pianificazione per la difesa del suolo.»

1.38

LEONI, STEFANI

Al comma 4, dopo le parole: «anche in deroga alle specifiche disposizioni vigenti in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione per la difesa del suolo, nonché igienico sanitaria» inserire le seguenti: «da decidere caso per caso con apposito provvedimento del Commissario delegato».

1.39

LEONI, STEFANI

Sopprimere il comma 5.

1.40

IZZO, D'ALÌ, GIULIANO, MORRA, SCOTTI, MALVANO

Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dei comuni confinanti con l'area interessata dall'impianto di discarica».

1.41

MORRA, SCOTTI, IZZO, MALVANO

Alla fine del comma 5 aggiungere le seguenti parole: «e di tutti quei comuni, anche se appartenenti ad altre regioni, i cui centri abitati sono limitrofi alle discariche».

1.200

IL RELATORE

Al comma 5 aggiungere in fine le seguenti parole: «a valere sugli importi incassati con le tariffe di smaltimento».

1.0.1

IZZO, D'ALÌ, GIULIANO, MORRA, DI BARTOLOMEO, SCOTTI, MALVANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. I poteri e le competenze del Commissario per l'emergenza idrica e del Commissario per le bonifiche sono trasferiti al Commissario per l'emergenza rifiuti in Campania. Conseguentemente è disposta la decadenza del Commissario per l'emergenza idrica e del Commissario per le bonifiche».

1.0.2

MONGIELLO, DE PETRIS

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il Commissario delegato, qualora le discariche situate in Campania siano allocate in prossimità di centri abitati ricadenti in altre regioni, adotta ogni provvedimento d'intesa con i presidenti delle regioni confinanti.».

1.0.2 (testo 2)

MONGIELLO, DE PETRIS

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. Il Commissario delegato, qualora le discariche situate in Campania siano allocate in prossimità di centri abitati ricadenti in altre regioni, adotta ogni provvedimento sentiti i presidenti delle regioni confinanti.»

1.0.3

SODANO, BELLINI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. Il Commissario delegato, qualora le discariche situate in Campania siano allocate in prossimità di centri abitati ricadenti in altre regioni, adotta ogni provvedimento d'intesa con i presidenti delle regioni confinanti.»

1.0.3 (testo 2)

SODANO, BELLINI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. Il Commissario delegato, qualora le discariche situate in Campania siano allocate in prossimità di centri abitati ricadenti in altre regioni, adotta ogni provvedimento sentiti i presidenti delle regioni confinanti.»

Art. 2.

2.1

IZZO, D'ALÌ, GIULIANO, MORRA, SCOTTI, MALVANO

Sopprimere l'articolo.

2.2

LIBÈ

Sopprimere l'articolo.

2.3

LIBÈ

Il comma 1 è soppresso.

2.4

IZZO, D'ALÌ, GIULIANO, MORRA, DI BARTOLOMEO, SCOTTI, MALVANO

Al comma 1, sopprimere le parole da: «Il Commissario delegato, con le necessarie garanzie ambientali e sanitarie,» fino a: «trattamento dei rifiuti della regione».

2.5

LEONI, STEFANI

Al comma 1, sopprimere le parole: «in deroga all'articolo 113, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e».

2.6

STEFANI, LEONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e all'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152».

2.7

SODANO, BELLINI

Al comma 1, capoverso 2, al primo periodo sostituire le parole: «trattati dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti della regione» con le seguenti: «,prodotte a decorrere dalla data del 15 dicembre 2005, trattati dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti della regione in conformità al Piano di cui all'articolo 3, comma 1-ter».

2.8

STEFANI, LEONI

Al comma 1, dopo le parole: «smaltimento delle balle di rifiuti trattati dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti della regione» inserire le seguenti: «nell'ambito del territorio regionale».

2.9

DE PETRIS

Al comma 1, nel capoverso comma «2» alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «, in modo da garantire in ogni caso l'affidabilità di tali soggetti in ordine alla regolare ed efficace gestione del servizio».

2.10

VIESPOLI, PONTONE, PARAVIA, CORONELLA, MUGNAI, BATTAGLIA Antonio, MALVANO

Al comma 1, capoverso 2, prima delle parole: «Il Commissario delegato», anteporre le seguenti: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario delegato è altresì nominato Commissario straordinario per le bonifiche e la tutela

delle acque per la Regione Campania in sostituzione dell'attuale Commissario».

2.11

SODANO, BELLINI

Al comma 1, al capoverso 2, al secondo periodo sostituire la parola: «previa» con le seguenti: «anche tramite».

2.12

CORONELLA, VIESPOLI, PONTONE, PARAVIA, MUGNAI, BATTAGLIA Antonio

Al comma 1, dopo le parole: «dismesse o abbandonate» aggiungere le seguenti: «ad esclusione dei territori oggetto di attività di riqualificazione e bonifica ambientale ai sensi della legge 426 del 1998».

2.13

BARBATO

Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61 dopo le parole: «volumetrie disponibili,» aggiungere le seguenti: «ad eccezione di quelle presenti nel territorio del Comune di Acerra,».

2.14

IZZO, D'ALÌ, GIULIANO, MORRA, SCOTTI, MALVANO

Al comma 1, sopprimere le parole da: «anche sottoposti a provvedimenti di sequestro», fino alla fine del comma.

2.15

MORRA, SCOTTI, IZZO, MALVANO

Al comma 1, capoverso 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: «anche sottoposti a provvedimenti,» fino alla fine del comma.

2.16

D'ALÌ, SCOTTI

Al comma 1, capoverso 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: «anche sottoposti a provvedimenti di sequestro da parte» sino alla fine del comma.

2.17

VIESPOLI, PONTONE, PARAVIA, CORONELLA, MUGNAI, BATTAGLIA Antonio

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «anche sottoposti a provvedimenti di sequestro da parte dell'Autorità giudiziaria; l'efficacia di detti provvedimenti è sospesa dal momento dell'adozione del provvedimento di requisizione da parte del Commissario delegato e fino alla cessazione dello stato di emergenza;».

2.18

DE PETRIS

Al comma 1 sostituire le parole: «, anche sottoposti a provvedimenti di sequestro da parte dell'Autorità giudiziaria; l'efficacia di detti provvedimenti è sospesa dal momento dell'adozione del provvedimento di requisizione da parte del Commissario delegato e fino alla cessazione dello stato d'emergenza» con le seguenti: «richiedendo a tal fine la revoca degli eventuali provvedimenti di sequestro da parte dell'Autorità giudiziaria fino alla cessazione dello stato d'emergenza».

2.19

DE PETRIS

Al comma 1, dopo le parole: «provvedimenti di sequestro da parte dell'Autorità giudiziaria» aggiungere le seguenti: «non motivati da concreti ed imminenti gravi pericoli di ordine ambientale o sanitario e qualora l'utilizzo non pregiudichi le indagini».

2.20

STEFANI, LEONI, MORRA

Al comma 1, dopo le parole: «anche sottoposti a provvedimenti di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria» *inserire le seguenti:* «ad eccezione delle cave o delle discariche nelle quali si sospetta il deposito illecito di rifiuti pericolosi».

2.21

DE PETRIS

Al comma 1, sostituire le parole: «, l'efficacia di detti provvedimenti è sospesa dal momento dell'adozione del provvedimento di requisizione da parte del Commissario delegato e fino alla cessazione» *con le seguenti:* «l'Autorità giudiziaria provvede alla revoca dei provvedimenti di sequestro eventualmente emessi previa istanza motivata da parte del Commissario delegato, e comunque non oltre la cessazione».

2.22

FERRANTE, MONGIELLO, PIGLIONICA, SCARPETTI, PALUMBO, MOLINARI, RONCHI

Al comma 1, dopo le parole: «, nonché la progressiva eliminazione delle situazioni di pericolo eventualmente esistenti» *sono soppresse le seguenti parole:* «I siti così individuati sono sottratti all'adozione di misure cautelari reali fino alla cessazione dello stato d'emergenza».

2.23

DE PETRIS

Al comma 1, sopprimere le parole: «I siti così individuati sono sottratti all'adozione di misure cautelari reali fino alla cessazione dello stato d'emergenza».

2.24

SODANO, BELLINI

Al comma 1, al capoverso 2, sopprimere l'ultimo periodo.

2.25

DE PETRIS

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a meno che questi non siano motivati da concreti ed imminenti gravi pericoli di ordine ambientale o sanitario e qualora l'utilizzo non pregiudichi le indagini».

2.26

DE PETRIS

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Commissario straordinario, preliminarmente alla requisizione, assicura la ricognizione delle cave dismesse della regione, selezionando su tale base quelle che non presentano profili di rischio dal punto di vista ambientale e sanitario. L'individuazione delle aree e dei siti di cui è svolta d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ove necessario, d'intesa con il Commissario delegato per la bonifica e la tutela delle acque nella regione Campania».

2.26 (testo 2)

DE PETRIS

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Commissario delegato, preliminarmente alla requisizione, assicura la ricognizione delle cave dismesse della regione, selezionando su tale base quelle che non presentano profili di rischio dal punto di vista ambientale e sanitario.».

2.27

MORRA, SCOTTI, IZZO, MALVANO

Dopo il comma 1 inserire il seguente comma:

«1-bis. Per l'utilizzazione delle discariche situate in Campania e allocate in prossimità di centri abitati ricadenti in altre regioni, il Commissario delegato adotta ogni provvedimento sentito i Presidenti delle regioni confinanti».

2.27 (testo 2)

MORRA, SODANO, MONGIELLO, SCOTTI, IZZO, MALVANO, DE PETRIS, BELLINI

Dopo il comma 1 inserire il seguente comma:

«1-bis. Il Commissario delegato, qualora le discariche situate in Campania siano allocate in prossimità di centri abitati ricadenti in altre regioni, adotta ogni provvedimento sentito i Presidenti delle regioni confinanti».

2.28

MORRA, SCOTTI, IZZO, MALVANO

Dopo il comma 1 inserire il seguente comma:

«1-bis. Per l'utilizzazione delle discariche situate in Campania e allocate in prossimità di centri abitati ricadenti in altre regioni, il Commissario delegato adotta ogni provvedimento di concerto con i Presidenti delle regioni confinanti».

2.29

LIBÈ

*Il comma 2 è soppresso.***2.30**

STEFANI, LEONI

*Sopprimere il comma 2.***2.31**

LEONI, STEFANI

Al comma 2 sostituire le parole da: «il personale di cui all'articolo 1» fino alla fine del comma, con le seguenti: «il Commissario delegato può utilizzare, attraverso procedure di mobilità, il personale in servizio presso i comuni campani».

2.32

IZZO, D'ALÌ, GIULIANO, MORRA, SCOTTI

Al comma 2, sostituire le parole: «è elevato a non più di», con le seguenti: «non può superare le».

2.33

LEONI, STEFANI

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «attraverso procedure di mobilità del personale in servizio presso i comuni campani».

Art. 3.**3.1**

IZZO, D'ALÌ, GIULIANO, MORRA, SCOTTI, MALVANO

Sopprimere l'articolo.

3.2

D'ALÌ, SCOTTI

Sopprimere l'articolo.

3.3

SODANO, BELLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al completamento degli interventi di riqualificazione o delle opere di bonifica non possono essere ulteriormente localizzati nuovi siti di smaltimento finale di rifiuti nelle aree della regione Campania su cui già insistono discariche, siti di stoccaggio o altri impianti in stato di saturazione, salve eventuali localizzazioni definite d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

3.3 (testo 2)

SODANO, BELLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al completamento degli interventi di riqualificazione o delle opere di bonifica non possono essere ulteriormente localizzati nuovi siti di smaltimento finale di rifiuti nel territorio contermine a quello della discarica di Masseria Riconta e nelle aree della regione Campania su cui già insistono discariche, siti di stoccaggio o altri impianti in stato di saturazione, salve eventuali localizzazioni definite d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

3.4

IZZO, D'ALÌ, GIULIANO, MORRA, DI BARTOLOMEO, SCOTTI, MALVANO

Dopo le parole: «Masseria Riconta», inserire le seguenti: «, nel territorio dell'Area "Nolana" ricompresa nei Comuni di Casamarciano, Tufo, Comisano, Palma Campania in provincia di Napoli – e nei Comuni della Regione nei cui territori negli ultimi 10 anni sono stati realizzati impianti di discarica di rifiuti, o di C.D.R., o di deposito di ecoballe».

3.5

VIESPOLI, PONTONE, PARAVIA, CORONELLA, MUGNAI, BATTAGLIA Antonio

Al comma 1, dopo le parole: «Masseria Riconta» aggiungere le seguenti: «Parapoti e Ariano Irpino».

3.6

PALUMBO

Al comma 1, sopprimere la parola: «finale».

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 3 sopprimere la parola: «finale».

3.7

DE PETRIS

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non possono in ogni caso essere localizzati nuovi siti di smaltimento di rifiuti all'interno di aree protette o siti di bonifica di interesse nazionale».

3.7 (testo 2)

DE PETRIS

Al comma 1, sostituire le parole: «del territorio» con le seguenti: «nel territorio» e sostituire le parole da «con termine» sino alla fine con le seguenti: «contermine a quello della discarica "Masseria Riconta" - e nelle aree protette e nei siti di bonifica di interesse nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, non possono essere localizzati ulteriori siti di smaltimento finale di rifiuti».

3.8

PALUMBO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, il Ministro dell'Ambiente promuove una intesa istituzionale tra lo Stato, la regione Campania, la provincia di Napoli e i comuni interessati con l'obiettivo di precisare tempi, modalità e risorse finanziarie necessarie alla riqualificazione e alla bonifica del territorio di cui al comma precedente».

3.8 (testo 2)

PALUMBO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, il Ministro dell'Ambiente promuove una intesa istituzionale tra lo Stato, la regione Campania, la provincia di Napoli e i comuni interessati con l'obiettivo di precisare tempi e modalità necessari alla riqualificazione e alla bonifica del territorio di cui al comma precedente».

3.9

PALUMBO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«Entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, il Ministro dell'ambiente presenta il piano di riqualificazione e bonifica del territorio di cui al comma precedente precisando tempi, modalità e risorse finanziarie necessarie all'attuazione del predetto piano».

3.9 (testo 2)

PALUMBO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Commissario delegato d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta un piano di riqualificazione e bonifica dei siti di smaltimento ubicati nel territorio di cui al comma precedente».

3.10

BARBATO

All'articolo 3 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61 aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. Il divieto di cui al comma 1, in assenza di interventi di riqualificazione dell'area quale "area di mitigazione ambientale" si applica anche al territorio del Comune di Acerra».

Art. 4.**4.1**

IZZO, D'ALÌ, GIULIANO, MORRA, SCOTTI, MALVANO

Sopprimere l'articolo.

4.2

LIBÈ

L'articolo 4 è soppresso.

4.3

IZZO, D'ALÌ, GIULIANO, MORRA, SCOTTI, MALVANO

Al comma 1, sostituire le parole: «sono obbligati ad avvalersi, in via esclusiva», con le seguenti: «possono avvalersi, previa certificazione di efficienza ed affidabilità rilasciata dal Commissario straordinario».

4.4

D'ALÌ, SCOTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «sono obbligati ad» con la parola: «possono» e conseguentemente eliminare le parole: «in via esclusiva».

4.5

BELLINI, SODANO

Al comma 1, dopo le parole: «raccolta differenziata» inserire le seguenti: «e indifferenziata».

4.5 (testo 2)

BELLINI, SODANO

Al comma 1, dopo le parole: «raccolta differenziata» inserire le seguenti: «e eventualmente indifferenziata».

4.6

IZZO, D'ALÌ, GIULIANO, MORRA, SCOTTI, MALVANO

Al comma 1, sostituire le parole: «che utilizzano» con le seguenti: «con alle dipendenze».

4.7

IZZO, D'ALÌ, GIULIANO, MORRA, DI BARTOLOMEO, SCOTTI, MALVANO

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Qualora i consorzi non siano in grado nell'immediato di prendere in capo la gestione della raccolta differenziata dei rifiuti ed adottare le misure necessarie per l'incremento significativo dei livelli di raccolta degli imballaggi primari e della frazione organica, dei rifiuti ingombranti, nonché della frazione valorizzabile di carta, plastica, vetro, legno, metalli ferro si e non ferrosi, viene meno l'obbligatorietà da parte dei comuni ad avvalersi dei consorzi per la raccolta differenziata. I comuni provvederanno, visto il carattere di urgenza e la necessità di non interruzione del servizio, e fino alla costituzione degli ATO, ai sensi dell'articolo 198, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Il soggetto affidatario del servizio integrato di raccolta differenziata protempore è individuato ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4. I comuni provvedono alla stabilizzazione del personale impiegato presso i consorzi ai sensi dell'articolo 3 comma 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3529 del 30 giugno 2006.

5. Il Commissario delegato può disporre l'accorpamento dei consorzi inattivi, ovvero il loro scoglimento».

4.8

IZZO, D'ALÌ, GIULIANO, MORRA, SCOTTI, MALVANO, LIBÈ

Al comma 2, sostituire le parole: «, limitatamente alla durata ivi prevista, i contratti già stipulati», *con le seguenti:* «i contratti già stipulati, nonché quelli in corso di esecuzione anche con eventuali proroghe concordate tra le parti,».

4.8 (testo 2)

IZZO, D'ALÌ, GIULIANO, MORRA, SCOTTI, MALVANO, LIBÈ

Al comma 2, sostituire le parole: «, limitatamente alla durata ivi prevista, i contratti già stipulati alla», *con le seguenti:* «i contratti già stipulati, nonché quelli in corso di esecuzione anche con eventuali proroghe già concordate tra le parti prima della».

4.9

IZZO, D'ALÌ, GIULIANO, MORRA, SCOTTI, MALVANO

Al comma 2, sostituire le parole: «, limitatamente alla durata ivi prevista, i contratti già stipulati», con le seguenti: «i contratti già stipulati, nonché quelli comunque in corso di esecuzione.».

4.10

D'ALÌ, SCOTTI

Sopprimere il comma 3.

4.11

IZZO, D'ALÌ, GIULIANO, MORRA, SCOTTI, MALVANO

Al comma 3, sostituire la parola: «significativo» con la seguente: «almeno del 10 per cento».

4.11 (testo 2)

IZZO, D'ALÌ, GIULIANO, MORRA, SCOTTI, MALVANO

Al comma 3, sopprimere la parola: «significativo».

4.100

IL RELATORE

Al comma 3, dopo la parola: «può» inserire le seguenti: «proporre alla Regione di».

4.100 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «Qualora i consorzi» con le seguenti: «Il Commissario delegato propone alla Regione di disporre l'accorpamento dei consorzi ovvero il loro scioglimento, qualora i consorzi.».

Conseguentemente sopprimere al comma 3 le seguenti parole: «, il Commissario delegato può disporre l'accorpamento dei consorzi, ovvero il loro scioglimento».

4.12

DE PETRIS

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«In particolare dovranno essere assunte misure tali, anche attraverso sistemi di raccolta differenziata a domicilio, da consentire di raggiungere l'obiettivo minimo di raccolta differenziata di cui ai commi 1108 e 1109 della legge 27 dicembre 2006 n. 296. Entro il termine della gestione commissariale, il Commissario delegato, attraverso i presidenti delle province *sub*-commissari delegati, verifica le misure adottate per il conseguimento degli obiettivi incentivando la raccolta differenziata attraverso adeguate ed efficaci campagne di informazione e mobilitazione dei cittadini, promosse anche su proposta di enti, istituzioni ed associazioni di cittadini interessati».

4.12 (testo 2)

DE PETRIS, IZZO, MONGIELLO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«In particolare dovranno essere assunte misure tali, anche attraverso sistemi di raccolta differenziata a domicilio, da raggiungere l'obiettivo minimo di raccolta differenziata di cui ai commi 1108 e 1109 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.».

4.13

SODANO, BELLINI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. I consorzi predispongono, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, appositi piani economico-finanziari, che sono approvati dal Commissario delegato e che contengono tutti gli elementi indispensabili ai fini della valutazione della congruità e della sostenibilità dei costi, dei ricavi e degli investimenti anche con riferimento ai riflessi tariffari sulle utenze domestiche».

4.13 (testo 2)

SODANO, BELLINI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. I consorzi predispongono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, appositi piani economico-finanziari, che sono approvati dal Commissario delegato e che contengono tutti gli elementi indispensabili ai fini della valutazione della congruità e della sostenibilità dei costi, dei ricavi e degli investimenti anche con riferimento ai riflessi tariffari sulle utenze domestiche».

Art. 5.**5.1**

DE PETRIS

Sopprimere l'articolo.

5.2

DE PETRIS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – 1. Il Commissario delegato individua le modalità operative che assicurino il pieno coinvolgimento degli enti locali interessati dall'emergenza, garantendo il raccordo istituzionale anche per la formulazione delle proposte relative alla soluzione delle problematiche locali relative al trattamento dei rifiuti. Ai fini dell'utilizzazione dei siti di cui al presente decreto, si provvede ai necessari rilievi topografici, indagini geolo-

giche, geognostiche e geofisiche. La progettazione della messa in sicurezza e della bonifica è comunque sottoposta ad approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, assicurando il coordinamento con il Commissario delegato per la bonifica e la tutela delle acque nella regione Campania».

5.3

SODANO, BELLINI

Al comma 1, sostituire le parole: «poste in essere» con le seguenti: «previsti dal presente decreto e che sono attuati».

5.4

STEFANI, LEONI, IZZO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. I giovani che prestano il servizio civile ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64, ed i militari di truppa che abbiano contratto ferma prefissata nelle Forze Armate e siano residenti nei comuni della regione Campania, vengono, a domanda, impiegati fino al 31 dicembre 2007, dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti della Campania presso i comuni di residenza».

Art. 6.

6.1

IZZO, D'ALÌ, GIULIANO, MORRA, SCOTTI, MALVANO

Al comma 1, dopo le parole: «della regione Campania», aggiungere le seguenti: «e il sindaco di Napoli, limitatamente al proprio territorio comunale,».

6.2

D'ALÌ, SCOTTI, IZZO, LIBÈ, DE PETRIS, GIULIANO, MORRA

Al comma 1, dopo le parole: «sono nominati sub-commissari» aggiungere le parole: «a titolo gratuito».

6.3

BELLINI

Al comma 1, sostituire la parola: «attuano» con le seguenti: «esercitano la programmazione degli interventi».

6.3 (testo 2)

BELLINI

Al comma 1, sostituire le parole: «ed attuano» con le seguenti: «: essi concorrono alla programmazione ed attuano nei rispettivi ambiti provinciali».

6.4

DE PETRIS

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con particolare riferimento all'impiantistica e alla raccolta differenziata».

6.4 (testo 2)

DE PETRIS

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con particolare riferimento all'impiantistica e alla esigenza di incrementare la raccolta differenziata».

6.5

SODANO, BELLINI

Al comma 1, sopprimere la parola: «piena» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con particolare riferimento alla esigenza di incrementare la raccolta differenziata».

6.6

LEONI, STEFANI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Commissario delegato definisce in accordo con i presidenti delle province, i tempi, i criteri e le modalità per procedere all'attuazione della normativa vigente sulla raccolta differenziata dei rifiuti e alla riorganizzazione delle competenze in materia di gestione dei rifiuti nella regione Campania, anche al termine dello stato di emergenza».

6.7

STEFANI, LEONI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Alla scadenza del periodo di emergenza, il 10 gennaio 2008, decadono le gestioni commissariali nominate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e ai sensi del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, e del presente decreto e la responsabilità dello svolgimento del servizio dello smaltimento dei rifiuti viene ripristinata in capo agli enti territoriali competenti».

6.8

PALUMBO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«6-bis. I sub-commissari di cui al comma precedente, possono assumere le iniziative volte a conseguire le finalità di cui al presente decreto-legge, nell'ambito delle direttive impartite dal Commissario delegato».

Art. 7.**7.1**

IZZO, D'ALÌ, GIULIANO, MORRA, SCOTTI, LIBÈ

Sopprimere l'articolo.

7.2

D'ALÌ, SCOTTI

Sopprimere l'articolo.

7.3

VIESPOLI, PONTONE, PARAVIA, CORONELLA, MUGNAI, BATTAGLIA Antonio

Sopprimere l'articolo.

7.4

DE PETRIS

Sostituire l'articolo 7, con il seguente:

«Art. 7. – 1. In raccordo con la regione e gli enti territoriali interessati, il Commissario straordinario, attraverso i *sub*-commissari presidenti delle province, assicura l'attivazione di misure atte a consentire il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dalla legislazione vigente, anche attraverso idonee misure tariffarie di incentivazione».

7.5

SODANO, BELLINI

Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «rifiuti solidi urbani» inserire le seguenti: «o della relativa tariffa» e aggiungere alla fine del periodo le seguenti parole: «indicati in appositi piani economico-finanziari redatti tenendo conto anche delle indicazioni contenute nei piani economico-finanziari predisposti dai consorzi di cui all'articolo 4 e approvati dal Commissario delegato, ad eccezione dei costi relativi agli interventi di

emergenza o comunque eccedenti l'ordinaria gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.».

7.5 (testo 2)

SODANO, BELLINI

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «In deroga all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni della regione Campania adottano immediatamente le iniziative urgenti per assicurare che, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e per un periodo di cinque anni, ai fini della determinazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della TIA siano applicate misure tariffarie per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti indicati in appositi piani economico-finanziari redatti tenendo conto anche delle indicazioni contenute nei piani di cui all'articolo 4.».

7.6

IZZO, D'ALÌ, GIULIANO, MORRA, SCOTTI, MALVANO

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «integrale» con la seguente: «almeno del 50 per cento».

7.7

D'ALÌ, SCOTTI, IZZO

Dopo le parole: «costi di gestione del servizio» inserire la parola: «ordinario».

7.8

IZZO, D'ALÌ, GIULIANO, MORRA, SCOTTI, MALVANO

Dopo il primo periodo, inserire il seguente: «La differenza che si determinerà tra il costo integrale di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti e l'incasso della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani incassata da ciascun Comune è posta a carico del commissariato, nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, sino alla esistenza dello

stesso e successivamente è posta a carico della regione Campania per un periodo di cinque anni, a decorrere dal 10 gennaio 2008».

Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

7.9

BELLINI

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nel caso in cui i comuni non provvedano nei termini previsti o non raggiungano gli obiettivi prefissati di raccolta differenziata si procede alla nomina di commissari ad acta.».

7.9 (testo 2)

BELLINI

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nel caso in cui i comuni non provvedano nei termini previsti si procede alla nomina di commissari ad acta.».

7.10

SODANO

Al comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: «nei termini previsti», inserire le seguenti: «o che non raggiungano gli obiettivi prefissati di raccolta differenziata.».

7.0.1

VIESPOLI, PONTONE, PARAVIA, CORONELLA, MUGNAI, BATTAGLIA Antonio

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:***«Art. 7-bis.***(Misure per la raccolta differenziata)*

1. I comuni della Campania che alla data del 31 dicembre 2008 non incrementano di almeno il 10 per cento della raccolta differenziata realizzata alla data del 31 dicembre 2007, sono sciolti per grave violazione di legge, ai sensi dell'articolo 141, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

7.0.2

VIESPOLI, PONTONE, PARAVIA, CORONELLA, MUGNAI, BATTAGLIA Antonio, LIBÈ

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:***«Art. 7-bis.***(Rimborsi)*

1. Nei periodi di irregolare effettuazione del servizio di spazzamento e raccolta dei rifiuti solidi urbani, la tariffa viene commisurata per i medesimi periodi al 40 per cento di quella determinata per l'anno di riferimento. L'adozione di ordinanze commissariali o sindacali costituisce prova di irregolare effettuazione del servizio.».

7.0.3

VIESPOLI, PONTONE, PARAVIA, CORONELLA, MUGNAI, BATTAGLIA Antonio

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:***«Art. 7-bis.***(Misure per la raccolta differenziata)*

1. I comuni della Campania che entro il 31 dicembre 2007 non hanno avviato la raccolta differenziata sono sciolti per grave violazione di legge,

ai sensi dell'articolo 141, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

Art. 8.

8.1

IZZO, D'ALÌ, GIULIANO, MORRA, SCOTTI, MALVANO

Sopprimere l'articolo.

8.2

IZZO, D'ALÌ, GIULIANO, MORRA, SCOTTI, MALVANO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, pari a 100 milioni di euro, si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.».

Art. 9.

9.1

IZZO, D'ALÌ, GIULIANO, MORRA, SCOTTI, MALVANO

Sopprimere l'articolo.

9.2

SODANO, BELLINI

Al comma 1, sostituire il primo periodo del capoverso 1-ter con il seguente: «Il Commissario delegato adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania, sentito il Commissario

per la bonifica, il Piano per la realizzazione di un ciclo integrato dei rifiuti per la regione Campania.».

9.2 (testo 2)

SODANO, BELLINI

Al comma 1, sostituire il primo periodo del capoverso 1-ter con il seguente: «Il Commissario delegato adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania e il Commissario per la bonifica, il Piano per la realizzazione di un ciclo integrato dei rifiuti per la regione Campania.».

9.3

VIESPOLI, PONTONE, PARAVIA, CORONELLA, MUGNAI, BATTAGLIA Antonio

Al comma 1, sopprimere le parole: «, nonchè il Commissario per la bonifica».

9.4

BELLINI

Al comma 1, al capoverso sostituire le parole: «per ciascuna provincia, ovvero per ciascuno degli ambiti territoriali interprovinciali che potranno essere individuati d'intesa fra le province interessate» con le seguenti: «in regione Campania».

9.4 (testo 2)

BELLINI

Al comma 1, al capoverso 1-ter, al secondo periodo, sopprimere le parole: « che dovranno operare per ciascuna provincia, ovvero per ciascuno degli ambiti territoriali interprovinciali che potranno essere individuati d'intesa fra le province interessate.».

9.5

DE PETRIS

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le attività di cui al presente comma il Commissario delegato si avvale delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile nonché del concorso delle amministrazioni e degli enti pubblici.».

9.5 (testo 2)

DE PETRIS

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per la redazione del Piano di cui al presente comma il Commissario delegato si avvale delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile nonché del concorso delle amministrazioni e degli enti pubblici.».

9.6

DE PETRIS

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Piano, oltre al conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata, assicura anche la piena tracciabilità del ciclo dei rifiuti, l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, metodi di trattamento biologico ed un elevato livello di tutela ambientale e sanitaria.».

9.7

DE PETRIS

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «d'intesa con la regione Campania e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le province ed i comuni interessati dall'emergenza.».

9.8

VIESPOLI, PONTONE, PARAVIA, CORONELLA, MUGNAI, BATTAGLIA Antonio

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le province provvedono entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto alla individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, così come previsto dall'articolo 197, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006 numero 152. Alle province che non provvedono nei termini previsti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 141, comma 1, lettera a), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

9.0.1

IZZO, D'ALÌ, GIULIANO, MORRA, SCOTTI, MALVANO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 9-bis.**

Al fine di contrastare il fenomeno del traffico illecito di rifiuti è istituita una *task force* operativa presieduta dal Prefetto di Napoli e composta da tutte le forze dell'ordine che promuove un'operazione territoriale dedicata al pattugliamento delle aree a rischio 24 ore al giorno».

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 13 giugno 2007

38^a Seduta

Presidenza del Presidente

MANZELLA

Intervengono il ministro per le politiche europee Emma Bonino ed i sottosegretari di Stato per la giustizia Maritati e per l'economia e le finanze Tononi.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(1448) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2007

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che si passa ad esaminare i rimanenti emendamenti, relativi agli articoli di cui al capo III del disegno di legge 1448, che, trattando della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, introducono, quindi, una innovazione sostanziale nella presentazione alle Camere del disegno di legge comunitaria, in quanto si provvede, per la prima volta, a dare attuazione a decisioni quadro del cosiddetto «terzo pilastro» dell'Unione europea.

Del resto, tale possibilità è espressamente prevista dall'articolo 1, secondo comma, lettera c) della legge n. 11 del 2005, dove è prescritto che la legge comunitaria annuale debba garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea anche per quanto riguarda il recepimento delle decisioni quadro.

Egli fa, inoltre, presente come la Presidenza del Senato abbia raccolto la sollecitazione, emersa dagli interventi di alcuni Capigruppo nella seduta dell'Assemblea tenutasi nella giornata di ieri, di prevedere una trattazione estesa ed approfondita del provvedimento in argomento in occasione del suo esame presso l'Aula del Senato.

Il senatore STIFFONI (*LNP*) ribadisce le argomentazioni da lui già svolte precedentemente sulla necessità – evocata, peraltro, anche da autorevoli esponenti della maggioranza di Governo – affinché gli articoli di cui al capo III del disegno di legge 1448 vengano, se non stralciati, perlomeno esaminati con la dovuta attenzione e l'indispensabile ponderazione, proprio perché, come sottolineato da molti, ci si trova di fronte ad un disegno di legge che incide su materie che toccano la vita quotidiana di tutti i cittadini.

Il PRESIDENTE, quindi, avverte che si passa ad esaminare gli emendamenti riferiti all'articolo 17.

Previa verifica del numero legale, vengono approvati, con distinte votazioni, i subemendamenti 17.0.1/2 e 17.0.1/1, dopo aver acquisito il parere favorevole del Governo.

Successivamente risulta accolto l'emendamento 17.0.1, come modificato dai precedenti subemendamenti.

Relativamente al subemendamento 17.0.2/1 (testo 2), il senatore VEGAS (*FI*) tiene a sottolineare la vaghezza dei criteri direttivi previsti per la delega, di cui, in particolare, alle lettere a) e d). Segue la replica del sottosegretario TONONI, secondo il quale lo scopo principale cui mira la proposta di modifica rimane quello di salvaguardare l'interesse del consumatore. L'emendamento, quindi, posto in votazione, risulta accolto.

Successivamente è accolto l'emendamento 17.0.2, così come modificato dal precedente subemendamento.

Il subemendamento 17.0.3/3, su proposta del senatore VEGAS (*FI*), viene posto in votazione per parti separate, e, quindi, respinto, relativamente al primo comma. Esso viene accolto, invece, nella sua seconda parte, riguardante il comma 2 e la rubrica.

Risulta, conseguentemente, respinto il subemendamento 17.0.3/1, mentre è considerato assorbito il subemendamento 17.0.3/2.

Analogamente, l'emendamento 17.0.3, posto in votazione, è accolto nella sua seconda parte, ovvero nei commi 2 e 3 (come modificati dal subemendamento 17.0.3/3), e respinto nella sua prima parte (comma 1).

La Commissione accoglie, quindi, il subemendamento 17.0.4/1 che modifica l'emendamento 17.0.4. Posta in votazione, viene accolta anche quest'ultima proposta di modifica.

Il senatore VEGAS (*FI*), in merito all'emendamento 17.0.5 (testo 2), si chiede se gli imprenditori che operano nel settore interessato non ri-

schino di essere danneggiati dalla introduzione della normativa che pretende di applicare il relativo regolamento (CE) n. 882/2004. Replica il ministro Emma BONINO, affermando come l'emendamento si prefigga lo scopo di riprodurre regolamentazioni adottate in passato, relative, peraltro, al solo rifinanziamento dei controlli sanitari di cui al suddetto regolamento.

Posta in votazione, la proposta di modifica è approvata.

Il PRESIDENTE avverte che si passa ad esaminare gli emendamenti riferiti all'articolo 19.

Interviene, in via preliminare, il sottosegretario MARITATI per replicare alle considerazioni precedentemente svolte in proposito dal senatore Stiffoni, osservando come non esistano i presupposti, sia materiali che procedurali, per procedere ad uno stralcio delle disposizioni riguardanti la cooperazione di polizia e giudiziaria. Al contrario, il disegno di legge comunitaria, come evidenziato dallo stesso Presidente, rappresenta lo strumento legislativo più idoneo per introdurre nell'ordinamento italiano questa tipologia di normativa comunitaria.

Sull'emendamento 19.8, il senatore VEGAS (*FI*) osserva che i principi e criteri direttivi proposti si atteggiano in maniera piuttosto ampia e generica, prevedendo, ad esempio, la fattispecie criminosa dell'indebito vantaggio di qualsiasi natura.

Il relatore ENRIQUES (*Ulivo*) replica facendo notare come tale previsione dell'indebito vantaggio è richiamata pedissequamente dall'atto comunitario che si intende recepire.

Il senatore VEGAS (*FI*), in sede di dichiarazione di voto, esprime comunque la propria contrarietà alla proposta in questione, rilevando che, a suo avviso, essa porrà una serie di problemi di natura interpretativa.

Il senatore ALLOCCA (*RC-SE*), pur dichiarando il proprio voto favorevole, chiede in ogni caso che vengano acquisiti ulteriori elementi informativi in merito all'applicazione concreta delle disposizioni contenute nel suddetto emendamento.

Posto, quindi, in votazione l'emendamento 19.8 risulta accolto.

Il senatore STIFFONI (*LNP*) ritira l'emendamento 19.1.

In seguito all'approvazione dell'emendamento 19.8, sono considerati preclusi gli emendamenti 19.2 e 19.3, mentre è considerato assorbito l'emendamento 19.4.

L'emendamento 19.6, fatto proprio dal senatore Vegas, su sui cui esprimono parere contrario sia il relatore che il Governo, posto in votazione, è respinto.

Sull'emendamento 19.7, fatto proprio dal senatore Vegas, viene espresso il parere contrario del Governo, nonché la dichiarazione di voto contraria del senatore ALLOCCA (*RC-SE*).

Posta ai voti, la Commissione respinge tale proposta.

Il PRESIDENTE avverte che si passa ad esaminare gli emendamenti riferiti all'articolo 20.

L'emendamento 20.1 viene ritirato dal proponente, dopo che il ministro Emma BONINO e il sottosegretario MARITATI si sono soffermati sulla precisazione delle differenti nozioni di «ritardo» e di «indugio».

La Commissione respinge l'emendamento 20.2, sul quale sia il relatore che il Governo esprimono parere contrario.

Gli emendamenti 20.3 viene ritirato dal proponente.

Il PRESIDENTE avverte che si passa ad esaminare gli emendamenti riferiti all'articolo 21.

L'emendamento 21.1 viene ritirato dal proponente.

Posto ai voti, l'emendamento 21.2, sul quale converge il parere favorevole sia del relatore che del Governo, è accolto.

Il PRESIDENTE avverte che si passa ad esaminare gli emendamenti riferiti all'articolo 22.

Il senatore STIFFONI (*LNP*) aggiunge la sua firma all'emendamento 22.1.

In merito a tale proposta, il senatore VEGAS (*FI*), proponente, rileva l'inopportunità di prevedere o istituire un ulteriore organo che sia responsabile dello smistamento delle decisioni relative all'applicazione del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie. Il sottosegretario MARITATI segnala che l'autorità centrale in questione deve essere intesa non come una ulteriore unità amministrativa da creare *ex novo*, bensì come ufficio da individuare tra quelli già esistenti.

Accogliendo tale precisazione, il senatore VEGAS (*FI*) propone, quindi, che alla lettera d) del comma primo dell'articolo 22, la frase «prevedere un'autorità centrale» venga sostituita con «individuare l'autorità centrale amministrativa».

Così riformulato, l'emendamento 22.1 (testo 2), messo ai voti, risulta approvato.

Il senatore ALLOCCA (*RC-SE*) ritira l'emendamento 22.2, di cui è proponente.

L'emendamento 22.3 è ritirato dal senatore ALLOCCA (*RC-SE*), proponente, e riformulato come nuovo emendamento del relatore (22.5) mediante sostituzione delle parole «anche se» con le parole «anche nei casi in cui». Posto in votazione nella versione così modificata, la proposta risulta approvata.

Sull'emendamento 22.4, il RELATORE si rimette alla valutazione del Governo, il quale esprime parere contrario. Posto in votazione, viene respinto dalla Commissione.

Il PRESIDENTE avverte, quindi, che si passa ad esaminare l'emendamento 1.3 (testo 2) che era stato accantonato nella precedente seduta.

Su tale proposta di modifica intervengono concordemente il senatore PROCACCI (*Ulivo*) e il ministro Emma BONINO per rilevarne la natura eminentemente pleonastica, dal momento che l'attuazione delle disposizioni previste dalla direttiva 2006/94/CE può essere realizzata con semplice decreto ministeriale.

Posto ai voti, il suddetto emendamento risulta respinto.

A conclusione dell'esame dell'articolato, il relatore ENRIQUES (*Ulivo*) formula le proposte di coordinamento 1.1 e 17.1, aventi mera natura formale, che vengono accolte dalla Commissione.

Il PRESIDENTE informa, quindi, che si passa all'esame degli ordini del giorno presentati.

L'ordine del giorno G/1448/1/14 è accolto dal Governo come raccomandazione.

Il RELATORE ritira l'ordine del giorno G/1448/2/14.

L'ordine del giorno G/1448/3/14, fatto proprio dal Presidente, è accolto come raccomandazione dal ministro Emma BONINO, il quale, al riguardo, tiene a dichiarare espressamente che esso non ha alcun riferimento con la legge n. 40 del 2004.

L'ordine del giorno G/1448/4/14, fatto proprio dal Presidente, è accolto dal Governo previa la sua riformulazione nei termini seguenti: «il Governo si impegna, affinché venga accresciuta la credibilità dei marchi CE, ad adoperarsi in sede comunitaria per l'adozione di idonei strumenti

che garantiscano, nei confronti dei consumatori la sicurezza dei prodotti elettrici ed elettronici importati dai Paesi extra-europei e la migliore efficacia dei controlli».

L'ordine del giorno G/1448/5/14, fatto proprio dal senatore Allocca, è accolto come raccomandazione da parte del Governo.

L'ordine del giorno G/1448/6/14, fatto proprio dal senatore Allocca, è accolto dal Governo.

Il RELATORE ritira l'ordine del giorno G/1448/7/14.

L'ordine del giorno G/1448/8/14, fatto proprio dal senatore Allocca, è accolto dal Governo.

A conclusione dell'esame del disegno di legge n. 1448, il senatore PROCACCI (*Ulivo*) auspica che il Senato possa formulare degli indirizzi nei confronti del Governo in merito alle importanti decisioni che saranno assunte dai Capi di Stato e di Governo dell'Unione che si riuniranno il prossimo 22 giugno a Berlino. Risulterebbe oltremodo utile che l'Assemblea si pronunci politicamente, mediante un'apposita mozione o risoluzione, in vista di un appuntamento così importante per il futuro dell'integrazione comunitaria.

Al riguardo, il presidente MANZELLA informa che il prossimo mercoledì 20 giugno, alle ore 15,15, avrà luogo, in Senato, l'audizione congiunta, da parte delle Commissioni Politiche dell'Unione europea ed Esteri delle due Camere, del ministro degli esteri D'Alema sulle principali questioni che saranno oggetto del citato Consiglio europeo.

Facendo riferimento, in particolare, alla problematica delle cooperazioni rafforzate, il senatore PROCACCI (*Ulivo*) si chiede se l'audizione congiunta del Ministro degli esteri non possa costituire la sede più idonea per inoltrare all'Esecutivo i suddetti orientamenti del Parlamento.

Prende la parola, quindi, il senatore VEGAS (*FI*) per annunciare l'astensione della propria parte politica in merito al disegno di legge comunitaria. Egli, inoltre, nel chiedere una necessaria posticipazione del termine per la presentazione degli emendamenti in Aula, dichiara di condividere le argomentazioni del senatore Procacci, ritenendo utile che tutte le forze politiche conferiscano un mandato al Governo che si accinge a partecipare al Consiglio europeo di Berlino, tale da indurlo a contrastare ogni tentativo di compromesso al ribasso per quanto attiene all'elaborazione del futuro Trattato che sostituirà quello firmato nel 2004.

Il senatore ALLOCCA (*RC-SE*), nel condividere l'impostazione dei precedenti interventi, ritiene, in ogni caso, prioritario, in occasione dell'e-

same presso l'Aula del Senato, approfondire i contenuti del disegno di legge comunitaria in maniera unitaria e non frammentata.

In sede di dichiarazione di voto finale, il senatore STIFFONI (*LNP*) annuncia il voto contrario della propria parte politica sul disegno di legge 1448.

Non essendovi ulteriori interventi, il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione il conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea, sul disegno di legge in titolo, con le modificazioni apportate nel corso dell'esame, conferimento che lo autorizza altresì ad effettuare gli interventi di coordinamento formale che si rendano eventualmente necessari.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N° 1448

Art. 1.

1.3 (testo 2)

LEGNINI

Al comma 1, allegato B, dopo la direttiva 2006/88/CE, inserire la seguente: «2006/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti di merci su strada».

Conseguentemente, dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo codice della strada)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la procedura indicata all'articolo 2, commi 2, 3 e 4 della stessa, su proposta del Ministro dei trasporti e del Ministro delle politiche europee, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in attuazione delle disposizioni previste dalla direttiva 2006/94/CE, relativa a talune norme comuni in materia di trasporti di merci su strada, finalizzate alla liberalizzazione del trasporto di veicoli nuovi di fabbrica tramite altri veicoli nuovi, provvisti di sola targa provvisoria, destinati all'esportazione, al fine di adeguare la disciplina nazionale a quella generalmente adottata negli altri Paesi dell'Unione europea».

Art. 17**17.0.1/2**

IL RELATORE

All'emendamento 17.0.1, al comma 1, alinea, dopo le parole: «con le modalità», inserire le seguenti: «e nei termini».

17.0.1/1

IL RELATORE

All'emendamento 17.0.1, al comma 1, alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «adottando quale periodo sufficiente di negoziazione un periodo non inferiore a sei mesi», e, alla lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «e la durata massima di diciotto mesi di cui, rispettivamente, ai commi secondo e terzo dell'articolo 2357 del codice civile».

17.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Criteri di delega per il recepimento della direttiva 2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 77/91/CEE del Consiglio relativa alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale)

1. Il Governo è delegato ad emanare con le modalità di cui all'articolo 1 della presente legge, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2006/68/CE che modifica la direttiva 77/91/CEE relativa alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale, nel rispetto dei principi e dei criteri diretti vi generali di cui all'articolo 2, nonché dei principi indicati nella direttiva e dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) avvalersi, anche con riferimento alle operazioni di aumento di capitale, delle facoltà previste in temi di conferimenti in natura dall'articolo 10-bis della direttiva 77/91/CEE introdotto dalla direttiva 2006/68/CE;

b) non avvalersi, con riguardo alle sole società che non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, delle facoltà prevista dall'articolo 19, paragrafo 1, numeri da (i) a (v), della direttiva 77/91/CEE come modificato dalla direttiva 2006/68/CE;

c) avvalersi, con riguardo alle società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, della facoltà di cui all'articolo 19, paragrafo 1, numero (i), confermando il limite del 10 per cento del capitale;

d) consentire che le società anticipino fondi, accordino prestiti o forniscano garanzie per l'acquisto di proprie azioni da parte di un terzo o per la sottoscrizione da parte di un terzo di azioni emesse nel quadro di un aumento di capitale alle condizioni indicate all'articolo 23, paragrafo 1, e all'articolo 23-bis della direttiva 77/91/CEE come modificato dalla direttiva 2006/68/CE, mantenendo la deroga di cui all'articolo 2358, comma terzo, del Codice Civile e confermando, altresì, la disciplina della fusione a seguito di acquisizione con indebitamento di cui all'articolo 2501-bis del Codice Civile.».

17.0.2/1 (testo 2)

IL RELATORE

All'emendamento 17.0.2, apporre le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, alinea, dopo le parole:* «uno o più decreti legislativi per l'attuazione» *aggiungere le seguenti:* «dell'articolo 51 della direttiva 78/660/CEE, dell'articolo 37 della direttiva 83/349/CEE e»;

2) *al comma 1, alinea, dopo le parole:* «Direttiva 84/253/CEE del Consiglio» *aggiungere le seguenti:* «coordinandola, per tutto quanto compatibile con la direttiva 2006/43/CE stessa, con le modifiche apportate alla sezione VI del titolo III del capo IV del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303»;

3) *al comma 1, lettera b), dopo le parole:* «abilitazione e formazione continua,» *inserire le seguenti:* «avvalendosi delle opzioni offerte dagli articoli 9 e 12 della direttiva 2006/43/CE»;

4) *al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) disciplina del regime della responsabilità civile dei revisori avuto riguardo degli orientamenti assunti in sede comunitaria e tenendo conto dell'esigenza di mantenere elevati incentivi ad effettuare una revisione di qualità e di tutelare i risparmiatori, della proporzionalità della responsabilità dei soggetti coinvolti nella redazione e nella revisione del bilancio e i danni dagli stessi cagionati, dell'esigenza di contenere il costo del capitale e la concentrazione nel mercato della revisione;»;

5) *al comma 1, lettera d), sostituire la parola:* «certificazione», *con la parola:* «revisione»;

6) *al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «azione» con la parola: «individuazione», e la parola: «assicurazioni» con le parole: «imprese di assicurazione», e aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché, in sede di prima applicazione del n. 13 dell'articolo 2 della direttiva 2006/43/CE, nelle imprese di investimento»;*

7) *al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

«e-bis) nell'introduzione del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, di cui all'articolo 41 della direttiva, prevedere soluzioni che consentano alle società di evitare per quanto possibile la moltiplicazione di organi sociali.»;

8) *al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «chiarimento delle responsabilità» con le seguenti: «coordinamento delle funzioni»;*

9) *al comma 1, alla lettera g), inserire in fine le seguenti parole: «, previa loro adozione da parte della Unione europea».*

17.0.2

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio, secondo i principi e i criteri direttivi di seguito indicati:

a) individuazione delle società obbligate a sottoporre a revisione il bilancio, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria;

b) definizione delle norme in materia di abilitazione e formazione continua, in modo da garantire l'idoneità professionale dei revisori;

c) disciplina del regime di responsabilità civile dei revisori, in funzione del contenimento del costo della raccolta del capitale e della limitazione della concentrazione nel mercato della revisione, e del manteni-

mento di un elevato livello di incentivi a effettuare una revisione di qualità;

d) disciplina dell'albo dei revisori e del sistema pubblico di vigilanza, secondo una ripartizione di competenze che tuteli efficacemente l'affidamento dei risparmiatori sulla certificazione del bilancio:

e) azione degli enti di interesse pubblico, ai fini dell'applicazione della disciplina più stringente in materia di revisione prevista dalla direttiva 2006/43/CE, negli emittenti, nelle banche e nelle assicurazioni;

f) chiarimento delle responsabilità rispettive del revisore e del collegio sindacale;

g) previsione dell'applicazione obbligatoria di principi internazionali di revisione;

h) riordino della disciplina sanzionatoria in materia di revisione, in modo da renderla effettiva, proporzionale e dissuasiva.

2. Dall'esercizio della delega di cui al comma 1 non devono derivare oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato».

17.0.3/3

IL RELATORE

All'emendamento 17.0.3 apporre le seguenti modifiche:

1) *sopprimere il comma 1;*

2) *al comma 2, dopo le parole: «18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» aggiungere le seguenti: «e nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali previsti dall'articolo 2 della presente legge.».*

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «Delega al Governo», sopprimere le seguenti: «per il completamento dell'attuazione delle direttive 2001/65/CE e 2003/51/CE e».

17.0.3

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Delega al Governo per il completamento dell'attuazione delle direttive 2001/65/CE e 2003/51/CE e per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 5 del regolamento CE 1606/2002 per le imprese di assicurazione)

1. Al fine di completare l'adeguamento dell'ordinamento italiano alle disposizioni della direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie, e della direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2003 che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro della giustizia, previo parere dei competenti organi parlamentari, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, salva la facoltà prevista dall'articolo 1, comma 5, uno o più decreti legislativi, secondo i principi e i criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché secondo gli ulteriori principi e criteri qui di seguito indicati:

a) modificazione della normativa civilistica di bilancio per avvicinarla alle disposizioni previste dai principi contabili internazionali compatibilmente con le opzioni consentite dalle direttive;

b) adozione di due nuovi documenti aggiuntivi del bilancio (prospetto delle variazioni delle voci di patrimonio netto e rendiconto finanziario) e loro disciplina;

c) adozione di uno schema di stato patrimoniale basato sulla distinzione tra voci di carattere corrente o non corrente e semplificazione del contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico facendo salva la completezza e l'analiticità dell'informazione del bilancio attraverso il dettaglio richiesto in nota integrativa;

d) modificazione dei criteri di valutazione con adozione del criterio del valore equo (fair value), in via facoltativa, per la valutazione degli strumenti finanziari e di altre specifiche attività, e, in via obbligatoria, per la valutazione degli strumenti finanziari derivati;

e) modificazione della disciplina del bilancio in forma abbreviata con utilizzo della facoltà di semplificazione prevista dalla direttiva 78/660/CEE anche per le società medio piccole come individuate dall'articolo 27 della direttiva;

f) coordinamento, nel rispetto e in coerenza con i principi contabili internazionali, delle altre disposizioni vigenti del codice civile;

g) modificazione della normativa fiscale in materia di reddito d'impresa al fine di armonizzarla con le innovazioni derivanti dall'applicazione dei principi contabili internazionali.

2. Al fine di completare l'adeguamento della disciplina di bilancio delle imprese di assicurazione ai principi contabili internazionali, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro della giustizia, previo parere dei competenti organi parlamentari, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, salva la facoltà prevista dall'articolo 1, comma 5, uno o più decreti legislativi per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione di principi contabili internazionali, estendendo l'obbligo di applicare i principi contabili internazionali alla redazione del bilancio di esercizio.

3. Dall'esercizio della delega di cui al comma 1 non devono derivare oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato».

17.0.4/1

IL RELATORE

Sostituire l'emendamento 17.0.4 con il seguente:

«Art. 17-bis.

(Delega al Governo per introdurre disposizioni per l'attuazione del Regolamento (CE) N. 423/2007 del 19 Aprile 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran)

1. Nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro della giustizia e del Ministro del commercio internazionale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e di altri Ministri competenti, nel rispetto del Regolamento (CE) n. 423/2007 del 19 aprile 2007, di seguito denominato «Regolamento», e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 3, 4, 7 e 9

della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni dirette a regolamentare le transazioni connesse con i beni e tecnologie a duplice uso, le forniture di assistenza tecnica e/o finanziaria di servizi di intermediazione o di investimento, pertinenti a beni e tecnologie di duplice uso, nei confronti dell'Iran, nonché a stabilire norme recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni delle medesime disposizioni.

2. L'esercizio della delega dovrà avvenire nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)*, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento al Regolamento ed alle altre disposizioni comunitarie che dovessero essere adottate entro il termine di esercizio della delega stessa;

b) coordinamento delle nuove disposizioni con la normativa vigente in tema di disciplina dei prodotti e tecnologie a duplice uso;

c) previsione di procedure di autorizzazioni alla fornitura di assistenza tecnica e in materia finanziaria pertinenti ai beni e tecnologie a duplice uso e all'esportazione ed importazione di beni e tecnologie a duplice uso nei confronti dell'Iran;

d) previsione della pena della reclusione da tre a otto anni per i soggetti che violino i divieti di cui agli articoli 2, 4 e 5, paragrafo 1, del Regolamento;

e) previsione della pena della reclusione da due a sei anni per i soggetti che effettuino le operazioni di cui agli articoli 3, 5, paragrafo 2, e 6 del Regolamento in assenza o in difformità delle autorizzazioni ivi previste;

f) previsione della pena della reclusione da due a sei anni per i soggetti che violino i divieti di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del Regolamento.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 e secondo le procedure di cui al comma 1, il Governo può emanare disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1.»

17.0.4

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Delega al Governo per introdurre disposizioni per l'attuazione del Regolamento (CE) N. 423/2007 del 19 Aprile 2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le Politiche Europee, del Ministro della Giustizia e del Ministro del Commercio Internazionale, di concerto con i Ministri degli Affari Esteri, dell'Economia e delle Finanze e di altri Ministri competenti, nel rispetto del Regolamento (CE) n. 423/2007 del 19 Aprile 2007, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni dirette a regolamentare le transazioni connesse con i beni e tecnologie a duplice uso, le forniture di assistenza tecnica e/o finanziaria di servizi di intermediazione o di investimento, pertinenti a beni e tecnologie di duplice uso, nei confronti dell'Iran, nonché a stabilire norme recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni delle medesime disposizioni.

2. L'esercizio della delega dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento al Regolamento (CE) n. 423/2007 del 19 Aprile 2007 del Consiglio ed alle altre disposizioni comunitarie che dovessero essere adottate entro il termine di esercizio della delega stessa;

b) coordinamento delle nuove disposizioni con la normativa vigente in tema di disciplina dei prodotti e tecnologie a duplice uso;

c) previsione di procedure di autorizzazioni alla fornitura di assistenza tecnica e in materia finanziaria pertinenti ai beni ed alle tecnologie a duplice uso e all'esportazione od importazione di beni e tecnologie a duplice uso nei confronti dell'Iran;

d) previsione di misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive, attraverso un meccanismo deterrente graduale, che individui sanzioni amministrative o penali, in relazione alla gravità ed alla reiterazione delle violazioni, nonché, nel caso di sanzioni penali, alla natura contravvenzionale o delittuosa della fattispecie criminosa.

3. I decreti legislativi di cui al comma primo sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 e sono le procedure di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 nonché in conformità all'articolo 3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui comma 1, il Governo può emanare disposizioni correttive ed integrative, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2».

17.0.5 (testo 2)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo relativo al rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1, un decreto legislativo per disciplinare le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e g), nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che la determinazione delle tariffe sia individuata tenendo conto dei criteri indicati nell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 882/2004;

b) porre a totale carico degli operatori del settore alimentare, dei mangimi e di quello zootecnico il costo derivante dai controlli supplementari previsti dall'articolo 28 del regolamento (CE) n. 882/2004;

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, si applicano, ove di misura superiore, le tariffe fissate dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, o quelle eventualmente rideeterminate con disposizione regionale, ai fini dell'integrale copertura dei costi effettivi del servizio prestato.».

Art. 19**19.8**

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

«a) introdurre nel libro II, titolo VIII, capo II del codice penale una fattispecie criminosa la quale punisca con la reclusione da uno a cinque anni la condotta di chi, nell'ambito di attività professionali, intenzionalmente sollecita o riceve, per sé o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, oppure accetta la promessa di tale vantaggio, nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto di una entità del settore privato, per

compiere o omettere un atto, in violazione di un dovere, sempreché tale condotta comporti o possa comportare distorsioni di concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali;

b) prevedere la punibilità con la stessa pena anche di colui che, intenzionalmente, nell'ambito di attività professionali, direttamente o tramite intermediario dà, offre o promette il vantaggio di cui alla lettera a);

c) introdurre fra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le fattispecie criminose di cui alle lettere a e b), con la previsione di adeguate sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti delle entità nel cui interesse o vantaggio sia stato posto in essere il reato».

Art. 21

21.2

ALLOCCA

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «delle persone giuridiche» con le seguenti: «degli enti».

Art. 22

22.1 (testo 2)

VEGAS, CASOLI, BONFRISCO, STIFFONI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «prevedere un'autorità centrale», con le seguenti: «individuare l'autorità centrale amministrativa».

22.5

IL RELATORE

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «anche se», con le seguenti: «anche nei casi in cui».

Coord. 1.1

IL RELATORE

All'articolo 1, comma 1, sopprimere le parole: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

Coord. 17.1

IL RELATORE

All'articolo 17, comma 1-bis (introdotto dall'emendamento 17.8 testo 2), sostituire le parole: «Entro lo stesso termine di cui al comma 1», con le seguenti: «Nel rispetto del termine di cui al comma 1».

G/1448/1/14

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge comunitaria 2007 (A.S. 1448),

premessi che:

le leggi comunitarie succedutesi nel corso degli ultimi anni contengono talune disposizioni procedurali e di indirizzo, di carattere generale, relative all'esercizio della delega al Governo per l'adempimento degli obblighi comunitari, che sono, di anno in anno, strutturalmente simili o identiche;

analogo carattere generale e suscettibile di ripetersi negli anni è contenuto nelle disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 18 del disegno di legge in esame, in tema di attuazione delle decisioni quadro adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale;

al fine di una maggiore razionalizzazione degli strumenti procedurali e ordinamentali inerenti il disegno di legge comunitaria annuale di cui agli articoli 8 e 9 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, è opportuno procedere, nei limiti consentiti dall'ordinamento costituzionale, a riversare le predette norme procedurali e di indirizzo di natura generale nella stessa legge n. 11 del 2005, allo scopo di accelerare la preparazione, l'esame e l'approvazione della legge comunitaria annuale,

raccomanda al Governo di:

presentare un disegno di legge di modifica della legge 4 febbraio 2005, n. 11, diretto ad introdurre nella stessa legge le seguenti norme:

a) disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari, a cui rinviare ai fini dell'esercizio della delega legislativa contenuta nelle future leggi comunitarie annuali;

b) principi e criteri direttivi generali a cui i provvedimenti, emanati in base alle future leggi comunitarie annuali, dovranno essere informati;

c) disposizioni procedurali per l'emanazione, in base alla delega legislativa contenuta nelle future leggi comunitarie annuali, dei decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa;

d) disposizioni procedurali per l'emanazione, in base alla delega legislativa contenuta nelle future leggi comunitarie annuali, dei decreti legislativi attuati vi di decisioni quadro adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziari a in materia penale dell'Unione europea;

f) disposizioni procedurali per l'emanazione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalle leggi comunitarie annuali;

g) disposizioni procedurali per l'emanazione di regolamenti di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in base alle autorizzazioni contenute nelle future leggi comunitarie annuali;

h) disposizioni integrative all'articolo 9, comma 2, dirette ad attribuire gli oneri per prestazioni e controlli alle amministrazioni che effettuano tali prestazioni e controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.

G/1448/3/14

BINETTI, MANZELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge comunitaria 2007 (A.S. 1448),

premessi che:

fra le direttive oggetto di delega legislativa figura anche la direttiva 2006/86/CE, concernente la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, nonché di prodotti da questi derivati destinati ad applicazioni sull'uomo;

la direttiva 2006/86/CE in parola prevede all'articolo 6, paragrafo 2, la qualificazione come evento avverso grave di ogni tipo di errore di identificazione o di confusione di gameti o embrioni, in linea con la legge 19 febbraio 2004, n. 40, secondo cui ogni gamete o embrione ha un suo preciso identificativo,

che in ogni caso la direttiva 2004/23/CE, ai sensi dell'articolo 4 e del punto 12 delle premesse, lascia impregiudicata la libertà degli Stati

membri di «vietare o limitare le importazioni di tessuti e cellule umane», e di «vietare la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio, la distribuzione o l'utilizzo di specifici tessuti e di cellule umani o di cellule aventi un'origine particolare»,

impegna il Governo:

ad applicare la direttiva 2006/86/CE - anche in relazione a possibili dubbi di interpretazione sulla definizione di cellule riproduttive di cui all'articolo 2 - in linea con la legge n. 40 del 2004, stante la libertà che il predetto articolo 4 della direttiva 2004/23/CE lascia, in materia, agli Stati membri.

G/1448/4/14 (testo 2)

BINETTI, MANZELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge comunitaria 2007 (A.S. 1448),

premesso che:

l'importazione di prodotti elettrici ed elettronici recanti un marchio «CE» contraffatto è un fenomeno di ampia portata, destinato ad aumentare, considerato il ritmo di sviluppo e di espansione delle esportazioni da parte dei Paesi del Sud-Est asiatico;

tali prodotti, oltre a costituire un danno per quelle produzioni che rispettano la normativa e i disciplinari relativi a marchio «CE», rappresentano un rischio per la salute delle persone soprattutto giovani - che ne fanno uso;

l'attuale sistema di controllo dei prodotti recanti il marchio «CE» non è sufficiente ad assicurare una efficace verifica della qualità degli stessi, a tutela della salute dei consumatori,

impegna il Governo:

affinché venga accresciuta la credibilità dei marchi «CE», ad adoperarsi in sede comunitaria per l'adozione di idonei strumenti che garantiscano, nei confronti dei consumatori, la sicurezza dei prodotti elettrici ed elettronici importati da Paesi extra europei e la migliore efficacia dei controlli.

G/1448/5/14

DE PETRIS, SILVESTRI, ALLOCCA

La 14^a Commissione,

In sede di esame del disegno di legge 1448 – Legge Comunitaria,

rilevato che il disegno di legge in esame fa coincidere il termine per l'esercizio delle deleghe con la scadenza del termine per il recepimento delle direttive, al fine di rendere più rapido l'adeguamento dell'ordinamento italiano alla normativa comunitaria;

apprezzata la tendenza alla riduzione delle procedure di infrazione verificatasi nel secondo semestre 2006;

considerato che l'ambiente, con 64 procedure di infrazione su un totale di 226 aperte al 31 dicembre 2006, si conferma il settore nel quale risulta attivato il maggior numero di procedure, pur facendo segnare una inversione di tendenza nel corso del 2006,

impegna il Governo a:

intensificare le iniziative già assunte di coinvolgimento e responsabilizzazione delle regioni e degli enti locali anche mediante l'utilizzo degli strumenti a tal fine previsti nella legge finanziaria 2007, al fine di assicurare un più rapido rientro della normativa italiana nei parametri comunitari in campo ambientale, garantendo in tempi brevi il recepimento pieno e corretto della normativa comunitaria, con particolare riferimento ai settori, quali quelli dei rifiuti, del prelievo venatorio e della tutela delle acque, che registrano il maggior tasso di procedure di infrazione.

G/1448/6/14

DE PETRIS, SILVESTRI, ALLOCCA

La 14^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge AS 1448 recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2007),

considerato che:

l'allegato B al disegno di legge in oggetto prevede il recepimento della Direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento;

la direttiva 2006/118/CE è stata emanata allo scopo di istituire misure specifiche per prevenire e controllare l'inquinamento delle acque sotterranee ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque

molti tra i fondamentali adempimenti della direttiva quadro sulle acque sono preliminari all'attuazione della disciplina comunitaria di tutela delle acque sotterranee, la quale fa riferimento alla prima in particolare agli articoli 1, 2, 5, 6, 7 nonché negli allegati;

il termine di recepimento della direttiva 2000/60/CE è scaduto in data 22 dicembre 2003, e la mancata attuazione della normativa comunitaria in materia di acque ha determinato l'apertura di una procedura d'infrazione;

il decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, recante il cosiddetto «codice dell'ambiente» non costituisce piena ed integrale attuazione della direttiva quadro sulle acque ed a tale motivo la procedura di infrazione è stata mantenuta aperta;

impegna il Governo

ad assicurare con assoluta urgenza, in sede di emanazione delle disposizioni attuative e correttive del citato decreto legislativo n. 152/2006, la piena e coerente attuazione della direttiva 2000/60/CE, anche di rendere possibile l'attuazione delle misure previste dalla Direttiva 2006/118/CE e di consentire la conclusione della relativa procedura d'infrazione.

G/1448/8/14

DE PETRIS, SILVESTRI, ALLOCCA

La 14^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge AS1448 recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2007),

considerato che:

l'articolo 17 reca delega per l'attuazione della direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito;

la direttiva, al considerando n.2 afferma che «la tutela della salute dei lavoratori e della popolazione impone di assoggettare le spedizioni di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito tra Stati membri e quelle in entrata o in uscita dal territorio comunitario ad un sistema comune e obbligatorio di autorizzazione preventiva» e all'articolo 1 afferma che «La presente direttiva istituisce un sistema comunitario di sorveglianza e controllo delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito, allo scopo di garantire un'adeguata protezione della popolazione»;

impegna il Governo a:

ridurre quanto più possibile il ricorso alle spedizioni di materiale radioattivo, anche a fini di ritrattamento, assicurando in ogni caso l'adeguata e preventiva informazione alla popolazione nei casi di spedizione, trasferimento o transito di materiale radioattivo sulle misure di sorveglianza e controllo adottate, con particolare riferimento ai provvedimenti di protezione ambientale e sanitaria e al comportamento in caso di emergenza;

assicurare in ogni caso il rispetto delle misure di prevenzione e informazione di cui al decreto legislativo n. 230/1995 e successive modificazioni, di attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti» ed il coinvolgimento degli enti e delle comunità locali;

verificare che il trasporto o il transito siano effettuati verso siti, tra quelli consentiti dalla direttiva 2006/117/Euratom, che garantiscano uno stoccaggio adeguato nella massima sicurezza ambientale e sanitaria».

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Mercoledì 13 giugno 2007

AUDIZIONE

Presidenza del Presidente
Leoluca ORLANDO

Interviene il Ministro dello sviluppo economico, Pier Luigi BERSANI.

La seduta inizia alle ore 14,10.

Variazione nella composizione della Commissione

Leoluca ORLANDO, *presidente*, comunica che il Presidente del Senato, in data 30 maggio 2007, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali il senatore Massimo Fantola, in sostituzione del senatore Marco Follini.

Audizione del Ministro dello sviluppo economico, Pier Luigi BERSANI

(Svolgimento ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione).

Leoluca ORLANDO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante la trasmissione attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

La Commissione consente.

Leoluca ORLANDO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Il ministro Pier Luigi BERSANI fornisce elementi informativi sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono a più riprese, per formulare quesiti ed osservazioni, il senatore Walter VITALI (Ulivo) ed il deputato Leoluca ORLANDO, *presidente*.

Il ministro Pier Luigi BERSANI fornisce quindi ulteriori precisazioni.

Leoluca ORLANDO, *presidente*, ringrazia il ministro per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,45.

Mercoledì 13 giugno 2007

SEDE CONSULTIVA

Presidenza del Presidente
Leoluca ORLANDO

La seduta inizia alle ore 14,45.

Modernizzazione, efficienza delle amministrazioni pubbliche e riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e per le imprese

Nuovo testo C. 2161 Governo.

(Parere alla I Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Walter VITALI (*Ulivo*), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in esame; riferisce che le disposizioni ivi contenute incidono su materie riconducibili in prevalenza alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, quali l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; la giustizia amministrativa; la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ed il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale. Sottolinea quindi le previsioni di cui all'articolo 7, comma 3, lettera *b*), del testo in esame che aggiungono i commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* all'articolo 29 della legge 7 agosto 1990 n. 241, prescrivendo che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, le di-

sposizioni del testo in esame concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa, nonché la dichiarazione di inizio attività ed il silenzio assenso; evidenzia che le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela. Si sofferma quindi sul contenuto dell'articolo 11 del testo in esame, relativo all'istituzione della Commissione indipendente per la valutazione dei risultati e della qualità dell'azione delle amministrazioni pubbliche. Ravvisa l'opportunità che la predetta Commissione operi, con specifico riferimento alla verifica del rendimento delle pubbliche amministrazioni regionali e locali, sulla base di specifiche intese adottate in sede di Conferenza unificata Stato – regioni.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia

S. 282 Valpiana ed abb.

(Parere alla 7^a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Paola PELINO (*Ulivo*), *relatore*, riferisce che le disposizioni in esame sono finalizzate ad abrogare l'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia. Evidenzia che le previsioni in esame appaiono riconducibili alla materia «norme generali sull'istruzione», di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione; rileva peraltro che le medesime disposizioni presentano profili di attinenza con la materia «professioni», che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione demanda alla competenza legislativa concorrente.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Leoluca ORLANDO, *presidente*, dichiara di condividere le considerazioni svolte dal relatore, sottolineando l'incongruità dell'attuale previsione che sancisce l'equipollenza tra il diploma di laurea in scienze motorie ed il diploma di laurea in fisioterapia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 15 alle ore 15,10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

IN SEDE CONSULTIVA

Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati.

S. 1119 Zanettin

Misure urgenti in materia fiscale

C. 2695 Governo

ALLEGATO 1

Modernizzazione, efficienza delle amministrazioni pubbliche e riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e per le imprese

Nuovo testo C. 2161 Governo

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2161, in corso di esame presso la I Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni della Camera, recante «Modernizzazione, efficienza delle amministrazioni pubbliche e riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e per le imprese»;

considerato che il testo contiene, in particolare, disposizioni che contemplano specifiche modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, recante le norme generali che regolano l'attività amministrativa, con finalità di trasparenza e semplificazione nello svolgimento del procedimento amministrativo;

rilevato che le previsioni contenute nel provvedimento incidono prevalentemente su materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, quali «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali»; «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa»; «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»; «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale»; «tutela del risparmio e mercati finanziari»;

considerato che le disposizioni di cui agli articoli 12, 14 e 18 del testo in esame attengono a materie di competenza concorrente ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione quali, rispettivamente, misure di semplificazione relative ai procedimenti riguardanti l'edilizia privata; servizi bancari e assicurativi; sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei gestori di servizi aeroportuali;

rilevato che il comma 3 del nuovo articolo 2-bis, introdotto dall'articolo 1, lettera c), del testo in esame, dispone che la misura ed il termine di corresponsione della somma dovuta a titolo sanzionatorio, in caso di ritardo nell'adozione del provvedimento, sono stabiliti con regolamento emanato sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; e valutato altresì che le regioni, le pro-

vince e i comuni determinano le modalità di pagamento per i procedimenti di propria competenza;

considerato che l'articolo 4, al comma 3, prevede che il Governo promuova, attraverso la Conferenza unificata, intese ed accordi con le regioni e con le autonomie locali per favorire la generale adozione, da parte di queste, dei sistemi di protocollo informatico e di gestione elettronica dei documenti; e che l'articolo 5 consente alle pubbliche amministrazioni, anche regionali e locali, di avviare, sotto il controllo della Presidenza del Consiglio, programmi biennali di sperimentazione finalizzati alla riorganizzazione dei processi di servizio;

evidenziate le previsioni di cui all'articolo 7, comma 3, lettera *b*), del testo in esame che, modificando l'articolo 29 della legge 7 agosto 1990 n. 241, introducono i commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater*, per i quali attingono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, le disposizioni del provvedimento in esame concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, di individuare un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa, nonché la dichiarazione di inizio attività ed il silenzio assenso; le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi *2-bis* e *2-ter*, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela;

rilevato, ai sensi del comma 4 del nuovo articolo *16-quater* introdotto dall'articolo 11 del testo in esame, che le amministrazioni regionali e gli enti locali concorrono a delineare, nell'ambito della rispettiva autonomia legislativa e regolamentare, modalità operative per l'attuazione delle attività della Commissione per la valutazione delle amministrazioni pubbliche; e che le disposizioni che regolano la predetta Commissione sono volte ad assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, nonché il coordinamento informativo dei dati ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *r*), della Costituzione;

evidenziata la giurisprudenza della Corte Costituzionale che nelle materie a competenza concorrente Stato – regioni ravvisa l'esigenza che sia integrato il parametro del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, con la necessaria adozione dell'intesa, espressione del principio di «leale collaborazione» tra Stato e regioni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire nel testo in esame un'apposita disposizione del seguente tenore: «La presente legge si applica nei limiti e compatibilmente al rispetto delle competenze riconosciute alle regioni e agli enti locali ai sensi del Titolo V, Parte II, della Costituzione.»;

b) valuti la Commissione di merito, al fine di garantire il rispetto dell'autonomia costituzionale dei diversi livelli di competenza di cui al Titolo V, Parte II, della Costituzione, ed al fine di assicurare l'efficacia e la speditezza dell'azione della Commissione istituita all'articolo 11, l'opportunità che siano individuate, in sede di definizione dei criteri generali che presiedono all'attività di valutazione dei risultati e della qualità dell'azione delle pubbliche amministrazioni, con specifico riferimento alle pubbliche amministrazioni regionali e locali, forme di «leale collaborazione» attraverso un'intesa sui predetti criteri generali nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

ALLEGATO 1

Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia

S. 282 Valpiana ed abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 282 ed abb., in materia di abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia, in corso di esame presso la 7^a Commissione Istruzione pubblica, beni culturali del Senato;

rilevato che le disposizioni in esame sono volte ad abrogare l'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia;

considerato che l'articolo 1-*septies* del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, che ha sancito l'equipollenza tra i due titoli di studio testé richiamati, deve essere valutato in relazione alle norme legislative sull'esercizio dell'attività delle professioni sanitarie, materia in cui, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, allo Stato è demandata la determinazione dei principi, mentre spetta alle regioni la potestà legislativa di dettaglio;

valutato che l'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, che fissa il profilo dei laureati in scienze motorie, non ne dispone l'abilitazione all'esercizio dell'attività sanitaria;

rilevato che le disposizioni in esame appaiono riconducibili alla materia «norme generali sull'istruzione», di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *n*), della Costituzione; osservato peraltro che le disposizioni recate dai provvedimenti in esame presentano profili di attinenza con la materia «professioni», che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione demanda alla competenza legislativa concorrente;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 13 giugno 2007

Presidenza del Presidente
Mario LANDOLFI

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata anche per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, informa che nella riunione di giovedì 7 giugno scorso l'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha convenuto di esaminare nella seduta odierna la proposta di risoluzione, di iniziativa Giulietti, sull'informazione circa il tema della sicurezza sul lavoro.

Esame di una risoluzione sull'informazione circa il tema della sicurezza sul lavoro (rel. Giulietti)

(Esame e conclusione)

La Commissione inizia l'esame della proposta di risoluzione in titolo.

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, ricorda che la proposta di risoluzione sarà pubblicata nei resoconti di seduta: essa è stata già trasmessa a tutti i componenti la Commissione, e ad essa non sono riferite proposte di modifica.

Il deputato Giuseppe GIULIETTI (Ulivo), *relatore*, ringrazia la Presidenza della Commissione per l'attenzione e la tempestività con la quale

ha reso possibile l'esame della risoluzione in titolo. Il testo predisposto è volutamente snello e semplice nei contenuti, appositamente studiato al fine di evitare condizionamenti del palinsesto della RAI ed interferenze nei confronti dei professionisti che lavorano nell'azienda. Esso ha già raccolto il consenso della maggior parte dei Gruppi presenti in Commissione, come era auspicabile in considerazione della rilevanza del tema.

Il consenso riscontrato in Commissione sull'iniziativa odierna si connette alla condivisione in precedenza riscontrata su altri temi di primaria importanza etica e politica, quali la richiesta di una più attenta informazione sulla moratoria internazionale delle esecuzioni capitali, e sulla situazione nel Darfur. Anche in considerazione dell'unanimità con la quale la Commissione approvò le relative risoluzioni, è necessario oggi vigilare affinché gli atti di indirizzo dell'organismo parlamentare risultino effettivamente applicati, e non si limitino al ruolo di meri «volantini». Molte, difatti, sono le situazioni che richiederebbero una maggiore evidenza informativa. Sulla situazione nel Darfur ha recentemente fornito notizie preoccupanti il giornalista Massimo Alberizzi, ed al riguardo è pure il caso di dare evidenza mediatica alla manifestazione che avrà luogo in Assisi nei prossimi giorni. Richiede particolare attenzione anche il recente sequestro del missionario cattolico Giancarlo Bossi nelle isole Filippine, che dovrebbe essere seguito con le medesime modalità in altre occasioni riservate al sequestro di giornalisti, perché in entrambi i casi si tratta di operatori di pace: è opportuno, al riguardo, che la presenza diplomatica italiana nelle Filippine sia affiancata da una presenza mediatica relativa al caso.

Quanto alla risoluzione in titolo, auspica che il tema sia seguito da tutto il mondo dell'emittenza e dell'editoria adoperando anche modalità divulgative analoghe al modello delle iniziative denominate «Pubblicità Progresso», attivate dalla Presidenza del Consiglio. Nel ricordare, infine, che la tematica della risoluzione è condivisa da tutte le forze parlamentari, auspica che la Commissione possa anche nel caso odierno pervenire ad una deliberazione unanime.

Il deputato Marco BELTRANDI (RosanelPugno) manifesta consenso con l'intervento del relatore e con il testo della risoluzione in esame, che certamente non può dare adito a dubbi di eccessivo interventismo nei confronti della RAI, e si segnala anzi per una formula precettiva volutamente poco invasiva.

Il deputato Giorgio LAINATI (FI) non è condizionato dalle contrapposizioni politiche tra le forze della maggioranza e quelle dell'opposizione nel manifestare pieno consenso alla risoluzione proposta dal collega Giulietti, che egli intende a sua volta sottoscrivere. L'iniziativa si connette a quelle adottate in riferimento alla moratoria della pena di morte ed alla situazione nel Darfur: il tema della sicurezza sul lavoro rappresenta un drammatico problema sociale, del quale il servizio pubblico radiotelevisivo deve farsi carico, nell'esercizio della sua attività.

I deputati Giorgio MERLO (Ulivo), Rodolfo DE LAURENTIIS (UDC), Antonio SATTA (Pop-Udeur) ed Egidio Enrico PEDRINI (IdV) sottoscrivono a loro volta la risoluzione in titolo.

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, nell'aggiungere la propria firma a quella dei colleghi che sottoscrivono la risoluzione, ringrazia il relatore per la tenacia con la quale ha perseguito in varie sedi il tema oggetto del dibattito odierno, in relazione al quale la RAI dovrà adottare iniziative che la rendano degna della qualifica di concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Il tema della sicurezza sul lavoro ha varie implicazioni sociali, che dovrebbero essere tutte evidenziate, con ogni strumento mediatico, inclusa la programmazione di quei film che la RAI sembrerebbe non avere ancora trasmesso. La formula prescelta dalla risoluzione, apparentemente elastica, appare la più impegnativa per ottenere un'azione di contrasto a tutti quei fattori che tuttora rendono pericolosa la prestazione di lavoro ovunque essa si svolga: nelle fabbriche, nei cantieri, nelle campagne.

Il deputato Fabrizio MORRI (Ulivo), nel sottoscrivere a sua volta la proposta di risoluzione, si associa alle considerazioni dei colleghi che lo hanno preceduto, ed aggiunge l'auspicio che il mondo del lavoro possa nuovamente essere caratterizzato dalla considerazione sociale della quale in passato giustamente godeva. Nell'attuale «vulgata» mediatica, infatti, sembra che il lavoro e la produzione non si collochino più al centro delle tematiche sociali e dell'interesse della società.

La Commissione approva quindi, all'unanimità, il testo della risoluzione, al quale non risultano riferite proposte di modifica.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il deputato Giuseppe GIULIETTI (Ulivo), nel ribadire l'auspicio di una grande attenzione mediatica al sequestro di padre Bossi nelle isole Filippine, rappresenta altresì la necessità che la Commissione ottenga dalla RAI un riscontro circa i dati della programmazione riferita al tema della raccolta in corso di firme per un referendum abrogativo relativo alla legge elettorale.

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, assicura che l'Ufficio di presidenza della Commissione si farà carico di tale esigenza.

La seduta termina alle ore 14,30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,30 alle ore 16.

ALLEGATO

Risoluzione sull'informazione circa il tema della sicurezza sul lavoroTESTO PROPOSTO ED APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SENZA MODIFICHE

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

tenendo conto degli autorevoli appelli del Presidente della Repubblica e di tutte le autorità istituzionali alla necessità di garantire la sicurezza sul lavoro;

condividendo le osservazioni e le sollecitazioni già rivolte su questo tema dal Presidente della Commissione alla Rai, affinché predisponga una capillare campagna d'informazione in grado di sensibilizzare l'opinione pubblica sul fenomeno delle cosiddette «morti bianche» e dei tanti infortuni sul lavoro che quotidianamente si registrano,

rappresenta alla Rai, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, la necessità di predisporre, nel pieno rispetto della sua autonomia editoriale, gli strumenti più opportuni per favorire, anche attraverso un'ideale divulgazione mediatica, la più efficace azione di contrasto nei confronti degli infortuni sul lavoro, che costituiscono una strage quotidiana intollerabile.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 13 giugno 2007

Presidenza della Presidente
Elena Emma CORDONI

La seduta inizia alle ore 14,20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla situazione organizzativa e gestionale degli enti pubblici e sulle eventuali prospettive di riordino:

Audizione di rappresentanti della Federazione legali enti parastatali (FLEPAR)
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Elena Emma CORDONI, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che alla FLEPAR aderiscono le associazioni nazionali degli avvocati INPS, INAIL, INPDAP, IPSEMA ed ENPALS.

Avverte che sono presenti l'avvocato l'avv. Filippo D'Amato, Segretario dell'associazione nazionale avvocati INPS, l'avvocato Giuseppe Lisi, Segretario dell'associazione nazionale avvocati INAIL, e l'avvocata Piera Messina, Segretario dell'associazione nazionale avvocati INPDAP, e l'avvocato Michele Pontone, aderente all'associazione nazionale avvocati INAIL.

L'avvocato Filippo D'AMATO, *Segretario dell'associazione nazionale avvocati INPS*, l'avvocato Giuseppe LISI, *Segretario dell'associazione nazionale avvocati INAIL*, l'avvocata Piera MESSINA, *Segretario dell'associazione nazionale avvocati INPDAP*, e l'avvocato Michele PONTONE, aderente all'associazione nazionale avvocati INAIL, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione e consegnano agli atti della Commissione un documento elaborato dall'Associazione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Antonino LO PRESTI (AN), a più riprese, e Elena Emma CORDONI, *presidente*.

Rispondono ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione l'avvocata Piera MESSINA, *Segretario dell'associazione nazionale avvocati INPDAP*, e l'avvocato Filippo D'AMATO, *Segretario dell'associazione nazionale avvocati INPS*.

Il deputato Elena Emma CORDONI, *presidente*, nel ringraziare i rappresentanti della Federazione legali enti parastatali (FLEPAR) per la loro partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che il documento consegnato dalla FLEPAR sia pubblicato in allegato al resoconto stenografico.

Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,40, è ripresa alle ore 14,45.

Audizione di rappresentanti della Confederazione nazionale dei servizi (CONFSERVIZI)

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Elena Emma CORDONI, *presidente*, avverte che sono presenti per la Confederazione nazionale dei servizi (CONFSERVIZI) il dottor Raffaele Morese, presidente, il dottor Franco Perasso, responsabile dell'area lavoro, il dottor Fabio Fonzo, consulente, e il dottor Fabrizio Di Staso, addetto ai rapporti istituzionali.

Il dottor Raffaele MORESE, *presidente della Confederazione nazionale dei servizi (CONFSERVIZI)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione e consegna agli atti della Commissione un documento elaborato dalla Confederazione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Antonino LO PRESTI, a più riprese, (AN), e Elena Emma CORDONI, *presidente*.

Il dottor Raffaele MORESE, *presidente della Confederazione nazionale dei servizi (CONFSERVIZI)*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Elena Emma CORDONI, *presidente*, nel ringraziare i rappresentanti della Confederazione nazionale dei servizi (CONFSERVIZI) per la loro partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che il documento consegnato sia pubblicato in allegato al resoconto stenografico.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Antonino LO PRESTI (AN) nel ricordare che era stata fissata per la settimana odierna l'audizione del viceministro all'economia e finanze, Roberto Pinza, e l'audizione del Ministro per l'attuazione del programma di Governo, Giulio Santagata, chiede al presidente se i due ministri convocati dalla Commissione abbiano giustificato la propria assenza.

Il deputato Elena Emma CORDONI, *presidente*, ricorda al deputato Lo Presti che era stata programmata solo l'audizione del vice ministro all'economia e finanze, Roberto Pinza, che ha chiesto di rinviare l'audizione di una settimana per approfondire ulteriormente la materia e presentare alla Commissione un'ipotesi di lavoro concreta. L'audizione del ministro per le comunicazioni, Paolo Gentiloni, si svolgerà invece la prossima settimana. Assicura in ogni caso il deputato Lo Presti che entro il mese di giugno sarà concluso il ciclo di audizioni previsto nel programma dell'indagine. Quanto all'audizione del ministro per l'attuazione del programma di Governo ritiene che in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si possa valutare se sia necessario audirlo.

Antonino LO PRESTI (AN) si scusa per aver fatto riferimento alla audizione del Ministro Santagata non ancora programmata e precisa che intendeva riferirsi solo a quella del vice ministro Pinza. Fa tuttavia presente che in un Convegno organizzato dall'Università degli studi «Roma TRE» il Ministro Santagata ha affermato che il Governo ha già pronto un provvedimento di carattere amministrativo sull'unificazione degli enti. Si domanda per quale ragione il Ministro esprima l'opinione del Governo ad un convegno senza informare prima il Parlamento. Chiede pertanto che sia audito formalmente nell'ambito dell'indagine conoscitiva in corso. Avverte inoltre la presidenza di aver presentato un atto di sindacato ispettivo urgente su tale questione.

Il deputato Elena Emma CORDONI, *presidente*, assicura il deputato Lo Presti che manifesterà tale opportunità al Ministro e fa altresì presente di aver colto nell'intervento del Ministro al richiamato convegno l'impegno del Governo a procedere nella materia in esame senza tuttavia cogliere il riferimento ad alcun provvedimento amministrativo.

La seduta termina alle ore 15,25.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 13 giugno 2007

UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14 alle ore 14,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

Mercoledì 13 giugno 2007

30ª Seduta

Presidenza del Presidente
Roberto BARBIERI

La seduta inizia alle ore 14,20.

Seguito dell'esame della Proposta di Relazione territoriale stralcio sulla Campania

(Seguito e conclusione dell'esame. Approvazione della Relazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 20 ottobre 2006, n. 271)

Il presidente BARBIERI, relatore, ricorda che nella seduta del 29 maggio scorso è iniziato l'esame della proposta di Relazione sulla Campania, poi proseguito nelle sedute del 30 e 31 maggio e del 5 giugno e rinviato nella prima delle sedute del 7 giugno.

Ricorda inoltre che nella predetta seduta del 5 giugno è iniziato l'esame degli emendamenti – che sono stati pubblicati in allegato al relativo resoconto sommario – ed è stato convenuto di rimettere ai relatori la definizione di modifiche al testo iniziale della proposta di Relazione, anche attraverso contatti informali, tenendo conto degli spunti di riflessione emersi dal dibattito e delle indicazioni desumibili dal complesso degli emendamenti presentati, così da poter pervenire alla votazione di un testo ampiamente condiviso.

Si è così giunti, prosegue il Presidente, alla redazione del testo in esame, che è stato già distribuito e che è pubblicato in allegato al presente resoconto.

Propone quindi di considerare ritirati tutti gli emendamenti.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il PRESIDENTE avverte quindi che si passerà alla votazione della proposta di Relazione, nel nuovo testo.

Dopo una dichiarazione di voto di astensione del senatore ZANONE, l'onorevole IACOMINO dichiara il proprio voto contrario.

Sulle indicazioni politiche da trarre alla stregua delle precedenti dichiarazioni di voto intervengono l'onorevole RUSSO, il presidente BARBIERI e i senatori PIGLIONICA e BANTI.

L'onorevole LOMAGLIO consegna il testo della propria dichiarazione di voto di astensione, che sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della presente seduta.

Dopo che è stata verificata la presenza del prescritto numero di componenti della Commissione, posta ai voti, è quindi approvata la Relazione territoriale stralcio sulla Campania, nel nuovo testo dei Relatori.

La seduta termina alle ore 14,45.

RELAZIONE TERRITORIALE STRALCIO SULLA CAMPANIA

(NUOVO TESTO PRESENTATO DAI RELATORI)

Relazione territoriale stralcio sulla Campania

1. Premessa.

La fase di avvio dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse si è sviluppata lungo due principali direttrici.

Da un lato, si è inteso promuovere un confronto con i responsabili politici dei Dicasteri titolari di più dirette competenze sulle tematiche oggetto dell'inchiesta; dall'altro, si è cercato di affrontare in modo più approfondito la situazione esistente in alcune realtà territoriali del Paese che presentano profili di particolare gravità in relazione all'oggetto dell'inchiesta.

Il primo dei due «filoni» di lavoro testè menzionati si è tradotto in un ciclo di sedute che, attraverso le audizioni dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (6 e 13 febbraio 2007), dell'interno (8 febbraio 2007), dello Sviluppo economico (1° marzo 2007), per le Politiche europee (20 marzo 2007), della Giustizia (17 maggio 2007), ha consentito di effettuare una puntuale ricognizione in ordine agli indirizzi che il Governo intende perseguire nei vari ambiti operativi che attengono al ciclo dei rifiuti e al contrasto delle attività illecite ad esso correlate, come pure in ordine alle principali aree di criticità che si manifestano a tale proposito.

Di tale attività si darà analiticamente conto nel quadro della Relazione generale al Parlamento prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge istitutiva (legge 20 ottobre 2006, n. 271).

Una seconda direttrice operativa ha riguardato, come si accennava, talune realtà territoriali nelle quali si sono manifestate situazioni particolarmente allarmanti per ciò che attiene all'oggetto dell'inchiesta.

In questo contesto, l'impegno più assiduo ed intenso è stato dedicato dalla Commissione alle problematiche relative all'emergenza rifiuti in Campania.

La presente Relazione tende a dare conto delle prime risultanze di tali attività relative alla Campania, e a contribuire, in attuazione del mandato conferito alla Commissione dall'articolo 1, comma 1, lettera *f*) della citata legge n. 271 del 2006, alla messa a punto di soluzioni legislative e

amministrative idonee a rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e a rimuovere le disfunzioni accertate.

La scelta di sottoporre al Parlamento un documento stralcio, in luogo della Relazione generale sull'insieme dell'attività svolta che si era in un primo tempo programmato di adottare come primo contributo alle Camere, riflette evidentemente la vivissima preoccupazione con la quale la Commissione sta seguendo gli sviluppi della situazione in Campania.

2. L'attività della Commissione.

La Commissione, prima di avviare la propria attività relativa all'emergenza rifiuti in Campania, ha attentamente valutato gli atti delle inchieste parlamentari condotte nelle legislature XII, XIII e XIV, e in particolare il documento più recente fra quelli elaborati a tale riguardo, vale a dire la Relazione territoriale sulla Campania approvata nella scorsa legislatura, nella seduta del 26 gennaio 2006, dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse istituita con legge 31 ottobre 2001, n. 399 (*Doc. XXIII*, n. 17).

Alla stregua delle indicazioni desumibili da tali atti, ma anche alla luce della drammatica evoluzione della situazione rilevabile sul territorio della Regione Campania negli ultimi mesi, che hanno coinciso con l'avvio operativo della Commissione, sono state programmate, e via via realizzate, le seguenti audizioni in sede plenaria, presso la sede della Commissione:

- Procuratore nazionale Antimafia, dottor Pietro Grasso (13 marzo 2007);
- Procuratore aggiunto delegato della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, dottor Franco Roberti, dottor Raffaele Cantone, della stessa Direzione distrettuale e dottoressa Maria Cristina Ribera, sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Napoli (24 aprile 2007);
- Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Campania, dottor Guido Bertolaso (3 maggio 2007) (secretata);
- Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola, dottor Adolfo Izzo (9 maggio 2007) (secretata).

Sulle stesse problematiche dell'emergenza rifiuti in Campania la Commissione ha inoltre, il 18 aprile 2007, discusso una relazione del senatore Piglionica.

Ulteriori, importanti elementi di informazione e di analisi sono stati acquisiti dalla Commissione sulle medesime problematiche nel corso della seguente audizione:

- Generale Umberto Pinotti, Comandante del Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente, tenente colonnello Massimo Contri, Comandante del Gruppo tutela ambiente di Napoli e capitano Pasquale Starace, comandante della Sezione operativa centrale del Comando Carabi-

nieri per la tutela dell'Ambiente (17 maggio 2005) (parzialmente secretata).

La Commissione ha inoltre effettuato con una propria delegazione, nei giorni 5 e 6 marzo 2007, una missione a Napoli, nel corso della quale sono state svolte audizioni dei rappresentanti della Regione Campania e degli enti locali, dei magistrati più direttamente impegnati nel contrasto alle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti in tale regione, dei Prefetti delle Provincie della Campania e di rappresentanti della società civile.

In particolare, sono state incontrate le seguenti autorità e i seguenti soggetti:

prefetto di Napoli, dottor Alessandro Pansa; sindaco di Napoli, onorevole Rosa Russo Iervolino; presidente della regione Campania, onorevole Antonio Bassolino; procuratore regionale della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania, dottor Arturo Martucci di Scarfizzi; direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania (ARPAC), ingegner Luciano Capobianco; procuratore della Repubblica del tribunale di Salerno e capo della DDA della medesima città, dottor Luigi Apicella; procuratore della Repubblica del tribunale di Napoli, dottor Giovandomenico Lepore, sostituto procuratore, dottor Giuseppe Noviello, procuratore aggiunto coordinatore della DDA di Napoli, dottor Franco Roberti e sostituto procuratore, dottor Alessandro Milita; procuratore della Repubblica presso il tribunale di Nola, dottor Adolfo Izzo; procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dottor Paolo Albano; Capo Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Campania, dottor Guido Bertolaso; prefetto di Salerno, dottor Claudio Meoli; prefetto di Benevento, dottor Giuseppe Urbano; prefetto di Caserta, dottoressa Maria Elena Stasi; prefetto di Avellino, dottor Paolo Orrei; rappresentanti di: Legambiente, dottor Michele Buonomo; WWF-Campania, dottor Alessandro Gatto; Italia Nostra per la Campania, professoressa Raffaella Di Leo; vice presidente dell'associazione Ambiente Azzurro, ingegner Vincenzo Tuccillo; presidente dell'Amministrazione provinciale di Napoli, onorevole Riccardo Di Palma; presidente dell'Amministrazione provinciale di Avellino, dottoressa Alberta De Simone; presidente dell'Amministrazione provinciale di Benevento, dottor Carmine Nardone; presidente dell'Amministrazione provinciale di Caserta, dottor Alessandro De Franciscis; assessore alle politiche ambientali della provincia di Salerno, avvocato Angelo Paladino.

* * *

Alla luce delle audizioni testè richiamate, emerge come la situazione relativa al ciclo dei rifiuti in Campania presenti segnali di pericolosa involuzione, che ha determinato il collasso operativo del servizio in questione con seri rischi per la salute della popolazione.

Se tale prospettiva dovesse realizzarsi, si assisterebbe con ogni probabilità a gravi turbative dell'ordine pubblico in Campania.

L'ingorgo di competenze istituzionali e le inadempienze di alcune istituzioni locali ha ormai determinato in alcune realtà territoriali una sostanziale paralisi istituzionale e gestionale.

La conseguenza è che, sul piano delle strategie gestionali, si assiste alla realizzazione di interventi – del Commissariato e della Presidenza della Regione (tuttora responsabile per le attività di bonifica) – spesso rispondenti ad obiettivi non sinergici, e, talvolta, sottoposti a censura da parte della giurisdizione ordinaria ed amministrativa.

In tale contesto la struttura commissariale, che ora si regge sull'apporto del dottor Bertolaso della Protezione civile, si è dimostrata nel tempo inadeguata a far fronte agli obiettivi che presiedettero alla sua istituzione.

La dipendenza economico-sociale e gli impropri livelli di intermediazione politica generati dall' «ossimoro emergenza rifiuti» hanno impedito che le scelte adottate dal Commissariato trovassero riscontri operativi, mentre non di rado le popolazioni locali, con il supporto delle autorità territoriali, civili e talora religiose, si sono fortemente mobilitate in azioni di contrasto alle iniziative della struttura commissariale, che non è riuscita a garantire la temporaneità dei siti individuati per le discariche con la conseguente messa in sicurezza e bonifica.

Occorre, inoltre, prendere atto della completa assenza in Campania, anche solo allo stato embrionale, di un ciclo industriale integrato dei rifiuti che preveda – in armonia con le indicazioni della legislazione comunitaria – la priorità delle azioni di prevenzione nella produzione, riutilizzo, riciclaggio del materiale, recupero di energia e smaltimento, al fine di ridurre effetti negativi sulla salute dei cittadini e sull'ambiente.

Il mancato avvio di un'adeguata raccolta differenziata, insieme alla perdurante inattività di qualsivoglia sistema di trattamento finale, ha fatto sì che l'unico ciclo operativo fosse quello incentrato sulle discariche e sul connesso sistema di trasporto dei rifiuti, all'interno ed all'esterno dei confini regionali.

Un «ciclo», questo, che determina una serie di gravi inconvenienti e non poteva che condurre alla pericolosa involuzione di cui sopra.

Per un verso, esso comporta la realizzazione di discariche che, se gestite in modo scorretto (come nel caso di quella di Villaricca, che non ha potuto beneficiare delle necessarie attività di bonifica, in difetto dell'erogazione delle occorrenti risorse finanziarie da parte della Regione, come evidenziato dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Campania, dottor Guido Bertolaso, nella sua audizione dello scorso 3 maggio davanti alla Commissione), sono suscettibili di trasformarsi in fonti di concreto pericolo per la salute delle popolazioni residenti. Per altro verso, è un sistema che impone la ricerca di sempre nuovi siti da adibire a discarica, con i connessi problemi di consenso delle comunità locali (anche alla luce delle conseguenze disastrose per l'ecosistema delle discariche preesistenti).

Infine, esso induce a orientare fuori regione lo smaltimento dei rifiuti, tutte le volte in cui è precluso il ricorso a discariche entro i confini regionali.

Purtroppo si deve constatare come la Campania si trovi ormai nella condizione di non poter più ricorrere a nessuna delle pur criticabili soluzioni dilatorie sopra indicate: e ciò per l'esaurimento delle discariche esistenti, per l'enorme difficoltà di ricorrere a nuovi siti (con scelte che hanno generato l'opposizione delle comunità interessate, con frequenti ricorsi alle autorità giudiziarie), e per l'impraticabilità dello smaltimento fuori regione, anche per gli elevati costi correlati ad un utilizzo sistematico di tale opzione.

Tutto ciò, come è emerso dall'audizione del dottor Bertolaso del 3 maggio, è fonte di pericolo per la salute dei cittadini e delle future generazioni della Campania (come, peraltro, emerso da recenti indagini dell'Istituto Superiore di Sanità); è causa di turbamento per l'ordine pubblico; è all'origine di un'infiltrazione della criminalità organizzata che ha assunto connotazioni pressochè sistemiche.

A tale ultimo riguardo, va osservato che un ciclo dei rifiuti che si fonda esclusivamente sulle discariche vive e si alimenta grazie anche al reperimento di siti provvisori e abusivi e alla disponibilità di un sistema di trasporto «informale», modalità che determinano una fortissima presenza della criminalità di stampo mafioso: non può quindi destare meraviglia il fatto che, secondo quanto denunciato dai magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Napoli durante l'audizione davanti alla Commissione dello scorso 24 aprile, la camorra è ormai un soggetto significativamente presente nella gestione del ciclo dei rifiuti in Campania.

In tale contesto, le soluzioni da perseguire per scongiurare il rischio incombente di un completo collasso del sistema della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti in Campania non possono che partire dai nodi strategico-gestionali.

Occorre, in primo luogo, dare uno sbocco al ciclo dei rifiuti diverso dalle discariche: in tal senso un'iniziativa che sappia coniugare gli opportuni strumenti giuridici con le migliori tecnologie è indispensabile per l'attivazione, nel più breve tempo possibile, di impianti di smaltimento, anche in ambito sovra-provinciale.

Appare, inoltre, indispensabile adottare soluzioni istituzionali che sappiano coniugare l'esigenza di un coordinamento centralizzato e forte delle scelte strategiche, con un maggiore coinvolgimento delle amministrazioni locali.

3. Il quadro attuale dell'emergenza rifiuti in Campania.

Discorrere di un'emergenza che si protrae ormai da quattordici anni costituisce un evidente *ossimoro*.

Prendere atto di questa contraddizione di fondo significa, in primo luogo, affrontare la situazione dei rifiuti in Campania nella consapevolezza del carattere *strutturale* della crisi.

Posta tale premessa, ogni ragionamento sull'uscita dalla crisi postula, da un lato, la necessità di una *verifica di sistema*, che non si limiti all'istituzione commissariale, ma comprenda tutte le altre istituzioni – locali e centrali – interessate; e ciò non nella prospettiva della ricerca delle responsabilità – *in re ipsa* nella durata dell'emergenza – bensì in quella di ricercare possibili percorsi che coniughino la necessità di interventi immediati con l'inevitabile avvio di un processo di rientro nell'ordinario.

In questi anni, si è assistito ad un singolare caso di *simulazione* istituzionale: apparentemente, l'istituzione commissariale si è presentato come il soggetto titolare di competenze decisionali e gestionali tali da governare tutte le fasi del ciclo dei rifiuti; nella realtà, invece, si è trattato di un potere condiviso.

Uno dei maggiori problemi che investono l'«emergenza rifiuti» in Campania è costituito dall'incertezza sulle competenze attribuite alle singole autorità di governo.

Si è verificato, nei fatti, un vero e proprio ingorgo istituzionale che ha determinato una situazione di paralisi.

Gli ordinari circuiti decisionali sono venuti meno ma non sono stati sostituiti da una chiara sequenza decisionale; in particolare, si è registrata – anche sulla scorta di quanto riferito dal Commissario Bertolaso – una *impasse* determinata dalla convergenza – talora una vera e propria sovrapposizione – di competenze del Dipartimento della Protezione Civile-Commissariato, del Ministero dell'Ambiente e della Presidenza della Regione Campania.

A siffatta rete di competenze si è aggiunto, a livello esecutivo-gestionale, un ulteriore sistema di interventi, condiviso tra consorzi e comuni, con il conseguente difetto di razionalizzazione dell'impiego delle risorse, talora destinate a supportare iniziative aventi la medesima finalità.

La preposizione con atti del Governo nazionale di un Commissario straordinario, che risale ormai al 1996, si è calata, pertanto, in un contesto ordinamentale caratterizzato dalla contestuale compresenza di poteri in materia in capo alla Regione, alle Province e ai Comuni, e il susseguirsi di normative nazionali e regionali che hanno spostato funzioni e compiti tra tali autorità ha ulteriormente accentuato l'incertezza. Ne sono derivate confusione nella predisposizione degli interventi e sfiducia della collettività nei confronti dei pubblici poteri. Quando non si riesce a rispondere alla domanda su «chi fa che cosa», è inevitabile la sovrapposizione di interventi fra più autorità, o al contrario l'assenza di qualsiasi intervento. Viene così a mancare la responsabilità per l'esercizio delle prerogative istituzionali, il che diventa tanto più grave quando i problemi concreti continuano a presentarsi nel segno dell'emergenza.

Tale opacità del quadro delle competenze e dei poteri, ha avuto come effetto quello di determinare un vuoto decisionale sulle questioni centrali relative all'avvio di un ciclo integrato, creando le condizioni, per un verso,

per la strumentalizzazione delle funzioni pubbliche per fini clientelari e, per altro, per l'infiltrazione della criminalità organizzata.

Vi è poi il versante giudiziario.

In questi ultimi mesi l'ingorgo istituzionale è stato acuito anche da un susseguirsi di provvedimenti giurisdizionali che hanno finito con il colpire le illustrate contraddizioni istituzionali e gestionali.

In tale contesto, la definizione di taluni punti fermi circa le attribuzioni di ciascuna autorità di governo e i congegni di reciproco raccordo e cooperazione istituzionale è condizione indispensabile per evitare dispersioni e conflitti, ed orientare in senso sinergico l'intervento pubblico complessivo tanto nell'immediato, quanto nella prospettiva di una fuoriuscita dall'emergenza.

4. L'allarme per l'ordine pubblico e le infiltrazioni della criminalità organizzata.

Da più parti e reiteratamente, si è posto in evidenza come il settore dei rifiuti rappresenti ormai uno dei terreni privilegiati dalla criminalità organizzata per l'investimento dei capitali illeciti, mediante il controllo ovvero la gestione diretta di una porzione rilevante delle imprese del settore; e ciò soprattutto per la bassa incidenza di rischio, dovuta principalmente all'assenza di strumenti repressivi e sanzionatori adeguati.

In tale prospettiva, occorre portare a compimento percorsi sia di riforma normativa che di raccordo istituzionale; sul primo versante, merita di essere segnalata la duplice iniziativa legislativa – del Governo e dei parlamentari membri di questa Commissione – diretta ad introdurre nel vigente sistema penale disposizioni in grado di rendere più incisive le investigazioni e maggiormente dissuasive le sanzioni; sotto il profilo istituzionale, questa Commissione si è fatta promotrice della conclusione di protocolli di cooperazione ed interscambio informativo – fra tutti i soggetti interessati al contrasto degli illeciti in materia di rifiuti – al fine di avviare quella circolarità di informazioni indispensabile anche e soprattutto per prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata.

L'esperienza di questi ultimi anni della Campania ha mostrato, in particolare, un ulteriore profilo di novità: la criminalità organizzata è passata, nel settore dei rifiuti, da soggetto esterno al circuito istituzionale e gestionale, interessato ad inserirsi nei canali di erogazione della spesa pubblica, a soggetto sempre più presente negli snodi decisionali.

Gli elementi informativi assunti durante le audizioni, soprattutto dei magistrati della Procura della Repubblica di Napoli, nonché la documentazione acquisita con riferimento alle indagini che hanno interessato la struttura commissariale, hanno rappresentato un quadro nel quale la criminalità organizzata, soprattutto nella sua articolata dimensione imprenditoriale, ha assunto un ruolo che desta preoccupazione.

La gravità di quanto denunciato dai magistrati inquirenti napoletani impone interventi tanto radicali quanto immediati.

Con ciò, tuttavia, non si intende proporre l'istituzione di nuovi soggetti con competenze *extra ordinem* o di ulteriori *task force*; va, al contrario, supportata l'azione degli organi deputati alla prevenzione ed alla repressione delle condotte devianti, in particolare delle forze dell'ordine e della magistratura, la cui azione, tuttavia, è auspicabile si connoti di maggiore rapidità ed incisività di intervento.

Occorre, piuttosto, agire sulle cause, sulle condizioni che hanno favorito questo insano connubio tra segmenti delle istituzioni e apparato criminale nella gestione del ciclo dei rifiuti, o meglio, nella gestione della situazione conseguente al mancato avvio di un ciclo dei rifiuti in Campania.

Perché è da questo dato che bisogna prendere le mosse.

Al di là delle ragioni che sono al fondo di tale fallimento, l'assenza di un ciclo integrato dei rifiuti ha fatto sì che le discariche divenissero, da elemento accessorio, nodo assolutamente centrale nello smaltimento dei rifiuti.

Un ciclo centrato sulle discariche, oltre che contrario alla normativa europea, è in realtà un non-ciclo. Esso rappresenta la perpetuazione del sistema *tradizionale* di smaltimento dei rifiuti in Campania, con una novità non di poco conto: la possibilità di utilizzare i poteri *extra ordinem* propri dell'istituto del Commissariamento. Il che ha significato una progressiva estromissione dai circuiti gestionali degli ordinari meccanismi di controllo politico-amministrativi, con il conseguente isolamento della struttura commissariale.

L'emergenza nell'emergenza – cioè la vera emergenza, quella determinata dall'esaurimento delle discariche a disposizione – ha, sempre con maggiore frequenza, imposto soluzioni di brevissimo periodo, ed è allora che, sia pure in taluni casi e senza connotazioni di sistematicità, la criminalità organizzata si è presentata come uno dei soggetti in grado di offrire risposte immediate.

La camorra, infatti, si è da sempre contraddistinta per un controllo di alcune aree del territorio, non disgiunto dalla capacità di influenzare il consenso delle realtà locali.

Sicché, nel momento in cui è stato necessario reperire nuovi siti da adibire a discarica e, per giunta, si è scelta la strada di demandare al soggetto privato affidatario la scelta di tali siti, nell'impossibilità di attivare i fisiologici meccanismi di coinvolgimento delle comunità, si è, in taluni frangenti, imboccata la *scorciatoia* del rapporto con quei soggetti che *di fatto* hanno dato dimostrazione di essere in grado controllare il consenso.

Lo scellerato rapporto fra taluni segmenti dell'apparato istituzionale e criminalità organizzata ha assunto, poi, nel caso della Resit (sempre oggetto di investigazioni della Direzione Antimafia del capoluogo partenopeo), connotazioni da vera e propria *joint venture* allorché a quest'ultima è stata assicurata, con una reiterata attività di falsificazione di atti e documenti amministrativi, la possibilità di sfruttare le discariche anche per smaltire illecitamente rifiuti speciali.

In definitiva, un siffatto contesto in cui le scelte sono state di fatto condivise con mediatori sociali non istituzionali, e nel quale si è assistito ad una gestione dei fondi per finalità spesso estranee all'avvio di un ciclo integrato dei rifiuti, ha posto le condizioni perché quel dissenso, incapace di manifestarsi secondo i canali ordinari sia esploso talora con connotazioni eclatanti.

L'aver rafforzato con il recente decreto-legge le prerogative del Commissariato, raccordandole però con un più incisivo coinvolgimento delle comunità locali, attraverso la figura dei Presidenti delle Provincie-subcommissari, potrà far meglio risaltare la sequenza decisionale e consentirà di porre le condizioni per ritornare – sia pure attraverso un percorso transitorio assistito e guidato – ad una intermediazione con le popolazioni locali secondo canali e modalità fisiologiche; con la auspicabile conseguenza, per un verso, di eliminare mediazioni improprie e costose (quali, ad esempio, quelle svolte dai consorzi) e, per altro, di inaridire il terreno su cui, in questi anni, è proliferata l'*industria della mediazione* della criminalità organizzata.

5. Lo stato dell'impiantistica.

Il piano integrato di smaltimento degli RSU della Regione Campania è stato incentrato su due termovalorizzatori per la produzione di energia elettrica, alimentati da Combustibile Derivato da Rifiuti (CDR). A seguito di bando di gara, il servizio fu affidato al raggruppamento vincitore FIBE-FISIA, la prima per la costruzione degli impianti e la seconda per la successiva gestione.

A seguito degli interventi legislativi intervenuti nel 2005, veniva risolto il contratto di gestione, mentre permaneva l'obbligo, a carico della FIBE, di completare la costruzione degli impianti già cantierati¹.

Il percorso organizzativo previsto dalle ex affidatarie del servizio vedeva come presupposto del sistema integrato di smaltimento dei rifiuti la realizzazione e l'esercizio di sette impianti di produzione di CDR. Tali impianti, ubicati nei comuni di Avellino (loc. Pianodardine), Casalduni (BN), S. Maria Capua Vetere (CE), Giugliano (NA), Caivano (NA), Tufino (NA) e Battipaglia (SA), sono stati progettati per ricevere rifiuti urbani indifferenziati a valle della raccolta differenziata, al fine di sottoporli ad una selezione mediante tritovagliatura e stabilizzazione biologica con conseguente ottenimento di una frazione secca e di una frazione umida stabilizzata.

Gli impianti di selezione erano stati progettati per produrre CDR a norma del D.M. 5/2/98 e quindi avrebbero dovuto realizzare «*un'attività di recupero per produzione di combustibile derivato dai rifiuti (CDR) ot-*

¹ Per la descrizione compiuta dell'intero percorso, dalla gara fino alla risoluzione del rapporto contrattuale, si rimanda alla Relazione Territoriale sulla Campania approvata nel corso della XIV legislatura.

tenuto attraverso cicli di lavorazione che ne garantiscano un adeguato potere calorifico, riducano la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile, contenuto di umidità e di sostanze pericolose in particolare ai fini della combustione». Il combustibile derivato dai rifiuti avrebbe dovuto presentare le caratteristiche individuate dalla voce 1 dell'allegato 3 del citato decreto. In particolare:

- potere calorifico inferiore (PCI) minimo di 15.000 kJ/kg;
- umidità massima del 25 per cento.

Le analisi eseguite a partire dal 2004 hanno evidenziato una carenza di potere calorifico (che è risultato pari mediamente a 13.200 kJ/kg) e un eccesso di umidità (mediamente superiore al 32 per cento) rispetto ai corrispondenti previsti dai contratti sottoscritti da FIBE e FIBE Campania.

Un'altra criticità è rappresentata dalla inutilizzabilità della FOS per i fini previsti, come conseguenza della sua non adeguata stabilizzazione e non sufficiente pulizia. Ne consegue che il fabbisogno di volumetrie di smaltimento finale (in discarica) risulta raddoppiato.

Tali difformità rilevate dalla magistratura inquirente a partire dal 2004 attraverso il sequestro degli impianti di CDR, hanno imposto la revisione dei codici CER dei sette impianti della Campania.

Con l'emanazione dell'OPCM 3481/2006 è stato «declassato» il CDR (CER 191210) a frazione secca (CER 191212) e la FOS (CER 190503) a frazione umida (CER 190501).

Successivamente, con l'OPCM 3506/2006, è stato possibile prefigurare l'assegnazione alla frazione umida anche del codice CER 190503, laddove il processo di stabilizzazione effettuato nell'impianto di selezione ne consenta l'applicazione.

Alla data di subentro del nuovo Commissario delegato, il capo del Dipartimento della Protezione Civile, dottor Guido Bertolaso, gli impianti di selezione versavano, dunque, in condizioni di forte criticità, connessa soprattutto al sequestro dell'impianto di Tufino, operato dalla Procura di Nola nell'agosto del 2006, che ha comportato un aumento del carico di rifiuti trattati dai restanti sei impianti con conseguente impossibilità di operare interventi di manutenzione ordinaria degli stessi.

Inoltre, la difficoltà di evacuare dagli impianti la frazione umida ivi temporaneamente stoccata ha comportato, a ritroso, anche difficoltà di ricezione del rifiuto «tal quale» in ingresso agli impianti, con ripercussioni, infine, sulla raccolta nei centri urbani ed il conseguente accumulo di rifiuti su strada.

L'improprio riempimento degli impianti ex CDR, dovuto all'accumulo di frazione umida non smaltita, è anche diretta conseguenza del ritardo maturato, per cause meteorologiche e non solo, nell'apertura della discarica Tre Ponti di Montesarchio (BN), a valle della chiusura di quella di Basso dell'Olmo - Campagna (SA) avvenuta il 31/01/2006.

La gestione dei rifiuti trattati dagli impianti regionali campani, infatti, nel periodo compreso tra l'1/2/2006 e l'11/4/2006 (data di apertura della discarica di Montesarchio) si è basata esclusivamente sugli smaltimenti

fuori regione, prevalentemente in Puglia, la cui disponibilità, in termini di bilancio quantitativo, è risultata sistematicamente inferiore ai quantitativi giornalieri prodotti e da smaltire. Tale scenario ha portato a un accumulo di circa 300.000 tonnellate presso gli impianti «ex CDR», con conseguente ulteriore peggioramento delle capacità di esercizio e considerevole incremento del pericolo di incendio, soprattutto per la frazione umida trattata biologicamente.

L'apertura della discarica di Montesarchio (chiusa però già a partire dal 21/9/2006, dopo che la sua apertura era avvenuta appena l'11 aprile dello stesso anno) e soprattutto quella di Villaricca (dal 10/10/2006) ha consentito di limitare almeno parzialmente il completo intasamento degli impianti. Attualmente, a fronte delle difficoltà gestionali connesse allo smaltimento del percolato prodotto presso la discarica di Villaricca e la prossima chiusura dello stesso sito, gli impianti ex CDR sono nuovamente in fase di criticità.

I rifiuti prodotti a valle degli impianti di selezione, ad oggi, hanno mediamente le seguenti caratteristiche, considerata una perdita di processo del 3 per cento:

- frazione secca (ex CDR, codice rifiuto 191212) pari a circa il 42 per cento del rifiuto in ingresso: messa in riserva presso il sito di Villa Lirio - Giugliano (produzione giornaliera totale di circa 2.200 ecoballe/giorno);

- scarti pari a circa il 5 per cento del rifiuto in ingresso: in parte avviati ad impianti di smaltimento, in parte avviati ad impianti di recupero;

- frazione umida (ex FOS, codice rifiuto 190501) pari a circa il 50 per cento del rifiuto in ingresso: smaltita in parte nella discarica di Villaricca, in parte fuori Regione, in parte in accumulo nei capannoni di stabilizzazione e raffinazione; con conseguente difficoltà di evacuazione sopra descritta.

Attualmente, in tutti gli impianti risulta difficile l'allontanamento della frazione umida prodotta a valle del trattamento meccanico di selezione. Ciò condiziona anche la qualità dei materiali in uscita, non potendosi realizzare un vero processo di biostabilizzazione. Tale situazione, inoltre, continua a comportare, in alcuni periodi di maggiore produzione, una difficoltà di ricezione dei rifiuti in ingresso agli impianti, con pesanti conseguenze sulla raccolta nei centri urbani.

Pur persistendo la precedente situazione di criticità gestionale connessa alla presenza negli impianti di selezione di rifiuti non smaltiti, l'azione della struttura commissariale è tesa alla ricerca di soluzioni che consentano di superare definitivamente l'attuale sistema di trattamento dei rifiuti e garantire quindi stabilità a lungo termine.

In particolare, permane la necessità e l'urgenza di poter rimettere in attività l'impianto di Tufino, posto, come detto, sotto sequestro giudiziale nel mese di agosto 2006. A tal fine, oltre a garantire la costante evacuazione dei materiali stoccati in eccesso presso i capannoni, è stata predispo-

sta una specifica e dettagliata istruttoria tecnica in merito all'implementazione del sistema antincendio, al programma di disinfestazione e al monitoraggio e controllo delle emissioni in atmosfera, rispetto a quelli già adottati dall'ex affidataria. Per quanto concerne il sistema antincendio, il Commissario ha sottoposto il relativo documento al Comitato Tecnico Regionale per un parere di merito, mentre per le altre questioni sono state recepite le osservazioni e le prescrizioni dell'Istituto Superiore di Sanità, che si è espresso su richiesta dello stesso Commissario.

Ferma restando la prioritaria esigenza di rimozione dei rifiuti eccedenti le capacità progettuali degli impianti (la cui praticabilità è legata all'allestimento delle discariche di cui al recente decreto-legge), la struttura commissariale sta predisponendo un complesso programma di *revamping* degli impianti di selezione.

Per quanto attiene ai due termovalorizzatori, l'ubicazione è prevista nelle aree industriali dei comuni di Acerra e Santa Maria La Fossa.

Entrambi utilizzano lo stesso *flow-sheet* di processo, ed impiegano le stesse tecnologie. Quello di Acerra si sviluppa su tre linee in parallelo, mentre quello di S. Maria La Fossa su due, con una potenzialità di combustione per linea di 27 t/h di CDR con potere calorifico di 15000 kJ/kg. Ne risulta per l'inceneritore di S. Maria La Fossa una potenzialità pari 54 t/h e per quello di Acerra pari a 81 t/d. Relativamente all'impianto di S. Maria La Fossa, allo stato risulta individuata l'area ad esso destinata ed è tuttora pendente l'approvazione finale della compatibilità ambientale a cura della commissione VIA.

Per quanto, invece, riguarda l'impianto di Acerra, alla data del 22/5/2007, secondo stima del Direttore dei Lavori, lo stato di avanzamento dei lavori risulta del 70 per cento. Il cronoprogramma dei lavori prevedeva il completamento della costruzione dell'impianto al 31 dicembre 2006. Nella riunione della Commissione di Collaudo del termovalorizzatore, tenutasi presso il cantiere di Acerra, FIBE ha presentato un cronoprogramma aggiornato. Sulla base di tale documento e delle dichiarazioni dei responsabili FIBE al Commissariato di Governo, l'azienda costruttrice assicura il completamento di una linea, insieme ai servizi comuni alle altre linee, entro il 25 settembre 2007, così da renderne attivabile l'avviamento. I completamenti della costruzione della seconda e della terza linea sono assicurati, con sfalsamento di un mese, entro il 24 ottobre 2007 ed il 26 novembre 2007. I responsabili FIBE hanno altresì assicurato che tutti i materiali e le attrezzature necessarie al completamento sono già disponibili.

Allo stato attuale, risultano effettuate con esito positivo le prove di tenuta idraulica sotto pressione delle caldaie della 1^a e della 2^a linea, quest'ultima con ritardo di 15-20 giorni rispetto alla data prevista di inizio aprile.

All'avanzamento fisico dei lavori di costruzione del termovalorizzatore è indispensabile associare l'individuazione del nuovo gestore e la formalizzazione dell'affidamento, essendo intervenuta la risoluzione *ex lege* del contratto di gestione del servizio alla FIBE.

Sul punto, onde evitare – per un verso – situazioni di paralisi quanto all'immediato avvio dell'impianto e – per l'altro – scelte pregiudizievoli dei principi di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa, appare opportuno distinguere la fase di transizione – circoscritta ai primi mesi di operatività della struttura- da quella a pieno regime.

Per la prima fase, e solo per essa, può essere considerata l'adozione di iniziative che, utilizzando il percorso di somma urgenza richiamato dall'art. 2 del decreto legge n. 61 del 2007, giungano alla individuazione di soggetti tecnicamente attrezzati e con specifiche esperienze gestionali, in grado di governare l'avvio dell'impianto.

Nel contempo, tuttavia, occorre mettere in moto le procedure di evidenza pubblica, anche con respiro europeo, che consentano la partecipazione dei più qualificati operatori internazionali, in condizioni di assoluta trasparenza ed imparzialità.

In attesa del nuovo gestore il costruttore non può avviare le attività di *commissioning* dell'impianto, che consiste nell'acquisizione da parte dei futuri operatori della dettagliata conoscenza delle caratteristiche dei componenti dell'impianto, il loro singolo funzionamento e governo, il ruolo delle interfacce, il funzionamento dell'insieme dei componenti, ecc.

Per poter avviare le operazioni di *commissioning* è necessario interfacciare alla struttura tecnica del costruttore uno *staff* del gestore di comparabili competenze e consolidata operatività di settore.

La figura del gestore è assolutamente indispensabile ai fini dell'attivazione di tutte le non poche procedure *time consuming* per l'ottenimento delle autorizzazioni all'esercizio e per l'intitolazione dei contratti di servizio, in mancanza dei quali è preclusa l'accensione e l'avviamento dell'impianto.

Il CDR attualmente prodotto negli impianti della Regione Campania ha un potere calorifero inferiore, mediamente intorno a 13.200 KJ/Kg. La sua utilizzazione nel costruendo termovalorizzatore non è compatibile con la prescrizione della VIA, pur disponendo l'impianto, con forno a griglia mobile, di grande flessibilità operativa, che consentirebbe la combustione a CDR da 12.000 a 18.000 KJ/Kg.

Il Commissariato di Governo deve perseguire con la massima determinazione l'obiettivo del *revamping* degli impianti CDR per ottenere prodotto a norma di VIA.

6. Verso il ciclo integrato dei rifiuti.

Le prospettive di soluzione immediate, in assenza di impianti di gestione e trattamento finali, non potranno che consistere nell'individuazione di discariche sul territorio regionale.

Immediatamente dopo, occorre promuovere efficacemente la raccolta differenziata. Infatti, quali che siano le soluzioni adottate per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti solidi urbani (RSU), è di fondamentale importanza la riduzione a monte della massa, e dunque del volume, da trat-

tare. È dunque necessaria la realizzazione di adeguate infrastrutture di raccolta locale, allo scopo di formare le diverse frazioni differenziate da destinare ai diversi fruitori, che le acquisiranno per il riciclo, il riuso o altro. Inoltre, appare opportuna l'introduzione di più organiche misure destinate a ridurre l'incidenza degli imballaggi, prevedendo forme di disincentivazione per i prodotti imballati e, viceversa, adeguati meccanismi incentivanti per i produttori che utilizzino contenitori riutilizzabili.

In questa ottica, occorrerà prevedere meccanismi di premialità rivolti ai singoli utenti (o a piccoli gruppi) fino ad arrivare, laddove possibile, al passaggio da tassa per superficie a tariffa a peso.

Al fine, poi, di evitare la divaricazione fra il mondo delle imprese interessate al riciclo e il mondo della raccolta, occorre avviare iniziative con le associazioni di categoria maggiormente coinvolte, valutando altresì il diretto coinvolgimento nella raccolta delle imprese interessate.

Un ulteriore aspetto critico della gestione dei rifiuti solidi urbani è dato dallo smaltimento del materiale accumulato sotto forma di «ecoballe» in diversi siti di stoccaggio sparsi sul territorio regionale.

Tale materiale, a causa delle attuali deficienze degli impianti di produzione del Combustibile Derivato da Rifiuto, non può considerarsi, a norma del D.M. 5/2/98, un CDR, avendo potere calorifico troppo basso e/o contenuto di umidità troppo elevato. Per lo smaltimento di questo «pseudo-CDR», accumulato in forma di ecoballe, la migliore soluzione appare quella di destinarlo a discarica, anche sfruttando il fatto che, trattandosi di una frazione secca e sostanzialmente stabilizzata, la sua produzione di percolato è relativamente bassa; viceversa, essendo la sua densità piuttosto scarsa, i volumi occupati in discarica saranno decisamente considerevoli.

Sempre con riferimento allo smaltimento dei quantitativi di CDR già prodotti in passato, è da preferire la soluzione dello stoccaggio nelle cave rese disponibili anche attraverso sequestri giudiziari operati nei confronti di organizzazioni camorristiche, sino ad esaurimento della relativa capacità.

Alla luce della non conformità dei prodotti attuali degli impianti di produzione del CDR, appare necessario sottoporre gli impianti esistenti ad una manutenzione straordinaria e a un vero e proprio *revamping*. Più specificamente, occorrerà affrontare i problemi dati dall'insufficiente potere calorifico inferiore (PCI) e dall'eccessiva umidità che caratterizzano la frazione secca attualmente prodotta in tali impianti, in modo da consentire l'attribuzione a questa della denominazione di CDR a norma del D.M. 5/2/98 (in particolare, $PCI \geq 15000$ kJ/kg e umidità ≤ 25 per cento).

Come più volte indicato, una priorità essenziale per il superamento dell'attuale regime emergenziale è l'avviamento, al pieno della sua potenzialità, dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, basato sulla tecnologia di combustione «in massa» del CDR in forno a griglia.

L'impianto, in fase di avanzata costruzione, si articola in quattro sezioni principali:

- ricevimento del CDR;
- combustione del CDR con produzione di vapore;
- treno di depurazione dei fumi;
- utilizzazione del calore con produzione di energia elettrica.

La sezione di ricevimento del CDR si sviluppa con la rampa di accesso per gli automezzi trasportatori ad un piazzale con la fossa di ricevimento del CDR. Da questa il combustibile è alimentato, con dosaggio controllato, al forno.

La sezione di combustione è costituita dal forno, a griglia mobile, sulla quale il CDR è bruciato. Le pareti del forno sono ricoperte con serpentine di tubi in cui circola acqua sotto pressione. Il calore di combustione viene trasferito all'acqua nei tubi determinandone la vaporizzazione e la produzione di vapore surriscaldato alla pressione di 90 bar e 500°C.

Il forno a griglia mobile è caratterizzato da grande flessibilità operativa, in grado di trattare combustibile da 12000 a 18000 KJ/Kg. I residui della combustione scendono attraverso la griglia mobile nel focolare, da dove sono raccolti e trasferiti alla fossa di stoccaggio per il successivo smaltimento. I fumi della combustione, dopo aver ceduto il calore sensibile all'acqua nella caldaia, sono avviati al treno di depurazione per i trattamenti disinquinanti.

La sezione di depurazione dei fumi, originariamente progettata per contenere le emissioni entro i limiti disposti dal DMA/98, è stata implementata con l'inserimento della unità «denox», con il potenziamento delle unità di filtrazione e con l'introduzione di accorgimenti atti a migliorare le condizioni di scambio disinquinanti. Il treno di depurazione fumi per ogni linea si compone di doppio trattamento disinquinante con ossido di calcio e carbone attivo, due operazioni di filtraggio in filtri a maniche, l'abbattimento degli ossidi di azoto con l'apparecchiatura «denox». Per ogni linea, i fumi depurati sono espulsi ad un camino dedicato di 110 m.

Secondo progetto, l'implementazione del treno di depurazione fumi assicura il soddisfacimento delle condizioni di emissioni al camino fissate nel parere dell'aggiornamento della compatibilità ambientale del Ministro dell'Ambiente del 09/02/2005 per l'impianto di Acerra. Le condizioni di emissioni attese sono ancora più favorevoli ai fini della preservazione dell'ambiente.

Per conseguire un efficace ed esaustivo ciclo integrato, occorre inoltre procedere rapidamente verso la realizzazione di altri impianti sul territorio regionale, anche per aree macro-provinciali.

In tale prospettiva, appare essenziale modulare le soluzioni impiantistiche e tecnologiche ai volumi di rifiuti da trattare per ciascuna area.

Utile per applicazioni di dimensioni medio-piccole potrà risultare, ad esempio, la tecnologia della gassificazione del CDR, con successiva combustione dei gas prodotti in una turbina a gas.

Sempre nell'ambito dei possibile impieghi del CDR, sarà opportuno prendere in considerazione le possibilità offerte dalla co-combustione con combustibili tradizionali, in particolare in impianti di produzione di cemento.

In questa ottica converrà sfruttare in modo più ampio le opportunità già attualmente offerte da taluni impianti siti in provincia di Salerno e nel casertano.

Occorre, inoltre, valutare l'opportunità di realizzare impianti per il trattamento della frazione organica raccolta per via differenziata; tali impianti potranno essere impianti di stabilizzazione aerobica (cosiddetto compostaggio).

Questa Commissione si riserva, al riguardo, di acquisire ogni opportuno contributo scientifico al fine di proporre – in linea con quanto previsto dall'art. 1 lettera f) della legge istitutiva – le soluzioni che meglio coniughino progresso tecnologico, fattibilità gestionale e peculiarità di ciascuna comunità).

Infine è necessario prendere in considerazione i problemi posti dallo smaltimento dei rifiuti provenienti da alcune peculiari attività di carattere terziario.

In alcuni casi (per esempio: porti, aeroporti, mercati), in considerazione dei quantitativi prodotti, delle particolari esigenze di igiene e sicurezza, e con l'obiettivo di ridurre l'impatto causato dal trasporto dei rifiuti generati in tali insediamenti, potrà rivelarsi opportuno prevedere impianti di piccole dimensioni dedicati al trattamento *in situ* dei rifiuti stessi. In altri (per esempio: ospedali e insediamenti sanitari in genere), in virtù della necessità di sterilizzare i rifiuti prodotti e, d'altra parte, in considerazione dell'eterogeneità che caratterizza tali rifiuti (normalmente la frazione combustibile di tali rifiuti è piuttosto bassa), sarà necessario prendere in considerazione speciali tecnologie quali quelle basate sull'utilizzo di torce al plasma.

Il completamento del ciclo integrato presuppone, finalmente, l'individuazione di un numero adeguato di siti adatti allo stoccaggio dei residui generati dalle operazioni di trattamento elencate sopra. Tali siti dovranno essere previsti per una capienza complessiva non superiore al 15 per cento della produzione complessiva di RSU; peraltro, va sottolineato che detta quantità residua sarà comunque costituita da frazioni stabili e a basso impatto ambientale. Solo un'aliquota di questa frazione residua (max. 3 per cento) sarà verosimilmente costituita da residui provenienti dagli impianti di combustione/gassificazione, classificati come rifiuto «pericoloso» (si pensi, in particolare, alle ceneri volanti raccolte dagli impianti di trattamento fumi); per tale aliquota sarà necessario un ulteriore trattamento di inertizzazione.

È necessario sottolineare che il quadro sin qui sommariamente delineato prevede, doverosamente, l'adozione di impianti di trattamento le cui emissioni siano abbondantemente all'interno dei limiti fissati dalle normative nazionali e internazionali.

Al riguardo, è opportuno ricordare che l'offerta tecnologica attualmente disponibile consente il raggiungimento di tali obiettivi.

Tuttavia, sarà indispensabile individuare organismi di controllo periodico dei dati di funzionamento dei diversi impianti. Al fine di garantire un trasparente accesso alle informazioni ambientali delle popolazioni residenti nelle aree interessate, tali organismi di controllo, oltre a rendere pubblici i dati del monitoraggio sugli impianti, dovranno prevedere al loro interno adeguate forme di rappresentanza delle comunità locali.

7. Le risorse.

Stante il quadro delineato nei paragrafi precedenti emerge la necessità di un riorientamento delle risorse finanziarie disponibili, al fine di rendere praticabile l'obiettivo di completare il ciclo integrato dei rifiuti e uscire dall'emergenza.

Appare, in primo luogo, necessaria una razionalizzazione e un contenimento della spesa corrente del settore che si è attestata, negli ultimi dieci anni, intorno ai 780 milioni di euro l'anno (valore medio)², a fronte invece di una spesa per investimenti di circa 29 milioni di euro annui.

Si rendono, poi, necessari investimenti per la bonifica e il recupero dei siti contaminati.

In tale prospettiva, le risorse finanziarie provenienti dal bilancio europeo per il fondo di sviluppo regionale (FESR) e destinate alla Campania per la politica regionale aggiuntiva possono contribuire agli investimenti del settore³.

Si tratta di risorse cospicue; segnatamente, circa 3,4 miliardi di euro, a cui si aggiungono le risorse nazionali di cofinanziamento e quelle provenienti dal Fondo Aree Sottoutilizzate per un valore totale di circa 12 miliardi di euro.

Il Programma Operativo Campania per la politica regionale aggiuntiva degli anni 2007-2013, che in questi giorni si sta formalizzando con Bruxelles, potrebbe quindi indicare con chiarezza la volontà di contribuire, anche con risorse finanziarie adeguate, al completamento del ciclo integrato dei rifiuti.

Le risorse nazionali e comunitarie per la politica di sviluppo regionale potrebbero, peraltro, contribuire alla realizzazione di investimenti nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie per garantire al territorio l'utilizzo delle migliori soluzioni scientifiche, sicure per l'ambiente e la salute dei cittadini.

² Fonte dei dati, sistema dei Conti Pubblici Territoriali – Ministero dello Sviluppo Economico.

³Secondo l'articolo 4 comma 4 del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio il regolamento dei fondi strutturali i fondi FESR possono essere utilizzati nelle regioni che ricadono nell'obiettivo convergenza per investimenti connessi alla gestione dei rifiuti e recupero dell'ambiente fisico inclusi i siti e terreni contaminati.

Infine, appare opportuno ricordare che l'aumento della raccolta differenziata, del recupero di materiale e la diminuzione del conferimento del rifiuto in discarica, obiettivi posti dalla normativa di settore europea e nazionale, sono anche obiettivi centrali della strategia della politica regionale di sviluppo per le regioni del Mezzogiorno del periodo 2007-2013. Infatti, il raggiungimento di livelli adeguati nella qualità dei servizi offerti ai cittadini in ambiti quali, oltre all'acqua, la qualità dell'istruzione e i servizi di cura per i bambini e la popolazione anziana, i rifiuti, rappresenta la scommessa e il parametro con cui sarà giudicata non solo l'efficacia delle politiche di sviluppo regionale ma la stessa capacità dell'azione politica e amministrativa di migliorare gli standard di vita nelle regioni del Sud.

Ma vi è di più.

Se la Regione Campania consegue i risultati previsti – verificabili e misurabili – entro il 2009 e successivamente entro il 2013 potrà contare su ulteriori 170 milioni di euro per il settore rifiuti, già allocati sul Fondo per le Aree Sottoutilizzate dalla legge finanziaria 2006⁴.

Questo è motivo ulteriore perché il Programma Operativo regionale dei fondi europei e più in generale la strategia e le risorse finanziarie della politica di sviluppo regionale siano orientate fortemente all'avvio di un ciclo integrato dei rifiuti, nel quale il ricorso alla discarica ha valenza integrativa.

Infine, in un contesto complessivo di ripensamento dei flussi delle risorse, appare indispensabile una rimodulazione della pressione fiscale in ambito locale, in modo da tenere conto della pressoché totale assenza di servizi patita dalle comunità campane durante gli anni dell'emergenza.

8. La recente evoluzione della normativa in tema di emergenza rifiuti in Campania.

Per comprendere la direzione della recente evoluzione della normativa in materia, è necessario ricordare che, come sottolineato nella Relazione dell'apposita Commissione parlamentare d'inchiesta della fine della scorsa legislatura, per una certa fase l'azione del Commissariato aveva travalicato i limiti, enunciati dalla sentenza n. 127 del 1995 della Corte costituzionale e dalla decisione del Consiglio di Stato, sez. V, n. 6809 del 2002, «di un intervento sussidiario», volto ad «affrontare una situazione di emergenza» e al contempo a «ripristinare le condizioni perché l'ente supportato possa ritornare ad operare nell'ordinarietà⁵».

Il Commissariato, prosegue la Relazione, era divenuto «un'istituzione che tende a stabilizzarsi e quindi a preoccuparsi più della propria autosus-

⁴ Si veda Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale aggiuntiva del 2007-2013 approvato dal Cipe il 22 dicembre 2006.

⁵ Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, Relazione territoriale sulla Campania, 26 gennaio 2002, XIV Legislatura, Doc. XXIII, n. 17, p. 46.

sistenza che delle finalità per le quali era stato istituito», senza che la normativa istitutiva ponesse argini a tale tendenza; anzi, il d.l. n. 14 del 2005, conv. in l. n. 53 del 2005, aveva dilatato l'ambito dei poteri commissariali anche nei riguardi di soggetti privati inadempienti ad obblighi contrattuali. Il successivo d.l. n. 245 del 2005, conv. in l. n. 21 del 2006, segnava al riguardo una prima inversione di rotta, da un lato con la risoluzione del contratto in via normativa e con l'imposizione della prosecuzione del rapporto con le imprese affidatarie fino al subentro delle nuove imprese aggiudicatrici, dall'altro con l'istituzione di una Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella Regione Campania, composta dal Presidente della Regione, che la presiede, dai Presidenti delle Province e dai rappresentanti dei Comuni interessati, che pur essendo chiamata solo a compiti consultivi, poteva configurarsi come «istituzione-ponte» chiamata a «preparare la transizione verso la riespansione del regime ordinario, ed, in qualche modo, ad allenare gli enti locali a fronteggiare le proprie competenze e responsabilità⁶».

Il d.l. n. 263 del 2006, conv. in l. n. 290 del 2006, ha confermato l'inversione di rotta.

Lo dimostra anzitutto la previsione di un termine finale, fissato al 31 dicembre 2007, per lo svolgimento delle funzioni del Commissario, definito «delegato» e non più «straordinario» (art. 1, primo comma).

In secondo luogo, i provvedimenti che il Commissario è legittimato ad adottare – nell'osservanza dei principi generali dell'ordinamento – sono finalizzati ad «assicurare ogni forma di tutela degli interessi pubblici primari delle popolazioni interessate e il concorso immediato delle Amministrazioni e degli Enti pubblici, nonché di ogni altra istituzione, organizzazione e soggetto privato, il cui apporto possa comunque risultare utile» (art. 1, secondo comma): il coinvolgimento delle amministrazioni figura così tra i preminenti compiti assegnati al Commissario.

In terzo luogo, la preposizione alla carica del Capo del Dipartimento della protezione civile può essere spiegata, assieme ad altre ragioni, con l'obbligo di ricorrere alle «strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» (art. 1, secondo comma), allo scopo di impedire così la lievitazione della struttura amministrativa e delle spese del Commissariato intervenuta nel passato; e nello stesso senso va interpretato il vincolo a ridefinire le condizioni per l'affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti «con l'esclusiva assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato» (art. 3, primo comma), che implica il divieto di ricorrere a consulenze esterne all'amministrazione.

La normativa citata riflette dunque l'intento di ricondurre il Commissariato nei limiti dell'intervento straordinario, il che comporta pure l'indicazione di strumenti per facilitare il rientro nella gestione ordinaria una volta cessato lo stato di emergenza. Al riguardo, oltre alla Consulta regio-

⁶ Relazione territoriale sulla Campania, cit., risp. pp. 47 e 50.

nale, sono finalizzate misure quali l'indicazione di una quota minima di raccolta differenziata dei rifiuti urbani prodotti (35 per cento e in prospettiva 50 per cento), di cui il Commissario «verifica il raggiungimento» e in ordine a cui adotta «le opportune misure sostitutive» nei confronti delle amministrazioni inadempienti (art. 4, primo comma), nonché il monitoraggio da parte del Commissario delle attività necessarie a garantire adeguati livelli di salubrità dell'ambiente e l'eventuale esercizio di poteri sostitutivi in ordine all'assicurazione del ciclo di smaltimento dei rifiuti (art. 5, commi quarto e quinto).

In questi casi, l'azione del Commissario risulta preordinata più al controllo di certi standard che alla gestione, quindi più a «far fare», che a «fare» direttamente, almeno fin dove sia possibile.

A queste misure se ne affiancano altre, quali l'affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti (art. 3), la messa in sicurezza delle discariche e i relativi interventi di sistemazione (art. 5), che configurano interventi diretti del Commissario nel quadro della gestione dell'emergenza, senza però contraddire l'impianto generale della nuova disciplina.

L'ultimo intervento legislativo in materia prima del d.l. n. 61 del 2007 è stato adottato dalla Regione Campania (l.r. n. 4 del 2007 recante «Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati»).

La legge mira a disegnare un compiuto sistema di governo del settore nella prospettiva del superamento dell'emergenza. Le competenze sono ripartite fra regione, province e comuni, riservando peraltro alla prima funzioni e compiti che non si esauriscono in attività regolative, di pianificazione, di coordinamento, o necessariamente inerenti a un intervento della stessa regione (ad es. spedizioni transfrontaliere dei rifiuti, accordi di programma con altre regioni per autorizzare eccezionalmente lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti in Campania in altre regioni), e si estendono ad attività di gestione (ad es. concessione di contributi a soggetti pubblici per la realizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, nonché per la rilocalizzazione degli impianti di trattamento), che potrebbero appartenere più propriamente alla competenza degli enti locali (art. 7). Alle province sono riservati soprattutto compiti di controllo (sugli interventi di bonifica, sulle attività di gestione intermediazione e commercio dei rifiuti, sul rispetto dei requisiti per l'applicazione delle procedure semplificate: cfr. art. 8), nonché l'individuazione delle zone idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti). Ai comuni sono attribuite funzioni da essi tipicamente svolte in materia (ad es. tutela igienico-sanitaria, modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani: cfr. art. 9).

L'assetto istituzionale è impostato nel senso della separazione delle competenze di ciascun ente territoriale. Non risultano progettati a sufficienza quei raccordi e sedi di cooperazione che appaiono indispensabili non solo per la fuoriuscita dall'emergenza.

Inoltre l'articolazione della gestione integrata dei rifiuti in Ambiti Territoriali Ottimali, sulla base di quanto richiesto dal d.lgs. n. 152 del

2006, introduce un elemento di contraddizione rispetto all'assetto delle competenze sopra descritto. Gli ATO vengono infatti a coincidere, in sede di prima applicazione, con le circoscrizioni provinciali, salva la facoltà per la provincia di Napoli di istituirne due, e l'autorità d'ambito territoriale svolge funzioni cruciali nella gestione del settore (art. 15 ss.). Dovrebbe conseguire una riserva alla Provincia di competenze più estese di quelle previste dall'art. 8.

È opportuno aggiungere che l'individuazione nella circoscrizione provinciale degli ATO era stata già prevista dall'ordinanza commissariale n. 319 del 30.9.2002 («Piano regionale di gestione dei rifiuti»), rimasta inattuata a seguito dell'annullamento in via giurisdizionale dell'ordinanza del Ministro dell'interno che aveva conferito al Commissario in via generale l'esercizio delle funzioni amministrative relative alla gestione dei rifiuti (Cons. Stato sez. V, n. 6809 del 2002). Tale coincidenza risulta particolarmente significativa, perché si riferisce all'individuazione della sede istituzionale destinata a svolgere le funzioni cruciali nella gestione dei rifiuti e nella relativa organizzazione.

* * *

Quanto premesso risulta necessario a un primo inquadramento delle innovazioni istituzionali introdotte dal d.l. n. 61 del 2007. Si tratta infatti di una disciplina che, se per un verso reca segni evidenti di una perdurante emergenza – come risulta soprattutto dall'individuazione in via normativa dei siti da destinare a discarica (art. 1), dall'affidamento al Commissario delegato dell'individuazione delle «soluzioni ottimali per il trattamento e per lo smaltimento dei rifiuti e per l'eventuale smaltimento delle balle di rifiuti trattati dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti della Regione» e dei connessi interventi in deroga anche a provvedimenti di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria (art. 2), dell'attribuzione ai prefetti della Campania di «ogni necessaria determinazione per assicurare piena effettività agli interventi ed alle iniziative poste in essere dal Commissario delegato» (art. 5) – per l'altro prefigura concreti strumenti e modalità per superare lo stato di emergenza, la cui data di scadenza rimane fissata al 31 dicembre 2007.

Al riguardo si segnalano tre disposizioni, fra loro strettamente correlate.

In primo luogo, i presidenti delle Province vengono nominati Sub-Commissari, col compito di attuare, d'intesa con il Commissario delegato, «le iniziative necessarie ad assicurare la piena realizzazione del ciclo di gestione e smaltimento dei rifiuti in ambito provinciale» (art. 6, primo comma).

In secondo luogo, è prevista, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Commissario delegato, la revoca della dichiarazione dello stato d'emergenza «pure limitatamente a singoli ambiti provinciali che presentano sufficiente dotazione impiantistica per assicurare in via ordinaria il ciclo dei rifiuti» (art. 6, secondo comma).

In terzo luogo si stabilisce che, in sostituzione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, il Commissario delegato adotti entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, sentita la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania nonché il Commissario per la bonifica, il Piano per la realizzazione di un ciclo industriale integrato dei rifiuti per la regione Campania. Di tale Piano vengono altresì individuati i contenuti essenziali ne «le priorità delle azioni di prevenzione nella produzione, riutilizzo, riciclaggio del materiale, recupero di energia e smaltimento», nonché ne «l'indicazione del numero, e della rispettiva capacità produttiva, degli impianti che dovranno operare per ciascuna provincia, ovvero per ciascuno degli ambiti territoriali interprovinciali che potranno essere individuati d'intesa fra le province interessate» (art. 9).

La connessione ravvisabile fra le disposizioni passate in rassegna consiste nel ruolo assegnato alle Province. Ad esse si riservano implicitamente significative funzioni relativamente alla gestione ordinaria del settore, ma ben più incisivi dovranno essere i poteri che alle stesse è auspicabile vengano riconosciuti; sulle Province, infatti, non può che fare leva la strategia, prevista al citato art. 6 del decreto legge, di fuoriuscita a tappe dall'emergenza, idonea a circoscrivere le aree territoriali su cui si renda davvero necessario concentrare ancora gli sforzi in vista di un rientro nell'amministrazione ordinaria.

La recentissima notizia che in 95 comuni della Campania, dislocati prevalentemente nella provincia di Salerno, ma anche di Avellino e Caserta, la raccolta differenziata supera la soglia del 35 per cento, appare particolarmente emblematica di una realtà regionale eterogenea, la quale richiede diverse modalità e strumenti di intervento pubblico anche alla luce del principio di differenziazione enunciato dall'art. 118 Cost.

Nel disegnare tale strategia, la normativa riportata rivela la consapevolezza di dover puntare sulla cooperazione istituzionale fra livelli di governo, non solo nella predisposizione del Piano per la realizzazione di un ciclo integrato di rifiuti previo parere della Consulta regionale e del Commissario per la bonifica, ma soprattutto con la nomina dei Presidenti delle Province quali Sub-Commissari, nomina che non ha nulla a che vedere con un rapporto gerarchico con il Commissario delegato e appare invece strettamente funzionale a rinsaldare la cooperazione fra le maggiori autorità istituzionali coinvolte nel delicato passaggio dall'emergenza alla gestione ordinaria.

9. Dopo il commissariamento: che fare.

Pur disegnando una strategia istituzionale che miri a ripristinare le condizioni minime del passaggio alla gestione ordinaria, gli interventi prefigurati dal d.l. n. 61 del 2007 risultano necessariamente circoscritti alla data di scadenza del regime di emergenza commissariale. È verosimile l'ipotesi che, entro tale data, non tutti gli enti locali investiti delle funzioni di gestione ordinaria saranno in grado di fronteggiare i gravissimi pro-

blemi presenti nel settore in aree significative e consistenti della Campania. Al fine di «accompagnare» adeguatamente quegli enti nella fase transitoria di fuoriuscita dall'emergenza, si rende pertanto necessario immaginare fin d'ora interventi ausiliari della Regione e dello Stato, entro un tracciato di vincoli e di opportunità che si passa ad esporre.

I vincoli vanno individuati, oltre che nel rispetto delle competenze costituzionalmente garantite, nell'esigenza di non creare nuovi organismi, che, come ha ampiamente dimostrato l'esperienza del Commissariato, rischierebbero di incentivare un insediamento di personale non necessariamente volto alla cura del pubblico interesse.

L'opportunità deve consistere nel porre gli enti locali nelle condizioni di espletare le funzioni e i compiti istituzionali loro assegnati: ed è esclusivamente rispetto ad essa che vanno finalizzate le modalità di intervento della Regione e dello Stato.

L'ordinamento vigente prevede allo scopo uno strumento istituzionale sufficientemente duttile, e che è stato già impiegato nella prassi in una quantità di circostanze.

Si tratta dell'«Intesa istituzionale di programma» e del connesso «Accordo di programma quadro», previsti dall'art. 2, comma 203, lett. b) e c), della l. 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica».

L'«Intesa istituzionale di programma» vi viene indicata (art. 2, comma 203, lett. b) della l. 23 dicembre 1996, n. 662) quale «accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati». A sua volta, per «Accordo di programma quadro» si intende, alla stregua della lettera c) del predetto art. 2, comma 203, della l. 23 dicembre 1996, n. 662, «l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati».

L'accordo di programma quadro, prosegue la citata normativa per quanto qui interessa, «indica in particolare: 1) le attività e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalità di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedurali; 2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attività ed interventi; 3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonché del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite

tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. L'accordo di programma quadro è vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attività posti in essere in attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso successivi».

Nell'ipotesi in questione, l'applicazione di tale disciplina potrebbe consistere nella stipulazione di un'intesa istituzionale di programma fra Stato e Regione Campania, quale necessario atto prodromico alla stipulazione di un accordo di programma quadro fra Stato, Regione Campania, Province campane e i relativi Comuni capoluogo, entro il 31 ottobre 2007.

D'altra parte, la sequenza degli interventi disegnata in sede normativa in riferimento all'accordo di programma quadro – individuazione delle attività e dei relativi responsabili, approntamento delle risorse finanziarie occorrenti, fissazione delle procedure e dei soggetti tenuti alla verifica dei risultati – appare facilmente traducibile nel caso in questione in una corrispondente distribuzione di compiti fra gli enti stipulanti. Infatti, la preminente competenza in riferimento alla gestione dei rifiuti spetta alle Province, salve le più limitate attribuzioni dei Comuni, mentre i soggetti in grado di approntare risorse finanziarie e di verificare i risultati della gestione vanno individuati nello Stato e nella Regione, che in quanto enti stipulanti dell'intesa istituzionale di programma potranno definire in quella sede le rispettive responsabilità.

Appare necessario che l'ambito temporale di efficacia degli strumenti programmatori testé richiamati non superi il 31 dicembre 2008, termine entro il quale si abbia il ritorno all'ordinario riparto delle competenze fra lo Stato, la Regione Campania, le Province e i Comuni interessati.

Per quanto riguarda invece l'individuazione, nell'accordo di programma quadro, del «soggetto cui competono i poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempimenti» (punto 5)), occorre ricordare che la materia è ora disciplinata direttamente da fonti normative. Ci si riferisce in particolare ai poteri sostitutivi della Regione, che, per quanto riguarda specificamente il caso di inadempimenti delle Province nelle funzioni di gestione dei rifiuti, trovano apposita disciplina nella citata l.r. n. 4 del 2007 (art. 7, primo comma, lett. s)).

Peraltro, indipendentemente dagli interventi che potranno prevedersi nell'accordo di programma quadro, è da ricordare l'attribuzione conferita al Governo dall'art. 120, secondo comma, Cost. (nel testo adottato con l. cost. n. 3 del 2001) del potere di sostituirsi a organi delle Regioni e degli enti locali anche in caso di «pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica».

Nell'ipotesi di una degenerazione della situazione dei rifiuti in alcune aree della Campania tale da attentare gravemente alla pubblica incolumità, e di accertata inerzia al riguardo delle competenti amministrazioni, non si può invero escludere il ricorso al rimedio estremo, e finora mai impiegato, della sostituzione governativa.

Tale rimedio si rende opportuno anche in considerazione delle inadempienze e irregolarità registrate in passato dalle amministrazioni regio-

nali e locali e dalla struttura del Commissario straordinario, che hanno generato l'attuale situazione di emergenza rifiuti in Campania e richiesto addirittura l'intervento della protezione civile.

È opportuno precisare che il potere sostitutivo – da esercitarsi, come vuole l'art. 120 Cost., nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione e secondo procedure definite con legge (nel frattempo intervenuta: cfr. l. n. 131 del 2003) – può riguardare lo svolgimento di un'attività, ma anche l'adozione di atti puntuali, purché ricorra al riguardo il presupposto dell'accertato inadempimento dell'ente competente. E appare evidente come il ricorso a una simile estrema misura sarebbe tanto più giustificabile, e in grado di raggiungere l'obiettivo prefissato, in un contesto istituzionale di costante verifica anche da parte del governo centrale dei risultati raggiunti dalle amministrazioni locali nel settore della gestione dei rifiuti.

L'accordo di programma quadro si rivela strumento idoneo anche in tale prospettiva.

10. Conclusioni.

La Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse ritiene che sia ormai un dovere indifferibile per tutti coloro che esercitano responsabilità correlate alla gestione del ciclo dei rifiuti in Campania – Governo, Regione, Provincie e Comuni interessati, oltre ovviamente al Commissario delegato – intraprendere, già a partire dai prossimi giorni, un percorso mirato al graduale ritorno alla normalità. La sfida è difficile, ma può essere vinta se nella politica e nelle istituzioni prevarrà la voglia di innovare sulla tentazione di limitarsi alla sterile riproposizione di posizioni e prassi operative che hanno accompagnato l'intera vicenda dell'emergenza rifiuti in Campania, con gli esiti fallimentari che sono sotto gli occhi di tutti.

Le tappe fondamentali di tale percorso, alla stregua degli elementi di fatto e delle valutazioni in precedenza esposte nella presente Relazione, sono riassumibili nei termini che seguono.

a) Per un ciclo integrato dei rifiuti.

Su questo versante, appare essenziale che trovi coerente attuazione, nei tempi più brevi, il disegno degli interventi definito dal decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61 («Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti»). Si tratta, in particolare, di non alterare la sequenza operativa da esso delineata, per non pregiudicare l'efficacia complessiva dell'intervento.

In primo luogo, occorre dare assoluta priorità alla individuazione delle discariche, accordando precedenza ai siti che offrano maggiori garanzie dal punto di vista ambientale.

Nel contempo, al fine di ridurre progressivamente il ricorso alle discariche, è necessario avviare il *commissioning* del termovalorizzatore di Acerra, individuando, soggetti tecnicamente qualificati e con provata esperienza gestionale in grado di governare la fase dell'avvio, con particolare attenzione al contenimento delle emissioni entro parametri di assoluta tranquillità per la salute dei cittadini.

Quello del rispetto dei limiti in materia di emissioni – conviene qui ricordarlo – è un obiettivo agevolmente raggiungibile attraverso il ricorso alle tecnologie già attualmente disponibili). Tuttavia, sarà indispensabile individuare organismi di controllo – affidati al coordinamento di enti di ricerca di elevato profilo tecnico-scientifico – cui affidare il compito di un monitoraggio quotidiano dei dati di funzionamento dei diversi impianti.

Al fine di garantire un trasparente accesso alle informazioni ambientali delle popolazioni residenti nelle aree interessate, tali organismi di controllo, oltre a rendere pubblici in tempo reale i dati del monitoraggio sugli impianti al camino, dovranno prevedere al loro interno adeguate forme di rappresentanza delle comunità locali.

Sempre sul versante dell'impiantistica, occorre avviare la realizzazione di impianti, di preferenza in ambito provinciale, tenendo conto anche delle disponibilità manifestate al riguardo dai Presidenti delle Province di Benevento e Salerno, utilizzando soluzioni tecnologiche (ormai giunte allo stadio di applicazione sperimentale, quali la massificazione e la «digestione anaerobica» con successivo utilizzo energetico del biogas ottenuto) anche diverse dalla termovalorizzazione, e modulate sui volumi dei rifiuti da trattare.

Infine, va programmata la manutenzione straordinaria e, più in generale, il *revamping* dei sette impianti per la produzione di CDR; a questo scopo, decisiva sarà una oculata e strategica utilizzazione dei volumi individuati per gli stoccaggi provvisori per consentire gli indispensabili «fermi» a rotazione dei suddetti impianti.

In tale complessivo contesto, e con un'impiantistica in grado di dare uno sbocco al ciclo diverso dalle discariche, va poi inserita la raccolta differenziata.

I piani regionali e quelli provinciali di smaltimento dei rifiuti, debbono fissare gli obiettivi da conseguire nell'arco di vigenza dei piani stessi, in conformità alla legislazione nazionale vigente, nonché le modalità più efficaci per raggiungerli, i controlli e le verifiche opportune.

Qualunque sia il ciclo integrato di trattamento dei RSU, infatti, esso sarà tanto più efficace quanto minore sarà la massa di rifiuti da trattare.

Al fine di mettere in comunicazione la raccolta con la fase dell'utilizzazione industriale del differenziato, è necessario avviare iniziative con le associazioni di categoria maggiormente coinvolte, valutando altresì il diretto coinvolgimento nella raccolta delle imprese interessate. Operativamente, oltre alla messa a punto di adeguate infrastrutture dedicate dislocate sul territorio, si devono adottare tecniche di incentivazione finanziaria, fino a prevedere adeguati meccanismi di premialità per le comunità virtuose.

b) Per il decongestionamento istituzionale e la razionalizzazione delle competenze.

Porre precisi e chiari punti fermi circa le attribuzioni di ciascuna autorità di governo e i congegni di reciproco raccordo e cooperazione istituzionale è condizione indispensabile per evitare dispersioni e conflitti, ed orientare in senso sinergico l'intervento pubblico complessivo, tanto nell'immediato, quanto nella prospettiva di una fuoriuscita dall'emergenza.

In tale prospettiva, appare necessario:

- semplificare ulteriormente il quadro istituzionale e gestionale, anche mediante l'eliminazione degli enti di intermediazione burocratica;
- proseguire nell'ottica del decreto-legge n. 61 del 2007 nell'attribuzione alle Province di un ruolo decisionale più accentuato, anche nella prospettiva di stimolare il meccanismo di fuoriuscita – per aree territoriali – dall'emergenza, previsto dall'articolo 6 del decreto-legge;
- attivare indefettibilmente i poteri sostitutivi dell'organo di governo delegato in tutte le ipotesi di inerzia degli enti locali.

Su un versante gestionale più ampio, occorre, inoltre introdurre meccanismi di stretto raccordo fra la gestione dell'emergenza rifiuti e quella delle bonifiche, al fine di:

- modulare tempestivamente e coerentemente gli interventi, soprattutto in una fase, quale è quella attuale, in cui il ricorso alle discariche impone la realizzazione di interventi tempestivi finalizzati alla bonifica e messa in sicurezza delle aree interessate;
- utilizzare le risorse anche provenienti dall'Unione europea e creare occasioni di sviluppo sui siti bonificati.

c) Per un'efficace prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata.

Nel quadro della cooperazione istituzionale fra Commissariato e Prefetture, tracciato dall'art. 5 del decreto-legge, appare opportuno prevedere che il Commissario delegato possa interpellare le Prefetture competenti in ordine ai soggetti ed ai siti da utilizzare, al fine di evitare pericoli di inquinamento mafioso.

Si tratta, in particolare, di porre le premesse per attivare un più ampio raccordo fra le pubbliche amministrazioni, soprattutto sul terreno della circolarità delle informazioni.

In tale prospettiva, è auspicabile la conclusione di un protocollo di scambio informativo – anche per via telematica – tra le Prefetture della Campania e la Direzione Nazionale Antimafia, che consenta di potenziare lo spettro conoscitivo dell'organo territoriale di governo e, quindi, soffochi in radice ogni tentativo di penetrazione camorristica.

L'impegno della Commissione su questo terreno è, peraltro, nel senso più in generale di sollecitare la stipula di protocolli di trasparenza ambien-

tale. Tali accordi hanno l'obiettivo, ponendo in comunicazione anche telematica gli organi della pubblica amministrazione destinatari di specifiche competenze nel settore, di impedire, per un verso, ogni tentativo di infiltrazione criminale nel ciclo dei rifiuti, e, per l'altro, di premiare le imprese più attente al rispetto delle prescrizioni normative e degli *standard* in materia di protezione ambientale.

d) Per una più incisiva tutela della salute delle popolazioni locali.

Occorre, in primo luogo, prevedere tempestivi interventi di bonifica che assicurino priorità a quei territori che sono stati interessati in questi anni dall'apertura di discariche ovvero che presentino indici epidemiologici allarmanti.

La Commissione ritiene indilazionabile promuovere un programma di monitoraggio a carattere permanente avente ad oggetto la presenza e la concentrazione di diossina nei territori maggiormente colpiti dall'emergenza rifiuti nonché il livello di esposizione a rischio delle popolazioni residenti nelle aree ove insistono discariche.

In tale prospettiva, appare essenziale il contributo che potrà dare l'Istituto superiore di sanità, con il quale la Commissione ha avviato una consultazione finalizzata alla stipula di un protocollo di cooperazione, al fine di coordinare e programmare gli interventi che dovranno essere realizzati dall'ARPAC e dall'Assessorato regionale all'Ambiente, d'intesa con le Province e i Comuni interessati.

In tal modo, potranno essere fra l'altro rese più tempestivamente disponibili al Commissariato per l'emergenza rifiuti in Campania soluzioni tecnico-operative per fronteggiare eventuali situazioni di pericolo per la salute pubblica.

e) Dopo il Commissariato⁷.

Il 31 dicembre 2007 scadrà il termine dello stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania; verrà così a scadenza la relativa gestione commissariale, ed appare inopportuno che a quella data si faccia luogo ad ulteriori proroghe.

Si tratta di un passaggio molto delicato, al quale le amministrazioni locali dovranno essere «istituzionalmente accompagnate» verso l'ordinaria amministrazione.

Appare quindi essenziale individuare sin d'ora gli strumenti per garantire un'ordinata transizione verso il regime ordinario.

Alla luce di quanto accaduto nel quadro della pregressa gestione commissariale, sarebbe certamente un errore ripercorrere la strada della creazione di nuove strutture amministrative.

⁷ Si fa rinvio a quanto più diffusamente riportato nel paragrafo 9 di questa Relazione.

Molto più convincente sembra invece alla Commissione l'utilizzo di uno strumento istituzionale che appare particolarmente idoneo ad assicurare un più efficace coordinamento dei vari livelli decisionali e una maggiore responsabilizzazione dei soggetti coinvolti.

Si tratta dell'«Intesa istituzionale di programma» e del connesso «Accordo di programma quadro» di cui all'art. 2, comma 203, lett. b) e c), della l. 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica».

Se si sceglierà di attivare tale meccanismo, Governo, Regione Campania, Province campane e i relativi Comuni capoluogo verranno chiamati ad adottare entro tempi certi (più sopra, come si è visto, si è auspicata l'adozione del termine del 31 ottobre 2007) in un contesto unitario e con evidenza delle rispettive responsabilità, le decisioni fondamentali relative al ciclo integrato dei rifiuti, al relativo Piano regionale delle bonifiche e alle correlate occasioni di sviluppo per le aree interessate.

Troveranno in tale contesto definizione, in particolare, le attività e i relativi responsabili, le risorse finanziarie occorrenti, le procedure e i soggetti tenuti alla verifica dei risultati.

Il fatto che, alla stregua dell'ipotizzato accordo di programma quadro, debbano trovare definizione, in un contesto programmatico unitario, vincolante per tutti i soggetti istituzionali che vi partecipano, gli interventi da realizzare, i relativi tempi di esecuzione, anche attraverso il ricorso a procedimenti accelerati e le eventuali conferenze di servizi per l'attuazione delle misure concordate, nonchè gli impegni di ciascun soggetto, con preventiva definizione delle risorse finanziarie da attivare e del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, appare suscettibile di determinare un forte elemento di discontinuità rispetto al passato. Ad integrazione, va ricordata la possibilità dell'esercizio di poteri sostitutivi da parte del Governo, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in caso di inerzia dei soggetti istituzionalmente competenti a livello regionale e locale ad adottare i vari interventi necessari nel quadro della gestione del ciclo dei rifiuti.

Resta inteso che l'ambito temporale di efficacia degli strumenti programmatori sopra richiamati non debba superare il 31 dicembre 2008, termine entro il quale si abbia il ritorno al regime ordinario delle competenze.

31ª Seduta

Presidenza del Presidente
Roberto BARBIERI

Intervengono, in rappresentanza del Corpo forestale dello Stato, il Capo del Corpo, ingegner Cesare Patrone, il Comandante regionale per la Campania, dottor Ferdinando Fuschetti e il direttore della Divisione di Polizia ambientale e forestale, dottor Vincenzo Pasquini.

La seduta inizia alle ore 14,50.

Audizione del Capo del Corpo forestale dello Stato, ingegner Cesare Patrone e del Comandante regionale del Corpo forestale dello Stato per la Campania, dottor Ferdinando Fuschetti

Il presidente BARBIERI, dopo aver ringraziato gli auditi per la disponibilità, introduce i temi dell'audizione, ricordando, a conclusione del suo intervento che, al termine della seduta, sarà siglato un Protocollo di cooperazione e di interscambio informativo tra la Commissione e il Corpo forestale dello Stato.

L'ingegner PATRONE e il dottor FUSCHETTI svolgono le rispettive esposizioni introduttive.

Nel corso del secondo di tali interventi, su richiesta del dottor Fuschetti, il PRESIDENTE dispone la secretazione dei lavori.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Il dottor FUSCHETTI riprende e conclude il suo intervento.

Intervengono quindi, formulando osservazioni e ponendo domande e richieste di chiarimento, il presidente BARBIERI, il senatore SCALERA e l'onorevole PIAZZA.

L'ingegner PATRONE, il dottor FUSCHETTI e il dottor PASQUINI rispondono, per i profili di rispettiva competenza, ai quesiti dei parlamentari precedentemente intervenuti.

Il senatore SCALERA invita l'ingegner Patrone e il dottor Fuschetti a inviare alla Commissione una documentazione relativa ad alcune tematiche oggetto dell'odierna audizione.

L'ingegner PATRONE e il dottor FUSCHETTI assicurano che la documentazione richiesta sarà resa disponibile quanto prima.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Mercoledì 13 giugno 2007

33ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Interviene il capo del Dipartimento della Protezione Civile, dottor Guido Bertolaso, accompagnato dal dottor Marco Leonardi e dal dottor Pietro Comba.

Assistono alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, i collaboratori, Luogotenente Gaetano Caggiano, Maresciallo Capo Simone Vacca e il professor Carlo Signorelli.

La seduta inizia alle ore 8,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Seguito dell'esame del programma dell'inchiesta sull'aggiornamento professionale in sanità in riferimento alla formazione continua (ECM)

Il PRESIDENTE ricorda che, nel corso delle precedenti sedute, i senatori Binetti e Taddei, in qualità di relatori, hanno illustrato il programma dell'inchiesta in titolo, sul quale si è registrata una condivisione di massima da parte della Commissione. Propone pertanto di procedere all'approvazione del programma stesso, nel testo illustrato dai relatori.

Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene infine sul programma dell'inchiesta in titolo.

SUI FATTI ACCADUTI PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI DI VARESE E SUI LAVORI DELL'INCHIESTA SUGLI ASPETTI STRUTTURALI, IGIENICO-SANITARI, TECNOLOGICI E ORGANIZZATIVI DEGLI OSPEDALI ITALIANI, CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLI DI INSEGNAMENTO

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione dispone, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del Regolamento, che la parte della seduta relativa alle comunicazioni ed agli interventi dei senatori in merito ai fatti verificatisi presso l'Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese – oggetto di un sopralluogo effettuato lunedì 11 giugno u.s. da una delegazione della Commissione –, si tenga in forma segreta, in considerazione del fatto che sono in corso accertamenti istruttori dell'Autorità giudiziaria, e che il resoconto stenografico di tale parte della seduta, non appena acquisito, sarà considerato atto segreto, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della delibera sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti acquisiti o formati dalla Commissione.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 8,20 alle ore 8,30. Riprendono, quindi, in seduta pubblica).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente TOMASSINI comunica che, a seguito di alcuni gravi casi (di cui tre letali) di infezione da batterio *Pseudomonas* verificatisi a partire dallo scorso aprile presso l'unità operativa complessa di ematologia dell'ospedale S. Anna di Ronciglione, in provincia di Viterbo, il reparto è stato chiuso e sono stati adottati i necessari provvedimenti di carattere sanitario e aperto il relativo fascicolo giudiziario. Data la gravità del caso, propone di audire quanto prima il magistrato responsabile dell'inchiesta, per gli opportuni approfondimenti.

In risposta al senatore CURSI, che propone di audire anche il direttore generale e il direttore sanitario dell'ospedale, fa poi presente l'opportunità rinviare tali ulteriori audizioni ad una fase successiva, onde evitare sovrapposizioni con il procedimento giudiziario in corso.

Ricorda infine, in merito al programmato sopralluogo a Palermo, programmato per i giorni 21 e 22 giugno p.v., la necessità di definire quanto prima la composizione della delegazione.

Audizione del capo del Dipartimento della Protezione Civile, dottor Guido Bertolaso

Il presidente TOMASSINI introduce l'audizione del capo del Dipartimento della Protezione Civile, dottor Guido Bertolaso, ricordando che la stessa nasce dall'esigenza di approfondire le gravi problematiche di carattere sanitario legate all'emergenza rifiuti riscontrate nello studio dell'Or-

ganizzazione mondiale della sanità (OMS) commissionato dal Dipartimento della Protezione Civile, di cui il dottor Bertolaso ha trasmesso copia anche alla Commissione.

Il dottor BERTOLASO spiega che, nel corso del 2004, quando il Dipartimento della Protezione Civile è stato ufficialmente coinvolto nella gestione dell'emergenza rifiuti della regione Campania, le continue segnalazioni di patologie ed altre problematiche sanitarie presumibilmente legate allo smaltimento illegale dei rifiuti provenienti dalle popolazioni locali, e l'assenza di studi specifici in materia, hanno indotto il Dipartimento a commissionare un'analisi *ad hoc* ad una serie di qualificati enti scientifici nazionali ed internazionali, tra i quali l'Organizzazione mondiale della sanità, l'Istituto superiore di sanità e il Consiglio nazionale delle ricerche. Lo scopo era quello di individuare situazioni critiche dal punto di vista sanitario connesse all'abbandono e allo smaltimento abusivo dei rifiuti, per fornire un'informazione corretta e completa alla popolazione e individuare i parametri di riferimento per una più efficace attività di bonifica.

Lo studio si è concentrato sui casi di mortalità e di malformazioni congenite, in particolare di origine tumorale, mostrando che in alcuni territori della regione Campania, segnatamente le province di Napoli e Caserta, esistono tassi di incidenza delle suddette patologie altamente superiori alle medie registrate nelle altre province della regione. Sebbene in tali situazioni influiscano anche fattori legati allo stile di vita e ai rischi professionali, lo studio ha evidenziato una precisa correlazione tra le patologie e la presenza nei medesimi territori di siti di stoccaggio dei rifiuti di carattere illegale e, in taluni casi, anche di tipo legale. Incrociando i dati sulla localizzazione dei siti e delle patologie, si è potuto stilare una classifica dei comuni dei territori interessati, che ha portato all'individuazione di cinque classi di rischio e, in particolare, di otto comuni nelle due province dove la situazione risulta più preoccupante.

Evidenzia come tale mappatura coincida con quanto era già noto o presumibile sulla base delle segnalazioni delle popolazioni locali, spesso rimaste inascoltate: D'altra parte, scopo della realizzazione dello studio era quello di informare correttamente la popolazione. Peraltro, la ricerca si riferisce soprattutto agli effetti di attività di smaltimento illegale dei rifiuti condotte dall'inizio degli anni novanta fino al 2003, pertanto appaiono del tutto infondate alcune teorie che vorrebbero collegare l'aumento dell'incidenza delle patologie riscontrate alle iniziative di bonifica messe in atto negli ultimi anni, in particolare dal Dipartimento della Protezione Civile, che ha iniziato a operare solo dal 2004. Inoltre, i risultati dello studio sono stati pubblicati su varie e prestigiose riviste mediche nazionali ed internazionali, senza che fosse mai messa in dubbio la correttezza e la validità dei metodi scientifici utilizzati nella ricerca.

Il presidente TOMASSINI ringrazia il dottor Bertolaso per la sua esposizione, manifestando il proprio apprezzamento per lo studio realizzato, che risulta ben documentato e articolato. Sottolinea la grande attua-

lità della ricerca, alla luce anche del recente intervento del Ministro della salute sulle medesime tematiche, nonché dell'imminente esame, da parte dell'Assemblea, dell'atto Senato n. 1566, di conversione in legge del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti.

Il senatore BODINI, unendosi anch'egli agli apprezzamenti per il prezioso lavoro svolto dal Dipartimento della Protezione Civile, chiede se siano già emersi dati di correlazione tra specifiche attività di smaltimento effettuate e le patologie individuate, nonché se l'inquinamento sia avvenuto principalmente attraverso le acque o anche per via aerea e se, infine, esistano altri fattori di rischio legati ad attività produttive locali (ad esempio impianti industriali).

La senatrice BINETTI condivide la valutazione ampiamente positiva circa lo studio effettuato, osservando tuttavia con rammarico come si sia dovuta attendere la disponibilità di una ricerca ufficiale per accorgersi dell'esistenza di un problema sanitario legato alla questione dei rifiuti in Campania. Emerge l'incapacità della politica e degli enti preposti di ascoltare il grido d'allarme da tempo proveniente dalle popolazioni locali, tanto che gli ultimi dati illustrati, pur corretti, sembravano smentire l'esistenza di qualsiasi problema.

Il senatore BOSONE evidenzia come lo studio, di per sé ineccepibile, del Dipartimento della Protezione Civile confermi l'urgenza di attuare una seria azione di bonifica nei territori della regione Campania, per dare un'adeguata risposta anche politica alle preoccupazioni della popolazione. Chiede poi al dottor Bertolaso se nell'analisi contenuta nello studio siano emersi effetti diversi dei siti di stoccaggio illegali rispetto a quelli di tipo legale e se, inoltre, atteso che lo studio si riferisce essenzialmente a patologie croniche (tumori e malformazioni congenite), vi siano dati anche su patologie di tipo infettivo e tossico.

Il senatore SCARPETTI osserva che l'intervento del Ministro della salute nel corso delle audizioni svolte la scorsa settimana dinnanzi alla Commissione Igiene e Sanità si era concentrato essenzialmente sui rischi sanitari immediati derivanti dall'attuale situazione dell'emergenza rifiuti in Campania che, pur grave, sembra non destare preoccupazioni rispetto a quanto già noto, mentre lo studio illustrato dal dottor Bertolaso analizza gli effetti di lungo periodo dovuti agli interventi abusivi degli ultimi anni. Chiede quindi di sapere quale possano essere le conseguenze, rispetto alle due situazioni, degli interventi di realizzazione di impianti di smaltimento nella regione, nonché i tempi e le prospettive concrete delle azioni di bonifica già programmate.

Il senatore PIANETTA domanda di approfondire l'esistenza di eventuali rischi legati anche ai siti di smaltimento dei rifiuti di tipo legale che, ove confermati, imporrebbero l'adozione di nuove procedure e criteri anche a livello nazionale.

La senatrice BIANCONI manifesta il proprio interesse in merito alla possibile influenza di particolari situazioni di degrado o di stili di vita sulle patologie riscontrate (soprattutto di tipo tumorale), chiedendo poi di verificare in che misura e in che arco di tempo la situazione possa essere migliorata attraverso un programma di bonifica delle aree interessate.

Il presidente TOMASSINI sottolinea la grande rilevanza delle questioni affrontate dallo studio più volte citato le quali, sotto il profilo epidemiologico-sanitario, rientrano evidentemente nella competenza della Commissione. Stante quindi la necessità di approfondire i temi trattati, propone di rinviare il seguito dell'audizione e di tornare ad ascoltare quanto prima il dottor Bertolaso.

Il senatore CURSI concorda con l'opportunità che la Commissione approfondisca le gravi problematiche epidemiologico-sanitarie legate all'emergenza rifiuti in Campania che emergono dallo studio illustrato dal dottor Bertolaso, ricordando di aver personalmente sollecitato l'audizione del Ministro della salute su questo tema e segnalando, tra gli altri punti da approfondire, quello della gestione dei registri tumori in ambito locale.

Il dottor BERTOLASO conferma che lo studio commissionato dal Dipartimento della Protezione Civile si muove in una prospettiva storica, esaminando i rischi di mortalità e di malformazioni congenite di origine tumorale legati alla situazione dell'emergenza rifiuti prodottasi negli anni passati, mentre non considera la situazione attuale, che rimane certamente grave, ma che, come fatto presente anche dal Ministro della salute nel corso delle sue audizioni, non è tale da determinare rischi di natura infettiva o tossicologica. Peraltro, fa presente come in questi anni il Dipartimento della Protezione Civile abbia sempre operato in stretta collaborazione con il Ministero della salute. Ribadisce infine che, per evitare un peggioramento dell'attuale emergenza, è indispensabile decidere quanto prima, in via definitiva, presso quali siti e con quali modalità smaltire i rifiuti.

Il presidente TOMASSINI, nel dichiarare di condividere la precisazione circa il diverso profilo metodologico affrontato dallo studio e dalla relazione svolta dal Ministro della salute, ringrazia il dottor Bertolaso per il suo intervento e conferma l'impegno della Commissione per un adeguato approfondimento delle tematiche trattate.

Il seguito dell'audizione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 13 giugno 2007

21^a Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 12^a Commissione:

(773) BINETTI e BAI DOSSI. – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento: rinvio dell'emissione del parere.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 13 giugno 2007

79^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MORANDO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

La seduta inizia alle ore 9,15.

(1507-A) Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore RIPAMONTI (*IU-Verdi-Com*) illustra gli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea sul provvedimento in titolo.

Per le parti di competenza si segnala l'emendamento 4.800 rispetto al quale occorre valutare se in luogo della formulazione usata: «nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio» non sia preferibile l'inserimento di una clausola di invarianza degli oneri al fine di escludere oneri derivanti da emolumenti aggiuntivi.

In relazione poi all'emendamento 9.800 occorre acquisire conferma dal Governo che sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo (rispetto al quale occorre verificare se si tratti di una gestione fuori bilancio) sia sufficiente a coprire gli oneri derivanti dalla norma escludendo effetti negativi sul fabbisogno. Occorre infine inserire la cadenza temporale degli oneri medesimi nella clausola di copertura.

Quanto poi all'emendamento 11.800, accompagnato da una relazione tecnica non «bollinata» dalla RGS, si segnala la necessità di esplicitare, al comma 2, la quota di risorse non destinate alle nuove assunzioni. Sarebbe infine opportuna una correzione testuale del comma 3.

Non vi sono osservazione sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario CASULA nel rilevare che in ordine all'emendamento 9.800 è in corso di verifica da parte del Governo la disponibilità del Fondo rotativo indicato dalla copertura finanziaria, esprime il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulla proposta 4.800, che demandando nuovi compiti al personale sanitario risulta suscettibile di determinare maggiori oneri. In ordine all'emendamento 11.800 deposita una nota, di cui dà lettura, recante la verifica della Ragioneria generale dello Stato contenente il parere favorevole in ordine alla proposta, con l'indicazione di talune correzioni e riformulazioni rispetto al testo emendativo in esame.

Il presidente MORANDO rileva che il riferimento dei documenti depositati dal Governo non appare chiaramente riferibile al testo in esame, per cui è necessario un chiarimento degli elementi forniti dal Governo anche con riferimento alla relazione tecnica debitamente verificata riferita alla proposta emendativa 11.800.

Dopo un intervento del senatore FERRARA (FI) che richiede il rinvio dell'esame degli emendamenti al disegno di legge in esame, attesi i profili di contraddittorietà e scarsa chiarezza degli elementi forniti dal Governo, il PRESIDENTE propone dunque il rinvio dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA POMERIDIANA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Il PRESIDENTE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata, oggi, 13 giugno 2007, alle ore 14,45.

La seduta termina alle ore 9,30.

80ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MORANDO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Casula e per i trasporti Gentile.

La seduta inizia alle ore 15,05.

(1507-A) Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dell'emendamento 9.800)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il sottosegretario CASULA illustra una proposta di riformulazione dell'emendamento 11.800, sulla scorta delle richieste avanzate dal relatore. In relazione all'emendamento 4.100, dichiara che la proposta determina maggiori oneri privi di un'adeguata copertura. Si riserva di fornire i chiarimenti richiesti sulla proposta 9.800 in altra seduta. Dichiara infine che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti 1.800, 3.800 e 8.800.

Il senatore FERRARA (FI) dichiara che, a suo giudizio, gli oneri connessi all'assunzione di 300 unità di personale per il contrasto al lavoro sommerso, indicati nella relazione tecnica depositata dal Governo nel corso del dibattito, sono sottostimati, preannunciando la propria contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il relatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com) propone di esprimere avviso favorevole sulle proposte 1.800, 3.800 e 8.800, avviso contrario sulla proposta 4.100, nonché avviso favorevole sull'emendamento 11.800, condizionato alla riformulazione proposta dal rappresentante del Governo. Auspica che il Governo fornisca presto i chiarimenti richiesti sull'emendamento 9.800.

La Sottocommissione conferisce infine mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 1.800-A, 3.800, 4.800, 8.800 e 11.800, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 4.800.

Esprime altresì sulla proposta 11.800 parere condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla sostituzione dei commi 2, 3 e 5, con i seguenti: «2. In connessione con le immissioni in servizio del personale di cui al comma 1, per le spese relative all'incremento delle attività ispettive, all'aggiornamento, alla formazione, alle attrezzature, nonché per i buoni pasto, per lavoro straordinario e per le missioni svolte dal medesimo personale è autorizzata, a decorrere dall'anno 2008, la spesa di euro 9.448.724.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in euro 10.551.276 a decorrere dall'anno 2008, e del comma 2, pari ad euro 9.448.724 a decorrere dall'anno medesimo, si provvede mediante corri-

spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, utilizzando la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.».

Esprime infine parere di nulla osta su tutti i restanti emendamenti.».

(1566) Conversione in legge del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti

(Parere alla 13ª Commissione su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MORANDO ricorda che nella precedente seduta era stato rinviato l'esame della proposta 1.100. Durante il dibattito erano emerse due posizioni: da un lato, il relatore Lusi riteneva che la previsione della deroga alle normative ambientali e alle altre materie indicate comportasse un incremento di oneri privo di copertura, mentre altri Commissari ritenevano che, a ragione della deroga, gli oneri per gli interventi ivi previsti potessero essere addirittura inferiori a quelli associati al comma 1, dell'articolo 1 del provvedimento in titolo. La Sottocommissione aveva pertanto rinviato l'esame al fine di acquisire ulteriori chiarimenti.

Il sottosegretario CASULA, in merito all'emendamento 1.100, fa presente che la proposta emendativa determina minori interventi tecnici rispetto a quelli necessari per la messa in sicurezza e per il rispetto degli attuali limiti previsti a legislazione vigente. In tal senso, la proposta non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

Su proposta del PRESIDENTE, in sostituzione del relatore, la Sottocommissione esprime infine parere non ostativo sull'emendamento 1.100.

La seduta termina alle ore 15,15.

INDUSTRIA (10^a)
Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 13 giugno 2007

7^a Seduta

Presidenza del Presidente
PECORARO SCANIO

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3^a Commissione:

(1538) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica greca per lo sviluppo dell'interconnessione tra Italia e Grecia – Progetto IGI, fatto a Lecce il 4 novembre 2005: parere favorevole con raccomandazione.

alla 13^a Commissione:

Schema di decreto legislativo concernente: «Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale» (n. 96): rimessione alla sede plenaria.

IGIENE E SANITÀ (12^a)
Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 13 giugno 2007

9^a Seduta

Presidenza della Presidente
BASSOLI

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 13^a Commissione:

(1566) Conversione in legge del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti: rimessione alla sede plenaria.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 10^a e 12^a RIUNITE

(10^a - Industria, commercio, turismo)

(12^a - Igiene e sanità)

Giovedì 14 giugno 2007, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, recante attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2005/26/CE, 2005/63/CE e 2004/77/CE, in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari» (n. 92).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 14 giugno 2007, ore 8,30 e 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva in tema di autorità amministrative indipendenti: audizione del Presidente della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB).

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 139 del Regolamento, dell'atto:

- Sentenza della Corte costituzionale 9 maggio 2007, n. 171, declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, lettera *a*) del de-

creto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti locali» (*Doc.* VII, n. 77).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:

- Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE (691-A).
- Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali (772-A).
- Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute (1249).
- Deputato CAPEZZONE ed altri. – Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e disciplina dell'avvio dell'attività di impresa (1532) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, recante attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2005/26/CE, 2005/63/CE e 2004/77/CE, in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari» (n. 92).
- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa alla interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e ad alta velocità» (n. 94).

III. Esame del documento:

- BULGARELLI ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti italiani, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*) (*Doc.* XXII, n. 14).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sul riconoscimento giuridico delle unioni civili (18).
- MALABARBA. – Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi (62).
- RIPAMONTI. – Disposizioni in materia di unioni civili (472).

- SILVESTRI ed altri. – Disciplina del patto civile di solidarietà (481).
- BIONDI. – Disciplina del contratto d'unione solidale (589).
- Maria Luisa BOCCIA ed altri. – Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto (1208).
- MANZIONE. – Disciplina del patto di solidarietà (1224).
- RUSSO SPENA ed altri. – Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi (1225).
- RUSSO SPENA ed altri. – Disciplina delle unioni civili (1227).
- Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi (1339).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- ZANETTIN ed altri. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati (1119).
- SARO. – Distacco del Comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia (1145).
- Deputato Erminia MAZZONI. – Modifiche agli articoli 15 e 16 della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di benefici per le vittime del terrorismo (1213) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- BERSELLI. – Distacco dei comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo dalla regione Marche e relativa aggregazione alla regione Emilia-Romagna (1351).
- Disposizioni in materia di regolazione e vigilanza sui mercati e di funzionamento delle Autorità indipendenti preposte ai medesimi (1366).
- e della petizione n. 388 ad esso attinente.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione (20).
- CUTRUFO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza (129).
- Helga THALER AUSSERHOFER ed altri. – Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei Deputati e del Senato

- della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento (600).
- CASSON ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (904).
 - Laura BIANCONI. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l'accesso alle cariche elettive (1118).
 - SALVI e VILLONE – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (1391).
 - CALDEROLI. – Modificazioni della normativa per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (1392).
 - CABRAS ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (1442).
 - TONINI ed altri. – Introduzione del sistema elettorale proporzionale in circoscrizioni provinciali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1450).
 - CUTRUFO. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (1455).
 - CALDEROLI. – Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1474).
 - PETERLINI. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature plurime (1572).
 - PETERLINI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati per la regione Trentino – Alto Adige (1573).
 - Silvana AMATI ed altri. – Misure per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive (1583).
 - e delle petizioni nn. 69, 189, 385, 387 e 439 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVI e VILLONE. – Norme sul diritto dei cittadini di associarsi liberamente in partiti, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (42).
- Anna Maria CARLONI e Magda NEGRI. – Norme sulla democrazia interna dei partiti, sulla selezione delle candidature e sul finanziamento (550).
- STORACE ed altri. – Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di partiti politici (949).
- CUTRUFO ed altri. – Disposizioni attuative dell'articolo 49 della Costituzione in materia di partiti politici (1112).
- DEL PENNINO ed altri. – Norme sul riconoscimento giuridico, il finanziamento, i bilanci e le campagne elettorali dei partiti (1114).
- e delle petizioni nn. 62 e 358 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (104).
- VITALI ed altri. – Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione in materia di funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (1020).
- DEL PENNINO ed altri. – Norme per l'istituzione delle città metropolitane. Delega al Governo in materia di assetto della finanza della città metropolitana e dei nuovi comuni e del loro funzionamento (1196).
- SINISI e FUDA. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso (1265).
- Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale n. 3 del 2001 (1464).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANZIONE. – Eleggibilità al terzo mandato per i sindaci e i presidenti di provincia. Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ma-

- teria di competenze dei consigli comunali e provinciali e di ampliamento (226).
- COLLINO e STORACE. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di durata del mandato del sindaco (1022).
 - CUTRUFO. – Modifica all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica di sindaco nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (1053).
 - BIANCO. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati di sindaco e di presidente della provincia (1100).
 - STIFFONI ed altri. – Modifiche dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e di presidente della provincia (1162).
 - Magda NEGRI. – Norme in materia di rieleggibilità alle cariche di presidente della giunta regionale, di presidente della giunta provinciale e di sindaco (1189).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto (1335) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierio; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierio; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga*).
- MALABARBA. – Norme in materia di durata del segreto di Stato e modifica dell'articolo 204 del codice di procedura penale concernente l'esclusione del segreto di Stato per i reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione e per i delitti di strage (68).
- MANTOVANO ed altri. – Norme sulla riforma dell'organizzazione e dei processi relativi alla politica informativa e di sicurezza (139).
- BULGARELLI ed altri. – Disposizioni in materia di accesso ai documenti di Stato e istituzione di una Commissione per la desecretazione degli atti di Stato (246).

- VITALI ed altri. – Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo (280).
- RAMPONI. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e la disciplina del segreto di Stato (328).
- COSSIGA. – Riforma dei Servizi di informazione e di sicurezza (339).
- COSSIGA. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza (360).
- COSSIGA. – Attribuzione al comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (CO-PACO) di compiti e correlate funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di commissione parlamentare d'inchiesta (367).
- COSSIGA. – Disposizioni in materia di segretezza delle comunicazioni degli agenti dei servizi di informazione e sicurezza (765).
- Massimo BRUTTI. – Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato (802).
- RIPAMONTI. – Nuove norme in materia di esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato ai processi penali che proseguono con le norme previgenti (972).
- CAPRILI ed altri. – Riforma dell'ordinamento del sistema delle informazioni per la sicurezza (1190).
- COSSIGA. – Norme di principio sulla fiducia internazionale e abrogazione della legge 24 ottobre 1977, n. 801, in materia di istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato (1203).
- e delle petizioni nn. 45 e 399 ad essi attinenti.

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MALABARBA. – Modifiche al codice di procedura penale e al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di equiparazione dell'emergenza sanitaria all'emergenza socio-assistenziale (126).
- COSTA. – Modifica all'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ingresso per lavoro di badanti (383).

- Manuela PALERMI ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale e al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di equiparazione dell’emergenza sanitaria all’emergenza socio-assistenziale (545).
- D’AMBROSIO ed altri. – Modifiche agli articoli 13 e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione dei cittadini extracomunitari (764).
- LIVI BACCI ed altri. – Norme per l’ingresso, l’accesso al lavoro e l’integrazione dei cittadini stranieri. Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (1065).
- Manuela PALERMI ed altri. – Delega al Governo per il superamento dei centri di permanenza temporanea e assistenza previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e nuove modalità di ingresso e soggiorno del cittadino straniero extracomunitario sul territorio nazionale (1395).

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. – Modifica dell’articolo 59 della Costituzione, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei senatori a vita (681) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Forza Italia, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Modifiche all’articolo 59 della Costituzione, in materia di senatori a vita (1008).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Abolizione dell’istituto dei senatori a vita e disposizioni relative agli ex Presidenti della Repubblica (1009).
- e della petizione n. 101 ad essi attinente.

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all’articolo 12 della Costituzione in materia di riconoscimento dell’italiano quale lingua ufficiale della Repubblica (1445) (*Approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge costituzionale d’iniziativa dei deputati Angela Napoli; La Russa ed altri; Boato; Zaccaria ed altri*).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DAVICO. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione in materia di riconoscimento ufficiale dell'italiano, nonché delle specificità linguistiche della popolazione italiana in patria e all'estero (1578).

X. Esame dei disegni di legge:

- MANZIONE. – Norme per l'accesso dei membri del Parlamento ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (25).
 - BUTTIGLIONE ed EUFEMI. – Riconoscimento in favore delle vittime del terrorismo e dell'eversione contro l'ordinamento costituzionale dello Stato (587).
 - Franca RAME ed altri. – Delega al Governo per la redazione del «Codice di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti» (702).
 - SAPORITO ed altri. – Istituzione e ordinamento della carriera economico-finanziaria dell'Amministrazione civile dell'interno (867).
 - SELVA ed altri. – Istituzione della giornata a ricordo dei crimini commessi dai regimi comunisti (1039).
 - FORMISANO ed altri. – Disciplina delle cause ostative alla candidatura alle elezioni politiche (1076) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - STANCA ed altri. – Disposizioni e delega al Governo per l'effettuazione dello scrutinio delle schede e la trasmissione dei risultati delle consultazioni elettorali e referendarie anche mediante strumenti informatici (1253) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - SAPORITO ed altri. – Norme in materia di incompatibilità degli incarichi presso gli uffici e le strutture di diretta collaborazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e i procuratori dello Stato (1259).
 - NIEDDU. – Estensione dei benefici della legge 9 marzo 1971, n. 98, al personale civile delle basi militari soppresse (1437).
 - DI LELLO FINUOLI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per fenomeni di infiltrazione mafiosa (1520).
 - Emanuela BAIO ed altri. – Modifica alla legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di tutela dell'ordine pubblico (1543).
-

DIFESA (4^a)

Giovedì 14 giugno 2007, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero della difesa, per l'anno 2007 (n. 95).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MALABARBA. – Riforma della rappresentanza e norme sul diritto di associazione del personale delle Forze armate e delega al Governo in materia di contrattazione collettiva del personale delle Forze armate (74).
- RAMPONI. – Ordinamento della rappresentanza militare (428).
- NIEDDU ed altri. – Riforma della rappresentanza militare (652).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche alla legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza (1556) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Brugger ed altri; Benvenuto e Vannucci*).
- THALER AUSSERHOFER. – Modifica dell'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza (43).
- BALBOLI. – Modifica alla legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di divieto di detenzione e uso delle armi per gli ammessi a prestare servizio civile (1401).

- CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO. –
Modifica dell'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza (1506).

MATERIE DI COMPETENZA

Esame del documento:

- Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nonché dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia, per l'anno 2006 (*Doc. LXVII, n. 2*).

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 14 giugno 2007, ore 9,15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, degli atti:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni in ordine al trasferimento di strutture dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero dello sviluppo economico (n. 90).
 - Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa alla interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e ad alta velocità» (n. 94).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 14 giugno 2007, ore 9

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BENVENUTO ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 25 luglio 2000, n. 213, in materia di asseverazione della documentazione doganale (486).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BENVENUTO. – Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti (809).
- COSTA. – Creazione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti (1283).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI. – Istituzione del quoziente familiare per la determinazione dell'imposta sul reddito e modificazioni alla disciplina delle detrazioni (32).
- COSTA. – Istituzione del quoziente familiare per la determinazione dell'imposta sul reddito e modificazioni alla disciplina delle detrazioni (843).
- CURTO ed altri. – Disposizioni relative al regime fiscale del nucleo familiare (1129).
- BALDASSARRI ed altri. – Provvedimenti a sostegno della famiglia (1309).
- BOBBA ed altri. – Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia secondo il metodo del quoziente familiare (1333).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (393).
- BENVENUTO. – Modifiche all'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (1206).
- GIRFATTI. – Modifica della configurazione giuridica delle banche popolari (1215).
- EUFEMI. – Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative (1221).
- CANTONI. – Modifiche all'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (1250).
- CURTO. – Disposizioni in materia di banche popolari (1307).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BENVENUTO ed altri. – Disposizioni in materia di garanzia dello Stato sui crediti vantati da cittadini, enti ed imprese italiani per beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002 (934).
 - BENVENUTO. – Interventi agevolativi in favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1068).
 - EUFEMI ed altri. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (1116).
 - COSTA. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (1284).
 - COSTA. – Interventi in favore dei cittadini italiani costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1285).
 - RAMPONI ed altri. – Disposizioni per la liquidazione definitiva degli indennizzi dovuti a cittadini, enti e imprese italiani per beni, diritti e interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (1320).
 - VENTUCCI. – Nuove disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, diritti ed interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (1336).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 14 giugno 2007, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie (1525) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato; De Simone; Evangelisti*).
- VALPIANA ed altri. – Abrogazione dell'articolo 1-*septies* del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia (282).
- CAFORIO ed altri. – Abrogazione dell'articolo 1-*septies* del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia (489).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- CUSUMANO e BARBATO. – Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento (502).
- ASCIUTTI ed altri. – Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento (1011).
- Vittoria FRANCO ed altri. – Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento (1169).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul cinema e lo spettacolo dal vivo: audizione di rappresentanti dell'Associazione registi televisivi (ART).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 14 giugno 2007, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo concernente: «Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale» (n. 96).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE PETRIS ed altri. – Interventi per la valorizzazione del patrimonio agroalimentare tradizionale (228) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti italiani, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DIVINA ed altri. – Norme per la valorizzazione e la salvaguardia dei prodotti agroalimentari «tradizionali» ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (601).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il riordino e lo sviluppo dell'agricoltura (933).
- DE PETRIS e SCARPA BONAZZA BUORA. – Disciplina dell'acquacoltura biologica (233).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2007 (n. 101).

*ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, dei progetti di atti comunitari:

- Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Verso un settore vitivinicolo europeo sostenibile (n. 9).
- Proposta di regolamento del Consiglio recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo e recante modifica di taluni regolamenti (n. 10).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, dell'atto:

- Osservazioni e proposte sui distretti rurali e agro-alimentari di qualità (n. 131).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 14 giugno 2007, ore 14

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti (1566).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute (1249).

- Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero (1517) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Di Virgilio ed altri; Castellani ed altri*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (3).
- BENVENUTO. – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di volontà sui trattamenti sanitari (357).
- MASSIDDA. – Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente (433).
- CARLONI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (542).
- MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico (687).
- RIPAMONTI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (665).
- BINETTI ed altri. – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento (773).
- DEL PENNINO e BIONDI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (818).

III. Seguito dell'esame della proposta di modifica della deliberazione di inchiesta parlamentare:

- TOMASSINI ed altri. – Modifica del limite massimo per le spese di funzionamento della Commissione di cui all'articolo 8 della deliberazione del 19 luglio 2006, recante: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale» (*Doc. XXII, n. 1-bis*).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VALPIANA. – Istituzione delle banche per la conservazione del sangue da cordoni ombelicali (267).

- BUTTIGLIONE ed altri. – Disposizioni in materia di donazioni e di utilizzo a fini terapeutici e di ricerca di cellule staminali fetali, di cellule staminali da cordone ombelicale e di cellule staminali adulte (523) (*Fatto proprio dal Gruppo UDC, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- LIBÈ ed altri. – Norme in materia di donazione del cordone ombelicale (627).

V. Esame dei disegni di legge:

- BAI DOSSI e BINETTI. – Disposizioni in materia di donazioni e di utilizzo a fini terapeutici e di ricerca di cellule staminali fetali, di cellule staminali da cordone ombelicale e di cellule staminali adulte (1345).
- Disposizioni in materia di sicurezza delle strutture sanitarie e gestione del rischio clinico, nonché di attività libero-professionale intramuraria e di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale (1598).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999 (2).
- BAI DOSSI ed altri. – Misure a sostegno della ricerca e della cura delle malattie rare (496).
- MARINO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (1426).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o simile**

Giovedì 14 giugno 2007, ore 14,15

Audizione del governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Giovedì 14 giugno 2007, ore 8,55

Indagine conoscitiva sulla immigrazione e l'integrazione.

- Comunicazioni del Presidente.
 - Audizione del vice presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, Fabio Sturani.
-

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato

Giovedì 14 giugno 2007, ore 13,20

- Comunicazioni del Presidente.
 - Audizione del Direttore del SISDE.
-